

Dipartimento di Giurisprudenza

Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche

Ciclo XXXIII

Curriculum in Diritto Processuale Civile

# **Il dovere di sinteticità e chiarezza nel sistema del diritto processuale civile**

Cognome: Imbrosciano

Nome: Chiara

Matricola 701015

Tutore: Ch.ma Prof.ssa Maria Cristina Vanz

Coordinatore: Ch.ma Prof.ssa Stefania Ninatti

**ANNO ACCADEMICO 2019/2020**



SCUOLA DI DOTTORATO  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

## INDICE

Introduzione	1
1. Il problema del dovere processuale di chiarezza e sinteticità	1
2. Delimitazione del campo di indagine e metodo della ricerca	4
Capitolo I – Tecniche di redazione degli atti difensivi e obblighi delle parti	11
1. Fondamento costituzionale: la ragionevole durata come quid pluris ermeneutico	11
2. Diritto di difesa ed effettività della tutela giurisdizionale: punti di equilibrio tra ragionevole durata del processo e garanzia delle prerogative difensive	19
3. Gli atti introduttivi del processo ordinario di cognizione	26
3.1. Il contenuto dell’atto di citazione in una prospettiva storica	27
3.2. Il regime di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza della domanda: un’occasione mancata	37
3.3. Le decadenze a carico del convenuto. Tra funzione e disfunzione	40
4. Principio di non contestazione e dovere di sinteticità	50
5. Brevi note in tema di ius variandi	67
6. La redazione chiara e sintetica dell’atto di appello	74
6.1. Forma e contenuto dell’atto di appello alla luce della novella dell’art. 342 c.p.c.	74
6.2. Il dovere di chiarezza e sinteticità nel giudizio di appello	83
7. La redazione chiara e sintetica del ricorso per Cassazione sotto l’incubo del principio di autosufficienza	85
8. Il ragionevole revirement della Cassazione in tema di autosufficienza del ricorso	92
9. Il Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il CNF in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria	96
10. La posizione del legislatore: il Processo Civile Telematico e l’obbligo di redigere atti sintetici	99
Capitolo II – Forme dei provvedimenti e direzione del procedimento	1
1. L’obbligo costituzionale di motivare i provvedimenti giurisdizionali quale tertium comparationis nell’enucleazione del dovere di sinteticità	102
2. Lo stile di redazione della sentenza tra elezione culturale e tecnica acceleratoria	109
3. La semplificazione della motivazione della decisione di legittimità tra ragioni di economia e crisi delle garanzie processuali	122
4. In bilico tra “motivazione adeguata” e “motivazione semplificata”: la motivazione per relationem ed ulteriori proposte per la semplificazione della motivazione	133

5. La direzione del procedimento: brevi cenni sul giudice italiano come managerial judge, nella prospettiva della sinteticità	144
6. I nuovi parametri forensi. La pronuncia sulle spese come elemento di balancement del rispetto dei doveri processuali delle parti	147
6.1 Sintetica ricostruzione storica della questione	147
6.2 La posizione del legislatore: i nuovi parametri forensi	166
Capitolo III – Casi di studio e profili comparatistici	158
1. Uno sguardo oltre confine: brevi cenni sull’esempio del processo amministrativo	158
2. Il modello offerto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea	161
3. The American Pleading Wars: l’introduzione della causa nel processo statunitense	164
Capitolo IV – Dovere di sinteticità come canone del “Giusto processo digitale”	193
1. Profilo statico e definitorio: il ruolo dei Protocolli	193
2. Profilo dinamico e sanzionatorio: limiti e compatibilità con il sistema del diritto processuale civile	195
3. Per una (ri)definizione di sinteticità in chiave digitale	197
4. Conclusioni: una diacronica visione di insieme per il consolidamento di una nuova cultura della difesa	201
Bibliografia	205

## INTRODUZIONE

**SOMMARIO:** 1. Il problema del dovere processuale di chiarezza e sinteticità. – 2. Delimitazione del campo di indagine e metodo della ricerca.

### 1. Il problema del dovere processuale di chiarezza e sinteticità

Questo studio si occupa del problema giuridico di imporre alle parti obblighi di chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti difensivi. Sebbene le previsioni codicistiche siano informate al principio chiovendiano di oralità, secondo cui “la trattazione della causa è orale” ex art. 180 c.p.c., la scrittura, anche agevolata dalle tecnologie informatiche, assume un ruolo sempre più preponderante. In questa prospettiva, il processo è a tutti gli effetti un discorso (*logos*), luogo di rappresentazione di un “amalgama linguistico”<sup>1</sup> che affida il dialogo processuale al susseguirsi di scritti difensivi destinati al giudice, chiamato appunto a *ius dicere*.

Tale banale constatazione di fatto ha assunto in tempi recenti rilievo crescente sotto molteplici aspetti.

Sul piano giuridico, l’interesse pubblico alla celere definizione dei procedimenti viene considerato dalla giurisprudenza alla stregua di un criterio interpretativo, secondo cui ogni soluzione, adottata nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, “*deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico – concettuale, ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale*”<sup>2</sup>.

È questa “forza motrice” del principio di ragionevole durata a condurre all’implementazione, per via pretoria, del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva che, nel *dictum* della Suprema Corte, “*rappresenta l’adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, principalmente in quanto esso collide*

---

<sup>1</sup> La felice definizione di Tullio De Mauro è tratta da Bellucci, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziale*, Torino 2005

<sup>2</sup> Cfr., *ex multis*, Cass. sez. un. n. 4636 del 2007; Cass. n. 24645 del 2007; Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; Cass. sez. un. n. 5456 del 2009; e, da ultimo, Cass. n. 55 del 2009, in Foro it. 2009, voce Cassazione civile, n. 88, secondo la quale “*l’art. 111, 2° comma, con lo statuire che la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo, detta una regola per un’interpretazione delle singole norme di rito finalizzata alla celerità del giudizio*”

*con l'obiettivo [...] di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio*<sup>3</sup>.

Sul piano sociale, la pandemia e la sempre maggiore digitalizzazione del processo hanno acuito e colorato di ulteriori sfumature la tendenza interpretativa già in atto. A questo proposito è emblematica l'attenzione che le tecniche redazionali ricoprono non solo nelle proposte di riforma del processo civile, ma anche nella sempre maggiore comunità di operatori che, a vario titolo, si occupano di linguaggio del diritto e *legal design*.

Alimentata da questi trasversali fenomeni, la ricerca si dipana lungo due direttrici, concernendo l'una gli atti processuali di parte, l'altra i provvedimenti giurisdizionali.

L'indagine muove dalla compatibilità del dovere processuale di chiarezza e sinteticità con i principi costituzionali: ragionevole durata, diritto di azione e difesa, principio di effettività della tutela giurisdizionale, obbligo di motivazione.

Vengono poi prese in considerazione le norme processuali che, nel nostro sistema positivo, disciplinano le tecniche redazionali di atti e provvedimenti.

Con riguardo agli scritti difensivi, oggetto del primo capitolo, la corretta soluzione del problema non può prescindere dal considerare in modo sistematico tutte le norme che disciplinano il processo, occorrendo verificare la coerenza di istituti e tecniche processuali con l'obiettivo di redigere atti chiari e sintetici. In questa chiave logica, lo studio muove dalla fase introduttiva del processo di primo grado per poi esaminare le tecniche redazionali dell'atto di appello e, infine, del ricorso per Cassazione, tentando di mettere in luce, per ogni fase e tecnica, il nodo intricato di cause ed effetti, di non agevole soluzione.

Con riguardo ai provvedimenti, oggetto del secondo capitolo, il *trend* interpretativo segnalato ha suggerito l'esigenza d'indagare in modo approfondito la valenza garantistica di norme che possono apparire meramente ordinarie, quali quelle che prescrivono la concisione come criterio di esposizione della motivazione. Qui la tradizione è più risalente: come autorevolmente osservato<sup>4</sup>, l'eccessiva prolissità aveva convinto già il legislatore del 1942 a raccomandare, con l'art. 132 c.p.c., la concisione nella redazione della motivazione sul presupposto che, ove non rispettata, avrebbe potuto fornire inconvenienti non soltanto in dipendenza dell'aggravio di spese e dell'aumento dei tempi di redazione e di deposito delle sentenze, entrambi sopportati dalle parti, ma anche in riferimento alla determinazione dei limiti

---

<sup>3</sup> Così, Cass. n. 20589 del 2014. Vere e proprie esortazioni alla sinteticità e alla chiarezza si colgono nelle motivazioni di Cass. 19100 del 2006; Cass. n. 11199 del 2012; Cass. n. 19357 del 2012; Cass. n. 16254 del 2012; Cass. n. 17168 del 2012, Cass. n. 2916 del 2013 e, da ultimo, Cass. n. 9488 del 2014

<sup>4</sup> V. Evangelista, *Motivazione della sentenza civile*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano 1977, p. 154 ss.

oggettivi del giudicato ed al valore di precedente giurisprudenziale.

L'esigenza di redigere atti chiari e concisi accomuna non solo la disciplina del processo amministrativo e di quello comunitario, ma anche i sistemi di *common law*. L'approccio comparatistico, oggetto del terzo capitolo, permette di mettere in luce le implicazioni concrete delle scelte finora compiute dal nostro legislatore, secondo un indirizzo metodologico che si propone di osservare, da un lato, lo sviluppo e l'introduzione di rigide tecniche redazionali, quali sono quelle previste nel processo amministrativo e comunitario e, dall'altro lato, le possibilità insite nella configurazione disciplinare della fase introduttiva del processo secondo uno standard rigido di circostanziazione fattuale degli atti introduttivi, quale quello introdotto nel 2007 dalla Corte Suprema statunitense.

Partendo dai profili comparatistici e dall'attuale architettura del processo civile telematico, nel cui impianto normativo è stata di recente inserita la prescrizione di redigere atti chiari e sintetici<sup>5</sup>, verranno indagate le attuali soluzioni e prospettive, che vanno nel senso di scalfire il ruolo assolutamente passivo del giudice, non di rado simboleggiato, nella letteratura, dalla statua immobile e bendata della giustizia<sup>6</sup>.

A tal punto, risultano chiaramente i temi di ricerca affrontati in questo studio e lo stretto collegamento che li unisce e che ne ha suggerito la trattazione unitaria: con le parole di un linguista come De Saussure *tout se tient*.

In altri termini, se è vero che il terreno nel quale si colloca questo studio appare per molti versi incerto e rilevarlo qui *in limine* intende essere un *caveat* e, parimenti, un'assunzione di responsabilità per la sua scelta come ambito di ricerca; è evidente che proprio la sua incertezza sembra rendere necessario un approfondimento che questo studio intenderebbe sollecitare; e ciò soprattutto in ragione dell'attenzione che le tecniche redazionali di atti e provvedimenti sta ricevendo in tempi recenti non solo nella giurisprudenza di legittimità e di merito, ma anche nelle riforme legislative e nelle prassi condivise tra gli operatori non solo del diritto.

---

<sup>5</sup> Con il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 il legislatore ha introdotto, in seno all'art 16 bis del D.l. n. 179 del 2012, il comma 9 *octies* a tenore del quale "gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica".

<sup>6</sup> Resnik, *Managerial Judges*, in *Harvard law rev.* 1982, Vol. 96, p. 374 ss. ed in particolare, sull'iconografia della giustizia, v. p. 446.

## 2. Delimitazione del campo di indagine e metodo della ricerca

Una riflessione sulle modalità attraverso cui linguaggio e difesa civile si condizionano vicendevolmente, per restare nei limiti concessi, deve necessariamente scegliere un filo conduttore, sacrificando argomenti e spunti pur meritevoli di considerazione. E difatti, il tema degli scritti difensivi postulerebbe una riflessione sul rapporto del linguaggio giuridico con quello ordinario, atteso che come ogni linguaggio tecnico esso si innesta su quello comune sviluppando una complessa interazione biunivoca<sup>7</sup>. Anche limitando il campo di indagine al solo linguaggio giuridico, i fattori di complicazione non diminuirebbero, dato la frequenza nel linguaggio normativo di enunciati performativi, attraverso cui non solo il legislatore, ma anche i difensori “fanno cose con le parole”<sup>8</sup>. Ove ciò non fosse sufficiente a rendere la complessità del quadro, il linguaggio giuridico è percorso non solo da influssi forestieri, vista la contaminazione di certi settori del diritto sostanziale con termini attinti dai dizionari in uso specie nei paesi anglosassoni<sup>9</sup>, a fronte di una peculiare e significativa resistenza dell’italiano del processo civile, definito per questo “un idioma coriaceo”<sup>10</sup>, ma anche da tensioni sul piano interno, ove l’adesione alla teoria sacchiana dei formanti conduce Gambaro<sup>11</sup> a preferire il plurale, ipotizzando l’esistenza di distinti linguaggi settoriali in corrispondenza di ciascun formante, dimodoché la pluralità di formanti si traduce in una pluralità di linguaggi giuridici.

---

<sup>7</sup> Sul rapporto tra linguaggio comune e linguaggio giuridico, v. Scarpelli, *Semantica giuridica*, in *Noviss. dig. it.*, XVI, Torino 1969, p. 995. Si vedano anche le considerazioni svolte da Cassese, *Introduzione allo studio della normazione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.* 1992, p. 322 ss., secondo cui il linguaggio giuridico è “distinto”, ma non “separato” da quello comune. In proposito v. anche Sabatini, *Dalla lingua comune al linguaggio del legislatore e dell’avvocato*, in Mariani Marini, Paganelli, *L’avvocato e il processo. Le tecniche della difesa*, Milano 2003, p. 3 ss.; De Mauro, *Linguaggio giuridico: profili storici, sociologici e scientifici*, in Aa. Vv., *Linguaggio e giustizia*, Ancona 1986, p. 18 ss.;

<sup>8</sup> Cfr. Austin, *Cosa fare cose con le parole*, Genova 1987. Vanno ricordati i contributi del suo allievo, Searle, *Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio*, Torino 2009, nonché gli studi dedicati in Italia, sulla scia di Austin, all’analisi del linguaggio: Bobbio, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1950, p. 342 ss.; Scarpelli, *Filosofia analitica e giurisprudenza*, Milano 1953; *Id.*, *Diritto e analisi del linguaggio*, Milano 1976; Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. I Studi 1965 – 1981*, Torino 1989; *Id.*, *Filosofia del linguaggio normativo. II Studi 1982 – 1993*, Torino 1994.

<sup>9</sup> Sui rischi scaturenti da questi prestiti, cfr. Ferreri, *Falsi amici e trappole linguistiche. Termini contrattuali anglofoni e difficoltà di traduzione*, Torino 2010. Sull’influenza del linguaggio dei mass media sul linguaggio giuridico v. Gambaro, *La prospettiva del privatista*, in Aa. Vv., *L’italiano giuridico che cambia*, Firenze 2012, p. 37 ss.

<sup>10</sup> Così, Cavallone, *Un idioma coriaceo: l’italiano del processo civile*, in *Riv. dir. proc.* 2011, p. 97 ss, il quale rileva che, negli scritti difensivi, sono assenti, o rarissime, le parole straniere. Si ricordano, ad es., *revirement*, *leading case*, *forum shopping*. Sulla medesima linea di pensiero, v. Conte, *Il linguaggio della difesa civile*, in Mariani Marini, Bambi, *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, Pisa 2013, p. 46 ss., ove l’a. rileva che l’influenza di sintagmi stranieri, specie anglosassoni, riguarda in particolare quei rapporti giuridici più a diretto contatto con i modelli giuridici anglosassoni, come, ad esempio, nel caso di controversie aventi ad oggetto contratti di *franchising*.

<sup>11</sup> V. Gambaro, *La prospettiva del privatista*, in *L’italiano giuridico che cambia*, cit., p. 37 ss. Per la teoria dei formanti, v. Sacco, *Introduzione al diritto comparato*, Torino 1992, p. 43 ss.; *Id.*, *Formante*, in *Dig. disc. priv.*, III, Torino 1992, p. 438 ss.



Se a ciò si aggiunge la circostanza che, come è stato rilevato<sup>12</sup>, il linguaggio giuridico processuale, in quanto affidato “all’estro e alla capacità dei singoli”, presenta “una varietà e una atipicità più pronunciate rispetto agli altri sotto-tipi del linguaggio giuridico”, una riflessione su di esso, va da sé, dovrebbe snodarsi lungo il crinale che separa l’eteronomia dell’autonomia, la deontologia dall’etica, anche nella sua peculiare declinazione di etica “organizzativa”<sup>13</sup> del processo, fondata sulla partecipazione consapevole di tutti i soggetti per il raggiungimento di un obiettivo comune.

Come si vede, il discorso si allarga via via in cerchi concentrici, dal linguaggio comune a quello giuridico e da questo a quello giuridico processuale, divenendo pressoché impossibile riassumerlo, sinteticamente, in poche pagine. Diviene, dunque, imprescindibile una delimitazione del campo d’indagine.

Il punto di partenza non può che essere rappresentato dallo *status quo*. Gli scritti difensivi civilistici sono connotati da una prosa incline a privilegiare, per usare le nozioni usate dai linguisti, tecnicismi collaterali, articolati complessi fonici connettivi ed elementi anaforici<sup>14</sup>. Mortara Garavelli pone l’attenzione su questa circostanza, parlando di “fossili lessicali”, stereotipi sintattici, ripetizioni e ridondanze, periodi e frasi lunghe.

Com’è stato osservato<sup>15</sup>, “chi fa le spese di questa sciagurata retorica è soprattutto l’avversario di chi scrive, [...] dato che le tesi della controparte, o meglio ancora i suoi assunti, sono sempre *destituiti di fondamento, privi di pregio, gratuiti, inconfidenti, pretestuosi, apodittici, ultronei e defatigatorii*. Mentre le sue enunciazioni di fatto sono per lo più *fantasiose* o *inveritiere* (eufemismi per non dire *false*) e quelle di diritto sono *asserite* o *false*□. Si tratta

---

<sup>12</sup> Così Alpa, *Il linguaggio dell’avvocato nella evoluzione dei metodi interpretativi, delle prassi, e della tecnologia*, in *L’avvocato e il processo*, cit., p. 39 ss.; citato da Conte, *Il linguaggio della difesa civile*, in *Lingua e diritto*, cit., p. 35 ss.

<sup>13</sup> In Canada, già da trent’anni, sono state avviate riforme della p.a. basate appunto sull’etica. Il riferimento all’etica come metodo di regolazione dell’organizzazione degli organismi pubblici (c.d. etica organizzativa) è oggetto di un manuale, la *Guide d’etique organisationnelle* elaborata dal Laboratorio di etica Pubblica dell’*Ecole National de l’Administration Publique di Montreal*. Per riferimenti, v. Breggia, *La semplificazione del linguaggio giuridico negli atti processuali*, in Mariani Marini, Bambi, *Lingua e diritto*, cit., p. 15 ss. In proposito, si segnala anche il *Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche*, a cura di Fioritto, Bologna 1997, patrocinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

<sup>14</sup> Cfr. Conte, *Il linguaggio della difesa civile*, in *Lingua e diritto*, cit., p. 43, ove si ritrova la definizione di connettivi e di elementi anaforici. I connettivi sono elementi che assicurano maggior coesione al testo instaurando rapporti logico e sintattici tra le varie parti (atteso che, fatto salvo, ecc.). Gli elementi anaforici sono i sostantivi e gli aggettivi che rinviano “indietro” (detto, suddetto, summenzionato ecc.). Si veda anche Dell’Anna, *Su alcune voci e locuzioni giuridiche di interesse lessicografico*, in *Studi di lessicografia italiana* 2010, XXVII, p. 237 ss., che ha verificato che molto dei termini ricorrenti negli scritti difensivi siano qualificati nei maggiori dizionari d’uso come gergali o non comuni. In riferimento ai tecnicismi che i linguisti definiscono collaterali poiché hanno carattere non oggettivo, ma soggettivo con la conseguenza che potrebbero essere sostituiti da altre professioni più comprensibili, v. Mortara, Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino 2001, p. 178 ss.

<sup>15</sup> Così Cavallone, *Un idioma coriaceo*, cit. p. 100.

tutte di espressioni dalla forte risonanza emotiva ove la connotazione delle parole prevale sulla loro denotazione. La conseguenza è che molte delle espressioni contenute negli scritti difensivi potrebbero essere sfoltite, senza minimamente pregiudicare l'eleganza della prosa e l'efficacia della comunicazione<sup>16</sup>.

Come è stato efficacemente rilevato<sup>17</sup>, “se questa è la descrizione, essa indica già in negativo quali debbano essere gli obiettivi”, *id est* una difesa chiara e concisa, che si serva di un periodare sobrio e di strutture sintattiche piane.

Ad un secondo livello di indagine, alcuni autori si sono interrogati sull'origine di tale costume con risultati, in verità, disomogenei. Alcuni autori<sup>18</sup> imputano lo stile prolisso dei testi giuridici a un'abitudine tributaria di una lunga tradizione di tipo ciceroniano, rilanciata nel corso del cinquecento ed ormai profondamente assimilata. Come dimostra la profusione di latino processuale<sup>19</sup>, ad incidere è senz'altro la formazione umanistica dei nostri difensori. Altri autori<sup>20</sup> qualificano il ricorso a forme gergali e modalità espressive retoriche come “segni di riconoscimento”, individuando in questo “sgraziato linguaggio” “una sorta di armatura, o di cassetta degli attrezzi”, con cui gli avvocati “difendono la propria identità socio-culturale e la propria funzione!. Altri ancora additano la connessione tra la chiarezza dell'esposizione e la solidità delle argomentazioni. Come osserva Sacco<sup>21</sup>, “la lingua è di buona qualità quando le idee dei giuristi sono chiare”. Così anche Garner<sup>22</sup> che si propone di insegnare “*a straight thinking – a skill inseparable from good writing*”.

Si tratta insomma di terreno insidioso. Se è vero che l'utilizzo del codice comunicativo da parte dei *iuris periti* si radica nel solco di una plurisecolare tradizione di sapere, atteso che, come osserva Mortara Garavelli<sup>23</sup>, “è sul genere giudiziario che si sono modellate *ab antiquo* le strutture dei discorsi persuasivi”, l'attenzione verso gli scritti difensivi è recente<sup>24</sup> e deve

---

<sup>16</sup> Così, Conte, *Il linguaggio della difesa civile*, in *Lingua e diritto*, cit., p. 45.

<sup>17</sup> Così, Cerri, *Efficienza e comprensibilità come obiettivi deontologici del linguaggio del civilista*, in *Lingua e diritto*, cit., p. 70.

<sup>18</sup> Così Sabatini, *Dalla lingua comune al linguaggio del legislatore e dell'avvocato*, cit., p. 5.

<sup>19</sup> Si veda l'ampia rassegna di Bellina, *Salvis iuribus. Il latino degli avvocati*, Torino 1992, p. 123 ss.

<sup>20</sup> V. Fiorelli, *Paradossi d'un linguaggio legale in crisi*, in *L'italiano giuridico che cambia*, cit., p. 231 ss. che sottolinea un □ desiderio inespresso di farsi passare per frequentatori d'un circolo riservato ed esclusivo, di darsi così agli occhi dei profani l'aria di iniziati a riti misteriosi” e Conte, *Il linguaggio della difesa civile*, in *Lingua e diritto*, cit., p. 48 che parla di un □ modo per legittimarsi reciprocamente con gli altri avvocati e per apparire tecnicamente attrezzati nel dialogo col giudice”.

<sup>21</sup> Così Sacco, *Lingua e diritto*, in *Ars interpretandi* 2000, V, p. 132.

<sup>22</sup> Come noto, Bryan A. Garner è un noto giurista statunitense. Cfr. Garner, *Legal Writing in Plain English. A text with exercises*, Chicago 2001.

<sup>23</sup> Così Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 32.

<sup>24</sup> Le ricerche linguistiche hanno dedicato prevalente attenzione al linguaggio legislativo: v. *in primis* Scarpelli, Di Lucia, *Il linguaggio del diritto*, Milano 1994, p. 19 ss. Poche sono le analisi dedicate al linguaggio utilizzato negli scritti difensivi. Tra queste si segnalano le pagine di Mortara, Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., e le relazioni contenute nel volume *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, a cura di Mariani Marini, Bambi,

scontrarsi con la difficoltà di compiere una ricerca empirica che presupporrebbe un pieno accesso agli atti processuali o la pubblicazione di raccolte di scritti difensivi<sup>25</sup>. Il rischio, va da sé, è di procedere per successive generalizzazioni.

In questa sede si ritiene di porre l'accento su un diverso aspetto, ed in particolare sulla dimensione pragmatica del diritto, nella convinzione che un'indagine dedicata agli scritti difensivi, per muoversi all'interno della dimensione del diritto processuale, debba elevare a punti di riferimento le peculiari circostanze di produzione degli atti processuali e la funzione da essi perseguita.

Sotto il primo profilo, ossia le circostanze di produzione, viene in rilievo la natura interrelazionale dello scritto difensivo. Com'è stato rilevato<sup>26</sup>, "l'atto acquista senso compiuto solamente se è immesso nel processo e se sono rispettate le regole che attengono alla sua produzione e al suo deposito. Ma non solo. Uno scritto difensivo – e così la narrazione giuridica in esso contenuta – non gode di vita propria, ma acquista il suo più specifico significato in ragione della interdipendenza e delle relazioni che vengono a stabilirsi con gli altri atti (del difensore, della controparte, del giudice)". Si pensi, ad esempio, alla comparsa di costituzione, il cui valore e significato si definiscono compiutamente solo alla luce dell'atto di citazione.

Tale prospettiva colloca gli atti processuali chiari e concisi nell'ambito di un'efficace dialettica processuale in quanto le parti in contraddittorio collaborano per un obiettivo comune che, nel caso specifico del processo civile, è di giungere alla sentenza e, con essa, alla definizione della controversia. Il che presuppone la collaborazione di tutti i protagonisti e la chiara consapevolezza dei rispettivi ruoli, anche sotto il peculiare profilo della redazione dei propri scritti difensivi. E ciò in quanto orpelli retorici, tecnicismi sterili, oscurano la chiarezza espositiva e finiscono per disseminare di ostacoli il circuito comunicativo che si instaura tra le parti e il giudice.

Che i difensori giochino un ruolo determinante nel dialogo processuale, si deduce *a contrario* dalla circostanza che in molte concezioni utopiche il ridimensionamento del ruolo dell'avvocato è visto con favore, nella convinzione che un modo efficace di evitare "i raggiri dei furbi" sia quello di ammettere le parti a riferire direttamente al giudice i fatti della causa.

---

Pisa 2013; nonché Fabiani, *La lingua italiana nella redazione degli atti giudiziari*, in *Studi in onore di Modestino Acone*, Napoli 2010, p. 901 ss.; Bellucci, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Torino 2002.

<sup>25</sup> Rara è la pubblicazione di raccolte. Degna di menzione è la pubblicazione, su iniziativa del Cnf, del volume che raccoglie le memorie difensive di Chiovenda: v. Chiovenda, *Memorie difensive*, a cura di Cipriani, Bologna 2005.

<sup>26</sup> Così, Conte, *Il linguaggio della difesa civile*, in *Lingua e diritto*, cit., p. 58. In questo senso anche Di Benedetto, *La forma degli atti*, in Di Benedetto, Bellano, *I linguaggi del processo. La forma degli atti e il processo informatico*, Milano 2002, p. 7.

Leibniz<sup>27</sup>, ad esempio, ridimensiona la funzione dei difensori a tal punto da attribuire al giudice il ruolo di avvocato generale delle parti. Il rovesciamento di tale *weltanschauung* transita proprio dai difensori, ed in particolare da una maggiore consapevolezza del loro ruolo, che si traduca, *inter alia*, in un periodare sobrio e conciso, senza concessioni a quella che è stata efficacemente definita<sup>28</sup> come una “patina stilistica”, la quale “ben lontana dall’impresiosire, offusca il modo di esprimersi”.

Sotto il secondo profilo, *id est* la funzione degli atti difensivi, pare puntuale la raffigurazione del processo come una vicenda caratterizzata da una struttura ed un contenuto “informativi”<sup>29</sup>. L’atto è lo strumento attraverso cui le parti, per mezzo dei difensori, introducono informazioni nel processo, con la conseguenza che è precipuo interesse del professionista coltivare una prosa efficace sul piano comunicativo, senza eccedere in concessioni allo stile arcaico ed oscuro. Muovendo le premesse da una concezione pragmatica del diritto, l’auspicio di una difesa sobria, chiara e concisa, impone di riportare la forma nell’alveo della strumentalità che caratterizza ogni atto processuale.

Una precisazione. Lo scritto difensivo serve a fornire informazioni e, dunque, a semplificare il lavoro del giudice, ma ciò non significa escludere che l’atto possa essere latore di una “logica persuasiva”<sup>30</sup>. Qui si innesta la distinzione perelmaniana<sup>31</sup> tra l’atto del convincere, che vuole giustificare razionalmente la tesi sostenuta e l’atto del persuadere, che si assesta a livello emotivo, spingendo il destinatario ad aderire alla propria tesi più che sul piano razionale, sulla base di un moto psicologico. L’efficacia della persuasione, per definizione, è fondata su suggestioni o valori che esulano dalla razionalità giuridica in senso stretto ed ha quindi meno probabilità di resistere ai successivi gradi del giudizio civile che, come noto, è fondato sul principio *iuxta alligata et probata*. Aggiungiamo pure che il rilievo della persuasione è legato, in modo inversamente proporzionale, alla dilatazione dei tempi processuali: maggiore è la durata del giudizio, minore è quel legame di vicinanza emotiva che la persuasione richiede.

Si tratta di aspetti che circoscrivono l’efficacia della logica persuasiva, *id est* la probabilità di uno scritto difensivo meramente persuasivo di condurre il difensore alla vittoria della causa. Non occorre però cadere nell’equivoco di considerare la persuasione in antitesi con

---

<sup>27</sup> V. per riferimenti Grua, *La justice humaine selon Leibniz*, Parigi 1956, p. 263 ss. Si veda anche Moro, *L’utopia*, Roma-Bari 2001, p. 102, nella cui città ideale non vi è spazio per i difensori.

<sup>28</sup> Così Mortara, Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 17

<sup>29</sup> Così Di Benedetto, *La forma degli atti*, in Di Benedetto, Bellano, *La forma degli atti*, cit., p. 2.

<sup>30</sup> Così Alpa, *Il linguaggio dell’avvocato*, cit., p. 23.

<sup>31</sup> Così Perelman, Tyteca, *Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica*, Torino 1996.

la sintesi e la chiarezza, le quali, lungi dall'escludere l'uno o l'altro livello di comunicazione, presuppongono anzi la padronanza tanto dell'atto del convincere quanto dell'atto del persuadere. Com'è stato rilevato<sup>32</sup>, “per persuadere, fatto emotivo in cui contano profili di giustizia, argomenterà di interessi, di valori, di bisogni, di attese. Ma, consapevole che persuadere non è convincere, dovrà poi tradurre tutto questo in un discorso formale, in cui fatti giuridici provati, alla luce di disposizioni legali correttamente applicate, producono proprio quegli effetti giuridici che realizzano gli interessi di cui il cliente è portatore”.

Di “traduzione” discorre anche Cavallone<sup>33</sup>, che sottolinea che la funzione degli avvocati, rispetto alla quale il linguaggio “burocratese” si porrebbe come presidio, è quella di “tradurre in un idioma per l'appunto sintetico e univoco, e almeno parzialmente formalizzato, le narrazioni che hanno raccolto, in termini più prolissi, variegati e sconnessi, dalla voce dei clienti, o dalle carte che questi hanno rovesciato sulla loro scrivania”.

La sintesi risiederebbe proprio in quest'opera di igiene linguistica, di selezione dei fatti della causa e di loro traduzione in un linguaggio conciso ed univoco. E ciò nella prospettiva pragmatica degli scritti difensivi come strumenti per informare, convincere e persuadere il giudice della bontà delle proprie argomentazioni. Come recita un antico proverbio volgare<sup>34</sup>, “*Buon dritto e buona lingua in lite vincolo. Havere buona ragione e saperla dire*”.

Le osservazioni che precedono impongono una precisazione metodologica: se è vero che gli atti difensivi sono anzitutto finalizzati a persuadere il giudice, altrettanto evidente è che “non esiste alcuna formula per assicurare la vittoria nel processo civile, perché non è possibile l'individuazione di un percorso logico-concettuale in grado di garantire prevedibilmente una decisione”<sup>35</sup>. Oggetto del presente lavoro non saranno pertanto le tecniche dell'argomentazione giuridica, ma la compatibilità del dovere processuale di sinteticità con il sistema vigente e futuro di diritto processuale civile.

Anche facendo propria la premessa che solo gli atti difensivi dotati dei requisiti di chiarezza, univocità e sintesi corrispondono al canone costituzionale di ragionevole durata del processo, il linguaggio della difesa si rileva terreno scivoloso di ricerca del ragionevole

---

<sup>32</sup> Così Gentili, *La tecnica dell'argomentazione*, in *Dir. e formazione* 2009, p. 116.

<sup>33</sup> Così Cavallone, *Un idioma coriaceo*, cit. p. 101.

<sup>34</sup> Trattasi di proverbio citato da Fiorelli, *Paradossi d'un linguaggio legale in crisi*, in *L'italiano giuridico che cambia*, cit., p. 225 ss., ove l'a. specifica che *dritto* sta per giusto.

<sup>35</sup> Così Doria, *Il metodo giuridico e la tecnica difensiva. La strategia processuale dell'avvocato civilista*. In AA.V.V. (a cura di Moro), *Il diritto come processo. Principi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista*, Milano 2012, p. 151. Il passo è riportato anche da Spaccapelo, *La redazione chiara e sintetica degli atti processuali civili (in particolare di quelli di impugnazione) tra protocolli, riforme e principi giurisprudenziali*, in AA.VV. (a cura di Donadio, Maniaci), *Tecniche e strategie difensive nel processo civile tra storia e attualità*, Milano 2020, p. 297.

equilibrio tra il diritto di azione, che non può essere limitato o condizionato *ex art. 24 Cost.*, ed il suo concreto esercizio, che deve avvenire in misura adeguata ed in forma corretta.

L'intento dei capitoli successivi è proprio quello di muovere dall'inquadramento costituzionale per poi analizzare, in chiave critica, le norme che regolano il processo, dalla citazione fino alla sentenza, alla luce dell'obiettivo costituzionale della ragionevole durata, nella sua declinazione della sinteticità degli atti, nella convinzione che la redazione virtuosa del primo atto si ripercuote a cascata sugli atti successivi e sullo svolgimento del processo, fino a partecipare costruttivamente della decisione.

## CAPITOLO I

### TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI DIFENSIVI E OBBLIGHI DELLE PARTI

**SOMMARIO:** 1. – Fondamento costituzionale: la ragionevole durata come *quid pluris* ermeneutico. – 2. Diritto di difesa ed effettività della tutela giurisdizionale: punti di equilibrio tra ragionevole durata del processo e garanzia delle prerogative difensive. – 3. Gli atti introduttivi del processo ordinario di cognizione. – 3.1. Il contenuto dell’atto di citazione in una prospettiva storica. – 3.2. Il regime di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza della domanda: un’occasione mancata. – 3.3. Le decadenze a carico del convenuto. Tra funzione e disfunzione. – 4. Principio di non contestazione e dovere di sinteticità. – 5. Brevi note in tema di *ius variandi*. – 6. La redazione chiara e sintetica dell’atto di appello. – 6.1. Forma e contenuto dell’atto di appello alla luce della novella dell’art. 342 c.p.c. – 6.2. Il dovere di chiarezza e sinteticità nel giudizio di appello. – 7. La redazione chiara e sintetica del ricorso per Cassazione sotto l’incubo del principio di autosufficienza. – 8. Il ragionevole *revirement* della Cassazione in tema di autosufficienza del ricorso. – 9. Il Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il CNF in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria. – 10. La posizione del legislatore: il Processo Civile Telematico e l’obbligo di redigere atti sintetici.

#### **1. Fondamento costituzionale: la ragionevole durata come *quid pluris* ermeneutico**

Calamandrei<sup>36</sup> racconta di un medico che, chiamato al letto di un malato, in luogo di mettersi ad osservarlo ed ascoltarlo, cominciava “a declamare certe sue dissertazioni filosofiche sull’origine metafisica delle malattie”. I parenti, attorno al letto del congiunto malato, rimanevano sbalorditi da tanta sapienza e, intanto, il paziente tranquillamente moriva. Così è nell’esercizio della funzione giurisdizionale laddove l’eccesso di formalismo, ivi compreso il gusto di redigere atti paludati e prolissi, rappresenta un fattore di complessità che, se non strettamente funzionale al raggiungimento dello scopo, concorre a dilatare i tempi di definizione della lite, ritardando la risposta degli uffici giudiziari.

Se si assume il dovere di sinteticità come peculiare angolo visuale, il fattore “tempo” – su cui l’aneddoto pone efficacemente l’accento – rileva soprattutto come canone interpretativo che permea tutto l’*iter* processuale.

L’interesse pubblico alla celere definizione dei procedimenti viene significativamente versato nell’alveo dell’attività interpretativa, divenendo un punto costante di riferimento nell’ermeneutica delle norme processuali e nell’individuazione del loro ambito applicativo. E,

---

<sup>36</sup> Calamandrei, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Firenze 1989.

dato il tipo di controllo svolto dalla Corte costituzionale, non avrebbe potuto essere altrimenti. Com'è stato autorevolmente osservato<sup>37</sup>, mentre l'art. 6 della Convenzione attribuisce un diritto soggettivo immediatamente azionabile, l'art. 111 della Cost. rafforza la riserva di legge in materia processuale, atteso che la Corte costituzionale, a differenza della Corte di Strasburgo, “non può sindacare la durata del singolo processo, ma esclusivamente disposizioni che prevedano tempi lunghi, inutili passaggi da un organo all'altro, formalità superflue, non giustificate da garanzie difensive” e ciò in quanto “le violazioni delle garanzie processuali, delle quali la Corte costituzionale può essere investita, derivano necessariamente solo da atti aventi forza di legge”.

Da un lato, la riserva di legge imposta alla materia processuale è coerente con le scelte di civiltà e legalità del sistema processual-civistico, cosicché una diversa soluzione sarebbe asimmetrica rispetto all'ossatura costituzionale del nostro ordinamento, che è nel senso di limitare l'esercizio del potere entro un reticolo di regole etero-imposte che, nell'alveo dell'organizzazione burocratica dello Stato-istituzione<sup>38</sup>, disciplinino, allo stesso modo per tutti, un processo fondato sul confronto dialettico delle parti litiganti, poste in condizioni effettive di parità, dinanzi ad un giudice precostituito per legge, terzo e imparziale.

Dall'altro lato, come preconizzava Comoglio già quarant'anni fa<sup>39</sup>, l'attuazione dell'economia processuale nel processo transita dal presupposto di un attivismo dei giudici. Muovendo da tale ordine idee, la Suprema Corte<sup>40</sup> sottolinea come la costituzionalizzazione del principio di ragionevole durata postuli un nuovo approccio interpretativo secondo cui ogni soluzione, adottata nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, “deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico – concettuale, ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale”.

Lo sviluppo biologico del processo civile viene posto così sotto la lente severa

---

<sup>37</sup> In proposito, cfr. Ferrua, *Il giusto processo*, cit., p. 78; Chiarloni, *Il nuovo art. 111*, cit., p. 1032; Tarzia, *l'art. 111 cost.*, cit., p. 5 ss.

<sup>38</sup> Per ulteriori ed ampi riferimenti sulla distinzione tra l'idea di Stato-comunità, comune ai Paesi di cultura anglosassone e quella di Stato-istituzione, prevalente nell'Europa continentale e, più in generale, sulle vicende che hanno condotto dall'*ordo* al processo v. le pagine di Giuliani, Picardi, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, Milano 2007. Sulla progressiva affermazione del giusto processo nella cornice costituzionale, cfr. Denti, *Valori costituzionali e cultura processuale*, in *Sistemi e riforme. Studi sulla giustizia civile*, Bologna 1999, p. 59 ss.; Comoglio, *Etica e tecnica del giusto processo*, Torino 2004.

<sup>39</sup> V. Comoglio, *Il principio di economia processuale*, Milano 1972.

<sup>40</sup> Cfr., *ex multis*, v. Cass. sez. un. n. 4636 del 2007; Cass. n. 24645 del 2007; Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; Cass. sez. un. n. 5456 del 2009; e, da ultimo, Cass. n. 55 del 2009, in *Foro it.* 2009, voce *Cassazione civile*, n. 88, secondo la quale “l'art. 111, 2° comma, con lo statuire che la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo, detta una regola per un'interpretazione delle singole norme di rito finalizzata alla celerità del giudizio”.



dell'osservatore economico<sup>41</sup>. Il che conduce Verde a parlare di processo “sotto l'incubo della ragionevole durata<sup>42</sup>, con l'emanazione di leggi processuali che, secondo l'autore, mettono “i singoli e concreti processi su di una sorta di letto di Procuste, tagliando testa e gambe se è necessario per assicurarne la ragionevole durata”. E queste criticità trovano conferma ad una rapida rilettura di alcuni testi dei più autorevoli fra i *maiores* della nostra disciplina<sup>43</sup>.

La risposta, *rectius* il tentativo di risposta a questi interrogativi postulerebbe un'indagine relativa alla funzione che la Costituzione assegna ai magistrati<sup>44</sup>, ma, per restare nei limiti

---

<sup>41</sup> E' noto che viene catalogata con il nome di analisi economica della giustizia la peculiare prospettiva di analisi, contraddistinta da un approccio economico, che si pone come obiettivo quello di fornire innovativi strumenti concettuali per la valutazione della qualità della giustizia civile e la discussione di un adeguato modello comportamentale per la spiegazione delle scelte processuali. Per ampi riferimenti, v. Smith, Meek, Raphael, Stein, *Lectures on Jurisprudence*, Oxford University Press 1978, p. 401 ss.; Priest, Klein, *The selection of disputes for litigation*, in *13 journal of legal studies* 1984, p. 1 ss.; Gould, *The economics of legal conflicts*, in *2 journal of legal studies* 1973, p. 279 ss. Più di recente, v. Polinsky, *An introduction to Law and Economics*, New York 2011, p. 135 ss.; Posner, *Law and economics*, Sydney 2001, p. 199 ss. Per l'Italia, cfr., ad esempio, Marchesi, *Insolvenza, fresh start, ed economia della giustizia*, in *An. giur. ec.* 2004, p. 383 ss.; Bianco, Giacomelli, *Efficienza della giustizia e imprenditorialità: il caso italiano*, in *Ec. pol. e ind.* 2004, p. 124 ss.; Carmignani, *Funzionamento della giustizia civile e struttura finanziaria*, in Cannari, *Imprese o intermediari, aspetti finanziari del credito tra le imprese in Italia*, Bologna 2005; Giacomelli, Palumbo, *Giustizia civile e funzionamento dell'economia*, in *An. giur. ec.* 2011, p. 7 ss.; e, da ultimo, Segatti, *Accuratezza e costi: note sull'analisi economica della giustizia civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2013, p. 699 ss.

<sup>42</sup> Cfr. Verde, *Il processo sotto l'incubo della ragionevole durata*, in *Riv. dir. Proc.* 2011, p. 505 ss. Lo stesso autore parla in proposito anche di “progetto di riforma silenziosa del diritto processuale civile posto in opera dalla Corte di Cassazione”.

<sup>43</sup> Si pensi ai dubbi sollevati da Caponi, Dalfino, Proto Pisani e Scarselli, *In difesa delle norme processuali*, in *Foro it.* 2010, p. 1794 ss.; Caponi, *Ragionevole durata del processo e obsolescenza di regole legislative*, in *Foro it.* 2009, p. 3104 ss.; in cui gli autori ammoniscono dall'attivismo giudiziale, considerato la strada per dequalificare il diritto processuale con un drastico ridimensionamento della sua effettività. Si menzionano i rilievi critici di Carpi, *Osservazioni sulle sentenze “additive” delle sezioni unite della Cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2010, p. 587 ss.; nonché di Ricci, *Ancora novità (non tutte importanti, non tutte pregevoli)*, in *Riv. dir. proc.* 2008, p. 1359 ss., *Id.*, *Nooo! La tristissima sorte della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Cassazione: da garanzia in cerca di attuazione a killer di garanzie*, in *Riv. dir. proc.* 2010, p. 975 ss., secondo il quale “in nome della ragionevole durata del processo si giunge al principio per cui *quod iudici placuit legis habet vigorem*”. Si vedano, inoltre, le pagine di Proto Pisani, *Un nuovo principio generale del processo*, in *Foro it.* 2011, p. 117 ss., in cui l'a. sembra sposare la tesi che riconosce al diritto vivente forgiato dalla giurisprudenza il valore di fonte formale del diritto, tale che diventa suscettibile non di modifica per via interpretativa, ma di un fenomeno di abrogazione da parte dei giudici. E ciò conduce ai dubbi di legittimità costituzionali per i procedimenti, la cui disciplina legale viene solo abbozzata demandando al giudice il confezionamento delle residuali regole processuali, sollevati, ad es., da Proto Pisani, in Scarselli, *Poteri del giudice e diritti delle parti nel processo civile*, Napoli 2010, p. 43 ss.; Lanfranchi, Carratta, *Davanti al giudice. Studi sul processo societario*, Torino 2005; Lanfranchi, *La roccia inclinata*, Torino 2004, p. 604 ss. Con specifico riferimento al principio di sinteticità, in senso apertamente critico, v. Taruffo, *Note sintetiche sulla sinteticità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2017, 453; Scarselli, *Sulla sinteticità degli atti processuali civili*, in *Foro it.* 2017, 324 e Panzarola, *Sul (presunto) principio di sinteticità nella redazione degli atti processuali civili*, in *Il giusto proc. civ.* 2018, 69.

<sup>44</sup> Sui lavori dell'Assemblea Costituente, con specifico riferimento alla formulazione delle norme sulla magistratura, e sulla posizione di Calamandrei v. Rigano, *Costituzione e potere giudiziario*, Padova 1982. Per l'evoluzione successiva, con riferimento alla riserva di legge di cui all'art. 111 Cost, v. Comoglio, *Etica e tecnica cit.*, p. 156 ss. e, con riguardo al rapporto con la Corte costituzionale, che, come noto, ha autorizzato i giudici ad operare un controllo di costituzionalità delle leggi “a prima lettura” In tal senso, nel solco di una fermissima giurisprudenza, Si vedano Corte cost. ord. n. 3 del 2002; Corte cost., ord. n. 367 del 2001, Corte cost., ord. n. 358 del 2000; e Corte cost., sent. n. 343 del 2006; Corte cost. n. 192 del 2007 Corte cost., sent. n. 219 del 2008; Corte cost., ord. n. 117 del 2009 e, da ultimo, Corte cost., sent. n. 26 del 2010. In dottrina v. Auletta, *Le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazione incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazione costituzionali*, in *Riv. arb.* 2002, p. 85 ss.; Carlassarre, «*La tecnica e il rito*»:

concessi dal presente contributo, pare d'uopo menzionare alcune delle tappe più significative nel ruolo senz'altro attivo svolto dalla giurisprudenza nell'attuazione del disegno riformatore. Secondo un'efficace classificazione proposta<sup>45</sup>, la forza motrice del principio di ragionevole durata si è manifestata nel sistema processuale civile sotto tre diversi profili: abrogativo, modificativo ed integrativo.

Sotto il primo aspetto, *id est* quello abrogativo della norma come vigente, l'applicazione del principio di ragionevole durata ha condotto all'espunzione, per via interpretativa, di più regole processuali. Oltre alla notissima e paradigmatica vicenda dell'art. 37 c.p.c., il cui enunciato è stato, come noto, riscritto dalla giurisprudenza di legittimità<sup>46</sup>, pare utile menzionare l'indirizzo ermeneutico consolidatosi con riferimento alla fissazione di una nuova udienza, laddove tempestivamente chiesta dal convenuto per la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269, 2° comma, c.p.c. E difatti la giurisprudenza di legittimità<sup>47</sup> ritiene sul punto che il secondo comma, secondo cui "il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza", vada interpretato nel senso che il giudice, se il terzo non è *litisconsorte* necessario, "può rifiutare di fissare una nuova udienza,

---

*ovvero il formalismo nel controllo sulla rilevanza*, in *Giur. cost.* 1979, p. 757 ss; e, da ultimo, Caponi, *Ragionevole durata del processo e obsolescenza*, cit., p. 3105.

<sup>45</sup> Cfr. Buffone, *Il processo e il tempo*, cit., p. 6 ss.

<sup>46</sup> La giurisprudenza di legittimità ritiene che il giudice possa sì rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione, ma solo finché non si sia formato sul punto il giudicato implicito o esplicito. A fronte della lettera dell'art. 37 c.p.c. che consentirebbe al giudice di rilevare il difetto di giurisdizione "in qualunque stato e grado del processo", le Sezioni Unite inibiscono il rilievo d'ufficio laddove le parti, impugnando la sentenza di primo grado, non abbiano posto la *jurisdictio* a base dei motivi di appello, ostandovi altrimenti la formazione del giudicato interno. Si veda Cass. sez. un. n. 24883 del 2008 (in *Foro it.* 2009, p. 806 ss, con nota di Poli, *Le Sezioni unite e l'art. 37 c.p.c.*; in *Riv. dir. proc.* 2009, p. 1071 ss., con nota di Petrella e Ricci; in *Giur. it.* 2009, p. 406 ss., con nota di Vaccarella), a cui hanno fatto immediatamente seguito due ulteriori decisioni: Cass. sez. un. n. 26019 del 2008 e Cass. sez. un. n. 29523 del 2008. Una sorte analoga è toccata all'art. 52 c.p.c. in quanto l'unanime giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. un. n. 3948 del 1989; Cass. n. 4804 del 1993, Cass. n. 3825 del 1995, Cass. n. 10406 del 2003; Cass. n. 26089 del 2005, Cass. n. 5326 del 2006, Cass. sez. un. n. 24621 del 2009; Cass. ord. n. 27267 del 2011, Cass. ord. n. 25236 del 2014) ritiene sul punto che il 3° comma, secondo cui la ricusazione sospende il processo, deve essere interpretato, alla stregua della finalità la ragionevole durata del procedimento, nel senso che la sospensione non discende *ipso iure* dalla mera presentazione di istanza di ricusazione, spettando al giudice ricusando delibare sull'ammissibilità dell'istanza di ricusazione, anche sotto il profilo della sua manifesta infondatezza. Ne segue che il giudice ricusato che può non sospendere affatto il processo se giudica l'istanza non ammissibile o *ictu oculi* da rigettare.

<sup>47</sup> Cfr. Cass., sez. un., n. 4309 del 2010, in *Riv. dir. proc.* 2010, p. 973 ss., con nota critica di Ricci. In senso apertamente critico avverso tale operazione ermeneutica, v. Verde, *Il processo sotto l'incubo*, cit., p. 517, che definisce tale interpretazione non solo arbitraria, ma anche contrastante con la politica giudiziaria riformatrice posta in opera dalla Suprema Corte e Consolo, *Ragionevole durata, giusto processo e nuovo "sperimentale" art. 360 bis n. 2 c.p.c.*, in *Riv. Dir. Proc.* 2010, p. 978 ss., secondo cui la soluzione sembra eccentrica anche rispetto all'obiettivo che la Suprema Corte si prefigge dal momento che il *simultaneus processus* costituisce uno strumento acceleratorio, anche nei più recenti orientamenti della Corte in tema di riunione di procedimenti in sede di legittimità. È noto che la medesima sorte ha riguardato l'art. 354, 1° comma, c.p.c., ove si prevede che, in caso di mancata integrazione del contraddittorio in primo grado, il giudice d'appello rinvii al primo giudice. Secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 3830 del 2010), il rinvio non è necessario, potendosi evitare al fine di non ritardare la decisione della controversia.

motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo”.

Sotto il secondo aspetto, ossia quello sostanzialmente modificativo della norma come vigente, l'applicazione della ragionevole durata conduce a preferire, a fronte dei diversi possibili significati dell'enunciato contenente la regola processuale, la disposizione, il contenuto semantico che più favorisce l'obiettivo di contrazione dei tempi del giudizio<sup>48</sup>. È questa la proposizione programmatica seguita dalle Sezioni Unite<sup>49</sup> allorquando hanno ritenuto sufficiente, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione nei confronti di tutte le parti rappresentate, la notifica del ricorso in appello mediante consegna di una sola copia dello stesso all'unico procuratore costituito per una pluralità di parti, secondo un'interpretazione del combinato disposto degli artt. 170 e 285 c.p.c. che è stata poi recepita dal *conditor* della legge n. 69 del 2009.

Residua da considerare l'ultimo profilo che pone l'accento sull'utilizzo dello strumento interpretativo della ragionevole durata al fine di integrare la norma come vigente. Il che è accaduto con l'ingresso, nell'ordinamento processuale, del principio della *translatio iudicii* tra

---

<sup>48</sup> La Corte cost. ha più volte ribadito il principio per il quale fra più interpretazioni possibili di una disposizione legislativa va preferita quella conforme ai principi costituzionali. In argomento, anche per ulteriori richiami, cfr. Didone, *L'interpretazione costituzionalizzante delle leggi: un'applicazione in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione stradale*, in *Gazz. giur.* 1998, n. 20; *Id.*, *Considerazioni minime sulla dottrina costituzionale del diritto vivente*, in *Rass. dir. civ.* 1991, p. 290 ss. Sul rapporto tra la componente creativa della giurisprudenza di legittimità ed il canone fondamentale dell'eguaglianza, v. Zagrebelsky, *Sugli inattuali presupposti del vigente ordinamento giudiziario*, in *Foro it.* 2014, p. 109 ss., ove osserva che «l'ormai innegabile componente creativa dell'interpretazione della legge, che va ben oltre la mera ermeneutica, non vi si oppone, ma anzi lo richiede. Si vuole che la giurisprudenza della Corte di cassazione - specialmente a sezioni unite - si imponga a tutti i giudici, per assicurare l'unità del diritto nazionale o, diremmo noi ora, per assicurare quanto più possibile l'eguaglianza di tutti davanti alla legge”.

<sup>49</sup> Le Sezioni Unite (cfr. Cass. sez. un. n. 29290 del 2008, in *Giust. civ. Mass.* 2008, p. 1774 ss.) ribattono l'orientamento precedente che era dell'opposto avviso di considerare nulla la notificazione eseguita mediante consegna di una sola copia (v., per tutte, Cass., sez. un. n. n. 9859 del 1997; Cass. n. 7818 del 2006 e Cass. n. 1574 del 2007) e sanciscono la validità della notifica di un'unica copia dell'atto di impugnazione al procuratore costituito per più parti. Le medesime esigenze di effettività sottendono le decisioni in materia di parcellizzazione della domanda giudiziale: la Cassazione, anche in questo caso, ribaltando un orientamento precedente (v., fra tutte, Cass., sez. un. n. 108 del 2000), ha affermato l'infrazionabilità delle domande che riguardano un unico credito, sancendo che «non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenerne l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale”. Sull'abuso processuale determinato dal frazionamento della domanda di adempimento di unica pretesa creditoria, cfr. Cass., sez. un. n. 23726 del 2007, nonché, *ex plurimis*, Cass. n. 15476 del 2008; Cass. n. 20085 del 2009; Cass. n. 1706 del 2010; e, da ultimo, Cass. n. 6862 del 2010.

le giurisdizioni, considerate, nel *dictum* delle Sezioni Unite<sup>50</sup>, non più alla stregua di corpi separati, tra di loro impermeabili, bensì come articolazioni afferenti ad un'organizzazione unitaria, *id est* l'intero sistema giurisdizionale chiamato ad assicurare la tutela, attraverso il giudizio, tanto dei diritti soggettivi quanto degli interessi legittimi.

Traendo le somme da quanto finora osservato, emerge un quadro in cui il principio di ragione durata assume una plurima valenza, costituendo, innanzitutto, criterio di orientamento delle scelte di politica legislativa, che devono e dovranno (stante i molteplici appelli rivolti in tal senso alle istituzioni politico-legislative) impernarsi attorno alla falcidazione dei tempi di stasi del processo. Ma in ciò non si esaurisce la forza propulsiva della garanzia costituzionale in parola, la quale informa di sé l'intero *iter* processuale quale canone ermeneutico di riferimento, alla luce del quale interpretare le norme regolatrici del processo ed attribuire loro un perimetro semantico che spesso si palesa come nuovo, in rottura rispetto al precedente orientamento. Come si vede, la traiettoria di sviluppo seguita dalla giurisprudenza di legittimità presuppone una teoria dell'interpretazione cosiddetta *intermedia*<sup>51</sup> (antiformalistica, ma

---

<sup>50</sup> Si fa riferimento, come noto, a Cass. sez. un., nn. 4109 e 23738 del 2007; Cass. sez. un. n. 2871 del 2009. Con le menzionate pronunce, le Sezioni Unite hanno ritenuto, in forza del generale principio del giusto processo, di dover modificare il precedente risalente orientamento (*ex plurimis*: Cass. sez. un., n. 10998 del 1993; Cass., sez. un., n. 1166 del 1994; Cass., sez. un., n. 1146 del 2000; Cass., sez. un., n. 14266 del 2001; Cass., sez. un., n. 8089 del 2002; Cass., sez. un., n. 7099 del 2002; Cass., sez. un., n. 6041 del 2002; Cass., sez. un., n. 2091 del 2002; Cass., sez. un., n. 19218 del 2003; Cass., sez. un., n. 17934 del 2003; Cass., sez. un., n. 7039 del 2006), secondo il quale la decisione del giudice ordinario o del giudice speciale, con la quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione, non consentiva che il processo continuasse dinanzi al giudice fornito di giurisdizione. La Corte costituzionale, con la nota sent. n. 77 del 2007, aveva preconizzato un sistema a circolarità perfetta, rilevando che l'incomunicabilità dei giudici appartenenti ad ordini diversi deve ormai ritenersi incompatibile con i fondamentali valori costituzionali, avendo la Carta costituzionale, con gli art. 24 e 111, assegnato all'intero sistema giurisdizionale la funzione di assicurare la tutela, attraverso il giudizio, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi e non potendo, pertanto, la pluralità di giudici risolversi in una minore effettività o addirittura nella vanificazione della tutela giurisdizionale. A seguito della ricordata sollecitazione dei giudici della Corte Costituzionale ed in attuazione dei principi *de quibus*, affermati dalle Sezioni Unite a sostegno dell'introduzione del principio della *translatio iudicii*, in contrasto con il precedente *ius receptum*; il legislatore è intervenuto con la l. n. 69 del 2009, dettando, all'art. 59, un'apposita disciplina in tema di "Decisione delle questioni di giurisdizione". Come ulteriore *exemplum* dell'utilizzo in via interpretativa del canone della ragionevole durata, si segnala la disapplicazione in via di prassi dell'art. 81, 2° comma, disp. att., in riferimento al quale la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., ord. n. 6868 del 2011) ha specificato "La violazione del diritto alla ragionevole durata del processo non discende, come conseguenza automatica, dall'essere stati disposti rinvii della causa di durata eccedenti i quindici giorni, ma dal superamento della durata processuale ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri di ordine generale fissati dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001".

<sup>51</sup> Herbert Hart illustra le teorie dell'interpretazione collocandole lungo una gamma: dalle teorie del formalismo interpretativo alla teoria scettica. Per la prima l'interpretazione è attività di mera conoscenza di riconoscimento del significato. Di ogni disposizione normativa vi è un solo significato corretto. Ne segue che il giudice è puro applicatore, *bouche de la loi*. Per la teoria scettica, l'interpretazione è attività creativa di attribuzione di significato. Il significato è sempre incerto e quindi ogni applicazione è frutto di interpretazione creativa. La teoria sposata da Hart è quella *intermedia*: esiste un nucleo certo di significato giuridico (*central core of meaning*), una zona semantica di sicura esclusione ed un'area grigia (*bonderline cases*). L'interprete non opera nel vuoto, ma sceglie entro lo schema semantico di riferimento dato dalla norma. Non esiste unico significato corretto: tutte le possibilità che riempiono lo schema, hanno tutte lo stesso valore. Quale scegliere è problema politico, non giuridico. È celebre l'esempio del divieto di introdurre veicoli nel parco. Siamo sicuri che un'automobile è un veicolo, su una bicicletta siamo incerti e su un modellino di automobile siamo certi che non lo sia. Cfr. Hart, *Il positivismo giuridico e la*

moderata), la quale considera le norme endoprocedimentali, *rectius* le disposizioni, alla stregua di uno schema, che, secondo la magistrale lezione di Kelsen<sup>52</sup>, “determina e vincola” il significato da prodursi, *id est* la norma. Quale fra le possibilità insite nello schema di significanza della norma sia quella “giusta” è un problema non teoretico-gnoseologico, bensì di politica giuridica. Qui si innesta la linea interpretativa seguita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, entro la gamma predefinita di significati data dallo schema semantico di riferimento, sarà da preferire quello più coerente con il canone costituzionale di ragionevole durata del processo.

Assumendo la sinteticità come peculiare ambito di indagine, è quest’ultimo il profilo maggiormente significativo, specie ove si consideri che l’utilizzo in chiave interpretativa del principio di ragionevole durata ha anche condotto ad abbandonare il modello formalistico tradizionale, che valutava la stretta applicazione della regola processuale come un valore in sé, in favore di una concezione che enfatizza l’impatto pratico della norma, la sostanza in luogo della forma. E ciò in virtù del diritto del cittadino ad ottenere entro un termine ragionevole una risposta, sia essa affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della contesa.

Sempre con maggiore frequenza, le sentenze della Suprema Corte<sup>53</sup> si soffermano su tale rilievo, sottolineando che i principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata impongono un controllo sulla estrinseca ragionevolezza della procedura, vincolandola a criteri di efficacia e di efficienza dello *ius dicere*, e contestualmente escludendo la legittimità di soluzioni interpretative che diano rilievo a formalismi superflui, non giustificati dal rispetto, la cui essenzialità non è posta in discussione, del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. La necessità di interpretare ed applicare la normativa processuale in armonia con i principi di cui all’art. 111 Cost. postula il superamento di nullità e vizi interni all’architettura

---

*separazione tra diritto e morale*, in *Contributi all’analisi del diritto*, trad. di Frosini, Milano 1964, p. 127 ss.; *Id.*, *Il concetto di diritto*, trad. di Cattaneo, Torino 1965, p.150 ss. V. anche Bobbio, *Norme primarie e norme secondarie*, in *Studi per una teoria generale del diritto*, Torino 1970, p. 187 ss.

<sup>52</sup> Kelsen sposa anch’egli una teoria intermedia dell’interpretazione, che definisce, in stretta correlazione all’ordinamento a gradi, come □ un procedimento spirituale che accompagna il processo di produzione del diritto. [...] Il rapporto tra un grado superiore e uno inferiore dell’ordinamento giuridico, come tra costituzione e legge, fra legge e sentenza, è un rapporto di determinazione e di vincolo. La norma di grado superiore [...] determina non soltanto il procedimento in cui viene prodotta la norma più bassa, ma anche eventualmente il contenuto della norma da prodursi. Cfr. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino 2000, p. 117 ss.

<sup>53</sup> Si tratta di indirizzo giurisprudenziale costante e non più disatteso a partire da Cass. sez. un., n. 20604 del 2008. Si vedano anche Cass. n. 13916 del 2006; Cass. n. 24856 del 2006, Cass. n. 14355 del 2007; Cass. sez. un., n. 4109 del 2007; Cass. n. 6325 del 2010 e Cass. sez. un., n. 9962 del 2010, tutte in linea con la regola generale che ormai decisamente connota le decisioni della Suprema Corte, secondo la quale le norme di rito debbono essere interpretate in modo razionale in correlazione con il principio costituzionale del giusto processo, in guida da rapportare gli oneri di ogni parte alla tutela degli interessi della controparte, dovendosi escludere che l’ordinamento imponga nullità non ricollegabili con la tutela di alcun ragionevole interesse processuale delle stesse (articolo 156 c.p.c., comma 3).

del processo laddove essi conseguano al mancato compimento di adempimenti processuali che si siano appalesati del tutto superflui. Si pensi, ad esempio, alla rinnovazione della notificazione di un atto ad una parte, la cui attività processuale dimostri che essa ne abbia già avuto conoscenza.

La via scelta dal legislatore, chiuso tra le continue preoccupazioni politiche per il *vulnus* che l'eccessiva durata media dei procedimenti arreca a chi chiede giustizia e, più in generale, al sistema produttivo e la morsa delle esigenze di bilancio che impongono di realizzare tali interventi correttivi a costo zero, appare tutt'altro che sicura, correndo lungo il crinale che separa ciò che è essenziale per un processo giusto e ciò che invece costituisce inutile orpello, dando luogo al fenomeno giustamente definito come "formalismo delle garanzie"<sup>54</sup>. Come autorevolmente osservato<sup>55</sup>, con tale espressione si fa riferimento a "quei casi in cui il formalismo processuale, un male che può farsi strumento del torto secondo le parole di Hegel, si mimetizza dietro la santità dei principi sanciti dalla Costituzione fin dal 1948 nell'art. 24 e recentemente più analiticamente articolati dal nuovo testo dell'art. 111 sotto la nozione di giusto processo. Con la conseguenza di rovesciare le garanzie nel loro contrario, da presidi di giustizia a cause d'ingiustizia o d'ingiusta dilazione della decisione".

Per chiudere il cerchio sul complesso tema in esame, il rilievo che via via va assumendo la sinteticità non solo trova giustificazione costituzionale nel principio di ragionevole durata in quanto preordinato ad un auspicato contingentamento dei tempi del giudizio ma è il precipitato del principio, di genesi pretoria, della prevalenza della sostanza sulla forma. Se è vero che la sintesi si traduce nell'imposizione di obblighi formali, è parimenti evidente che tali vincoli rispondono al fine di sollecitare lo sviluppo di buone prassi che, nella redazione degli atti processuali, diano rilievo alla sobrietà ed alla chiarezza espositiva, escludendo la legittimità di atti particolarmente prolissi, allorché la loro particolare ampiezza non sia giustificata da

---

<sup>54</sup> Così, Verde, *Il processo sotto l'incubo*, cit., p. 507 ss. Per ulteriori riferimenti, cfr. Chiarloni, *Il nuovo art. 111*, cit., p. 1012 ss., in cui l'a. ricorda, come due esempi sintomatici del "formalismo delle garanzie" dimostrato in passato sia dai giudici ordinari sia dalla Corte costituzionale, Corte cost. n. 303 del 1986 (in *Riv. dir. proc.* 1987, p. 173 ss. con nota di Tarzia, *Ricorso per decreto ingiuntivo fondato su titolo esecutivo e diritto alle spese*) sulla illegittimità costituzionale degli artt. 641 e 653 c.p.c., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedevano che il giudice, nel pronunciare il decreto ingiuntivo, potesse liquidare le spese, e Corte cost. n. 250 del 1986 (in *Giust. civ.* 1987, p. 468 ss.) sulla illegittimità costituzionale dell'art. 292 c.p.c., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedeva la notifica del verbale d'udienza al contumace.

<sup>55</sup> Così, Chiarloni, *Sulla rilevabilità in sede di gravame della nullità ex art. 101, comma 2, c. p. c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2011, p. 59 ss. Per ulteriori riferimenti, si vedano ulteriori lavori di Chiarloni che si è occupato a lungo del tema ed in particolare cfr. *Id.*, *Questioni rilevabili d'ufficio, diritto di difesa e «formalismo delle garanzie»*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1987, p. 576 ss., in cui l'a. definisce il formalismo delle garanzie come la loro astrazione da contesto e scopo; *Id.*, *Giudice monocratico e giudice collegiale nella riforma del processo civile (ancora contro il formalismo delle garanzie)*, in *Giur. it.* 1993, p. 484 ss.; *Id.*, *La sentenza «della terza via» in Cassazione: un altro caso di formalismo delle garanzie?*, in *Giur. it.* 2002, p. 1363 ss.;

effettive e concrete garanzie difensive.

La collaborazione di tutti i protagonisti del processo, ed *in primis* del giudice e delle parti, anche sotto il profilo della redazione rispettivamente di atti difensivi e provvedimenti giurisdizionali che siano chiari e sintetici, costituisce un *quid pluris*, un fattore imprescindibile affinché quella che già Chiovenda<sup>56</sup> definiva “la durata interminabile delle liti civili” si trasformi in una “durata ragionevole”, rendendo effettiva la garanzia del giusto processo, come coralmemente enunciata dal legislatore costituzionale italiano, comunitario ed internazionale.

## **2. Diritto di difesa ed effettività della tutela giurisdizionale: punti di equilibrio tra ragionevole durata del processo e garanzia delle prerogative difensive**

Ogni disciplina processuale, ivi compresa un’eventuale normativa in tema di sinteticità degli atti di parte, deve raffrontarsi con la garanzia del diritto di difesa che, nell’orizzonte del presente contributo, si pone principalmente come contrappeso. Ed infatti, occorre bilanciare l’esigenza imprescindibile della velocità nel provvedere, sottesa all’enucleazione del dovere di sinteticità con riferimento tanto agli atti difensivi quanto ai provvedimenti giurisdizionali, con l’altrettanto esplicita esigenza di salvaguardare i diritti fondamentali delle parti che potrebbe venire lesi da un’errata ricostruzione degli interessi in gioco da parte dell’organo giurisdizionale. Ma un processo veloce, concentrato, sottoposto ad un’organizzazione della dialettica processuale, anche sotto il profilo della codificazione di predeterminate tecniche redazionali, non contrasta di per sé con la ricchezza di esplicazione del diritto di difesa. Questo l’intento delle pagine che seguono.

Prima di entrare *in medias res* nell’esame del contenuto che va assumendo tale interrelazione, occorre premettere che la logica della contrapposizione, che qui si assume, costituisce null’altro che un criterio d’esposizione, capace sì di offrire utili spunti di riflessione per un’indagine diacronica, ma ben lungi dall’esaurire la somma degli equilibri esistenti tra i diversi principi costituzionali. Come scrive efficacemente Dworkin<sup>57</sup>, “*nothing is easier than composing definitions of liberty, equality, democracy, community and justice that conflict one with another*”.

---

<sup>56</sup> Cfr. la relazione al progetto del 1920 in Chiovenda, *Saggi di dir. proc. civ.*, Roma 1931, p. 3; citato da Tarzia, *l’art. 111 cost.*, cit., p. 22.

<sup>57</sup> Cfr. Dworkin, *Justice in robe*, Harvard University Press 2006, p. 138. V. trad. it. a cura di Magni in Dworkin, *La giustizia in toga*, Roma-Bari 2010, p. 127.

Al netto della semplificazione espositiva, le garanzie costituzionali del processo, più che confliggere, si integrano tra loro, completandosi reciprocamente. Non fa eccezione il diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., giacché, come chiarito dalla Corte costituzionale<sup>58</sup>, esso “implica una ragionevole durata del processo perché la decisione giurisdizionale alla quale è preordinata l'azione, promossa a tutela del diritto, assicuri l'efficace protezione di questo e, in definitiva, la realizzazione della giustizia”. Ne segue che la ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., nel *dictum* della Corte costituzionale, è connaturata all'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale, come garantita dall'art. 24 Cost., sullo sfondo di un'interazione sinergica che deve connotare tutte le garanzie costituzionali del processo.

Ciò premesso, sia il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti sia il principio di ragionevole durata trovano una concreta esplicazione nella disciplina del processo, con una molteplicità di istituti destinati a rendere effettivo l'uno, senza parimenti svuotare di contenuto l'altro. La ricerca di tale *balancement* sottende lo stesso concetto di “*délai raisonnable*”. Ed infatti, se è evidente che il principio di “ragionevole durata” della nostra Costituzione, che qui si assume come sinonimo<sup>59</sup> del “termine ragionevole” della Convenzione, riguarda l'intervallo temporale intercorrente tra l'inizio del processo e la sua conclusione, indipendentemente dai criteri poi applicati dalla giurisprudenza per il computo dei rispettivi *dies a quo e ad quem*<sup>60</sup>, è parimenti ovvio che incide sulla soluzione del problema la ragionevolezza dei termini assegnati alle parti per il compimento dei vari atti processuali. Senza alimentare il rischio di una perniciosa confusione tra i due concetti, va da sé che la

---

<sup>58</sup> Cfr. Corte cost. n. 388 del 1999, in *Giur. it.* 2000, p. 1127 ss., con nota di Didone. In realtà, la Corte cost. aveva delineato la nozione di giusto processo già prima della modifica dell'art. 111 ad opera della legge cost. n. 2 del 1999: dopo aver affermato che la problematica della durata ragionevole non trova eco nella nostra Costituzione (cfr., per tutte, Corte cost. n. 202 del 1985, in *Foro it.* 1985, p. 1522 ss.), la Consulta ribalta il proprio precedente orientamento affermando che l'effettività della tutela giurisdizionale si combina con la ragionevole durata del processo. Si veda Corte cost. n. 387 del 1999, in *Foro it.* 1999, p. 3441 ss., con nota di Scarselli, laddove la Consulta definisce “i principi che si ricavano dalla Costituzione relativi al giusto processo come espressione necessaria del diritto ad una tutela giurisdizionale mediante (art. 24 della Costituzione)”. Un'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale in questa direzione non solo era stata auspicata dalla dottrina (cfr. Comoglio, *Valori etici e ideologie del giusto processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1998, p. 910 ss.; Tarzia, *Le garanzie generali del processo nel progetto di revisione costituzionale*, in *Riv. dir. proc.* 1998, p. 671 ss.), ma, a legge costituzionale approvata, venne utilizzata per porre in discussione il contenuto innovativo della nuova formulazione dell'art. 111 cost. rispetto al concetto di giusto processo già elaborato dalla Corte cost. (cfr. Trocker, *Il valore costituzionale del “giusto processo”*, in Aa. Vv., *Il nuovo art. 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, Milano 2001, p. 45 ss.; Didone, *La corte costituzionale e il “giusto processo” civile: l'incompatibilità del giudice nell'opposizione ex art. 28 st. lav.*, in *Gazz. giur.* 1999, n. 43).

<sup>59</sup> Nel senso della sostanziale identità tra il “termine ragionevole” della Convenzione ed il “ragionevole durata” della nostra Costituzione, così come tra il “processo equo” della Convenzione ed il “giusto processo” della nostra Costituzione e tra il “tribunale indipendente e imparziale” della Convenzione ed il “giudice terzo e imparziale” della nostra Costituzione, cfr. Tarzia, *L'art. 111 cost.*, cit., p. 6.

<sup>60</sup> Per ulteriori riferimenti v. *supra sub* nota 14.



programmatica abbreviazione dei principali termini perentori<sup>61</sup>, in guisa da accelerare il ritmo del processo, deve coniugarsi con l'inviolabile garanzia del diritto di difesa, con la salvaguardia di termini sufficientemente congrui da ragionevolmente permettere la predisposizione di una strategia difensiva<sup>62</sup>.

Si pensi all'ampio dibattito suscitato dalla decisione<sup>63</sup> relativa alla dimidiazione del termine di costituzione per l'opponente nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ed alla conseguente inammissibilità sopravvenuta, con il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto, di tutti i procedimenti di opposizione nei quali l'opponente aveva sfruttato, secondo l'orientamento precedentemente affermato in modo unanime, il termine ordinario di costituzione, in mancanza di un dimezzamento del termine di comparizione.

Come si vede, la ricerca del punto di equilibrio tra la ragionevole durata del processo e le altre garanzie costituzionali coniuga due chiavi di lettura del sistema ordinamentale. La prima

---

<sup>61</sup> Si vedano, ad esempio, i ritocchi ad opera dell. n. 69 del 2009 dei seguenti artt. del codice di rito: 50, 1° comma (da 6 a 3 mesi); 296 (da 4 a 3 mesi); 297, 1° comma (da 6 a 3 mesi); 307, 1° comma (da 1 anno a 3 mesi); 327, 1° comma (da 1 anno a 6 mesi); 353, 2° comma (da 6 a 3 mesi); 392, 1° comma (da 1 anno a 3 mesi).

<sup>62</sup> In argomento, cfr. Picardi, Martino, *voce Termini*, in *Enc. gur.*, XXXI, Roma 1994, p. 8 ss.; Tarzia, *L'art. 111 Cost.*, cit., p. 21; Chiarloni, *Il nuovo art. 111*, cit., p. 1033.; Comoglio, *Ideologie consolidate e riforme contingenti*, cit., p. 538; *Id.*, *Etica e tecnica*, cit. p. 85 ss.

<sup>63</sup> Come noto si era sviluppato un vivace dibattito sul rapporto tra termini di comparizione e termine per la costituzione in giudizio nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, dibattito che si fondava sull'interpretazione dell'art. 645, 2° comma, c.p.c. in virtù del quale, secondo la formulazione all'epoca vigente, «in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti della metà». La giurisprudenza di legittimità (v. Cass. sez. un. n. 19246 del 2010), ha ribaltato il tradizionale e consolidato orientamento (principio affermato, nel vigore dell'art. 645, come modificato con il D.P.R. n. 597 del 1950, art. 13 a cominciare da Cass. n. 3053 del 1955; e poi costantemente seguito: v. Cass. n. 3355 del 1987, Cass. n. 2460 del 1995, Cass. n. 12044 del 1998; e, da ultimo, Cass. n. 18942 del 2006), secondo cui la riduzione del termine per la costituzione in giudizio dell'opponente operava esclusivamente nell'ipotesi di dimidiazione del termine a comparire, affermando che, per ragioni di coerenza logica e sistematica, le cause di opposizione a decreto ingiuntivo devono essere iscritte a ruolo nel termine di cinque giorni decorrente dalla notifica dell'atto di opposizione, a prescindere dall'avvenuta dimidiazione dei termini a comparire ad iniziativa dell'opponente. In argomento, v. Cass. sez. un. n. 19246 del 2010, in *Giust. civ.* 2011, p. 399 ss., con note di D'Angelo, *Opposizione a decreto ingiuntivo tra overruling e interpretazione sistematica dell'improcedibilità*, e di Cordopatri, *Il dimezzamento dei termini di costituzione di cui all'art. 645, comma 2, c.p.c., effetto automatico della proposizione dell'opposizione?*, in *Giust. civ.* 2011, p. 2101 ss.; Giordano, *Termine di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo*, in *Giur. merito* 2010, p. 3037 ss.; Barone, Caponi, Costantino, Dalfino, Proto Pisani, Scarselli, *Le Sezioni Unite e i termini di costituzione dell'opponente nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo*, in *Foro it.* 2010, p. 3031 ss. Occorre, infine, menzionare l'attuale formulazione, introdotta dall'art. 78 del D.L. n. 69 del 2013, dell'art. 645 2° comma, a tenore del quale «in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire». È altresì noto che è intervenuta la norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 2 della L. n. 218 del 2011, il quale, nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, esclude che la dimidiazione del termine di costituzione dell'opponente sia automatica: l'art. 165, 1° comma, c.p.c. si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163 bis, 1° comma, c.p.c. Per la Suprema Corte è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della L. n. 218 del 2011, Sul punto, v. per tutte Cass. n. 7792 del 2012 e, da ultimo, Cass. n. 18182 del 2014; Cass. n. 2714 del 2015; Cass. n. 20808 del 2015.

è quella, che abbiamo già affrontato, del ruolo della giurisprudenza di legittimità nella costruzione del tessuto normativo, nel senso che deve riconoscersi una componente *nomopoietica* all'interpretazione che, senza varcare la "linea di rottura" col dato positivo, assume un ruolo centrale nella precisazione del contenuto e della latitudine applicativa della norma.

La seconda chiave esegetica si compendia nell'apertura ad istanze che travalicano i confini nazionali, evocandosi a tal fine gli arresti della giurisprudenza europea a presidio del principio di legalità, specie in campo processuale. E difatti, la ricerca di un punto di equilibrio tra il principio di ragionevole durata e la garanzia delle prerogative difensive, anch'esse protette dalla coltre costituzionale, caratterizza anche gli ordinamenti sovranazionali. I limiti di questo scritto non consentono di segnalare adeguatamente gli sviluppi della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di diritto di difesa<sup>64</sup>, ma pare utile sottolineare che, nell'indirizzo della Corte, la ragionevole durata del procedimento va valutata sì alla luce delle peculiarità del caso concreto<sup>65</sup>, ma entro i limiti del perimetro disegnato dal rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Da un lato, non è considerato equo che una norma processuale, molto stringente quanto alla forma, limiti eccessivamente l'accesso alla giurisdizione fino a comprometterne l'effettività. Efficacemente la Corte di Strasburgo parla di "ragionevole relazione di proporzionalità"<sup>66</sup> tra il mezzo impiegato, la concreta norma processuale, e lo scopo perseguito, l'accelerazione dei tempi di giustizia. Muovendo le premesse da tale indirizzo ermeneutico, la Cassazione<sup>67</sup> ha in tempi recenti sottolineato che questa eventualità, *id est* sproporzione tra

---

<sup>64</sup> Cfr. Baldi, *Giurisprudenza comunitaria in materia di diritto alla difesa*, in *Riv. int. dir. dell'uomo* 1996, p. 354 ss.

<sup>65</sup> La giurisprudenza della Corte di Strasburgo è caratterizzata da un approccio casistico, ove le affermazioni di principio non possono essere lette in modo avulso e scollegato dal concreto caso in relazione al quale sono state pronunciate. All'esame della Corte di Strasburgo vengono sottoposte non solo le regole del processo, ma anche il loro svolgimento nel caso concreto e quindi il fatto processuale ed eventuali disfunzioni derivanti anche dalla condotta del giudice e comunque solo alla luce delle circostanze del caso concreto (ed in relazione al singolo Paese). In tal senso v. Lamarque, *Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo la Corte costituzionale italiana*, in *Corr. giur.* 2010, p. 960 ss.

<sup>66</sup> V., tra le altre, la sentenza Walchli c. Francia del 26 luglio 2007, ricorso n. 35787/03 e la sentenza Faltejsek c. Repubblica Ceca del 15 maggio 2008, ricorso n. 24021/03.

<sup>67</sup> Cfr. Cass. n. 2143 del 2015, sulla scia di precedenti decisioni delle Sezioni Unite. Si vedano, ad es., Cass. sez. un., nn. 5700 e 9558 del 2014. Il medesimo principio si trova enunciato in App. Torino, Ord. del 6 marzo 2015, ove la Corte territoriale ravvisa tale sproporzionalità con riguardo all'art. 152 disp. att., come modificato dall'art. 38, 1° comma, lett. b), n. 2, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella l. n. 111 del 2011. L'art. 152 disp. att., che, dopo aver vincolato il giudice ad una liquidazione delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali che non superi il valore della prestazione dedotta in giudizio, sancisce che «la parte ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo». La Corte d'appello condivide i dubbi di costituzionalità in quanto dubita che una conseguenza grave e di così radicale portata quale l'inammissibilità del ricorso risulti proporzionato rispetto allo scopo a cui è collegata *id est* evitare una liquidazione delle spese

mezzo e risultato, viene all'evidenza nella fattispecie concreta ogni qualvolta vengano introdotte limitazioni all'accesso alla giustizia per motivi meramente formali in guisa da pregiudicare l'intima essenza di tale diritto. Ne segue che l'inviolabilità del diritto di difesa, nella sua declinazione di canone dell'effettività della tutela giurisdizionale, deve costituire condizione minima inderogabile nella realizzazione del programma riformatore di contingentamento dei tempi del giudizio.

Dall'altro lato, l'esercizio del diritto costituzionale ad ottenere la tutela giurisdizionale di un proprio diritto non impedisce alla Corte di cassazione di contemperare quelle attività processuali che gravano inutilmente il processo, traducendosi in mere garanzie formali, senza nulla aggiungere alla concreta articolazione delle difese delle parti. In questa chiave logica, il diretto richiamo al parametro del giusto processo richiede una rigorosa valutazione delle norme e dei principi processuali alla luce della loro effettività, indicando un criterio di selezione delle garanzie processuali che tende fisiologicamente a devalorizzare quelle di natura esclusivamente formale, soprattutto se d'intralcio alla progressione del procedimento<sup>68</sup>.

All'interno di questa nuova prospettiva, ricca di molteplici implicazioni sul fronte dell'interpretazione "costituzionalizzante"<sup>69</sup>, il paradigma della ragionevole durata del processo è inteso come canone che impone al giudice di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso quali quelli che si traducono in un inutile dispendio di energie processuali e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e dalla concreta articolazione del diritto di difesa.

Come si vede, l'ottica garantista delle prerogative difensive ed attenta al profilo dell'effettività del risultato verso cui tende il giudizio convive con una prospettiva che si muove nell'opposta direzione di responsabilizzare le parti. In altri termini, se è vero che il canone della ragionevole durata del processo è recessivo, a fronte del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è altrettanto indubbio che tali valori debbono essere tutelati in maniera da assicurare il contenimento in tempi ragionevoli del processo. Come sottolineato dalla convergente dottrina<sup>70</sup>, nessuno può abusare di tali diritti, pur coperti dalla coltre costituzionale

---

processuali esorbitante rispetto al valore del capitale, laddove "la pronuncia di inammissibilità precluderebbe all'originario ricorrente il riconoscimento del diritto ad una prestazione previdenziale che rientra nell'alveo di copertura dell'art. 38 della Costituzione: ciò che rende la sproporzione ancora più evidente e intollerabile".

<sup>68</sup> Così, Salmè, *Il nuovo giudizio di Cassazione*, in *Foro it.* 2009, p. 441 ss.

<sup>69</sup> Così, Didone, *L'interpretazione costituzionalizzante*, cit., *passim*

<sup>70</sup> Così, Bove, *Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione*, Napoli 2010, p. 16 s.; Poli, *Giusto processo e oggetto del giudizio di appello*, in *Riv. dir. proc.* 2010, p. 48 ss. Si vedano anche le riflessioni sviluppate a commento di Cass. sez. un. n. 26373 del 2008 da Comoglio, *Abuso dei diritti di difesa e durata ragionevole del processo: un nuovo parametro per i poteri direttivi del giudice?*, in *Riv. dir. proc.* 2009, p. 1685 ss.

e sarebbe, dunque, erroneo ritenere che si traduca in *vulnus* ogni restrizione dei poteri dei soggetti del processo che sia fondata sull'esigenza di un processo efficiente.

A ciò deve aggiungersi che la garanzia della ragionevole durata del processo va valutata non solo sulla base della legislazione processuale, ma anche alla luce della complessità della causa<sup>71</sup> e del comportamento del ricorrente, investendo l'organizzazione giudiziaria nella sua ampia accezione<sup>72</sup>.

Assumendo come punto di vista la sinteticità degli atti, quest'ultimo profilo pare significativo. Come si legge nei manuali di diritto processuale civile, *iudicium est actum trium personarum* giacché, oltre al legislatore, concorrono a determinare l'effettivo andamento del giudizio non solo il giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di "direzione del procedimento", ma anche tutti i protagonisti del processo, ivi comprese le parti. Il principio costituzionale della ragionevole durata del processo deve ritenersi rivolto non solo al giudice, nella sua duplice veste di soggetto processuale e di interprete delle norme procedurali, ma anche alle parti, che, specie nei processi caratterizzati da una difesa tecnica, devono responsabilmente collaborare per lo scopo della ragionevole durata. Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità<sup>73</sup>, il principio della ragionevole durata del processo postula una riduzione all'essenziale delle ipotesi di nullità per vizi formali e parimenti amplia la doverosa collaborazione tra giudicante e parti costituite in funzione di una sollecita definizione della controversia.

Come si vede, il binomio costituito dal crescente rilievo dell'economia processuale, coincidente con l'effettività della tutela giurisdizionale, e dalla necessaria responsabilizzazione di tutti i protagonisti del processo verso la realizzazione di detto obiettivo costituzionale, conduce le sezioni unite ad auspicare una doverosa collaborazione tra il giudice e le parti. Quest'ultima pervade anche lo svolgimento dei compiti difensivi del legale, esigendo un esercizio "ragionevole" del diritto di difesa in tanto in quanto rispondente all'imperativo di non

---

<sup>71</sup> La Corte è chiamata ad una valutazione globale delle circostanze del caso concreto. Con riferimento alla complessità della causa, si menzionano i casi che concernono lo *status* delle persone, i quali, secondo la Corte, richiedono una diligenza particolare in considerazione delle gravosi conseguenze che una lentezza eccessiva può comportare sul diritto azionato (cfr. sentenza Laino c. Italia del 18 febbraio 1999, ricorso n. 33158/96). Con riguardo al comportamento delle istituzioni, la Corte sottolinea che il sovraccarico dell'amministrazione giudiziaria non costituisce un'esimente (cfr. sentenza Pugliese c. Italia del 24 maggio 1991). Con riferimento, infine, al ricorrente, la Corte ha avuto modo di sottolineare tra i fattori che concorrono alla violazione dell'art. 6 circostanze da ascrivere al ricorrente, quali, ad esempio, le richieste delle parti di rinvio o la difficoltà di ottenere documenti (cfr. sentenza Tusa c. Italia del 27 febbraio 1992, ricorso n. 13299/87).

<sup>72</sup> Si fa riferimento a cancellieri, ufficiali giudiziari, consulenti tecnici, notai (nell'espropriazione immobiliare), insomma tutti i componenti degli uffici giudiziari e gli ausiliari di giustizia e, nell'esecuzione per il rilascio, anche l'autorità che abbia o non abbia concesso la forza pubblica per l'esecuzione dello sfratto. Così ha ritenuto la Corte Europea con la sentenza G.L. c. Italia del 3 agosto 2000.

<sup>73</sup> Così, fra tutte, Cass. sez. un. n. 3118 del 2006; Cass. sez. un. n. 29290 del 2008; Cass. n. 15845 del 2009; Cass. sez. un. n. 12252 del 2009 e, da ultimo, Cass. sez. un. n. 18152 del 2015.

confondere la quantità con la qualità. È in questa chiave logica che la crescente attenzione della giurisprudenza nei confronti del tema del giusto processo può coincidere con la codificazione di tecniche redazionali degli atti improntate al canone della sintesi come specificazione del principio di ragionevole durata del processo.

In conclusione, pare d'uopo sottolineare che l'argomento, qui proposto, della sinteticità non è elemento in sé "autoconcluso", bensì segmento di un'architettura più complessa, che si pone in relazione con altri elementi del diritto processuale "vivente", determinando un circuito di interferenza tra le molteplici garanzie costituzionali del processo.

Da un lato, il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. deve essere, più che incondizionato, limitato in maniera ragionevole giacché non può considerarsi alterato, nella sua legittima esplicazione, dal contrasto a modalità difensive non corrette o addirittura abusive.

Dall'altro lato, la ragionevole durata, come principio rivolto, oltre che al giudice, a tutti i protagonisti del processo, esige un adeguato apparato sanzionatorio nei confronti di chi colpevolmente violi il dovere di tempestività della tutela giurisdizionale.

Ne discende, in conclusione, la possibilità di considerare la codificazione del dovere di sinteticità quale parametro volto a privilegiare quelle tra le modalità difensive che più si conciliano con i principi del giusto processo e della ragionevole durata, concorrendo ad una celere definizione del giudizio e parimenti realizzando quella collaborazione tra le parti del processo, che la giurisprudenza di legittimità definisce come doverosa.

### **3. Gli atti introduttivi del processo ordinario di primo grado**

Il dovere di sinteticità, presentato dalla giurisprudenza come corollario del principio costituzionale del principio ragionevole durata, non trova ancora riscontro nella disciplina codicistica che, imbrigliando il processo in un articolato sistema di preclusioni e decadenze, spinge spesso il difensore in direzione "ostinata e contraria", fornendo giustificazione teorica alla prassi di redigere atti voluminosi. Il dato codicistico non può pertanto assumersi come neutrale ed anzi incide sull'effettiva osservanza del principio di sinteticità, la cui disamina postula pertanto un raffronto critico-sistematico delle norme che condizionano la redazione degli atti difensivi (del processo di primo grado e di quelli di impugnazione) alla luce dell'obiettivo costituzionale della ragionevole durata, nella sua declinazione pretoria del dovere processuale di sinteticità e chiarezza.

Questo l'obiettivo dei paragrafi che seguono.

### 3.1 Il contenuto dell'atto di citazione in una prospettiva storica

Ai sensi dell'art. 163, 1° comma, come noto, “la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa”<sup>74</sup>. Prevalle in dottrina<sup>75</sup> l'elezione della citazione a modello-tipo di atto introduttivo e il conseguente accoglimento della sua principale implicazione tecnica, ossia la creazione dell'interrelazione processuale anzitutto nei confronti della controparte, senza l'immediato coinvolgimento del giudice. Non ha fatto fino ad oggi presa la scelta in favore della forma del ricorso<sup>76</sup>, sposata ad esempio dal progetto della Commissione ministeriale presieduta da Liebman<sup>77</sup> e destinata ciclicamente ad animare il mai sopito dibattito sulla riforma della giustizia civile.

Nel corso dei lavori preparatori della Riforma attuata con la legge n. 353 del 26 novembre 1990, il senatore Lipari, nella sua relazione alla Commissione Giustizia<sup>78</sup>, giustifica il mantenimento del modello della citazione con il carattere limitato ed urgente del disegno di legge allora in discussione. Si riteneva che la modifica del meccanismo di introduzione della causa valicasse i limiti connaturati ad un intervento novellistico, reputandosi invero sufficiente, nell'ottica di accelerazione dei tempi della giustizia civile, modificare l'art 168 bis c.p.c. per consentire al giudice designato di differire d'ufficio la data della prima udienza indicata dall'attore<sup>79</sup>.

---

<sup>74</sup> Segnalano tale *vacuum*, tra gli altri, Punzi, *il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio 2010 – 2013*, Torino 2013, *passim*; Dondi, *La riforma degli atti introduttivi. Il processo statunitense e quello italiano*, in *Riv. dir. proc.* 2014, p. 434 ss.

<sup>75</sup> Fra i numerosissimi esempi di tale prevalenza culturale, Consolo, voce *Domanda giudiziale*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., VII, Torino 1991, p. 48 ss. e di recente

<sup>76</sup> Per un'esauritiva ricognizione dei casi in cui il processo ordinario di cognizione è introdotto con ricorso e dei problemi che si pongono si vedano De Francisco, *I giudizi di cognizione ordinaria introdotti con ricorso, dopo l'entrata in vigore della riforma del processo civile di cui alla l. 353 del 1990 e successive modificazioni*, in *Giur. it.* 1995, p. 342 ss.; Luiso, *Separazione e divorzio dopo la riforma del c.p.c.*, in *Giur. it.* 1996, p. 233 ss.; Salvaneschi, *La novella del codice di rito e la fase introduttiva dei procedimenti di separazione e divorzio*, in *Corr. giur.* 1996, p. 746 ss.; Costantino, *Procedimenti introdotti con ricorso e novella del processo civile*, in *Foro it.* 1996, p. 225 ss.

<sup>77</sup> Sul progetto citato, Liebman, *Proposte per una riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.* 1977, p. 452 ss.

<sup>78</sup> Si fa riferimento alla relazione della Commissione Giustizia del Senato a firma dei senatori Acone e Lipari, in *Foro It.* 1990, V, p. 406 ss.

<sup>79</sup> Giova ricordare che l'art 168 bis, nella versione introdotta dalla l. 353 del 1990, stabiliva all'ultimo comma che, in caso di rinvio della prima udienza da parte del giudice istruttore, il convenuto dovesse in ogni caso costituirsi venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione. La disposizione era stata criticata in quanto sottoponeva il convenuto ad un onere di tempestività del tutto superfluo in caso di rinvio dell'udienza originariamente fissata dall'attore. In tal senso, v. Tarzia, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano 1991, p. 74 ss. L'art. 168 bis è stato di conseguenza oggetto di nuova modifica: con la l. 673 del 1994, è stato sancito che il convenuto può tempestivamente costituirsi nei termini decorrenti, a ritroso, dal giorno di effettivo svolgimento della prima udienza

Tale previsione venne condivisa dal C.S.M. poiché, come si legge nel parere reso dal Consiglio sul disegno di legge<sup>80</sup>, “ciò che conta veramente non è tanto l'accelerazione in assoluto quanto il fatto che il processo, magari a costo di una pausa iniziale, sia posto in condizione di non partire sul piede sbagliato di una udienza di mero rinvio, considerata intrinsecamente diseducativa”. Dalla lettura dei lavori preparatori<sup>81</sup> si evince, inoltre, come l'idea fosse quella del processo del lavoro ove, nel solco dei principi chiovendiani della concentrazione e dell'immediatezza<sup>82</sup>, è essenziale arrivare alla prima udienza in modo tale che, per un verso, il giudice abbia una compiuta conoscenza del *thema decidendum* e, per altro verso, le parti abbiano esposto in modo chiaro e specifico tutti i fatti della causa. Riprendendo una metafora ricorrente nei lavori parlamentari, occorre che le parti, prima l'attore e poi il convenuto, “vuotino il sacco”.

Passando così dalla forma al nodo, ben più rilevante, del contenuto degli atti introduttivi, il riferimento è sempre all'art. 163 c.p.c. che impone all'attore di determinare l'oggetto della domanda e di esporre i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.

Nell'economia di questo lavoro, sembra sufficiente limitarsi a porre in evidenza le criticità della previsione dettata dall'art. 163 c.p.c. in materia di allegazione fattuale dall'angolo visuale della redazione di un atto introduttivo quanto più chiaro, sintetico ed esauriente possibile. Due gli aspetti che si ritengono in questo senso pregni di significato.

In primo luogo, in base alla lettera dell'art. 163 c.p.c., risulta del tutto assente qualsiasi caratterizzazione delle circostanze fattuali come sostanzialmente complete, *id est* specifiche, precise e non omissive. Il sintagma in parola sembra accontentarsi di qualcosa di molto meno di un'accurata circostanziazione fattuale, essendo finalizzato a garantire la completezza essenzialmente formale – e non anche sostanziale – della prima attività del processo.

Si è parlato a ragione di caso italiano<sup>83</sup>, soprattutto ove si consideri che la puntuale e non omissiva circostanziazione fattuale costituisce, in gran parte degli ordinamenti dell'Europa

---

<sup>80</sup> Si veda la risoluzione del C.S.M. del 18 maggio 1988, cit., p. 245 ss.

<sup>81</sup> I lavori preparatori della l. n. 353 del 1990 sono stati pubblicati (a cura di Capponi e Manzo), in *Documenti giustizia* 1991, fasc. 10, p. 3 ss.

<sup>82</sup> Sulla caratterizzazione del rito del lavoro come improntato ai principi chiovendiani di oralità, concentrazione e immediatezza, si vedano, tra gli altri, Luiso, *Il processo del lavoro*, Torino, 1992; Proto Pisani, *Controversie individuali di lavoro*, Torino, 1993; più di recente, Tarzia, *Manuale del processo del lavoro*, Milano 1999; Mandrioli, *Corso di diritto processuale civile*, vol. III, Torino, 2006.

<sup>83</sup> Così, Dondi, *La riforma*, cit., p. 435 ss.

continentale, il nucleo e comunque l'obiettivo primario della configurazione disciplinare degli atti introduttivi nelle controversie civili<sup>84</sup>.

Nella nostra disciplina in materia, in secondo luogo, manca del tutto il riferimento al *modus* di composizione dell'atto e, quindi, *a fortiori*, la previsione di forme redazionali obbligate. Il disposto dell'art. 163 c.p.c. non risulta finalizzato né idoneo a modificare l'invalso *stylus curiae*, rimettendo lo stesso all'assoluta discrezionalità del soggetto agente.

La cogente articolazione *per positiones* delle ragioni della pretesa in fatto ed in diritto non venga considerata un mero esercizio di stile, essendo funzionale non solo a prevenire utilizzazioni della fase iniziale del processo, se non tecnicamente abusive, quantomeno azzardate<sup>85</sup>; ma soprattutto a semplificare e agevolare la lettura degli atti introduttivi, consentendo a giudici ed avvocati una selezione immediata, oserei dire visiva, delle questioni effettivamente pregnanti e controverse.

La scarsa caratterizzazione della disciplina della fase introduttiva del processo civile trova conferma nel contenuto dell'art. 164 c.p.c., in tema di nullità della citazione.

Concentrandosi in questa sede sui vizi relativi alla *editio actionis*<sup>86</sup>, appare cruciale la disposizione del quarto comma, ai sensi del quale la nullità della citazione consegue all'omissione o assoluta incertezza nella determinazione della cosa oggetto della domanda, di cui al requisito di cui al n. 3 dell'art. 163 c.p.c. ovvero alla mancata esposizione dei fatti, attinente al n. 4 del medesimo articolo.

Ritenendo opportuno premettere, senza alcuna ambizione di completezza, alcune considerazioni di carattere storico, risulta significativo come tale standard, pur minimo, trovi in realtà ingresso nel nostro ordinamento solo con la legge n. 353 del 1990, *in absentia* di alcuna disciplina a questo riguardo nella versione originaria del codice del 1942.

---

<sup>84</sup> Per minime indicazioni di carattere generale riferite agli ordinamenti rispettivamente tedesco, francese e spagnolo, si vedano, ad esempio, Murray, Stürner, *German Civil Justice*, Durham 2004, pp. 194 ss.; Cadiet, Normand and Mekki, *Théorie générale du procès*, Parigi 2010, p. 758 ss.; Dondi, Gutierrez Berlinches, voce *Processo civile spagnolo*, in *Enc. dir.*, Annali II, I, p. 652 ss.

<sup>85</sup> Si pensi, ad esempio, ai tanto vituperati – specie nell'ambito del processo del lavoro – ricorsi «esplorativi», ossia all'ipotesi in cui la parte attrice abbia posto in essere una domanda lacunosa, non attenendosi al rispetto dei criteri oggettivi di identificazione della domanda, a soli fini «esplorativi», al fine cioè di scandagliare la possibilità di indurre la controparte, pur di evitare il processo, ad addivenire a una soluzione transattiva della vertenza, ma nella sostanziale infondatezza della domanda. Sul punto, cfr. De Santis, *Nullità e sanatoria degli atti introduttivi nel rito societario di ordinaria cognizione*, in *Giur. merito* 2005, p. 859 ss.; Gatti, «*Quod non est in actis non est in mundo*»: riflessioni su nullità del ricorso introduttivo del rito lavoro, vigenza del principio di eventualità e poteri del giudice del lavoro, in *Giust. civ.* 2001, p. 1092 ss.

<sup>86</sup> La dottrina è unanime nell'accogliere la distinzione, introdotta dall'art. 164 c.p.c. così come modificato dalla l. n. 353 del 1990, tra i vizi della *vocatio in ius*, il cui scopo è l'instaurazione del contraddittorio e quelli della *editio actionis*, con la quale si rendono note al convenuto le pretese dell'attore e si forniscono al giudice gli elementi per la decisione. I vizi attinenti l'*editio actionis* sono unanimemente considerati più gravi in quanto inficiano la stessa individuazione della domanda.



Sebbene l'intervento sul capoverso dell'art. 164 c.p.c. fosse giudicato da più fronti inopportuno<sup>87</sup>, *a fortiori* se operato con la tecnica della novellazione, era indubbio che nel nuovo regime non potesse trovare applicazione una preclusione per omessa deduzione *in limine* del *petitum* o della concreta fattispecie costitutiva. La scelta in favore del sistema delle nullità risulta, sotto questo aspetto, sintomatica di come la novella non fosse volta a ristrutturare la fase iniziale del processo nel solco della funzione ordinatrice propria del regime preclusivo<sup>88</sup>, bensì si ponesse il diverso e più stringente obiettivo di presidiare il contenuto minimo della *editio actionis* e l'esercizio del diritto di difesa da parte del convenuto. Nell'ipotesi di nullità della citazione con riferimento alla *editio actionis*, era altresì evidente che la sola costituzione del convenuto non fosse sufficiente a sanare tale nullità, essendo all'uopo necessaria un'attività dell'attore che facesse acquisire al processo l'elemento carente, consentendo al convenuto di elaborare la propria linea difensiva alla luce della citazione appositamente integrata.

Così dispone l'art. 164 c.p.c., 5° comma, ai sensi del quale il giudice fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o integrare la domanda, a seconda che il convenuto si sia o meno costituito in giudizio. A differenza di quanto disposto per i vizi della *vocatio in ius*, rispetto ai quali la rinnovazione della citazione e la costituzione del convenuto sanano *ex tunc* i vizi della citazione<sup>89</sup>, restano qui ferme – secondo la formula impiegata dal legislatore – le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione. Né soluzione diversa sarebbe stata concepibile: riconoscere efficacia retroattiva alla sanatoria dei vizi della *editio actionis* avrebbe consentito all'attore di prenotare una serie di effetti sostanziali e processuali “a scatola chiusa”, con la riserva cioè di specificare solo in un momento successivo il diritto cui riferire tali effetti.

Esaminato così lo spirito della riforma che ha condotto all'attuale formulazione dell'art. 164 c.p.c., non stupisce che sia proprio il diritto di difesa a fungere da faro nell'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia di nullità della citazione per indeterminatezza della

---

<sup>87</sup> Per i dettagli dell'iter legislativo dell'art 164 c.p.c, si veda Consolo, Luiso, Sassani, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano 1996, p. 74 ss.

<sup>88</sup> Sulla funzione ordinatrice del principio di preclusione, Grasso, *Interpretazione della preclusione e nuovo processo civile di primo grado*, in Studi in Onore di E. Fazzalari, Milano 1993, III, p. 3 ss.

<sup>89</sup> I vizi che attengono alla *vocatio in ius* determinano una nullità con conseguenze sanabili ad effetti retroattivi in presenza di due ipotesi: costituzione del convenuto e rinnovazione dell'atto di citazione. La costituzione del convenuto sana i vizi dell'atto introduttivo e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda. La rinnovazione viene disposta dal giudice nel caso in cui il convenuto non si sia costituito e se effettuata nel termine perentorio all'uopo fissato comporta una sanatoria *ex tunc* degli effetti sostanziali e processuali della domanda a partire dalla prima notificazione.

domanda. È da tempo consolidata, nella giurisprudenza sia di merito sia di legittimità<sup>90</sup>, l'idea che il giudice debba dichiarare la nullità dell'atto introduttivo quando questo sia assolutamente privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda (*petitum*) o dell'esposizione degli elementi di fatto e/o di diritto sui quali si fonda (*causa petendi*).

La nullità della citazione non ricorre, quindi, quando il *petitum* e la *causa petendi* siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva.

Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione dalle parti, non è tenuto ad attenersi alla mera lettera degli atti nei quali dette domande risultano articolate, ma deve avere riguardo piuttosto al contenuto sostanziale delle pretese, desumibile dalla natura delle situazioni dedotte in controversia, senza altri limiti che quelli connessi all'esigenza del rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed al divieto di sostituire d'ufficio domande non esperite a quelle formalmente proposte. Ne consegue che anche un'istanza non espressamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda dedotta in giudizio quando, dall'interpretazione complessiva e coordinata dell'atto introduttivo, risulti in rapporto di connessione necessaria con il *petitum* e la *causa petendi*.

Alla luce di tale consolidato orientamento, l'attore, pur rendendo le sue pretese generiche e indeterminate, soccombe di conseguenza ad una pronuncia di nullità dell'atto introduttivo solo nell'ipotesi, francamente marginale, in cui *petitum* e *causa petendi* non risultino, nemmeno in modo implicito e indiretto, da una delle argomentazioni ovunque dallo stesso formulate.

Con specifico riferimento al *petitum*, costituisce ormai *ius receptum*, risultando dalla costante giurisprudenza in materia<sup>91</sup>, che la nullità della citazione per un difetto di determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o l'assoluta incertezza del *petitum*, inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione. Tale ipotesi non ricorre ove l'individuazione del *petitum* così inteso sia comunque possibile

---

<sup>90</sup> Sul punto, cfr. Cass. n. 7941 del 1994, Cass. n. 10272 del 1995, Cass. n. 900 del 1996, Cass. n. 1403 del 2002, Cass. n. 79166 del 1994, Cass. n. 9652 del 2003; Cass. n. 8128 del 2004, Cass. n. 17760 del 2006; Cass. n. 17180 del 2007; Cass. n. 5743 del 2008.

<sup>91</sup> Sulla posizione della giurisprudenza in tema di nullità per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, cfr. Cass. n. 3269 del 1995, Cass. n. 7448 del 2001, Cass. n. 7074 del 2005; Cass. n. 4828 del 2006, Cass. n. 18783 del 2009, Cass. n. 3013 del 2012, Cass. n. 8413 del 2014; Cass. n. 19939 del 2014.

attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo altresì presente, nella relativa indagine, che per esprimerlo non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dall'espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo.

Il requisito relativo alla determinazione dell'oggetto della domanda di cui alla formulazione letterale dell'art. 163 c.p.c. muta così condizione, postulando *ipso facto* la mera determinabilità dell'oggetto.

Relativamente, invece, alla *causa petendi*, l'orientamento della Corte di Cassazione<sup>92</sup> è consolidato nell'affermare che il potere – dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire un *nomen iuris* al rapporto giuridico dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie operata dalle parti, trova un limite – la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione – nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perché fondata o su una realtà fattuale non dedotta in giudizio tra le parti o su una differente causa petendi, con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda.

Due sembrano, dunque, i dati fondamentali per l'avvio di una indagine ricostruttiva: da un lato, la qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio compete in via esclusiva al giudice, essendo di conseguenza possibile per la parte non indicare, ovvero indicare erroneamente, la ragione giuridica che legittima la sua domanda; dall'altro lato, tale potere trova un limite invalicabile nel mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, essendo pertanto indispensabile che tali fatti costitutivi siano puntualmente indicati dall'attore.

In questa cornice si inserisce il quarto comma dell'art. 164 che, a partire dalla legge n. 353 del 1990, prevede la sanzione della nullità nell'ipotesi in cui ad essere disatteso sia proprio l'obbligo di indicare nell'atto introduttivo i fatti, e non gli elementi di diritto, posti a fondamento della domanda.

Resta da determinare quali siano i fatti, la cui allegazione sia stata dal legislatore elevata a requisito di validità formale dell'atto di citazione. Qui risiede la novità ed insieme la *ratio* dell'intervento novellatore. La normativa precedente prevedeva l'invalidità dell'atto di citazione nell'ipotesi di omissione o assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 n. 3, ma

---

<sup>92</sup> Sul potere del giudice di procedere alla qualificazione della domanda, la giurisprudenza è costante. Si vedano: Cass. n. 8879 del 2000, Cass. n. 5945 del 2000, Cass. n. 6712 del 2001, Cass. n. 2908 del 2001, Cass. n. 4318 del 2002, Cass. n. 15925 del 2007; Cass. n. 28986 del 2008; Cass. n. 6352 del 2014. Per un punto di vista storico in tema di *causa petendi* ed interpretazione della domanda giudiziale, possono consultarsi: Satta, «*Jura novit curia*», in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1955, p. 380 e ss.; Fazzalari, *Note in tema di diritto e processo*, Milano 1957, p. 118 ss.; Micheli, «*Jura novit curia*», in *Riv. dir. proc.*, 1961, p. 575 ss.; Proto Pisani, *Dell'esercizio dell'azione*, in *Comm. c.p.c.*, diretto da Allorio, I, Torino 1973, p. 1060 ss.

non in caso di mancata esposizione dei fatti. Tralasciando in questa sede l'analisi delle complesse e tra loro eterogenee disquisizioni dottrinali intorno a tale vacuum<sup>93</sup>, la soluzione prevalente in dottrina propugnava il ricorso al disposto dell'art. 156, comma 2<sup>o</sup><sup>94</sup>, in modo da considerare una citazione priva dell'esposizione dei fatti nulla in quanto inidonea al raggiungimento dello scopo dell'*edictio actionis*.

Se lo scopo è rappresentato dall'individuazione della domanda, si comprende l'incidenza sul problema delle diverse caratteristiche dei diritti soggettivi. Si pensi innanzitutto alla distinzione, elaborata dalla dottrina tedesca, tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati<sup>95</sup>.

I primi, il cui archetipo è fornito dal diritto di proprietà, sono individuati sulla base della sola indicazione del loro contenuto e del bene che ne costituisce l'oggetto. In altri termini, essi si individuano da sé, senza il riferimento al relativo fatto generatore. Da qui la scelta del termine "autodeterminato". Al contrario, i diritti eterodeterminati, tra cui *in primis* i diritti di credito, si identificano solo per mezzo di un elemento estrinseco che ne è appunto il fatto generatore: la loro individuazione postula l'indicazione non solo della tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dei fatti costitutivi che l'hanno originato.

Da ciò l'effetto tratto dalla dottrina in punto di nullità della citazione.

---

<sup>93</sup> Due le fondamentali prospettazioni in dottrina sulla dizione "cosa oggetto della domanda", di cui al n. 3 dell'art. 163. La prima muove dall'idea che tale requisito debba ritenersi comprensivo dei due elementi oggettivi dell'azione (*petitum e causa petendi*). Così, Chiovenda, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli 1965, p. 630 ss.; Segni, *Procedimento civile*, in *Scritti giuridici*, Torino 1965, I, p. 59 ss.; Canova, *Dell'introduzione della causa*, in *Comm. c.p.c.*, diretto da Allorio, II, Torino 1980, p. 273 ss. L'altra opinione sostiene che tale termine faccia riferimento al solo *petitum*, facendo così fuoriuscire la *causa petendi* dall'ambito dell'art 163 n. 3 per rientrare nel n. 4 del medesimo articolo. In tal senso, Liebman, *Manuale di diritto processuale*, cit., p. 175 ss.; Verde, *Profili del processo civile*, Napoli 1986, p. 134 ss.; Fazzalari, *Il processo ordinario di cognizione*, Torino 1989, p. 107 ss. Questa seconda tesi, nella formulazione *ante* novella dell'art 164, presentava il demerito di porre la *causa petendi* fuori dal novero degli elementi richiesti per la validità della citazione. Trattasi, tuttavia, di criticità superata dalla riforma attuata con la l. 353 del 1990.

<sup>94</sup> Il tentativo di ampliare il novero delle nullità formali disposte dall'art. 164 col ricorso all'art. 156 c.p.c. era evidenziato da Carnelutti, *Istituzioni del processo civile italiano*, Roma 1956, p. 6 ss.; Redenti, *Diritto processuale civile* a cura di Cornacini e Vellani, Milano 1985, II, p. 173 ss. Tale tesi, tuttavia, non era scevra da critiche. Tale nullità, non essendo sancita dall'art. 164, era sanabile secondo il disposto non dell'art. 164, bensì dell'art. 156 e dunque con effetto *ex tunc*. Non era tuttavia condivisibile che due requisiti, entrambi relativi all'*editio actionis*, fossero caratterizzati da un opposto regime di nullità e sanatoria. In tal senso, Canova, *Introduzione della causa*, cit., p. 273 ss.; Oriani, *Processo di cognizione ed interruzione della prescrizione*, Napoli 1977, p. 254 ss.

<sup>95</sup> La dottrina in materia è sconfinata. La distinzione tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati è stata chiarita ampiamente da Canova, *La domanda giudiziale ed il suo contenuto*, in *Comm. c.p.c.*, diretto da Allorio, II, Torino 1980, p. 177 ss. Sul punto si vedano anche: Menchini, *I limiti oggettivi del giudicato civile*, Milano 1987, p. 207 ss.; Proto Pisani, *Note in tema di nullità dell'atto di citazione e di effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale*, in *Riv. dir. civ.*, 1988, p. 665 ss.; Tarzia, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, cit., p. 66 ss.; Mandrioli, *Corso di diritto processuale civile*, I, Torino 1991, p. 147 nota 11a.

Nella vigenza della disciplina *ante* riforma, in assenza di un'espressa disposizione codicistica che sanzionasse con la nullità la mancata esposizione in citazione dei fatti costituendo le ragioni della domanda, la mancata allegazione di quest'ultimi veniva considerata condizione di validità della domanda stessa solo nel caso di diritti eterodeterminati. Era indubbio che nelle azioni accordate a tutela di tali diritti, potendo quest'ultimi sussistere simultaneamente più volte con lo stesso contenuto tra gli stessi soggetti, la domanda dovesse essere proposta con la necessaria individuazione dei relativi fatti costitutivi, incorrendo altrimenti nella sanzione processuale di nullità. Quest'ultima non sarebbe stata invece possibile in caso di diritti autodeterminati. Se il diritto non può esistere che una volta sola in capo a quel soggetto, l'indicazione della fattispecie che l'ha generato diviene di conseguenza irrilevante, non assolvendo alcuna funzione di *edictio actionis*. Ne consegue che, relativamente alle azioni a difesa di diritti assoluti, ai fini dell'individuazione della domanda proposta, veniva richiesta la sola indicazione del diritto stesso, non essendo all'uopo necessaria la specificazione del relativo fatto, derivativo o costitutivo – contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. – che ne costituisca il titolo. In quest'ottica si comprende la novità della riforma del 1990, per effetto della quale la distinzione tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati non ha più ragione di essere<sup>96</sup>.

Il novellato disposto dell'art. 164 4° comma pone l'obbligo di enunciazione dei fatti sotto la comminatoria di nullità, senza introdurre alcun distinguo relativo al tipo di diritto soggettivo azionato. In base alla lettera della norma, alla mancata esposizione dei fatti consegue

---

<sup>96</sup> Si fa in questa sede esclusivo riferimento all'art. 164. La distinzione in esame trova ancora oggi ampio spazio e rilievo nell'ambito dell'art. 112: secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, in caso di diritto autodeterminato non sussiste violazione del principio della domanda se il giudice accoglie il *petitum* in base ad un titolo diverso da quello invocato dall'attore in citazione. L'attore può mutare il titolo - atto o fatto, derivativo o costitutivo - in base al quale chiede la tutela del diritto assoluto, senza incorrere nelle preclusioni e negli oneri della modifica della causa petendi. Ciò significa, ad esempio, che, proposta una domanda per la tutela di un diritto reale basato su un certo titolo d'acquisto (ad es. compravendita), di fronte all'eccezione del convenuto relativa all'invalidità di quel titolo, l'attore può sempre invocare un altro in corso di causa (ad. es. usucapione) senza che si abbia una domanda nuova. La deduzione, o l'aggiunta, di un diverso titolo d'acquisto non determina la novità della domanda. Non viola pertanto il divieto dello *ius novorum* in appello la deduzione da parte dell'attore - o il rilievo *ex officio iudicis* - di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio. Non così per i diritti eterodeterminati. Richiesto, ad esempio, il pagamento di 100 quale prezzo di una compravendita di cui viene eccepita la nullità, l'attore non può modificare la domanda pretendendo gli stessi 100 ad altro titolo (ad es. risarcimento danni): si avranno due diritti diversi, pur della stessa entità, e quindi una domanda nuova. Si vedano, *e pluribus*, Cass. n. 1682 del 1991; Cass. n. 7267 del 1997; Cass. s.u. n. 6627 del 1998, Cass. n. 11521 del 1999, Cass. n. 18370 del 2002, Cass. n. 3192 del 2003, Cass. n. 15248 del 2005, Cass. n. 24702 del 2006, Cass. n. 3089 del 2007, Cass. n. 15915 del 2007, Cass. n. 24141 del 2007, Cass. n. 28228 del 2008 e Cass. n. 21257 del 2009.

sempre, anche in caso di diritti autodeterminati, la sanzione di nullità della citazione. L'argomento è dirimente<sup>97</sup>.

Ciò non significa che, per effetto della riforma, i fatti costituenti le ragioni della domanda, cui allude il n. 4 dell'art. 163, acquisiscano rilevanza individuatrice anche nel caso di diritti autodeterminati. Da un punto di vista di teoria generale, la domanda giudiziale con cui viene fatto valere un diritto reale (ad es. proprietà) è identificata dal diritto stesso, indipendentemente dal titolo di acquisto dedotto (ad es. contratto o usucapione) e ciò in virtù dell'unicità ed irripetibilità della medesima situazione sostanziale tra gli stessi soggetti (*amplius quam semel res mea esse non potest*). Da un punto di vista positivo – e questo è il significato che si ritiene maggiormente pregnante – il legislatore richiede l'allegazione in citazione, a pena di nullità, dei fatti costitutivi del diritto ancorché quest'ultimi riguardo ai diritti autodeterminati non svolgano efficacia individuatrice.

A questo punto, un rilievo appare evidente. Se la novella dell'art 164 4° comma non è posta dal legislatore della Riforma a presidio della mera *edictio actionis*, posto che, come ampiamente visto, l'individuazione dell'azione trovava già tutela nella vigenza del disposto normativo *ante* novella, quale *ratio* sottende l'intervento riformatore?

La giurisprudenza<sup>98</sup> è concorde nel riconoscere che l'imposizione a pena di nullità dell'indicazione in citazione dei fatti posti a fondamento della domanda sia giustificata, nell'ottica della riforma del 1990, non solo dall'esigenza di offrire al giudice l'immediata contezza del *thema decidendum*, ma soprattutto dalla necessità di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.

Sotto il primo profilo, è evidente che, in assenza di una corretta ed esaustiva esposizione dei fatti, verrebbe pregiudicata la possibilità per il giudice di procedere alla qualificazione della domanda senza oscillare entro margini di aleatorietà prossimi o corrispondenti

---

<sup>97</sup> La soluzione qui accolta non è condivisa da tutta la dottrina. Alcuni autori mantengono fermo il distinguo tra diritti soggettivi, sostenendo che la comminatoria di nullità per omessa esposizione dei fatti consegua esclusivamente alla mancata individuazione del diritto fatto valere. Non riguarderebbe quindi i diritti autodeterminati. Il fondamento normativo di tale tesi viene rinvenuto nel regime di sanatoria dei vizi della *edictio actionis* dettato dall'art 164 comma 5° c.p.c. Si sostiene che gli effetti sostanziali e processuali della domanda debbano essere ricollegati non all'allegazione della fattispecie costitutiva del diritto, bensì all'esercizio dello stesso. In tal senso, possono consultarsi: Consolo, Luiso, Sassani, *Commentario*, cit., p. 90 ss; Jaccheri, *La nullità della citazione*, in *Giust. Civ.* 1993, p. 562 ss; Ferroni, *Codice di procedura civile commentato* a cura di Vaccarella e Verde, Torino 1997, p. 45 ss.; Scarpa, *L'introduzione e la trattazione della causa*, in *Giurispr. di merito* 2011, p. 254 ss. Poche le pronunce giurisprudenziali che diano seguito, pur in parte, a tale filone dottrinale. Per tutte: Cass. 7078/1999; Cass. 18370 del 2002; Cass. n. 10409 del 2003; Cass. 15915/2007; Cass. n. 10966 del 2008.

<sup>98</sup> Si soffermano sulla *ratio* del novellato art 164 4° comma: Trib. Roma, ordinanza 23 luglio 1998, con commento di Balena, in *Foro it.* 1999, p. 1361 ss; Cass. n. 7507 del 2001; Cass. n. 17023 del 2003; Cass. n. 6634 del 2006; Cass. n. 10361 del 2008; Cass. n. 14552 del 2008; Cass. n. 28445 del 2008; Cass. n. 29241 del 2008; Cass. n. 8077 del 2012; n. 17710 del 2014. Si veda anche: Balena, *Art. 164*, in *Le nuove leggi civili commentate* 1992, p. 62 ss.

all'ultrapetizione, nell'ambito di quel potere di qualificazione della *res in iudicium deducta*, rimesso per giurisprudenza costante allo stesso organo giudicante.

*Vulnus*, tuttavia, maggiore subirebbe l'esigenza di garantire il pieno contraddittorio processuale, consentendo al convenuto, nel cui precipuo interesse la norma è posta, di prendere posizione sui fatti posti dall'attore medesimo a fondamento della domanda, come imposto – e si sottolinea, imposto – dall' art. 167 c.p.c.

In altri termini, l'indicazione del fatto generatore diviene sempre, anche per i diritti autodeterminati, requisito formale di validità della domanda e ciò non in funzione dei tradizionali scopi della *vocatio in ius* e della *edictio actionis* (che, in questi casi, come si è visto, richiederebbe la sola indicazione del contenuto del diritto), bensì per un fine ulteriore, definito da alcuni autori<sup>99</sup> come “preparatorio” dell'udienza e funzionale, nell'ottica della novella, alla predisposizione di un modulo processuale del tutto idoneo alle esigenze di celerità e concentrazione.

Né parrebbe legittimo ritenere eccessivo tale rigore formale nei confronti dell'attore, dato che l'onere posto in capo a quest'ultimo di precisare, a pena di nullità, tutto (non solo i fatti principali) e subito si giustifica e trova il proprio inquadramento a livello sistematico con la necessità di riequilibrare la posizione del convenuto, decisamente più sacrificata nella nuova disciplina, permettendogli di apprestare adeguate e puntuali difese immediatamente, sulla scorta del contenuto dell'atto di citazione. In altri termini, l'obbligo di precisare, fin dall'atto introduttivo, i fatti costitutivi della domanda fa, nell'ottica della riforma, da *pendant* alle decadenze previste dall'art 167 c.p.c. a carico del convenuto.

### **3.2. Il regime di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda: un'occasione mancata**

Il combinato disposto degli artt. 163, 164, 167 c.p.c. consentirebbe così, sin dall'inizio del processo e con salvezza delle facoltà emendatorie previste dall'art. 183 c.p.c., l'immediata individuazione della materia del contendere e contestualmente dei punti effettivamente controversi.

---

<sup>99</sup> Questo scopo ulteriore dell'atto di citazione è messo in rilievo, tra gli altri, da Proto Pisani, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli 1991, p. 95 ss., che a questo proposito parla di un terzo sottoatto, contenuto nel □ formalmente unitario atto di citazione” ed avente finalità di □ preparazione alla prima udienza”. La medesima tesi è ripresa e sviluppata da Ricci, *L'allegazione dei fatti nel nuovo processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1992, p. 835 ss. Così anche Consolo, voce *Domanda giudiziale*, cit., p. 105 ss. e Iannello, *Sulla fase introduttiva del nuovo giudizio di cognizione: la citazione e il regime di nullità*, in *Giur. merito* 1999, p. 393 ss.

Il condizionale è tuttavia d'obbligo. L'idea di considerare la citazione come "atto preparatorio dell'udienza" e lo scopo, cui tale novità risulta servente, di assicurare che il processo si svolga in modo ordinato, ragionevole e non alluvionale vengono sì unanimemente riconosciuti dalla costante giurisprudenza in materia, ma sono dalla stessa frustrati nell'applicazione al caso concreto, in cui è invalsa, sia consentito, la loro *editio minor*.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente<sup>100</sup>, la dichiarazione di nullità della citazione sotto il profilo della mancata esposizione dei fatti di all'art. 164, comma 4°, c.p.c., richiede una valutazione da compiersi caso per caso, con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte. Nello scrutinare la conformità dell'atto introduttivo al modello legale occorre cioè accertare se lo stesso sia stato redatto in modo tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa o se viceversa, il convenuto sia stato in grado, nonostante l'obiettiva incertezza, di comprendere agevolmente quanto l'attore richiede e le ragioni per cui lo fa.

La mancata esposizione degli elementi di fatto, pur obiettiva, non rileva di per sé.

Il giudice è chiamato a verificare se la parte convenuta sia stata posta in grado di comprendere le avverse pretese, deducendo *a contrario* tale idoneità funzionale dell'atto introduttivo dal fatto che il convenuto abbia o meno, nel singolo caso concreto, esplicito pienamente le proprie difese. Divengono così indici di validità formale dell'atto di citazione la stessa corposità e analiticità delle difese articolate dal convenuto e la relazione in cui quest'ultimo si trovi con l'oggetto della domanda, essendo elevate, nell'ambito del giudizio sull'assoluta incertezza del contenuto della citazione, a parametri di valutazione di come il convenuto sia stato in grado di comprendere le allegazioni dell'attrice e di svolgere tutte le argomentazioni ritenute rilevanti.

Ne consegue che l'eccezione di parte convenuta inerente la nullità dell'atto di citazione per effetto della postulata indeterminatezza dei fatti posti dall'attrice a sostegno della domanda risulterà fondata solo nell'ipotesi, francamente residuale, in cui, all'esito del predetto scrutinio, il convenuto non abbia potuto approntare una qualunque difesa, basandosi a tal fine sulla sua

---

<sup>100</sup> Tale approccio minimalista trova riscontro sia nella giurisprudenza di merito sia in quella di legittimità. Si vedano: Trib. Piacenza, sent. n. 113 del 12 febbraio 2015; Trib. Arezzo, sent. n. 36 del 14 gennaio 2015; Cass. n. 7221 del 1994; Cass. n. 17023 del 2003; Cass. n. 29241 del 2008; Cass. n. 27670 del 2008; Cass. n. 11751 del 2013.



relazione con l'oggetto della domanda e sull'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati<sup>101</sup>.

Due gli aspetti su cui giova a questo punto soffermarsi. Innanzitutto, la giurisprudenza in esame assegna un ruolo sanante al complesso difensivo del convenuto, ossia all'insieme delle eccezioni e domande svolte e degli atti prodotti, sebbene diretti a contestare proprio la validità formale dell'atto di citazione.

In secondo luogo, l'esigenza che aveva costituito la giustificazione teleologica, il substrato della novella attuata sull'art. 164, ossia lo scopo di riequilibrare le posizioni di attore e convenuto, garantendo a quest'ultimo la possibilità di prendere posizione su tutti i fatti adottati dall'attore a fondamento della domanda, come imposto – e si sottolinea, imposto – dall'art. 167 c.p.c, diventa, nell'indirizzo giurisprudenziale prevalente, presupposto per una verifica da effettuarsi non solo *a contrario*, sulla base delle difese articolate dal convenuto, ma anche caso e per caso, prescindendo dalla fissazione di qualunque standard di completezza formale e sostanziale dell'atto introduttivo.

Assumendo come punto di vista la sinteticità degli atti, diventa davvero difficile non parlare di occasione mancata.

Le eventuali incompletezze riscontrabili nell'esposizione dell'atto di citazione, ove non colmate in conformità alle regole del processo, non potendo incidere sulla formale validità dell'atto introduttivo del giudizio, condizioneranno – *va da sé* – l'accoglimento nel merito della domanda.

Lo stesso vale per l'esposizione insufficiente dei fatti che, in base alla lettera dell'art. 164, comma 4°, c.p.c.<sup>102</sup>, non incide a livello della validità processuale dell'atto introduttivo, bensì sul terreno del rigetto in merito della domanda.

---

<sup>101</sup> Non c'è unanimità di vedute in giurisprudenza sulla cosiddetta eterointegrazione, ossia sul fatto che la citazione possa o meno limitarsi a fare un rinvio *per relationem* alla documentazione allegata all'atto. In alcuni casi (Cass. n. 29241 del 2008), la Suprema Corte ha ritenuto che, nella valutazione dell'esatta individuazione del *petitum* e della causa petendi attraverso la corretta ed esaustiva esposizione dei fatti, non fosse possibile tenere conto della documentazione allegata dall'attore all'atto di citazione, poiché la relativa produzione, a norma dell'art. 165 c.p.c., avviene successivamente, al momento della sua costituzione con finalità meramente probatorie. In altri casi (Cass. n. 17023 del 2003), la Corte si è discostata da tale orientamento ammettendo la possibilità di un criterio di valutazione che tenga conto anche della documentazione allegata all'atto della citazione. Quest'ultimo orientamento – *va da sé* – è quello che integra un maggiore pregiudizio a danno del convenuto e più in generale dell'esigenza di concentrazione e celerità. Si pensi, ad esempio, che, assumendo tale orientamento, sarebbe sufficiente che i fatti, della cui omissione si discuteva, risultino illustrati nella relazione di consulenza tecnica di parte dimessa dalla stessa parte attrice unitamente all'atto di citazione e richiamata nel contesto di tale atto. Sul punto, Scarpa, *L'introduzione e la trattazione della causa, cit.*, p. 256 ss.

<sup>102</sup> Nel corso dei lavori preparatori della Riforma attuata con la l. 353/1990, nel primo testo approvato dal comitato ristretto, la sanzione processuale di nullità conseguiva non solo alla mancata, ma anche alla carente esposizione di fatti. Tale menzione venne tolta: il testo definitivo approvato dalle due Camere fissa la soglia minima di validità

Sul punto si registra una certa concordia<sup>103</sup> nell'ammettere che l'omessa allegazione di circostanze di fatto idonee, se poi provate, a integrare la fattispecie dedotta in giudizio conduce ad pronuncia di merito di infondatezza della domanda, dovendosi escludere la nullità della citazione, allorché, pur in difetto di una precisa circostanziazione fattuale, sia comunque possibile identificare *petitum* e *causa petendi* dall'esame complessivo dell'atto introduttivo.

Alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale prevalente che configura la sanzione della nullità della citazione per indeterminatezza della domanda come *extrema ratio*, le residuali ipotesi di rigetto nel merito della domanda non sufficientemente determinata non sembrano di per sé idonee a conferire sostanza all'obiettivo, dichiarato fin dalla novella del 1990, di ottenere una tempestiva ed auto-responsabile determinazione della materia del contendere, nel solco della benefica e paritaria legge del dialogo tra gli attori del processo.

La simmetria tra le due parti del processo è stata tra l'altro ribadita nella Commissione giustizia e lavoro del Senato nella VI Legislatura<sup>104</sup>, ove – con suggestione di immagine – si contrappose all'obbligo del convenuto di vuotare il sacco sin dal principio, quello analogo dell'attore di dire, senza riserva alcuna, fin dall'atto introduttivo tutto ciò che attiene alla sua difesa e di fornire il materiale su cui si basa la pretesa.

Tale obiettivo rimane *rebus sic stantibus* lettera morta.

Sembra più rispondente all'attuale situazione quanto esattamente rilevato da Mandrioli<sup>105</sup> nell'ormai lontano 1984: l'indicazione dei fatti costitutivi del diritto non si presenta

---

fattuale dell'atto di citazione, facendola corrispondere solo all'omessa esposizione dei fatti. Si rinvia per un più analitico sviluppo di tale argomento a Consolo, Luiso, Sassani, *Commentario*, cit., p. 79 ss;

<sup>103</sup> Nel senso che, di fronte ad un'insufficiente indicazione dei fatti si dovrà avere una decisione sul merito della domanda e non già meramente processuale, v. Gatti, «*Quod non est in actis non est in mundo*», cit., p. 1092 ss.; Ianniruberto, *Esposizione dei fatti e ricorso nel processo del lavoro*, in *Foro it.* 2011, p. 195 ss.; Urru, *Brevi cenni intorno alla nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda*, in *Riv. giur. sarda* 2004, p. 419 ss. Si aggiunge che tale rilievo trova maggiore riscontro ed acquisisce nuove sfumature specie con riguardo al processo del lavoro. Da un lato, non è affetto da nullità l'atto introduttivo pur privo di essenziali allegazioni fattuali quando *petitum* e *causa petendi* siano comunque individuabili dall'esame complessivo del suo contenuto. Ne segue che la residuale incompletezza nell'allegazione dei fatti si riverbererà esclusivamente sull'accoglimento nel merito della pretesa. Dall'altro lato – e qui risiede l'elemento di maggior rilievo – l'incompletezza nell'allegazione dei fatti da parte del ricorrente va valutata anche alla stregua della soggettività del convenuto datore di lavoro e della sua concreta possibilità di essere a conoscenza specifica dei fatti non altrettanto specificatamente allegati dall'attore. Il giudizio in ordine all'onere di allegazione dei fatti da parte del ricorrente non risponde ad un criterio astratto (presente, carente, mancante), bensì presenta un'intensità variabile a seconda della soggettività del datore di lavoro e della sua struttura organizzativa. Così, Trib. Latina, sent. 13 novembre 2000 Cass. n. 10759 del 2004, Cass. 3375 del 2009.

<sup>104</sup> In ordine alla centralità del principio di parità delle armi nei lavori preparatori alla riforma attuata con la l. n. 353 del 1990, v. Relazione alla commissione Giustizia dei senatori Acone e Lipari, cit, p. 406 ss.; Martelloni, *La nullità del ricorso per indeterminatezza del thema decidendum e la controversa questione della sanabilità del vizio*, in *Il lavoro nella giurisprudenza* 2007, p. 391 ss., in commento a Tribunale Bergamo, sent. n. 420 del 1 giugno 2006. Il medesimo concetto è stato sottolineato anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. sez. un. n. 11353 del 2004).

<sup>105</sup> Mandrioli, *Riflessioni in tema di "petitum" e "causa petendi"*, in *Riv. dir. proc.* 1984 p. 468.

agli occhi del giudice con la dovuta linearità, ma piuttosto come ¶un groviglio di vicende che si contrappongono, si coordinano, si implicano, si contraddicono, si ignorano, si ribadiscono in un fluire continuo di cui, il più delle volte, neppure gli stessi protagonisti sono pienamente consapevoli¶ o, mi sia consentita l'aggiunta, si guardano bene dal diventarlo.

La necessità di trovare un equilibrio tra le parti ed il ruolo in questo senso centrale dell'allegazione in citazione di tutte le circostanze inerenti la domanda si colorano di ancora maggiore significato e rilievo quando si passi a considerare la posizione del convenuto, così come delineata dall'art. 167 c.p.c.

### **3.3. Le decadenze a carico del convenuto. Tra funzione e disfunzione**

Il rigore formale nei confronti dell'attore, cui viene imposto di precisare, fin dall'atto introduttivo, i fatti costitutivi della domanda fa da *pendant* – nell'ottica della riforma del 1990 in cui si rivengono le origini dell'attuale formulazione dell'art 167 c.p.c.<sup>106</sup> alle decadenze previste da tale articolo a carico del convenuto.

Quest'ultimo, ove intenda proporre eccezioni non rilevabili di ufficio, domande riconvenzionali ovvero chiamare in causa un terzo deve, a pena di decadenza, sollevare la relativa eccezione, ovvero avanzare le relative domande, nella comparsa di costituzione e risposta. La giurisprudenza<sup>107</sup> è, infatti, concorde nel considerare decaduto dal potere di sollevare eccezioni non rilevabili di ufficio e dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali e chiamare in causa un terzo, il convenuto che si costituisca in udienza, in luogo di esperire le suddette attività con la comparsa di risposta, *rectius* con una comparsa di risposta depositata tempestivamente nei termini di cui al novellato art. 166 c.p.c.

---

<sup>106</sup> L'attuale disposto dell'art. 167 è il risultato di successivi interventi legislativi. Nella versione introdotta dalla l. n. 353 del 1990, il convenuto può difendersi esclusivamente nella comparsa di risposta, dovendo ivi allegare – a pena di decadenza – i fatti storici modificativi, impeditivi o estintivi e proporre – sempre a pena di decadenza – le eccezioni in senso stretto di merito o di rito ed eventuali domande riconvenzionali. L'articolo è stato successivamente modificato dal d.l. n. 432 del 1995 (convertito con l. n. 534 del 1995), il cui art. 3 ha fatto venir meno la necessità, per il convenuto, di inserire a pena di decadenza nella comparsa di costituzione le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio ed ha inserito una specifica disciplina della nullità della domanda riconvenzionale. L'art. 167 è stato successivamente modificato, riportando in auge i principi cardine della novella del 1990, dal d.l. n. 35 del 2005 (convertito con l. n. 80 del 2005), il cui art. 2 comma 3, lett. b-ter) sancisce la decadenza, per il convenuto non tempestivamente costituito, dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, nonché dalla facoltà di chiamare in causa un terzo.

<sup>107</sup> Così, tra le altre, Cass. n. 8224 del 1999; Cass. n. 12490 del 2007, Cass. n. 17032 del 2008; Cass. n. 26376 del 2009; Trib. Bari, sent. 11 aprile 2013; Cass. 1127 del 2015. In questo senso si è espressa più volte anche la Corte Costituzionale. Si vedano: C. cost. ord. 6 maggio 2009, n. 134 e in precedenza, conformi, sent. n. 221 del 2008; ord. n. 101 del 2006, ord. 164 del 1998, ord. n. 461 del 1997, ord. n. 900 del 1988.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c., la costituzione con il fascicolo contenente la comparsa deve avvenire, salva il caso dell'abbreviazione dei termini, venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata dal decreto di differimento emesso a norma dell'art. 168-bis, 5° comma, dal giudice istruttore.

Ai fini del computo del termine per la costituzione, non rileva, invece, la circostanza che nel giorno fissato in citazione per la comparizione il giudice designato non tenga udienza e che, pertanto, questa venga rimandata d'ufficio ad altra immediatamente successiva a norma dell'art. 168 bis, 4° comma, c.p.c..

Costituisce, difatti, principio di diritto consolidato<sup>108</sup> quello per cui il rinvio d'ufficio della prima udienza di cui alla disposizione in commento non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa, non essendo tale ipotesi di differimento contemplata dall'art. 166 c.p.c. tra le fattispecie idonee ad escludere le decadenze previste dal successivo art. 167 c.p.c.

Prima di concentrarsi sull'onere di “prendere posizione”, imposto al convenuto dal 1° comma dell'art. 167 c.p.c. e ricco di implicazioni sul fronte, al centro di tale disamina, della redazione sintetica degli atti, un cenno appare d'uopo ai contenuti della comparsa di risposta, di cui al 2° e 3° comma del medesimo articolo.

Se plurime sono le attività difensive del convenuto ricollegate alla comparsa di risposta, divergente è non solo il regime cui soggiace la loro eventuale omissione, ma anche il rispettivo grado di intensità<sup>109</sup>. Il convenuto, innanzitutto, può, per così dire, ☐passare al contrattacco☐, proponendo a sua volta una domanda nei confronti dell'attore, la quale, indipendentemente dal

---

<sup>108</sup> La mancata equiparazione delle rispettive ipotesi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 168-bis c.p.c. è ascrivibile al fatto che solo l'udienza indicata in citazione e quella fissata con apposito decreto dal giudice designato risultano espresse in atti scritti idonei a determinare conoscenze certe, a differenza di quanto avviene per i rinvii d'ufficio, non soggetti a comunicazioni di sorta e desumibili solo dalla previsione generale del calendario giudiziale ex art. 69-bis disp. att. c.p.c. Il differimento dell'udienza ex art 168 bis, 5° comma, venne introdotto dalla legge di riforma del 1990 (art. 12 l. 353/1990) al fine di consentire una programmazione delle cause da trattare in prima udienza, nel solco della fondamentale esigenza di porre il giudice in condizione di conoscere l'effettivo *thema decidendum*. Le medesime esigenze non sottendono il rinvio previsto dal 4° comma dello stesso art. 168 bis, il quale può derivare da qualunque motivo, anche fortuito e indipendente da ragioni organizzative dell'ufficio o del giudice. Non vi era, tuttavia, unanimità di vedute in dottrina sull'individuazione del giorno dell'udienza costituente il *dies a quo* del calcolo a ritroso dei venti giorni. Alcuni autori ritenevano che attribuire rilievo al decreto di differimento di cui al 5° comma, che va comunicato alle sole parti costituite, avrebbe potuto determinare una sanatoria *ope iudicis* della nullità dell'atto introduttivo, in danno all'affidamento del convenuto, il quale, al fine di valutare il rispetto, sanzionato a pena di nullità, del termine minimo a comparire ha come unico riferimento la data fissata in citazione. Sul punto, Iannello, *Sulla fase introduttiva*, cit., p. 396 ss., che dà atto dei due diversi orientamenti e Scarpa, *L'introduzione e la trattazione della causa*, cit., p. 258 ss.;

<sup>109</sup> Sulla posizione del convenuto e sulla scelta tra le diverse e possibili linee difensive a sua disposizione, v. Biavati, *Argomenti di diritto processuale civile*, Bologna 2013, p. 80 ss.

suo contenuto (accertamento incidentale, causa riconvenzionale, domanda di garanzia), assume la forma di domanda riconvenzionale.

La stessa, in quanto atto ad allargare l'ambito oggettivo della controversia, rappresenta l'apice, il capofila delle attività difensive da compiersi, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

Giova a questo punto soffermarsi su due aspetti. Da un lato, il convenuto che non rispetti il termine indicato potrà, *va da sé*, proporre autonomamente la sua domanda in separato processo e chiedere, se ne sussistono i requisiti, la riunione dei due giudizi.

Di qui l'interpretazione non rigorosa invalsa in dottrina e giurisprudenza in ordine ai requisiti di connessione con il titolo o l'oggetto richiesti dall'art 36 c.p.c. affinché le due domande – principale dell'attore e convenzionale del convenuto – possano essere simultaneamente trattate nel medesimo giudizio<sup>110</sup>.

Dall'altro lato, costituisce ormai *ius receptum* che la violazione del disposto degli artt. 166 – 167 c.p.c. e la conseguente tardività della domanda riconvenzionale sia rilevabile d'ufficio dal giudice investito della controversia, anche in sede d'impugnazione, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene e ciò in virtù del rilievo che le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile siano preordinate a tutelare interessi generali. Secondo l'indirizzo prevalente nella giurisprudenza sia di legittimità sia di merito<sup>111</sup>, l'art. 167, 2° comma, c.p.c. si inserisce a pieno titolo nel regime delle preclusioni dettato dalla novella del 1990 per il procedimento ordinario ed ispirato alla *ratio* di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili; onde la relativa violazione è sempre rilevabile d'ufficio in quanto va considerata pregiudizievole non di mero interesse privato, ma dell'interesse pubblico a scongiurare il protrarsi dei tempi processuali.

Secondo tale prevalente orientamento<sup>112</sup>, soggiace al medesimo regime la cosiddetta "riconvenzionale impropria" o "domanda trasversale", con la quale uno dei convenuti avanza pretese non nei confronti dell'attore, bensì di altri convenuti.

---

<sup>110</sup> L'art 36 c.p.c. subordina la simultanea trattazione delle due azioni – domanda principale dell'attore e domanda convenzionale del convenuto – alla presenza di un legame tra loro di connessione per il titolo o per l'oggetto. In realtà dottrina e giurisprudenza ammettono che possa essere proposta dal convenuto una domanda non altrimenti connessa per il titolo o l'oggetto a nessuna delle domande dell'attore, purché sia rispettata la competenza per materia, valore e territorio del giudice adito per primo. Si preferisce, in applicazione del principio di economia processuale, gestire un solo processo. Sul punto, v. Consolo, Luiso, Sassani, *La riforma del processo civile*, Milano 1991, p. 152 ss.; Trisorio Luizzi, *La difesa del convenuto e dei terzi nella nuova fase introduttiva del processo civile*, in *Giur. it.* 1996, p. 78 ss.; Biavati, *Argomenti*, cit., p. 81 ss.

<sup>111</sup> Così, Cass. n. 6963 del 1996; Cass. n. 4901 del 2007; Trib. Bologna, sent. 4 settembre 2013; Trib. Bari, sent. n. 2110 del 28 aprile 2014.

<sup>112</sup> Sulla domanda riconvenzionale cosiddetta impropria e sulla sua qualificazione come domanda riconvenzionale sottoposta al regime decadenziale di cui all'art 167, 2° comma, c.p.c. la giurisprudenza è costante. Cfr. Trib.

La stessa, nel silenzio del legislatore, viene equiparata alla domanda riconvenzionale vera e propria e sottoposta al termine decadenziale di cui all'art. 167 comma, 2° comma, c.p.c., in quanto conforme ai medesimi principi di economia processuale e concentrazione dei giudizi.

Se tale filone giurisprudenziale ben evidenzia come i principi di celerità, chiarezza e semplificazione abbiano contestualmente rappresentato causa ed effetto dell'introduzione di tale rigido regime preclusivo a carico del convenuto, non può, tuttavia, sottacersi il pericolo che, insito in tale sistema, rischia di spingerlo *in direzione ostinata e contraria*.

Allorché applicato alle concrete vicende processuali, il principio di preclusione, da sempre osteggiato dal ceto forense<sup>113</sup>, rischia di declinarsi, nei soli confronti del convenuto, nel rigore dell'obsoleto principio di eventualità<sup>114</sup> che costringe le parti a dedurre subito, fin dall'atto introduttivo, ogni possibile allegazione, di fatto e di diritto, al solo fine di non incorrere in decadenze.

È così evidente il possibile appesantimento del giudizio con un'infinità di questioni dedotte per pura cautela, con inevitabili ricadute sui tempi processuali e sulla voluminosità – cartacea e/o telematica – del fascicolo di parte e di quello d'ufficio. Conseguenze queste descritte appunto come storicamente tipiche dei giudizi strutturati secondo l'eventualità<sup>115</sup>.

---

Milano, sent. 19 giugno 1997; Cass. n. 12558 del 1999; Trib. Napoli, sent. 20 settembre 2001, in *Giur. it.* 2002, p. 992 ss.; Trib. Monza, sent. 13 marzo 2007, in *Giur. merito* 2007, p. 2632 ss.; Tribunale di Monza, sent. 28 settembre 2007; Trib. Bari, sent. n. 452 del 9 febbraio 2011; App. Roma, sent. n. 717 del 22 febbraio 2011; Trib. Milano, sent. n. 3585 del 14 luglio 2011; e, per il rito anteriore alla riforma del 1990, Cass. n. 466 del 1963; Cass. n. 2238 del 1990; Cass. n. 5073 del 1999.

<sup>113</sup> Sono note le critiche da parte sia di alcuni studiosi sia del ceto forense, soprattutto con riferimento alla decadenza prevista per le eccezioni non rilevabili d'ufficio. V. per tutti Monteleone, *Spigolature e dubbi sulla legge 26 novembre 1990, n. 353*, in *Riv. dir. proc.* 1992, p. 32 ss.; Danovi, *La protesta degli avvocati e la giustizia del processo civile*, in *Corriere giur.* 1995, p. 658 ss.

<sup>114</sup> Si fa qui riferimento, con tutta evidenza, alle sole conseguenze pratiche che l'applicazione di tale principio ha storicamente comportato, e non certo alla possibilità di verificare un modello processuale imperniato su questo. Sul punto, si vedano: Segni, *Il principio di eventualità e la riforma del processo civile*, in *Scritti giuridici*, I, Torino 1965, p. 338 ss.; Proto Pisani, *In tema di prova nel processo del lavoro: temperamenti al principio di eventualità*, in *Foro it.* 1981, p. 2402 ss.; Luiso, *Principio di eventualità e principio della trattazione orale*, in *Scritti in onore di E. Fazzalari*, II, Milano 1993, p. 205 ss.; Ricci, *"Individuazione" o "sostanziazione" nella riforma del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1995, p. 1239 ss.; Monteleone, *Il processo civile alla luce dell'art. 111 cost. Linee generali di una necessaria e possibile riforma del processo civile*, in *Giust. civ.* 2001, p. 523 ss.; Porreca, *L'appellabilità dell'ordinanza di rigetto nel procedimento sommario di cognizione: deformalizzazione, giudicato e giusto processo*, in *Giur. merito* 2011, p. 2676 ss.

<sup>115</sup> Tali effetti sono ben descritti, nella letteratura tedesca, da Arens, *Mündlichkeitsprinzip und Prozessbeschleunigung im Zivilprozess*, Berlin 1971, p. 38 ss.; e da Kip, *Das sogenannte Mündlichkeitsprinzip*, Köln-Berlin 1952, p. 31 ss. Ciò non stupisce in quanto il principio di eventualità trova origine proprio nel sistema processuale tedesco davanti al tribunale camerale dell'impero (*Reichskammergericht*) nonché presso molti tribunali dei Länder, specialmente a séguito del c.d. *jüngster Reichsabschied* del 1654. Il processo è costruito come un « Kampf in geordneten Gängen », cioè un combattimento in ordinata andatura, prevedendo un rigido ingranaggio in base al quale introdurre in giudizio i fatti rilevanti per la decisione: la parte deve far valere tutti i mezzi di attacco o di difesa « concorrenti », nell'eventualità che uno di essi non raggiunga lo scopo di giustificare o respingere la pretesa. È quindi possibile nel corso del giudizio allegare nuovi fatti, soltanto se si trovano in rapporto di consequenzialità o dipendenza rispetto a quelli allegati dall'avversario. Si rinvia, *si paret*, a Buoncristiani, *L'allegazione dei fatti nel processo civile. Profili sistemati*, Torino, 2002, p. 279 ss., in cui l'autore

Come autorevolmente osservato<sup>116</sup>, il rischio è di condizionare il contraddittorio ed il diritto di difesa “con il risultato negativo di trasformare la comparsa di risposta in quella che è stata definita<sup>117</sup> come la riproduzione di uno stereotipo prontuario delle eccezioni”.

Alcune notazioni risultano a questo punto necessarie al fine di ricondurre l’art. 167 c.p.c. a sistema. A temperamento del verosimile verificarsi di simili conseguenze negative, giova, innanzitutto, ricordare che le mere difese e le eccezioni rilevabili d'ufficio sono svincolate dal sistema di preclusione, riferito nell'art. 167 c.p.c. alle sole eccezioni in senso stretto (*rectius*, in senso proprio). Alcune precisazioni al riguardo.

Il convenuto in sede di formulazione delle istanze difensive può limitarsi a svolgere mere difese, volte esclusivamente a paralizzare l'avversa pretesa e come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salvo la formazione del giudicato interno o - dove in concreto ne ricorrono i presupposti - l'applicazione del principio di non contestazione.

Per comune accezione<sup>118</sup>, sono ascrivibili al novero delle mere difese le argomentazioni con cui il convenuto nega la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa attrice (difese in fatto) oppure contesta l'esistenza della norma, o la sua applicabilità al caso concreto (difese in diritto).

In modo più efficace, il convenuto può farsi promotore di una strategia difensiva di tipo attivo che, in luogo di limitarsi alla mera negazione e/o confutazione dei fatti allegati dall’attore, consti nella deduzione nel giudizio di fatti nuovi. Si innesta qui il concetto di eccezione, il cui regime diverge in virtù dello schema, di matrice giurisprudenziale<sup>119</sup>, che distingue tra eccezioni in senso lato, rilevabili anche d’ufficio<sup>120</sup>, ed eccezioni in senso stretto, il cui potere di rilevazione spetta esclusivamente alla parte.

---

argomenta su come nell’ordinamento italiano sia costruito secondo la tecnica del principio di eventualità il giudizio d’impugnazione di provvedimento disciplinare nel rapporto di lavoro subordinato.

<sup>116</sup> Danovi, *Il linguaggio del processo*, Milano 2018

<sup>117</sup> Tarzia, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, Milano 2009, p. 140 ss.

<sup>118</sup> Si vedano, *e pluribus*: Cass. n. 9238 del 2001; Cass. n. 8855 del 2002; Cass. n. 14020 del 2007; Cass. n. 816 del 2009; Cass. n. 20157 del 2012; Cass. n. 13753 del 2013; Trib. Roma, sent. n. 6207 del 2013, Cass. n. 27339 del 2014; Trib. Milano, sent. n. 14680 del 2014; Cass. n. 10402 del 2015; Cass. n. 6391 del 2015, Cass. n. 9580 del 2015; Cass. n. 9034 del 2015

<sup>119</sup> Sui caratteri distintivi dei due tipi di eccezione (in senso lato ed in senso stretto) la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte è costante. Si vedano: Cass., sez. un., n. 1099 del 1998; Cass. sez. un. n. 226 del 2001; Cass. sez. un. n. 15661 del 2005; Cass. sez. un. n. 4213 del 2013 e Cass. sez. un. n. 10531 del 2013. In tal senso, anche le sezioni semplici. Si vedano, *e pluribus*: Cass. n. 421 del 2006; n. 4883 del 2006; Cass. n. 10401 del 2015; Cass. n. 9927 del 2015; Cass. n. 26749 del 2014; Cass. n. 12677 del 2014; Cass. n. 8246 del 2013; Cass. n. 6918 del 2013; Cass. n. 18192 del 2012; Cass. n. 17896 del 2012, Cass. n. 18195 del 2012; Cass. n. 18564 del 2012

<sup>120</sup> Ciò non significa che la rilevabilità d'ufficio delle eccezioni in senso lato non conosca limiti, essendo condizionata al rispetto del principio dispositivo e del contraddittorio, sicché esse possono esser poste dal giudice a base della sua decisione unicamente se attengono a fatti tempestivamente allegati dalle parti. Sul punto, v. Oriani, *Eccezione rilevabile d’ufficio e onere di tempestiva allegazione: un discorso ancora aperto*, in *Foro. it.* 2001, p. 127 ss.; e più di recente, Oriani, *Eccezione in senso lato e onere di tempestiva allegazione: un discorso chiuso?*, in *Foro. it.* 2013, p. 3515 ss.; Scarpa, *L’introduzione e la trattazione della causa*, cit., p. 256 ss.; Biavati, *Argomenti*, cit., p. 298 ss. A mero titolo esemplificativo, costituiscono quindi eccezioni rilevabili d'ufficio:

A far tempo dalla sentenza delle sezioni unite del 1998 (Cass. s.u. n. 1099/98) si è consolidata in giurisprudenza la caratterizzazione del principio della rilevabilità d'ufficio come regime normale delle eccezioni, restando limitato l'ambito delle eccezioni in senso stretto, rilevabili ad istanza di parte, ai soli casi specificamente previsti dalla legge (es. la prescrizione), ovvero alle ipotesi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva (es. eccezione di annullamento).

I limiti preclusivi di allegazione non riguardano le eccezioni rilevabili d'ufficio, il cui raggio – alla luce dell'invalso orientamento giurisprudenziale – risulta ampliato in modo tale da ridimensionare la portata della barriera preclusiva qui in esame; bensì concernono esclusivamente la proponibilità delle sole eccezioni in senso stretto dato che l'art 167, 2° comma, c.p.c. ne postula la concentrazione, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

In ordine al concetto di eccezione in senso stretto, è pacifico che in esso vi rientrino tanto eccezioni di rito quanto eccezioni di merito.

Le prime, esclusivamente di natura processuale – pregiudiziale, attengono ai presupposti processuali od alle condizioni di ammissibilità dell'azione (ad es. le eccezioni di difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 37, 2° comma, c.p.c. o l'eccezione di incompetenza, sia per territorio sia per materia e valore, di cui al novellato art. 38, 1° comma, c.p.c.<sup>121</sup>). Le eccezioni

---

l'eccezione di giudicato esterno (Cass. 25 maggio 2001, n. 226); la risoluzione consensuale del contratto (Cass. 24 maggio 2007, n. 12075); il concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato (Cass. 10 novembre 2009, n. 23734); l'eccezione di novazione (Cass. 8 aprile 2009, n. 8527); l'eccezione di compensazione (Cass. 8 agosto 2007, n. 17390); la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione (Cass. 7 marzo 2006, n. 4883).

<sup>121</sup> L'art. 38 è stato di recente modificato ad opera della legge 19 giugno 2009, n. 69, con l'equiparazione tra loro (ai fini dell'eccezione di parte) di tutti i criteri di competenza. Il nuovo primo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile stabilisce, infatti, che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio vanno tutte eccepite, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata entro il termine previsto per la costituzione del convenuto dall'articolo 166 del codice di procedura civile. La modifica si inserisce nel solco della semplificazione ed anticipazione, in *limine litis*, di tutte le questioni di competenza; dunque, se il convenuto vuole contestare la competenza dell'organo giudiziario adito dall'attore, deve per forza costituirsi nei termini di cui all'art. 166 c.p.c.; successivamente potrà solo sperare in un rilievo d'ufficio (ma non per i casi di competenza per territorio derogabile), esercitabile tuttavia solo fino all'udienza di prima comparizione. Per ricordare al convenuto le scadenze previste dall'art. 38 è stato modificato anche l'art. 163; ora, tra i contenuti obbligatori dell'atto di citazione vi è anche l'avvertimento che la costituzione in giudizio oltre i termini di cui all'art. 166 comporta le scadenze di cui all'art. 38 c.p.c. (cfr. art. 163, 3° comma, n. 7).

Così, cfr. Trib. L'Aquila, sent. n. 339 dell'8 aprile 2015; Cass. n. 5057 del 2013; Trib. Mondovì, sent. 11 marzo 2010; Cass. n. 21253 del 2011; Cass. n. 17020 del 2011.

Sull'eccezione di incompetenza e sulle conseguenze del mancato avvertimento in citazione delle scadenze di cui all'art. 38 c.p.c. v. per tutti Franconiero, *Prime applicazioni della l. n. 69 del 2009: le conseguenze del mancato avvertimento nella citazione sulle scadenze dalla facoltà di eccepire l'incompetenza*, in *Giurispr. merito* 2010, p. 2985 ss.; e Cesaretti, *Eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e foro erariale. Il nuovo art. 38 c.p.c.*, in *Giur. merito* 2012, p. 56 ss.



di merito costituiscono invece lo strumento processuale attraverso il quale viene fatto valere un fatto giuridico avente efficacia impeditiva, modificativa od estintiva del diritto allegato dall'attore e su cui il giudice non può pronunciarsi in mancanza dell'allegazione ad opera di una delle parti (ad es. l'eccezione di inadempimento o l'eccezione di annullabilità del contratto).

L'individuazione, di matrice giurisprudenziale, dei criteri distintivi tra i due tipi di eccezione ed il carattere "generale" attribuito alle eccezioni in senso lato giovano senz'altro nel ricondurre all'introduzione di più rigide preclusioni l'effetto di indurre il convenuto ad allegare nella comparsa quelle sole eccezioni in senso stretto di cui potrà agevolmente fornire la prova. Beninteso, non che si possa qualificare tale spinta come sufficiente a frenare il convenuto dalla tentazione di appesantire la sua comparsa con tutte le eccezioni, processuali e di merito, più o meno pertinenti all'oggetto del giudizio, purché "eventualmente" utili a conseguire il rigetto della domanda avversaria.

Scomodando la dinamica newtoniana, servirebbe una reazione uguale e contraria.

Alla luce di ciò, non pare fuori luogo auspicare una riflessione sulla codificazione della sinteticità quale principio generale, passibile di coercizione, e/o sulla cogente e sintetica articolazione *per positiones* quantomeno degli atti introduttivi.

Occorre, infine, aggiungere, in conclusione, alcune considerazioni sull'art. 167, 1° comma, c.p.c., ai sensi del quale il convenuto deve, nella comparsa di risposta, proporre tutte le sue difese "prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda", indicare i mezzi di prova di cui intende valersi, ivi compresi i documenti offerti in comunicazione, e formulare le conclusioni.

Omettendo in queste sede tutte le riflessioni in ordine alla sanzione da comminare al convenuto che non ottemperi all'onere *de quo* – considerazioni da ascriversi nell'alveo dell'art. 115 c.p.c. e che troveranno *infra* ampio spazio e rilievo – occorre concentrarsi fin da subito sulla *ratio* sottostante la modifica attuata nel 1990 all'art. 167 c.p.c. e sul suo rapporto con le allegazioni attoree di cui all'art. 163 c.p.c.

Sotto il primo profilo, si rileva che il disposto dell'art. 167, 1° comma, c.p.c. è stato così modificato dalla l. n. 353 del 1990 nel tentativo di renderlo conforme al disposto previsto per le controversie di lavoro dall'art. 416, 3° comma, c.p.c.: si riteneva necessario disporre espressamente, anche per il rito ordinario, l'onere in capo al convenuto di "prendere posizione", nel primo atto introduttivo, sui fatti dedotti *ex adverso*.

Invero, il *conditor* del 1990 non riproduce nel testo del novellato art. 167 l'inciso – previsto nell'art. 416 per il rito del lavoro – relativo alla necessità che l'onere *de quo* sia assolto "in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione".

A tale omissione non veniva, tuttavia, riconosciuta portata significativa, non ritenendo la dottrina prevalente<sup>122</sup> tale mancanza idonea a giustificare alcuna diversità di disciplina. Ed anzi, fin dai primi commenti alla riforma del 1990, si argomentò, a riprova di quanto venisse ritenuto gravoso il disposto del novellato art. 167 c.p.c., nel senso di ritenere il complesso di oneri e decadenze da questo delineato a carico del convenuto e, più in generale, le scelte operate dalla riforma in ordine alla fase introduttiva del processo come idonee a fondare un ingiustificato *favor actoris*<sup>123</sup>.

Da qui la necessità, che qui si sostiene, di subordinare l'esame circa la natura ed i caratteri dell'onere di contestazione – come dapprima fondato sugli artt. 416 e 617 e successivamente e definitivamente consacrato nell'art. 115 ad una considerazione di carattere per così dire “metodologico”, imperniata sulla lettura costituzionalmente orientata del complesso normativo in esame alla luce del principio di “parità delle armi”.

La mancata “presa di posizione” da parte del convenuto sui fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda intanto può produrre gli effetti previsti in quanto tali fatti siano stati dall'attore specificatamente dedotti e tale specifica allegazione sia stata contenuta nell'atto di citazione.

In altri termini, la censura della mancata o generica contestazione operata dal convenuto presuppone la conformità dell'atto introduttivo al modello legale, da vagliare sia sotto il profilo della mancata allegazione dei fatti costitutivi, pena la dichiarazione di nullità della citazione per omessa esposizione dei fatti *ex art. 164, 5° comma, c.p.c.*, sia dal punto di vista della loro specificità. Può porsi cioè il problema della loro contestazione ed assumere rilievo la mancata “presa di posizione” del convenuto intanto in quanto i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio siano stati tutti sufficientemente dedotti dall'attore, dimodoché la loro allegazione risulti connotata da quel contorno di precisione e specificità che la rende conforme al modello postulato dalla regola legale o contrattuale per l'attribuzione del diritto fatto valere in giudizio.

Sicché, atteso il collegamento, posto dallo stesso art. 167 c.p.c., tra onere di contestazione ed onere di allegazione, deve affermarsi il principio di diritto<sup>124</sup> secondo cui la

---

<sup>122</sup> Sul fatto che tale differenza non sia significativa, v. Consolo, Luiso, Sassani, *Commentario*, cit., p. 100 ss.; Verde, *Profili del processo civile*, II, Napoli 2005, p. 21 ss. *Contra*, nel senso che il vincolo di cui al primo comma dell'art. 167 sarebbe più debole di quello fissato dal terzo comma dell'art. 416, v. Tarzia, *Lineamenti*, cit., p. 131 ss.; Borré, Castellano, Proto Pisani, Ricci, *La riforma del processo civile – Linee fondamentali*, Milano 1991, p. 27 ss. La posizione – che qui si sostiene – viene oggi corroborata dal neo codificato principio di non contestazione, alla luce del quale perde a maggior ragione rilievo la differente formulazione dei due articoli in esame.

<sup>123</sup> V. per tutti: Coesanti, *L'ultimo progetto di riforma del processo civile*, in *Quadrimestre* 1987, p. 30 ss.; Tarzia, *I provvedimenti urgenti sul processo civile approvati dal Senato*, in *Riv. dir. proc.* 1990, p. 742 ss.

<sup>124</sup> Così, *e pluribus*: Cass. n. 21847 del 2014; Cass. n. 10860 del 2011 con nota di Frus, *Un interessante (ma non condivisibile) principio in tema di onere di contestazione specifica, diretto a spezzare in taluni casi la necessaria*

parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti specifici innanzitutto le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico affinché l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni dettagliate e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse.

Alla luce di tali considerazioni, l'idea che sussista un qualche *favor actoris* viene destituita di fondamento sul piano normativo. Nell'ottica della riforma del 1990, l'indicazione da parte dell'attore dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio viene richiesta, a pena di nullità della citazione, dal 4° comma dell'art. 164 proprio nella consapevolezza che il convenuto sarà onerato di una simmetrica contestazione specifica.

Su tutt'altro piano la valutazione in termini di redazione chiara e sintetica degli atti introduttivi e sul piano dell'efficiente e rapida definizione del giudizio.

In questa cornice, ben si comprendono i continui appelli – nel corso dei lavori preparatori alla riforma attuata con la l. 353/90 ad una responsabile collaborazione tra le parti, idonea a trasformare il processo “da un assurdo gioco “a mosca cieca” in un leale confronto dominato dalla legge del dialogo”.

Il sistema di preclusioni del processo civile attualmente vigente ed il meccanismo di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti comporterebbe per entrambe l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza anche visiva gli elementi in contestazione.

Il tutto nell'auspicio che, in un sistema improntato ai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti, si realizzi la situazione ottimale, da rinvenirsi – secondo quanto testualmente riportato nella risoluzione del C.S.M. sul disegno di legge divenuto la l. 353/90<sup>125</sup> “quando il giudice sia coinvolto insieme alle parti in un comune contraddittorio che mira a sfrondare l'inutile e ad identificare, in fatto e in diritto, il vero “nocciolo” della contesa; quando i fascicoli, non invasi dalle profluvie della trattazione scritta, rimangono oggetti leggibili e non degradano a inaffrontabili monumenti di archeologia”.

#### **4. Principio di non contestazione e dovere di sinteticità**

Dal punto di vista della tecnica di redazione degli atti processuali, che qui si assume come privilegiato angolo visuale, se è indubbio che la nozione di non contestazione condizioni la

---

*circolarità tra onere di allegazione e di contestazione*, in *Giur. ita.* 2012, p. 335 ss.; Cass. n. 8665 del 2005; Cass. n. 12636 del 2005; Cass. n. 6936 del 2004; Cass. n. 11353 del 2004.

<sup>125</sup> Si veda la risoluzione del C.S.M. del 18 maggio 1988, cit., p. 245 ss.

sinteticità degli atti, inserendosi entrambe, quali tecniche di celerità ed efficienza, nell'alveo del principio di ragionevole durata del processo; più controversi ed oggetto della presente indagine sono, per così dire, l'*an* ed il *quantum* di tale condizionamento, ossia quanto profondamente la non contestazione condizioni l'invalso *modus* di composizione dell'atto e se tale influenza si iscriva nel solco di una redazione connotata da chiarezza e sinteticità.

La nozione di non contestazione è ora legislativamente prevista dal 1° comma dell'articolo 115 c.p.c., novellato ad opera della legge n. 69 del 2009<sup>126</sup> con riferimento alle controversie radicate dopo il 4 luglio 2009. La norma in parola, infatti, statuisce che il principio di disponibilità delle prove è derogato non solo dalla possibilità per il giudice, già prima prevista dalla norma, di porre a fondamento della decisione i fatti notori; ma anche dalla necessità – lo si evidenzia, necessità – di porre a fondamento della decisione “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”<sup>127</sup>.

Con riferimento al *dies a quo*, si registra concordia<sup>128</sup> nell'attribuire alla modifica normativa dell'art. 115 c.p.c. portata non innovativa, bensì meramente dichiarativa di un precetto che aveva già trovato cittadinanza nel nostro ordinamento, in virtù di un'interpretazione sistematica ormai consolidata presso la Suprema Corte<sup>129</sup>. Muovendo le

---

<sup>126</sup> Trattasi della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante □ Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.

<sup>127</sup> La dottrina in materia è sconfinata. Ruolo di capofila compete, quasi di diritto, alla nota monografia con cui, nel 1995, Antonio Carratta sostiene ed argomenta l'esistenza nel nostro processo del principio di non contestazione. Si veda Carratta, *Il principio di non contestazione nel processo civile*, Milano 1995, *passim*. Tra i contributi dottrinali successivi, *ex plurimis*, si segnalano: Proto Pisani, *Ancora sull'allegazione dei fatti e sul principio di non contestazione nei processi a cognizione piena*, in *Foro it.* 2006, p. 3143 ss.; Cea, *La tecnica della non contestazione nel processo civile*, in *Giusto proc. civ.* 2006, p. 173 ss.; Cavallini, *La non contestazione dell'arbitrato*, in *Rivista dell'arbitrato* 2009, p. 55 ss.; Buffone, *L'onere di contestazione nella legge 69/2009*, in *www.altalex.com*; Ricci, *La riforma del processo civile*, Torino 2009, p. 39 ss.; Mocci, *Principio del contraddittorio e non contestazione*, in *Riv. dir. proc.* 2011, p. 316 ss.; Cea, *Le incertezze della Cassazione in tema di non contestazione ed il bisogno di nomofilachia*, in *Foro it.* 2012, p. 1575 ss.

<sup>128</sup> Tra gli autori che si soffermano sulla valenza meramente interpretativa da attribuire alla modifica normativa dell'art. 115 c.p.c., si segnala: Pacilli, *Osservazioni sul principio di non contestazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2011, p. 299 ss.; Cea, *La modifica dell'art. 115 c.p.c. e le nuove frontiere del principio di non contestazione*, in *Foro it.* 2009, V, p. 266 ss. Il medesimo concetto si ritrova in diverse pronunce giurisprudenziali. Si vedano: Cass. n. 5191 del 2008; Cass. n. 18399 del 2009; Cass. n. 5356 del 2009; App. Milano, sent. 12 ottobre 2009, in *Giur. it.* 2010, p. 609 ss.; Trib. Piacenza, sent. n. 81 del 2 febbraio 2010.

<sup>129</sup> L'esistenza in via generale nel nostro ordinamento del principio di non contestazione costituisce approdo interpretativo cui la giurisprudenza della Suprema Corte non perviene subito. Inizialmente, l'indirizzo prevalente presso la Suprema Corte si esprime in senso sfavorevole all'istituto della non contestazione: non sussistendo nel vigente ordinamento processuale un onere per la parte di contestazione specifica di ogni fatto dedotto *ex adverso*, non può ritenersi provato un fatto solo per la mancata contestazione ad opera della controparte. In tal senso, v.: Cass. n. 4604 del 1999; Cass. 2959 del 2002; Cass. n. 13830 del 2004; Cass. n. 11277 del 2003; Cass. n. 5488 del 2006; e da ultimo, Cass. n. 16215 del 2009. Tuttavia, mutando orientamento e prendendo le mosse da un indirizzo dottrinale e giurisprudenziale all'epoca minoritario (cfr. Cass. n. 6620 del 1982; Cass. n. 4834 del 1988; Cass. n. 1576 del 1995; Cass. n. 7758 del 1997; Cass. n. 6230 del 1998; Cass. n. 5536 del 2001), le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 761 del 2002, richiamata e ribadita poi anche da Cass. Sez. Un. n. 11353/2004) affermano nel 2002 l'esistenza in via generale nel processo civile del principio di non contestazione in base al quale il difetto di contestazione dei fatti cd. principali, ossia costitutivi del diritto azionato, ne implica l'ammissione in giudizio

premesse dalla pronuncia a sezioni unite del 2002, la giurisprudenza di legittimità era già giunta, sulla base del dato normativo pregresso, a qualificare l'onere di contestazione come un principio generale che informa di sé tutto il sistema processuale civile, sia nell'ambito del rito ordinario, sia nell'ambito del rito del lavoro, poggiando le proprie basi non solo su specifiche norme, quali gli artt. 416 e 167 c.p.c. che ne avevano costituito fino ad allora il supporto sistematico, ma soprattutto sul carattere dispositivo del processo che ne comporta una struttura dialettica a catena, sulla generale organizzazione per preclusioni successive, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti ed infine sul generale principio di economia che, avuto riguardo al novellato art. 111 cost., deve sempre informare il processo.

La modifica normativa dell'art. 115 c.p.c. si applicherebbe di conseguenza anche alle controversie insorte prima del 4 luglio 2009, costituendo, infatti, un mero riconoscimento formale, l'adesione da parte del legislatore alla teorizzazione della già allora prevalente dottrina e giurisprudenza.

Ciò non significa che non si possa tributare alla novella del 2009 alcuna connotazione innovativa. La questione da questo punto di vista è triplice.

Innanzitutto, ricorre il classico problema dell'ambito soggettivo di applicazione del novellato art. 115 c.p.c. Il principio di non contestazione trova, infatti, la propria prima affermazione giurisprudenziale con esclusivo riguardo alla posizione del convenuto in relazione ai fatti costitutivi del diritto azionato (fatti principali). È proprio sull'onere del convenuto di prendere posizione, nell'atto di costituzione, sui fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda – previsto rispettivamente dagli artt. 416 e 167 c.p.c. per il rito del lavoro e per il rito ordinario – che si impernia l'inferenza di matrice giurisprudenziale per cui il difetto di contestazione di quei fatti ne implichino l'ammissione in giudizio. Appare in questo senso dirimente la scelta del legislatore del 2009 di collocare la nozione di non contestazione

---

mentre per i fatti cd. secondari, ossia dedotti in esclusiva funzione probatoria, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c., 2° comma.

A questa fondamentale apertura seguono ulteriori sviluppi, in virtù dei quali la nozione di non contestazione, enunciata in relazione ai fatti principali del processo, viene estesa ai fatti secondari ed ai fatti principali su cui si fonda l'eventuale domanda riconvenzionale proposta dal convenuto. Questa la direzione in cui andava consolidandosi l'ultima giurisprudenza *ante* novella sulla linea tracciata dalle sezioni unite nel 2002. Cfr.: Cass. n. 13467 del 2003; Cass. n. 10031 del 2004, Cass. n. 6936 del 2004; Cass. n. 2299 del 2004; Cass. n. 19260 del 2004; Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 13079 del 2008; Cass. n. 23638 del 2010; Cass. n. 22837 del 2010. Per la sezione lavoro della Suprema Corte, cfr. Cass. n. 1902 del 2002; Cass. n. 8502 del 2002; Cass. n. 13972 del 2002; Cass. n. 535 del 2003; Cass. n. 12010 del 2003; Cass. n. 1562 del 2003; Cass. n. 3245 del 2003; Cass. n. 405 del 2004, Cass. n. 4556 del 2004; Cass. n. 28381 del 2005. Per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Foggia, sent. 7 maggio 2002; Trib. Ivrea, sent. n. 459 del 5 novembre 2003, Trib. Ivrea, sent. n. 150 del 13 dicembre 2006; Trib. Catanzaro, sent. 18 gennaio 2011.

all'interno del 1° comma<sup>130</sup> dell'art 115 c.p.c. e quindi non nelle norme dedicate al processo ordinario di cognizione, bensì tra le disposizioni generali del codice di rito.

In verità, la stessa giurisprudenza, nelle pronunce successive al 2002<sup>131</sup>, aveva accantonato tale iniziale disparità, ritenendo sussistere nel nostro ordinamento un generale onere di contestazione, applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione gravino anche sul convenuto. Il legislatore del 2009 si limita a chiudere il cerchio. Il dato testuale del novellato art. 115 c.p.c. – che fa mero riferimento alla “parte” – non offre oggi alcun appiglio ad una siffatta distinzione. Deve dunque ritenersi che ogniqualvolta che un onere di allegazione e di prova sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia), l'altra parte abbia l'onere di contestare il fatto allegato, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e, quindi, non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo perciò trattarsi anche di fatti non costitutivi della pretesa azionata (fatti primari) ma dedotti in esclusiva funzione probatoria (fatti secondari).

Fa *pendant* l'ulteriore problema relativo al processo contumaciale. In virtù del formale ingresso del principio di non contestazione nel nostro ordinamento, è ormai indubbio<sup>132</sup> che lo

---

<sup>130</sup> La collocazione sistematica del principio di non contestazione è stata giudicata impropria da taluni commentatori. Due paiono gli indirizzi prevalenti in materia. Un filone di autori ritiene che il principio in parola, indicando cosa occorre e cosa non occorre provare, avrebbe dovuto essere collocato nell'ambito dell'art. 2697 c.c. che regola la ripartizione degli oneri probatori. In tal senso, si segnalano: Sassani, *commento all'art. 115*, in *Commentario alla riforma del codice di procedura civile*, a cura di Saletti e Sassani, Torino 2009, p. 71 ss.; e Punzi, *Il processo civile – sistema e problematiche*, Torino 2010, p. 77 ss. Un secondo indirizzo sostiene che il principio di non contestazione avrebbe semmai trovato miglior sede nel secondo comma dell'art 115 c.p.c. – invece che nel primo comma – accanto ai fatti notori, anch'essi non bisognosi di prova e sottoposti al prudente apprezzamento del giudice. Così, Maero, *Il principio di non contestazione prima e dopo la riforma*, in *Giusto proc. civ.* 2010, p. 455 ss.

<sup>131</sup> Nel senso che, nonostante gli artt. 167 e 416 c.p.c. siano dettati con riferimento al convenuto, la non contestazione dovesse intendersi come operante con riguardo ad entrambe le parti, v. Cass. n. 12636 del 2005, in *Foro it.* 2006, I, p. 1492 ss., con nota di De Santis, *Brevi note sulla sanatoria della nullità del ricorso ex 414 c.p.c. e sul principio di non contestazione ai c.d. fatti processuali*. Sempre sulla bilateralità dell'onere di contestazione, v. Buffone, *L'onere di contestazione*, cit., par. 11; Cea, *Non contestazione dei fatti: passi avanti e chiarezze teoriche*, in *Foro it.* 2006, I, p. 1873 ss.

<sup>132</sup> La scelta del legislatore del 2009 di non introdurre alcun procedimento contumaciale si mostra coerente con la tradizione del diritto processuale italiano che, come ribadito anche dalla Corte costituzionale in riferimento all'abrogato processo societario (cfr. Corte cost., sent. n. 340 del 2007), ha sempre attribuito alla contumacia un carattere neutro. Ciò non significa che tale scelta non sia stata oggetto di critiche. Alcuni autori segnalano che dal testo del novellato art. 115 si ricaverebbe, quasi per paradosso, un implicito invito a restare contumaci quando si abbia poco da dire e/o da contestare. In caso di contumacia del convenuto, l'onere probatorio gravante sull'attore resta intatto, senza sconti di alcun genere. Su tale “ingiusto” privilegio, v. Patti, *La disponibilità delle prove*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, p. 75 ss.; Balena, Capponi, Chizzini, Menchini, *La riforma della giustizia civile*, Torino 2009, p. 37 ss.; Sassani, *L'onere della contestazione*, in *Giusto proc. civ.* 2010, p. 426 ss. Una parte minoritaria della dottrina aveva prospettato la necessità di ricondurre alla contumacia il valore di una generale non contestazione. Su tale linea di pensiero, De Roma, *Il principio di non contestazione assume valenza generale*, in *Corriere trib.* 2009, p. 2683 ss. Si veda, inoltre, l'articolato (in particolare l'art. 2) proposto da Proto Pisani, *Per un nuovo codice di procedura civile*, in *Foro it.* 2009, V, p. 1 ss.; e – sull'articolato proposto dalla Commissione

stesso non trova applicazione nei confronti della parte rimasta contumace, avendo ritenuto il legislatore del 2009 di mantenere un atteggiamento agnostico nei confronti della scelta processuale di non costituzione, di per sé considerata neutra ai fini della formazione giudiziale della prova. L'opposta ricostruzione, infatti, sarebbe costretta a una lettura *abrogans* dell'inciso del novellato art. 115 c.p.c. che limita l'operatività della non contestazione alla "parte costituita".

Ricorre, in terzo luogo, il problema del significato e delle conseguenze giuridiche da attribuire alla non contestazione in sede di *obiter dictum*. In assenza di una definizione normativa era proprio la nozione di non contestazione in senso giuridico ad essere controversa. In particolare, la tradizionale giurisprudenza<sup>133</sup> riteneva, con massime da anni ricorrenti e tralatizie, che i fatti allegati potessero essere considerati pacifici, senza la necessità di darne prova, solo in tre casi, e cioè allorquando l'altra parte li avesse esplicitamente ammessi; oppure avesse impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento; ovvero si fosse limitata a contestare esplicitamente e specificamente alcune circostanze, con ciò implicitamente riconoscendo le altre. Tuttavia, anche in seguito all'interpretazione assunta dalla Suprema Corte, in particolare a partire dalla nota sentenza delle sezioni unite del 2002 – che, come si è visto, ha costituito un *revirement* rispetto alla precedente giurisprudenza – non può dubitarsi che un intervento legislativo sul punto fosse auspicabile. Come sostiene Chiovenda<sup>134</sup>, già nelle *Lezioni* parmensi, il silenzio sulle affermazioni altrui può produrre l'effetto di renderle provate in tanto in quanto □ciò sia espresso dalla legge□. Qui risiede, quindi, la portata maggiormente innovativa della novella dell'art. 115 c.p.c., senza la quale sarebbe stato arduo per l'interprete forgiare *motu proprio*, in assenza di un congruente e solido dato normativo, un generale onere di specifica contestazione, gravante su ogni parte a pena di decadenza<sup>135</sup>.

---

ministeriale presieduta dal prof. Vaccarella – v. Gamba, *Le ipotesi di riforma contenute nella relazione Vaccarella in tema di contumacia e non contestazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, p. 831 ss.

<sup>133</sup> Sul punto, da ultimo ed *ex pluribus*, cfr.: Cass. n. 1213 del 1999; Cass. n. 11513 del 1999; Cass. n. 4687 del 1999; Cass. n. 2524 del 1999; Cass. n. 13904 del 2000; Cass. n. 10434 del 2000; Cass. n. 9424 del 2000; Cass. n. 14880 del 2002; Cass. n. 13814 del 2002; Cass. n. 10815 del 2004; Cass. n. n. 20211 del 2012; Cass. n. 8591 del 2014; Cass. n. 1045 del 2015.

<sup>134</sup> Citato da Reali, *La non contestazione nel giusto processo civile*, in *Giusto proc. civ.* 2006, p. 232 ss. Pare corretto aggiungere che Chiovenda, pur ritenendo che l'introduzione del principio di non contestazione non potesse non passare da una norma espressa e pur prospettandone l'opportunità, nel suo progetto di riforma del codice del 1865 non ritenne di far derivare dal silenzio la prova del fatto, ma solo la possibilità, rimessa alla valutazione del giudice, di interpretare il silenzio quale ammissione tenuto conto del contegno della parte e di ogni altra circostanza del caso. Cfr. Chiovenda, *Saggi di diritto processuale civile*, II, Milano 1993, p. 121 ss.

<sup>135</sup> Come autorevolmente osservato, gli artt. 416 e 167 c.p.c. – che avevano costituito il substrato dell'interpretazione della Suprema Corte favorevole all'istituto della non contestazione – si limitano a stabilire un obbligo a carico delle parti non prevedendo alcuna sanzione per la loro inosservanza e le sanzioni notoriamente

In altri termini, la novella del 2009 possiede se non altro la connotazione distintiva di distogliere la non contestazione dal terreno delle allegazioni e della determinazione del *thema decidendum*, nel cui alveo era stata collocata dalle sezioni unite del 2002<sup>136</sup>. L'art. 115 c.p.c., così come modificato dalla riforma del 2009, consta in una *relevatio ab onere probandi*, avendo esclusivamente l'effetto di restringere il *thema probandum*, cioè di eliminare il fatto non contestato, a prescindere dal carattere principale o secondario di esso, dal novero dei fatti che la parte (attore o convenuto) deve provare. Ne consegue che il comportamento processuale delle parti vincola il giudice il quale non ha la facoltà, quanto piuttosto l'obbligo<sup>137</sup>, di ritenere certi, e dunque non bisognevoli di prova, i fatti allegati da una parte e non contestati in maniera specifica dall'altra.

La non contestazione è in questo senso semplice strumento di economia processuale che si spiega, sotto un profilo logico-sistematico, argomentando, alla luce di un'auspicata auto-responsabilità delle parti, che la non contestazione rappresenta una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto, e sotto il profilo giuridico, in funzione del precetto di ragionevole durata, con la necessità di dare speditezza al processo, consentendo al giudice di risolvere la *quaestio facti* senza necessità di far luogo a istruzione probatoria sui fatti non specificatamente contestati. Sembrerebbe, quindi, che il *conditor* del 2009, in ossequio

---

non possono essere dedotte in via interpretativa. Sul punto, cfr. Attardi, *Le preclusioni nel giudizio di primo grado*, in *Foro it.* 1990, p. 385 ss.; Balena, *La riforma del processo di cognizione*, Napoli 1994, p. 125 ss.

<sup>136</sup> Il 23 gennaio 2002, le sezioni unite della Suprema Corte, con la nota e già più volte citata sentenza n. 761, - al fine di dirimere un conflitto che si era creato all'interno della sezione lavoro della Cassazione sulla necessità di contestare i conteggi relativi al *quantum* della pretesa azionata anche quando si contestava la stessa esistenza del credito - hanno ritenuto la non contestazione rilevante se riferita ai fatti principali da provare in giudizio. Ne consegue che il difensore del convenuto che intenda contestare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non potrà non prendere posizione sul conteggio allegato, contestandolo.

Il ragionamento della Corte muove dal presupposto, non più condivisibile alla luce della lettera del novellato art. 115 c.p.c. - che il meccanismo della non contestazione, costituendo un riflesso del potere di allegazione delle parti, ne partecipa alla natura, incidendo non solo sul *thema probandum* ma anche sul suo presupposto logico-giuridico, il *thema decidendum*. Il fatto non contestato sarebbe così espulso dalla materia del contendere.

<sup>137</sup> Secondo la maggior parte degli autori, residua in capo al giudice un potere valutativo ogniqualvolta risulti agli atti una prova contraria: spetterà al giudice valutare, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 116 c.p.c. e secondo il suo libero convincimento, quale delle due verità fattuali debba prevalere. Così, cfr.: Taruffo, *Per una rilettura dell'art. 115 c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, p. 101 ss. Non pare, invece, condivisibile il rilievo, pur diffuso in dottrina, per la cui la non contestazione opererebbe nel terreno del *thema decidendum*, ossia nel terreno delle allegazioni, restringendo non il novero dei fatti da provare, bensì l'ambito della materia del contendere. Tra gli autori che sposano questa tesi, cfr. Carratta, *Il principio della non contestazione*, cit., p. 267 ss. il quale assegna alla non contestazione il duplice effetto di determinare il *quid disputandum* ed il *thema probandum*. Se così fosse, non potrebbe mai essere dimostrata la falsità del fatto non contestato. Si ritiene di conseguenza condivisibile l'opposta opinione per cui la non contestazione, escludendo il fatto non dall'ambito della materia del contendere, ma solo dal meccanismo dell'onere della prova, non impedisce che, come si è detto, il fatto non contestato possa tornare in gioco per altre vie. Del resto, la circostanza non contestata deve ritenersi pacifica, ma non può considerarsi "provata", sicché niente esclude che dal materiale probatorio introdotto in causa risulti l'inesistenza del fatto non contestato.



all'ormai invalso imperativo efficientistico, abbia inteso, con un espediente di pura tecnica processuale, responsabilizzare la parte costringendola subito a vuotare il famoso sacco.

La considerazione della non contestazione come mezzo che solleva dall'onere della prova conduce ad una serie di conseguenze in ordine ai limiti di spazio e tempo cui soggiace l'operatività del principio di non contestazione. La prima riguarda gli atti che richiedono la forma scritta *ad substantiam* (ad es. il contratto di compravendita immobiliare) o *ad probationem* (ad es. il contratto di assicurazione). La prevalente giurisprudenza<sup>138</sup> aderisce alla teorizzazione della migliore dottrina, per la quale il principio di non contestazione non può sopperire alla mancata produzione documentale laddove la forma scritta sia imposta dalla legge *ad substantiam* posto che la forma è prescritta ai fini della validità dell'atto, determinando la sua mancanza una nullità del contratto rilevabile d'ufficio a norma dell'art. 1421 c.c. Alcuni autori<sup>139</sup> ritengono, invece, che il principio di non contestazione possa operare in presenza di un contratto per il quale la forma sia prescritta dalla legge *ad probationem* giacché in mancanza di contestazione il problema della prova diviene irrilevante, non essendo necessario dare dimostrazione dell'esistenza del fatto in quanto pacifico.

Mentre l'attuale formulazione dell'art. 115 consente di superare la dicotomia tra fatti principali e fatti secondari<sup>140</sup>, considerato che oggetto della prova può essere qualunque fatto rilevante; una ragione plausibile per differenziare l'effetto della non contestazione rimane con riferimento ai diritti indisponibili. Qui l'operatività della non contestazione si declina non come *relevatio ab onere probandi*, ma come mero comportamento processuale della parte valutabile alla stregua dell'art. 116, 1° comma o, più verosimilmente, a norma del 2° comma del medesimo articolo, ossia come mero argomento di prova, inidoneo a fondare di per sé il convincimento del giudice. Tale tesi, seguita dalla maggioritaria dottrina<sup>141</sup>, trae conforto sistematico dall'art.

---

<sup>138</sup> La giurisprudenza sul punto è costante. In argomento: Trib. Piacenza, sent. n. 81 del 2 febbraio 2010. Non mancano in dottrina opinioni dissenzienti. In particolare, si segnala Ricci, *Questioni controverse in tema di onere della prova*, in *Riv. dir. proc. civ.* 2014, p. 321 ss., secondo il quale la non contestazione opera anche nei confronti dei fatti che richiedono la prova scritta, esonerando chi li invoca dal doverne dare dimostrazione. La non contestazione, la cui funzione è di rilevare dall'onere della prova, non sostituisce la prova scritta, bensì la supera. In questo secondo senso, si esprime anche Verde, voce *Prova (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano 1988, p. 579 ss.

<sup>139</sup> Così, Pagni, *L'onere di contestazione dei fatti avversari, dopo la modifica dell'art. 115 c.p.c.*, in *Giurispr. ita.* 2011, p. 237 ss. Sulla medesima linea di pensiero, v. Trib. Rovigo, sez. Adria, sentenza 10 settembre 2009.

<sup>140</sup> Che la non contestazione renda incontrovertito anche il fatto secondario non è condiviso da tutta la dottrina. Alcuni autori, muovendo le premesse dalla nota sentenza del 2002 (Cass. sez. un. n. 761 del 2002) ritengono fondato differenziare l'operatività del principio a seconda a seconda dal carattere principale o secondario dei fatti su cui cade la non contestazione. Sul punto, v. Cattani, *Sull'onere della specifica contestazione da parte del datore di lavoro dei conteggi relativi al quantum delle spettanze richieste dal lavoratore*, in *Giust. Civ.* 2002, p. 1913 ss.; Arieta, De Santis, Montesano, *Corso base di diritto processuale civile*, Padova 2013, p. 336 ss.

<sup>141</sup> Tra i tanti contributi in materia, v.: Sassani, *L'onere della contestazione*, cit., p. 401 ss.; Fabiani, *Il nuovo volto della trattazione e dell'istruttoria*, in *Corriere giur.* 2009, p. 11 ss.; Carratta, *Principio di non contestazione e limiti di applicazione nei processi su diritti indisponibili*, in *Fam. e dir.* 2010, p. 571 ss.; Pacilli, *Osservazioni sul*

2698 c.c. che esclude la validità dei patti che invertono o modificano l'onere della prova in materia di diritti indisponibili. La norma è espressione di un principio più generale per cui, in presenza di tali diritti, evidenti motivi di ordine pubblico impongono che il comportamento delle parti – pur rimanendo arbitro dell'iniziativa relativa all'insorgere della tutela giurisdizionale – rimanga invece del tutto neutro ai fini dell'inversione dell'onere della prova.

Un secondo ordine di conseguenze, derivante dall'impostazione che considera la non contestazione come *relevatio ab onere probandi*, concerne il rapporto tra il fatto (allegato) e la parte destinataria dell'allegazione. Due gli aspetti di tale rapporto che si ritengono maggiormente pregni di significato.

Sotto un primo profilo, se si intende la non contestazione come comportamento processuale significativo e rilevante sul piano della prova dei fatti, tale onere, va da sé, non può esplicarsi nei confronti di qualunque allegazione di controparte, bensì in relazione ai soli fatti direttamente riferibili alla parte destinataria dell'allegazione od almeno da essa conosciuti o conoscibili con l'ordinaria diligenza. Conseguenza che un eventuale difetto di contestazione su fatti estranei alla sfera di disponibilità o di conoscenza della parte interessata, quali, ad esempio, le somme corrisposte in nero a persone incaricate di assistere il danneggiato nelle cause di risarcimento danni, non possa dispensare controparte dall'onere della prova, a meno che non si riesca *aliunde* a desumere un'effettiva ammissione, espressa o tacita<sup>142</sup>. Opinando diversamente, si otterrebbe l'effetto paradossale di svuotare la norma in parola, ammettendo la sufficienza di una contestazione formale e generica, giacché la parte non potrebbe fornire una versione dei fatti che non conosce ed ai quali è estranea<sup>143</sup>.

Un secondo profilo, anche maggiormente rilevante, concerne la sussistenza di quello che può essere definito come nesso eziologico tra l'onere di contestazione gravante sull'attore ed il tipo di difese sollevate dal convenuto. Se il convenuto ammette i fatti dedotti dall'attore, ma vi aggiunge ulteriori circostanze di fatto impeditive, modificative od estintive della pretesa

---

*principio di non contestazione*, cit., p. 299 ss; De Vita, *Onere di contestazione e modelli processuali*, Roma 2012 p. 165 ss.

<sup>142</sup> Secondo la giurisprudenza consolidata, l'ammissione tacita consiste nell'allegazione di fatti logicamente incompatibili con la negazione di quelli addotti dall'avversario. Cfr. *supra*, p. 32.

<sup>143</sup> In altri termini, richiedere che la parte contesti anche i fatti ad essa estranei e non conosciuti o conoscibili significa di fatto elevare a non contestazione la mera dichiarazione di estraneità e/o non conoscibilità che, per definizione, non può che essere generica. Vi sono tuttavia autori che, di diverso avviso, ritengono che in tali casi la parte possa liberarsi dall'obbligo di contestazione semplicemente dichiarando di non essere a conoscenza dei fatti allegati dalla controparte, che dovranno pertanto essere provati. Un esempio in tale direzione è offerto dal progetto di riforma, ad opera di Chiovenda, del codice del 1865. L'art. 20, 3° comma, di tale progetto così dispone:  riguardo ai fatti che non le sono propri, o che essa non ha personalmente, la parte può limitarsi a dichiarare di non sapere se siano veri: questa dichiarazione vale contestazione". Cfr. Chiovenda, *Saggi*, cit., p. 121; e Maero, *Il principio di non contestazione*, cit., p. 464.

azionata, è pacifico che l'attore abbia l'onere di contestare tali fatti, pena la loro ammissione in giudizio. Se, tuttavia, il convenuto nega i fatti dedotti dall'attore e ne fornisce una versione diversa e contrastante da quella posta a fondamento della domanda, l'attore non ha alcun onere di contestare espressamente tali circostanze, la cui contestazione è in *re ipsa* nel fatto stesso di coltivare la domanda<sup>144</sup>.

Del resto, se così non fosse, si perverrebbe all'assurdo che ciascuna delle parti avrebbe sempre e comunque l'onere di replicare a qualsiasi allegazione in fatto compiuta da controparte, in una sorta di infinito moto circolare, con l'effetto paradossale che il processo, lungi dal realizzare gli obiettivi di celerità ed efficienza, genererebbe al contrario una sequela interminata di *duplicationes* e *replicationes*, a tutto svantaggio di comprensibilità e snellezza degli atti processuali,

Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta evidente come la non contestazione costituisca in generale uno strumento delicato e sfuggente, a *fortiori* se applicato in un contesto ove la laconicità della relativa previsione normativa, per giunta recente, si accompagni a linee interpretative divergenti ed ancora incerte, giacché risulta funzione del precetto di ragionevole durata del processo in tanto in quanto l'interprete e soprattutto il giudice ne abbiano *ragionevole* padronanza, potendo al contrario determinare effetti disfunzionali che, ben lungi dal semplificare lo svolgimento del processo, potrebbero paradossalmente complicarlo.

Tale problematicità, insita nella stessa formulazione dell'art. 115 c.p.c., diviene, se possibile, ancor più evidente assumendo come specifico punto di vista o, se si vuole, come auspicio, la redazione sintetica degli atti processuali civili. Alla luce delle gravose conseguenze che il novellato art. 115 c.p.c. ricollega *ipso iure* all'assenza di specifica contestazione di per sé considerata, il pericolo<sup>145</sup>, va da sé, è che gli avvocati siano indotti per pura cautela a formalistici, quanto inutilmente sovrabbondanti, riti di contestazione dei singoli fatti allegati da controparte, con l'effetto di costringere i giudici □ ad esaminare ai fini della decisione voluminosi atti processuali di parte □, ad evidente detrimento della ragionevole durata del processo.

---

<sup>144</sup> Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui l'attore domandi il pagamento dell'obbligazione ed il convenuto neghi l'esistenza di questa. Se si ritenesse applicabile il principio di non contestazione, l'attore dovrebbe in questo caso espressamente contestare l'inesistenza dell'obbligazione, a pena di rigetto della domanda; e fatto ciò toccherebbe al convenuto tornare ad insistere sull'inesistenza dell'obbligazione, e così via all'infinito. Sul fatto che l'attore non sia obbligato a contestare le allegazioni del convenuto quando queste siano contrastanti con i fatti già enunciati nell'atto introduttivo, perché in questo caso vi è già una contestazione implicita, cfr.: Cass. n. 11349 del 2014 e Trib. Mondovì, ord. 12 marzo 2010.

<sup>145</sup> Così, Giordano, *Il nuovo processo civile*, Roma 2009, p. 169. Segnalano tale rischio anche: Maero, *Il principio di non contestazione*, cit., p. 462; Tedoldi, *La non contestazione nel nuovo art. 115 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.* 2011, p. 94 ss.

Tale *punctum dolens* si colora di nuove sfumature se si considera la questione del termine entro il quale deve essere fatta la contestazione. Come è stato autorevolmente osservato<sup>146</sup>, “i fautori della non contestazione non si battono per dare motivatamente rilievo al silenzio delle parti, ma per impedire alle parti di contestare in corso di causa i fatti non immediatamente contestati”.

Non potendo in questa sede considerare *funditus* i numerosi e complessi studi in materia, basti considerare che, a fronte di un testo normativo che nulla dice circa i limiti temporali della contestazione, si sono sviluppate sul punto soluzioni alquanto contrastanti. L’indirizzo interpretativo che, sulla linea tracciata dalle sezioni unite nel 2002, si è andato consolidando presso la Suprema Corte<sup>147</sup> muove dalla premessa che la dialettica del processo regoli anche le contestazioni nel senso che il potere di contestazione, concorrendo con quello di allegazione nell’individuazione del *thema decidendum* e *probandum*, soggiace agli stessi limiti preclusivi di quest’ultimo. Ne segue che, a meno di scardinare il sistema delle preclusioni, non sia più possibile per il convenuto rendere controverso un fatto non contestato una volta esaurita la fase della trattazione, con ciò riferendosi, per il processo del lavoro, all’udienza di discussione a norma dell’art. 420 c.p.c. e, per il rito ordinario, alla memoria di cui all’art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c.

Tale indirizzo, tutt’oggi prevalente, convive almeno con due ulteriori posizioni: da un lato, i fautori dell’opinione più rigoristica<sup>148</sup>, i quali ritengono che la contestazione vada esercitata dalla parte interessata nella prima difesa utile e quindi immediatamente dopo l’introduzione in giudizio del relativo fatto; dall’altro lato, i detrattori<sup>149</sup>, per i quali la

---

<sup>146</sup> Cipriani, *Lodovico Mortara e il silenzio delle parti*, in *Giusto proc. civ.* 2006, p. 224 ss.

<sup>147</sup> La questione dei limiti temporali della contestazione è stata inizialmente risolta nella motivazione della sentenza n. 761 del 2002 nel senso che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto di rendere controverso un fatto non contestato. Questa l’argomentazione della Suprema Corte: □il menzionato difetto di contestazione [...] dei fatti si coordina al potere di allegazione dei medesimi e partecipa della sua natura, sicché simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere; in altre parole, considerato che l’identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall’allegazione e dall’estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all’uno o all’altro dei fatto di della detta identificazione”. In tal senso, *ex plurimis*, si veda da ultimo: Cass. civ. n. 13079 del 2008; Cass. n. 5356 del 2009; Cass. n. 26859 del 2013, Cass. n. 8213 del 2013, Cass. n. 19267 del 2014, Cass. n. 26356 del 2014.

<sup>148</sup> Tra le pronunce giurisprudenziali che hanno puntualizzato che l’onere di contestazione debba essere assolto nella prima difesa utile, cfr. Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 5191 del 2008; Cass. n. 4381 del 2009; Cass. n. 23057 del 2009.

<sup>149</sup> Così, Balena, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile*, in *Giusto proc. civ.* 2009, p. 779 ss. Tale autore sottolinea che, in mancanza di un’espressa preclusione normativa, □appurato che la contumacia non equivale a non contestazione dei fatti allegati dall’avversario, deve senz’altro escludersi che la contestazione sia soggetta ad una vera e propria preclusione; ché, altrimenti, sarebbe assai arduo spiegare e giustificare la deroga in favore della parte non costituita (la quale, per principio, soggiace ovviamente a tutte le preclusioni previste a carico delle parti costituite e dunque, in caso di tardiva costituzione, deve accettare il processo nello stato cui oramai è pervenuto)”.

contestazione va disancorata da specifici termini di decadenza, giacché, altrimenti, sarebbe priva di logica la deroga in favore della parte contumace.

Alla luce di tali brevi considerazioni, risulta subito evidente come residuino notevoli margini di incertezza non solo sul momento in cui possa ritenersi integrata e perfezionata una non contestazione del fatto che possa valere ad esonerare la controparte dalla relativa prova, ma anche sull'ammissibilità della contestazione cosiddetta tardiva<sup>150</sup>, *id est* la contestazione successiva ad un fatto originariamente incontestato.

Tali contrasti interpretativi rendono, se possibile, ancor più manifesto come nell'utilizzo della tecnica della non contestazione sia insito il rischio, che già Mortara<sup>151</sup> rinveniva nel Regolamento giuseppino del 1791, di un "gretto formalismo", giacché "imponendo ai procuratori l'obbligo di una serie indeterminabile di negazioni; poteva convertirsi in confessione tacita ogni accidentale dimenticanza o dimostrazione del difensore". Non è un caso che ordinamenti da secoli adusi a tale strumento<sup>152</sup> impongano con esattezza, non di rado connotata da pedanteria, l'elencazione dei fatti e la contrapposta specifica contestazione, sanzionando l'eventuale mancanza di sintesi, chiarezza e schematicità.

Calato nel nostro contesto, il combinato disposto dell'invalso *stylus curiae*, tradizionalmente restio a elevare la sintesi e la schematicità a criteri guida della redazione dell'atto, con una previsione legislativa laconica e di per sé inidonea a fornire una risposta normativa ai numerosi dubbi interpretativi, non fa che acuire tale timore, inducendo i difensori a redigere, anche in corso di causa, atti di particolare ampiezza non solo al fine di introdurre nella lite elementi di particolare differenziazione o novità, ma soprattutto nel disfunzionale intento di cautelarsi dal rischio che la contestazione operata con l'atto introduttivo del giudizio sia stata valutata, non si sa mai, mancante o generica.

---

In giurisprudenza, Cass. n. 21087 del 2005, che ammette la possibilità della contestazione per la prima volta anche in appello, sul rilievo che la stessa non sia equiparabile alle eccezioni in senso stretto.

<sup>150</sup> In giurisprudenza, sul tema della contestazione tardiva, viene proposta una soluzione semplice e chiara configurando l'ammissione quale allegazione conforme a quella della controparte e dunque la contestazione quale allegazione difforme. In tal caso, ne discenderebbe che la contestazione incontra lo stesso limite temporale di qualunque altra allegazione e che, superato tale limite, e perfezionatasi dunque la non contestazione, la revoca di questa (la contestazione tardiva) sia possibile solo in presenza dei presupposti per la rimessione in termini e previa richiesta in tal senso. Il potere di contestazione "si consuma" nello stesso modo in cui "si consuma", secondo il rito prescelto, il potere di allegazione consentito alle parti. Ne consegue che la contestazione tardiva può essere ammessa solo ricorrendo allo strumento della rimessione in termini, *ex art.* 153 c.p.c. In altri termini, esaurita la fase dell'ammissione delle prove, la non contestazione diventa tendenzialmente irreversibile. Sulla medesima linea di pensiero, v. Trib. Varese, sent. 14 ottobre 2011 e App. Milano, sentenza 29 giugno 2011.

<sup>151</sup> Mortara, *Manuale della procedura civile*, Torino 1929, p. 394 ss.

<sup>152</sup> Si pensi, in particolare, ai *pleadings* anglosassoni e, per gli Stati Uniti, alle *rules* 8 e 10 delle *Federals Rules of Civil Procedure*. Cfr. *infra*

Del resto, se nel più sta il meno, è agevole pronosticare che la sintesi – la cui violazione non è ad oggi legislativamente sanzionata – venga sacrificata sull’altare della contestazione, producendo scritti difensivi che, lungi dal realizzare gli obiettivi di chiarezza e sinteticità, constino, prendendo in prestito la felice definizione di Mortara, in “una serie interminabile di negazioni”.

In conclusione, se la corretta soluzione del problema non può prescindere del consolidamento di un indirizzo interpretativo costante e condiviso, che possa guidare l’interprete anche meno avveduto verso una *ragionevole* padronanza della tecnica di contestazione; pare d’uopo sottolineare i vantaggi che deriverebbero da una presa di posizione del legislatore in senso sfavorevole alla “sovrabbondanza inutile”, non dettata cioè dalla complessità della lite, sulla base di un’espressa previsione normativa che, sanzionando tale vezzo anche culturale, faccia da *pendant* alla tentazione di cautelarsi dal meccanismo della non contestazione per mezzo dell’articolazione di difese inutilmente ampie ed in rapporto di continua e interminabile circolarità con le allegazioni avversarie.

Una volta esaminati, senza peraltro pretesa di offrirvi definitiva soluzione, i maggiori rilievi problematici, per così dire le note dolenti della tecnica della non contestazione, residua il dubbio, oggetto delle considerazioni che seguono, di cosa debba intendersi per contestazione specifica.

Spostando l’attenzione sull’avverbio “specificatamente”, va subito rilevato che la novella del 2009 si pone anche sotto questo profilo come mera ricognizione del diritto vivente, conferendo dignità normativa all’approdo cui la Suprema Corte<sup>153</sup> era giunta per via interpretativa ormai da qualche anno. Il *conditor* del 2009 non solo conferma l’orientamento della giurisprudenza prevalente secondo cui doveva considerarsi irrilevante, già sulla base del dato normativo pregresso, una contestazione generica ma, inoltre, limitando il proprio laconico intervento al solo avverbio “specificatamente”, rimette *in toto* il giudizio sulla specificità della contestazione alla valutazione discrezionale del giudice<sup>154</sup>.

Ne segue che il giudice conserva il potere finale di apprezzare la non contestazione, ossia di valutare discrezionalmente quanto l’atteggiamento processuale di una parte, di fronte ad una determinata allegazione dell’avversario, possa reputarsi effettivamente significativo e

---

<sup>153</sup> *Ex multis*, v.: Cass. n. 85 del 2003, Cass. n. 23638 del 2007; Cass. n. 5356 del 2009;

<sup>154</sup> Sul potere discrezionale del giudice in ordine al carattere specifico della contestazione, v. Tedoldi, *La non contestazione*, cit., p. 88 ss., il quale lo definisce come □potere discrezionale incontrollabile, che rischia di sconfinare nell’arbitrio, senza guide sicure nell’utilizzo di uno strumento *latu sensu* probatorio per sua natura sottratto a criteri applicativi predicabili *ex ante*”. Si è inoltre argomentato in dottrina sulla necessità di una predeterminazione legale dei meccanismi della non contestazione giacché rientrante tra le garanzie minime di un giusto processo civile: cfr. Comoglio, *Etica e tecnica del □giusto processo*”

dunque sufficiente ad escludere il fatto allegato dal *thema probandum*, esonerando la parte allegante dal relativo onere probatorio.

Nell'ottica del legislatore della novella<sup>155</sup>, si spiega in questo senso la necessità che la contestazione sia specifica: solo questa può consentire al giudice di sapere quali siano i fatti su cui dovrà essere svolta l'istruttoria.

Nell'apprezzare l'effettiva valenza processuale della contestazione omessa o generica, non è possibile prescindere, preliminarmente, dal contenuto dell'allegazione e dal suo grado di specificità; giacché, secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente<sup>156</sup>, è lecito pretendere che la specificità della contestazione sia direttamente proporzionale, in un certo senso, alla specificità dell'allegazione che ne costituisce l'oggetto. Ne consegue che non appare esigibile una contestazione specifica del convenuto, laddove l'attore allegi i propri fatti in modo generico: come era stato posto in rilievo dalla giurisprudenza che aveva affermato il principio, la mancata contestazione postula, da parte di chi la invoca, il preventivo adempimento dell'onere di allegazione. In altri termini, il principio di non contestazione può essere invocato al fine di ritenere un fatto non controverso solo se esso abbia costituito oggetto di specifica e puntuale allegazione.

Del resto, solo in presenza di fatti ritualmente allegati in modo preciso e puntuale dalla controparte e rientranti nella sfera di conoscenza e di disponibilità della parte onerata<sup>157</sup>, è possibile assegnare al comportamento processuale di quest'ultima un effettivo rilievo probatorio, equiparando un'eventuale contestazione generica alla mancanza di contestazione, con l'effetto di espungere il fatto non □specificatamente□ contestato dal novero di quelli che controparte avrebbe dovuto provare.

---

<sup>155</sup> Per un esame delle modifiche subite dal testo della norma durante i lavori preparatori, v. Del Core, *Il principio di non contestazione è diventato legge: prime riflessioni su alcuni punti ancora controversi*, in *Giust. civ.* 2009, p. 275 ss

<sup>156</sup> Il rapporto tra allegazione e non contestazione viene dapprima enunciato con riferimento al rito del lavoro. Secondo l'iniziale insegnamento di questa Corte, in tanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere l'effetto di far ritenere incontrovertibile un fatto - costitutivo e non dedotto in esclusiva funzione probatoria - in quanto i dati fattuali siano stati tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso, attesa la esistenza nel rito del lavoro di una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. L'operatività del principio di non contestazione, così elaborato dalla Suprema Corte, presuppone che il fatto non controverso sia stato oggetto di specifica allegazione nel ricorso introduttivo tale da fondare, ai sensi dell'art. 416, 3° comma, c.p.c. l'onere del convenuto di prendere a riguardo posizione specifica. Si vedano, *ex plurimis*, Cass. n. 5526 del 2002, Cass. sez. un. n. 11453 del 2004, Cass. n. 22829 del 2004; Cass. n. 27833 del 2005 e Cass. n. 7746 del 2005. Tale principio viene in seguito riferito anche al rito ordinario ed ulteriormente sviluppato dalla giurisprudenza successiva. Da ultimo, cfr. Cass. n. 27112 del 2014. Nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Monza, sent. 5 gennaio 2011 e Trib. Reggio Calabria, sent. 21 dicembre 2011.

<sup>157</sup> Sul fatto che l'onere di contestazione possa operare solo con riferimento ai fatti che rientrano nella competenza e/o conoscibilità della parte onerata, cfr. *supra*, p. 36.

Tale tesi, così lineare sulla carta, subisce in via applicativa diversi temperamenti, dettati non solo dall'applicazione del principio in parola a casi peculiari, ma soprattutto dall'intenzione di renderlo conforme, sia concesso, alla logica. Due i principali.

Se la specificità dell'allegazione determina la misura della specificità della contestazione, il primo temperamento riguarda la prima parte di questa equivalenza, ossia l'allegazione. In giurisprudenza<sup>158</sup> si ritiene che l'adempimento da parte dell'attore dell'onere di individuare con precisione nell'atto introduttivo i fatti allegati, presupposto dell'operatività dell'onere di contestazione specifica delle allegazioni attoree posto in capo al convenuto, vada valutato tenendo conto anche della concreta possibilità dell'attore di avere conoscenza specifica dei fatti allegati. Si tratta di ipotesi caratterizzanti per lo più il processo del lavoro ove la conoscenza del convenuto – datore di lavoro potrebbe essere maggiore rispetto al quella del ricorrente – lavoratore ogniqualvolta si discuta, ad esempio, di fatti attinenti all'organizzazione aziendale.

Il secondo temperamento, che si ritiene di sottolineare, riguarda, invece, la seconda parte dell'equivalenza, ossia la specificità. Più precisamente, nell'ipotesi in cui vengano azionati diritti, come ad es. il diritto di riscatto agrario, i cui fatti costitutivi siano individuati dalla legge, la Suprema Corte<sup>159</sup> ha ritenuto opportuno disattendere la prospettazione dei giudici di merito sostenendo che in tali casi la genericità della contestazione dei convenuti, se accertata, non possa essere legata inscindibilmente alla mancata specificazione dei fatti costitutivi del diritto da parte degli attori.

Secondo il giudizio della Corte, l'interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dell'art. 111 cost. impone che, in presenza di diritti i cui fatti costitutivi siano previsti dalla legge, il convenuto, onde evitare che gli stessi siano ritenuti pacifici avrà comunque l'onere di contestarli specificamente, indipendentemente dalla circostanza che siano stati o meno dedotti dall'attore in tutta la loro estensione. Viceversa, argomenta la Corte, si genererebbe l'effetto distorsivo di attribuire il valore di contestazione specifica ad asserzioni generiche, seppur in presenza di fatti costitutivi conoscibili dalla parte onerata giacché legislativamente previsti.

Ciò precisato, di tutta evidenza che l'onere di contestazione specifica operi al contrario in tutta la sua ampiezza quando il fatto ricada nella sfera di conoscenza di entrambe le parti

---

<sup>158</sup> Sul cosiddetto principio di vicinanza della prova per cui la specificità della contestazione varia a seconda della vicinanza del contestatore al fatto da contestare, v., *ex multis*, Cass. n. 10759 del 2004 e Cass. n. 8933 del 2009.

<sup>159</sup> Così, Cass. n. 10860 del 2011, con nota critica di Frus, *Un interessante (ma non condivisibile) principio in tema di onere di contestazione specifica, diretto a spezzare in taluni casi la necessaria circolarità tra onere di allegazione e di contestazione*, in *Giurispr. ita.* 2012, p. 335 ss. Sulla medesima linea di pensiero, Demarchi Albengo, *L'onere di contestazione specifica tra rigore formale, contumacia e conoscibilità dei fatti*, in *Giurispr. di merito* 2011, p. 1042 ss. in commento a Trib. Cuneo, ord. 5 ottobre 2010.



processuali. La questione diviene semmai l'individuazione di ciò che deve intendersi integrare il contenuto dell'onere di contestare "specificatamente" i fatti avversari, costituendo la risposta a tale quesito discrimine per stabilire se vi siano le condizioni per considerare il fatto allegato controverso.

Costituisce principio di diritto consolidato presso la Suprema Corte<sup>160</sup> che la contestazione specifica vada intesa come necessità che quest'ultima non si risolva nella mera negazione formale dell'avversa allegazione, ma nell'onere di dedurre, ove sia materialmente esigibile, altri ed ulteriori fatti positivi che siano incompatibili con quelli allegati da controparte<sup>161</sup>. L'inserimento della negazione *tout court* del fatto avverso nell'alveo della contestazione generica determina, pertanto, che la parte non possa limitarsi ad asserzioni meramente negative delle allegazioni avversarie, bensì debba contrastarle indicando, in maniera precisa e circostanziata, altri ed ulteriori fatti che vi si oppongano o quantomeno formulare un'articolata e puntuale contestazione rispetto ad ogni singola circostanza dei fatti adottati da controparte, pena la qualificazione di quest'ultimi come pacifici giacché non bisognevoli di prova.

Il carattere specifico della contestazione, imponendo una narrazione fondata su dati e rilievi precisi, puntuali e circostanziati, implica che quest'ultima non possa – si perdoni la tautologia – essere generica, intendendosi per contestazioni generiche quelle che non prendano specifica e contraria posizione sui fatti allegati *ex adverso*, ma, pur indirizzate "formalmente" alle deduzioni avversarie, le rendano "sostanzialmente" non controverse. Sono di conseguenza elevate al novero di contestazioni meramente apparenti clausole di stile, espressioni apodittiche ed altre rispettose espressioni d'uso curiale<sup>162</sup>. Ad esempio, l'assunto di "aver impugnato e contestato la domanda formulata dalla controparte perché infondata in fatto ed in diritto" riguarda, nel contesto in esame, una affermazione difensiva assolutamente generica.

---

<sup>160</sup> Sull'assunto che le asserzioni negative e la clausole di stile costituiscano contestazione generica, cfr. Cass. n. 8933 del 2009; Cass. n. 5356 del 2009; Cass. n. 18202 del 2008; Cass. n. 10182 del 2007; Cass. n. 10282 del 2007; Cass. n. 13079 del 2008. Per la giurisprudenza di merito, v. Trib. catanzaro, ord. 29 settembre 2009 in *Giur. it.* 2010, p. 1666 ss. con nota di Frus, *Sul rispetto dell'onere di contestazione anche in caso di incolpevole ignoranza e sugli effetti della non contestazione*.

<sup>161</sup> Sul rapporto di incompatibilità logico – funzionale della narrazione in relazione alla specificità della contestazione, v. Viola, *Il nuovo principio di non contestazione nella riforma del processo civile*, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com).

<sup>162</sup> Si pensi, ad esempio, alla clausola □ contestato ed impugnato tutto quanto asserito *ex adverso*". Sul punto v. Buffone, *L'onere di contestazione*, cit., par. 8, il quale esemplifica una serie di espressioni che vanno valutate come contestazioni generiche.

Difatti, la Suprema Corte<sup>163</sup> argomenta che se fosse sufficiente una contestazione generica e di stile affinché l'attore sia tenuto a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, bisognerebbe escludere l'operatività dell'onere di contestazione tempestiva, il quale fonda, di contro, tutto il sistema processuale. In particolare, rilevano non solo il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, ma soprattutto il dovere di lealtà e probità processuale, che grava sui difensori e sulle parti patrocinata a norma del 1° comma dell'art. 88 c.p.c.

La conclusione che si propone sul comportamento processuale imposto dall'art. 115 c.p.c. conduce alla collocazione dell'onere di contestazione specifica in una prospettiva di responsabilizzazione delle parti e di collaborazione tra queste ed il giudice nella definizione del *thema probandum*.

Questa impostazione, tipica della tradizione normativa del diritto tedesco<sup>164</sup>, ha trovato nel nostro ordinamento il consenso non solo della giurisprudenza ma anche del legislatore. Basti ricordare, ad esempio, il disegno di legge "Mastella"<sup>165</sup> che prevedeva l'aggiunta in seno all'art. 88 c.p.c. di un ulteriore comma per cui "le parti costituite debbono chiarire le circostanze di fatto in modo leale e veritiero". Tale linea di pensiero trova il proprio accreditamento anche in giurisprudenza: è proprio sul dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. che si sviluppano le argomentazioni giurisprudenziali contro le contestazioni meramente apparenti o addirittura pretestuose.

In quest'ottica, il dovere di lealtà e probità processuale di cui all'art. 88 c.p.c. impone all'avvocato, cui sia stata sollecitata una presa di posizione su di una istanza chiara e processualmente ben definita, non solo di rispondere, ma anche di esprimersi in maniera altrettanto comprensibile e, soprattutto, di attenersi ad una logica di tipo binario, che non ammette formule di dubbia lettura né ipotesi terze tra l'affermazione e la negazione, la condivisione ed il rifiuto.

In tale metodo può rinvenirsi<sup>166</sup> un richiamo, senz'altro evocativo, all'*ars opponendi et respondendi* della tradizione processuale romano-canonica in cui alle *positiones* redatte per

---

<sup>163</sup> Cfr. Cass. n. 3338 del 2012; Cass. n. 12636 del 2005 e, per la giurisprudenza di merito, Tribunale Monza, sent. n. 498 del 17 marzo 2014.

<sup>164</sup> In particolare, il paragrafo 138 della ZPO prevede che i fatti "che non sono espressamente contestati, sono da considerarsi sussistenti" a meno che non risulti da "altre dichiarazioni della parte che essa aveva invece intenzione di contestarli". Per ulteriori approfondimenti sul dibattito tedesco in materia di non contestazione, v. Sassani, *L'onere della contestazione*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

<sup>165</sup> Si fa riferimento al disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2007 che precede la l. 69/2009 e reca "Disposizioni per la razionalizzazione e l'accelerazione del processo civile"

<sup>166</sup> Così, Tedoldi, *La non contestazione*, cit., p. 95. Per ulteriori approfondimenti, v. Giuliani, *L'ordo iudicarius medioevale (riflessioni su un modello puro di ordine isonomico)*, in *Riv. dir. proc.* 1988, p. 598 ss., Picardi,

*articula* dovevano contrapporsi altrettante specifiche *responsiones*, giacché un'omessa o generica *responsio* della controparte ad alcuni *articula* sollevava il *ponens* dal relativo onere probatorio, in una regolamentazione che si serve della confutazione reciproca delle parti, del metodo dialettico, per porre il dialogo processuale su un piano di reciprocità ed uguaglianza.

Un vaglio più ponderato o, se si vuole, meno trasognato, lascia presupporre che il *conditor* del 2009, nel classico intento che siano messe a fuoco fin dalle prime battute processuali le questioni da affrontare, abbia riposto la scelta dei fatti da contestare nell'esclusiva competenza della parte nell'auspicio che tale scelta venga esercitata "responsabilmente", propugnando, in attuazione del principio di economia processuale e della responsabilità delle parti, che i difensori si prestino, da un lato, alla pratica della redazione della narrativa degli atti di causa per punti e, dall'altro lato, a selezionare preventivamente ciò che davvero deve entrare a far parte del *thema probandum*.

Si ritiene opportuno concludere con l'auspicio che il principio di non contestazione trovi un'applicazione, per così dire, a valle, mutando lo stesso modo di intendere il dialogo processuale. Tale cambiamento dovrebbe riguardare, innanzitutto, la parte onerata nel duplice senso di esigere dagli scritti difensivi una schematicità che evidenzi, anche visivamente, quali siano le circostanze contestate, oggetto della successiva istruzione probatoria, e quali, invece, i fatti che si sceglie di non contestare (magari con l'utilizzo della formula "tutti gli altri fatti debbono intendersi pacifici") e di richiedere, in secondo luogo, una contestazione il più possibile dettagliata, con l'allegazione di circostanze di fatto precise e puntuali che la avvalorino, onde evitare il ricorso a clausole di stile, espressioni idiomatiche o contestazioni pretestuose, fatte tanto per fare. Nondimeno, è da dubitarsi che tanto rilevanti trasformazioni possano realizzarsi in modo autonomo, senza che controparte abbia a sua volta predisposto una narrazione sintetica, schematica ed articolata per punti dimodoché la parte di volta in volta onerata possa prendere posizione sui fatti allegati, senza doverli ricercare, riga per riga, all'interno di un atto ridondante e prolisso in cui siano variamente mescolati e profusi allegazioni in fatto, qualificazioni giuridiche, argomentazioni induttive e giudizi di valore.

Perché l'art. 115 c.p.c., così come novellato nel 2009, possa inserirsi nell'alveo delle tecniche acceleratorie del processo, contribuendo, non solo sulla carta, ad evitare quello spreco di energie processuali che non risponde al canone costituzionale della ragionevole durata in funzione del quale è stato introdotto, non può prescindere dall'affermazione di un nuovo *stylus*

---

*Audiat et altera pars – Le matrici storico culturali del contraddittorio*, in *Riv. trim. dir.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2003, p. 7 ss.

*curiae* che sia però manifestazione di una ragione pratica e sociale realizzatasi nel tempo attraverso un imprescindibile confronto dialogico tra difensori, giudici ed operatori del diritto.

## 5. Brevi note in tema di ius variandi

In una prospettiva di inquadramento generale, appare opportuno spendere alcune considerazioni sull'articolato sistema di preclusioni e decadenze che regola o, *si pares*, "imbriglia" la libera modificabilità dell'oggetto del giudizio per tutto il corso di esso, in un raffronto tra due istituti – il meccanismo preclusivo ed il principio di sinteticità, qui in esame – che offre spunti di riflessioni, traendo entrambi la propria spinta sistematica dall'intento di rendere ordinato e coerente l'andamento del processo.

Tale intendimento di assicurare ordine e rigore logico allo svolgimento del giudizio è appunto ottenuto tramite un complesso sistema di preclusioni e decadenze, la cui disciplina ha subito a partire dal 1942, anno di promulgazione del vigente codice di procedura civile, cotanti mutamenti da poter essere considerato quale il *punctum dolens*, la "ginnastica giuridica" del legislatore storicamente considerato.

È noto che la riforma di cui alla l. n. 353 del 1990, così come successivamente modificata *in primis* dalla l. n. 534 del 1995, ha reintrodotta nel processo ordinario di cognizione il principio di preclusione, tornato in auge dopo che, introdotto nel 1940 in plateale discontinuità con il codice del 1865<sup>167</sup>, era stato abbandonato con la novella post-fascista di cui alla l. n. 581 del 1950, e ripristinato dapprima, nel 1973, nel solo rito laburistico, e poi, appunto, nel 1990, nel rito ordinario.

Sotto questo profilo, il legislatore del 1990 era mosso dall'intento di far precedere alla fase istruttoria una fase preparatoria (o introduttiva), preordinata a delimitare l'oggetto del processo e collocata nell'alveo di un giudizio che, strutturato secondo preclusioni successive, rispondesse all'esigenza di certezza e di contenimento dei tempi processuali.

A tal proposito giova ricordare che la Corte costituzionale, con orientamento di recente ribadito<sup>168</sup>, ha precisato che il diritto ad un "equo vaglio giurisprudenziale", risultante dai principi del giusto processo, non toglie che il processo debba esser governato, per esigenze di

---

<sup>167</sup> Per un approfondimento puntuale dell'evoluzione storica della disciplina legale del processo, v. Liebman, *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, Milano 2012, p. 40 ss.

<sup>168</sup> Cfr. Corte cost., ord. n. 462 del 2006; sent. n. 11 del 2008; ord. n. 163 del 2010. Sulla medesima linea di pensiero e sull'assunto che le determinazioni in ordine alla fissazione dei termini processuali rientrano nella piena discrezionalità del legislatore, con il solo limite della ragionevolezza, v. Corte cost, sent. n. 121 del 1984; sent. n. 134 del 1985 e, da ultimo, sent. n. 161 del 2000.

certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività.

Può desumersi che il principio di preclusione si sostanzia nella previsione di rigide scansioni temporali previste per il compimento a pena di decadenza di una serie di atti processuali. In altri termini, pur nella consapevolezza dell'accezione complessa di cui gode il concetto di preclusione<sup>169</sup>, può in questa sede attribuirvi il significato di perdita (piuttosto che di ostacolo all'esercizio) di una facoltà processuale perché non esercitata nel rispetto di un termine perentorio, oppure poiché già esercitata, ovvero perché incompatibile rispetto ad altra attività processuale svolta in precedenza.

Del resto, la direttrice ermeneutica indicata dalla Consulta trova ampia condivisione e riaffermazione presso la giurisprudenza sia di legittimità sia di merito. Secondo l'indirizzo prevalente<sup>170</sup>, il mancato rispetto dei termini, anche se ordinatori, determina, in mancanza di apposita proroga, la decadenza, rilevabile d'ufficio, dal relativo potere della parte di compiere l'atto. Tale assunto si impernia su un duplice fondamento. Da un lato, il vigente modello processuale configura un processo che si articola in fasi successive e non ammette deroghe, salvo il caso eccezionale della rimessione in termini a norma dell'art. 153 c.p.c. Di qui la sanzione della decadenza anche in presenza di un termine meramente ordinatorio. Dall'altro lato, il regime delle preclusioni introdotto nel rito civile ordinario deve ritenersi posto a tutela non solo della parte, bensì dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo. Di qui la rilevanza *ex officio* da parte del giudice dell'eventuale tardività di domande od allegazioni.

Le considerazioni che precedono non significano, tuttavia, che la ragionevole durata del processo costituisca l'unica *ratio* sottesa all'introduzione nel processo di cognizione di meccanismi di preclusione, i quali sono giustificati dall'ulteriore e meritevole esigenza di garantire il pieno contraddittorio processuale. Ed anzi, proprio su quest'ultimo rilievo si fonda il giudizio pienamente positivo che il Consiglio Superiore della Magistratura esprime, nel 1988, sulla reintroduzione di un serio sistema di preclusioni nel processo ordinario di cognizione. Come sottolinea in proposito la pregevole relazione del Consiglio<sup>171</sup>, dovuta alla penna di Giuseppe Borré, «le preclusioni servono non soltanto a far presto, ma a far bene. Il processo stesso educa o diseduca. Diseduca quando, per avere un oggetto mutevole, sempre suscettibile

---

<sup>169</sup> Sulla nozione di preclusione anche in chiave comparatistica/storica, *ex multis*, v. Edoardo Grasso, *Interpretazione della preclusione*, cit., p. 3 ss.

<sup>170</sup> Su tale assunto, di recente ribadito dalle sezioni unite della Suprema Corte, cfr.: Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; Cass. sez. un. n. 15169 del 2010. Per la giurisprudenza di merito, v. Trib. Varese, sent. 14 ottobre 2011.

<sup>171</sup> Si veda la risoluzione del C.S.M. del 18 maggio 1988, cit., p. 245 ss.

di variazioni e sorprese, solo in apparenza funzionali al concetto di difesa, tanto le parti quanto il giudice finiscono per essere travolti da un meccanismo di deresponsabilizzazione, nel quale si impoveriscono le nozioni stesse di difesa e di contraddittorio. Mentre educa quando, mirando a conseguire, attraverso una articolata fase iniziale, un suo oggetto responsabilmente definito, si può parlare di esso come di un "progetto razionale", realmente costituito sul contraddittorio delle parti e realmente funzionale al corretto dispiegarsi dei poteri direttivi del giudice».

Come hanno ribadito le Sezioni Unite<sup>172</sup>, la *ratio* delle norme che non consentono il mutamento nel corso del processo della pretesa di un soggetto nei confronti dell'altro, risiede nell'esigenza di evitare il mutamento del bene giuridico perseguito o la non mutazione dei fatti, giuridicamente rilevanti, posti a fondamento della domanda con l'atto introduttivo, tanto da determinare un tema di indagine (e di decisione) diverso da quello originario, con effetti pregiudizievoli per la limpidezza e la funzionalità del contraddittorio. Opinando diversamente il contraddittorio verrebbe alterato in danno della parte nei cui confronti una o più domande nuove vengano proposte per effetto dell'ampliamento dell'oggetto del contendere.

Deve, tuttavia, rilevarsi che la menzionata attinenza del meccanismo preclusivo al contraddittorio non consta, secondo la giurisprudenza prevalente<sup>173</sup>, in una relazione bidirezionale. Se è vero che la reintroduzione del principio di preclusione risulta servente al corretto esplicarsi del contraddittorio, ciò non deve condurre all'equivoco di considerare che l'accettazione del contraddittorio possa spiegare una qualche influenza sull'operatività del principio di preclusione, la cui violazione è difatti rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice. Nel vigore del regime delle preclusioni, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti – e pertanto pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice – essendo l'intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano, in quanto espressione di un interesse pubblico, l'ampliamento successivo del *thema decidendi* anche nell'ipotesi in cui su di esso si venga a registrare il consenso della parte destinataria dell'allegazione tardiva.

Argomentando diversamente, sarebbe agevole disattendere una delle lezioni più vitali della riforma del 1990, quella della netta separazione tra la fase di determinazione del *thema decidendum*, la fase di individuazione del *thema probandum* e la fase di assunzione delle prove.

---

<sup>172</sup> Cfr. Cass. sez. un. n. 4712 del 1996. Riaffermano il medesimo assunto: Cass. n. 14930 del 2000, Cass. n. 16005 del 2003; Cass. n. 22667 del 2004.

<sup>173</sup> Così, *ex plurimis*, v. Cass. n. 7267 del 1997; Cass. n. 7996 del 1997; Cass. n. 23127 del 2004; Cass. n. 19453 del 2005; Cass. n. 26691 del 2006. Per quanto concerne la giurisprudenza di merito, si vedano: Trib. Milano, sent. 8 maggio 1997 e, più di recente, Trib. Monza, sent. 27 settembre 2006.

Non che si tratti di tendenza univoca. Se le riforme succedutesi a partire dalla l. n. 353 del 1990 sono concordi nel qualificare la preclusione come strumento funzionale ad evitare l'eccessivo protrarsi dei tempi processuali del giudizio, tale consenso non involge il modo in cui tale scelta in favore del meccanismo preclusivo debba essere tecnicamente attuata. Diverse le traduzioni tecniche del principio di preclusione che si sono via via succedute.

Si pensi ad esempio alla più volte rimodellata fase di trattazione del processo di cognizione. Il legislatore del 1990 aveva sì scelto di emendare il dato normativo *ante* novella dal susseguirsi meccanico ed inesorabile, quasi una litania, delle udienze *ex artt.* 180, 183, 184, ma nel solco di una netta separazione, considerata necessaria, tra la prima udienza destinata unicamente alla comparizione delle parti e l'udienza di trattazione vera e propria. Al contrario, le riforme del 2005, con l'evidente finalità di concentrare ulteriormente i residuali periodi di stasi della trattazione, cassano la menzionata separazione, prevedendo in via generale<sup>174</sup> una sola udienza di "prima comparizione delle parti e trattazione della causa". Viene così eliminata ogni cesura tra la fase di definizione del *thema decidendum*, destinata alle allegazioni di merito e la fase di definizione del *thema probandum*, preposta alla richieste istruttorie.

Di contro, si pensi alle interpretazioni ondivaghe fornite da parte della giurisprudenza alla dicotomia fra *mutatio* ed *emendatio libelli*<sup>175</sup>.

Sono sufficienti tali brevi cenni su un ventennio di riforme per comprendere come un rito ispirato a preclusioni e che individua luoghi specifici per l'esercizio del contraddittorio in forma scritta non possa non produrre conseguenze sulla tecnica di redazione degli atti.

Innanzitutto, il *focus* va posto sugli atti introduttivi, la cui centralità risulta *ictu oculi* rafforzata: la fase preparatoria, dapprima spalmata in almeno quattro udienze tendenziali, viene ora contenuta in un'unica udienza ed in cinque atti scritti (citazione, comparsa di risposta e memorie *ex art.* 183, comma 6°, c.p.c.). In questa direzione vanno sia la logica sia l'esperienza. Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che la tecnica di formazione dell'atto introduttivo e la capacità contenutistica del giudizio costituiscono due tematiche strettamente collegate nonché

---

<sup>174</sup> Per effetto del combinato disposto della l. n. 80 del 2005 (art. 2, 3° comma, lett. c-ter) e della l. n. 263 del 2005 (art. 1), la dissociazione tra l'udienza di prima comparizione e l'udienza di trattazione è divenuta solo eventuale. Sparisce a monte l'udienza del 180, quale udienza autonoma destinata esclusivamente ed ineluttabilmente alle verifiche preliminari circa la regolare instaurazione del contraddittorio ed alla fissazione del termine per la memoria cui è ricollegata la preclusione delle eccezioni "in senso stretto". Residua l'eventualità di una scissione della prima udienza (art. 183, commi 1° e 2°, c.p.c.), allorché il giudice istruttore rilevi la necessità di provvedere agli incumbenti di cui agli artt. 164, 291, 182, 102 (nonché art. 167, comma 2°, per le ipotesi di riconvenzionale nulla per vizio della *editio actionis*). Sul punto, *ex multis*, v. Carpi, *Un cantiere sempre aperto: la riforma del processo civile di cognizione del decreto sulla competitività*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2005, p. 801 ss.

<sup>175</sup> Su cui, vedi, proprio con riferimento al principio di sinteticità, Salvioni, *La tecnica di redazione degli atti introduttivi nei diversi modelli di rito di cognizione*, in AA.VV. (a cura di Donadio, Maniaci), *Tecniche e strategie difensive nel processo civile tra storia e attualità*, Milano 2020, p. 253, spec. p. 278 ss.

conseguenziali, ma in senso inverso. Maggiore spazio viene riservato dal legislatore, in astratto considerato, alla necessità difensiva di «aggiustare il tiro» in base alle novità introdotte dall'avversario od alle questioni rilevate d'ufficio dal giudice, tenendo conto della dinamica del contraddittorio, minore forza dispone, agli occhi degli operatori, la previsione che l'atto introduttivo del giudizio debba essere il più possibile puntuale e sostanziato (*schlüssig*). Così, anche l'esame empirico: se si esaminasse un atto di citazione redatto prima della riforma del 1990, è agevole pronosticare che ci si troverebbe innanzi ad un atto a dir poco laconico, preordinato solo a rendere la situazione sostanziale contestata, senza distinzione tra “fatto” e “diritto”, ispirato al principio «meno si dice, meglio è».

Di contro, all'esito delle riforme operate, i tempi a difesa risultano manifestamente ristretti. Due i momenti di dialettica: la prima udienza e le memorie *ex art.* 183, comma 6°, con due sole possibilità di risposta, una delle quali, attraverso l'esplicarsi della prova contraria. Duplice era lo scopo perseguito dai *conditores*: in primo luogo, ancorare ad un ritmo certo il progredire del processo con auspicabile riduzione dei tempi ed, in secondo luogo, incentivare i difensori ad ispirarsi nei loro scritti difensivi a quella che Pietro Ruggieri<sup>176</sup> felicemente definisce come “etica dell'essenzialità”, avviluppata sui canoni di sintesi e chiarezza. Diviene in questo senso indispensabile che i difensori si concentrino anche sull'attività d'udienza, affinché già in quella sede si svolga una significativa parte del dibattito processuale e possano così essere anticipati l'individuazione e l'approfondimento delle questioni rilevanti ai fini della decisione della lite.

Viene, però, da chiedersi se, a fronte di questo rigido schema, non si riproponga il pericolo, in altri sedi segnalato, che le memorie di cui al novellato art. 183, alimentate dal timore di perdere l'ultima *chance* per replicare o *simpliciter* per attenzionare il giudice, si risolvano in una mera *summa* delle medesime allegazioni, reiterando, in varie forme, in una sorta di infinito moto circolare argomentazioni di identico contenuto e vanificando di fatto i vantaggi in termini di contenimento dei tempi processuali che sulla carta si ricollegano al principio preclusivo.

D'altro canto, non può, però, sottacersi che la corposità dell'atto difensivo trae spesso linfa dall'incertezza circa le esigenze del decidente. Senza toccare l'arcinoto e, non per questo,

---

<sup>176</sup> Cfr. Ruggieri, *Così la richiesta iniziale vincola le prove*, in *Guida al diritto, Le tecniche difensive dell'avvocato*, dossier 2000, 9, p. 48 ss.; *id.*, *Giudizio di verità, giudizio di probabilità e lealtà nel processo civile*, in *Processo e verità*, a cura di Mariani Marini, Pisa 2005, p. 81 ss. Il medesimo concetto è ripreso da Carpi, *La riforma del processo civile di cognizione*, cit., p. 801 ss.



meno dolente nodo della tecnica legislativa<sup>177</sup>, non può non evidenziarsi in conclusione una notazione di carattere generale che si ritiene evidente, quasi ovvia.

Considerando solo i provvedimenti legislativi principali e limitando l'esame al quinquennio successivo alla l. 80 del 2005, senza peraltro alcuna pretesa di completezza, è possibile stilare un elenco corposo<sup>178</sup> che consta di 15 riforme, più o meno incisive, del processo civile: tre interventi riformatori all'anno. Basti considerare tale dato numerico come meramente esemplificativo della stratificazione di provvedimenti via via susseguitesi e non di rado enfaticamente presentati come capaci di restituire efficienza al processo. Se a tali rilievi di tipo quantitativo, si sommano rilievi di tipo qualitativo in ordine a interventi normativi, spesso costituiti da disposizioni dalla fattura tecnica lacunosa e poco accurata, non stupisce lo stato di insofferenza degli operatori della giustizia<sup>179</sup> che dinnanzi alla prospettiva di un ennesimo cambiamento delle norme processuali preconizza un nuovo periodo di incertezze e di difficoltà operative, in una *laudatio temporis acti*.

In conclusione, se è vero che un miglioramento positivo non può che scaturire da un dialogo fra giudice ed avvocati, fondato su una reciproca e rispettosa collaborazione, tanto che Ruggieri parla, non a caso, di "etica"; altrettanto indubbio risulta l'effetto negativo insito nella parabola che vede ogni sorta di vicenda riformatrice interessare il processo civile a ciclo continuo dal 1990 ad oggi ad innegabile e manifesto detrimento della possibilità che si consolidino nel tempo prassi ragionevoli e condivise. Non si vede altra via per tornare alla

---

<sup>177</sup> Numerosi i contributi dottrinale in materia. Si segnala, *ex multis*, Capponi, *Sulla "ragionevole brevità" degli atti processuali civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, p. 1075 ss., il quale pone in relazione la carente tecnica legislativa con la diffusione di strumenti di *soft law* (quali i protocolli) e quest'ultimi con il consolidamento del principio di sinteticità. In particolare, egli argomenta che «la diffusione di protocolli e osservatori, molti dei quali pongono regole anche sulla tecnica di redazione degli atti, in modo da favorirne brevità e chiarezza [...] è sintomo di un altro fenomeno piuttosto preoccupante: le discipline processuali, di fattura sempre più improvvisata e precaria, sono sempre meno comprensibili e determinano fatalmente applicazioni differenziate nel territorio (e, spesso, all'interno dello stesso ufficio). E se da un lato il legislatore, dettando norme sempre più dettagliate, mostra scarsa fiducia nella possibilità che gli operatori hanno di ben applicare una disciplina "aperta", dall'altro lato quegli stessi operatori — preso atto dell'incapacità del legislatore di far bene il suo mestiere — si organizzano per condividere letture ragionevoli e pratiche di discipline anodine, o sovente francamente incomprensibili»

<sup>178</sup> Di seguito l'elenco dei provvedimenti considerati: d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40; l. 8 febbraio 2006 n. 54; l. 23 febbraio 2006 n. 51; l. 24 febbraio 2006 n. 52; d.l. 25 giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008); l. 18 giugno 2009 n. 69; d.l. 29 dicembre 2009 n. 193 (convertito con modificazioni dalla l. n. 24/2010); d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28; l. 4 novembre 2010 n. 183 (cd. Collegato lavoro); d.l. 6 luglio 2011 n. 98 (convertito con modificazioni dalla l. n. 111/2011); d.l. 13 agosto 2011 n. 138 (convertito con modificazioni dalla l. n. 148/2011); d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150; l. 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012); l. 29 dicembre 2011 n. 218; d.l. 22 dicembre 2011 n. 212 (convertito con modificazioni dalla l. n. 10/2012)

<sup>179</sup> Si vedano, ad esempio, i commenti taglienti di Sassani, *Strenne di Natale, strenne di primavera, strenne di stagione: il processo civile in saldo perenne*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); Capponi, *Il diritto processuale civile "non sostenibile"*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2013, 855 ss.; Gamba, *Il processo civile all'alba dell'ennesima stagione di riforme*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, 347 ss.

prospettiva fisiologica in cui la legge sia uno strumento di tutela e non lo strumento da cui tutelarsi.

## **6. La redazione chiara e sintetica dell'atto di appello**

A fronte di un giudizio di primo grado imbrigliato secondo un rigido sistema di preclusioni non estraneo, come visto, ad elementi di irrazionalità, risponde un giudizio di appello tuttora a critica libera, ma non per questo avulso dall'ansia riformatrice preordinata ad introdurre efficienza e celerità anche nelle fasi di gravame, a fronte della reiterata violazione dei tempi di ragionevole durata del processo<sup>180</sup>.

In questa sede deve restringersi l'indagine all'art. 342 c.p.c., così come di recente novellato, rappresentando la modifica in parola quella che presenta maggiori punti di contatto con la peculiare problematica, qui in esame, del dovere di sinteticità degli scritti difensivi di parte. Punti di contatto non significa, beninteso, convergenza.

### **6.1 Forma e contenuto dell'atto di appello alla luce della novella dell'art. 342 c.p.c.**

Nel 2012 l'attenzione del legislatore si è appuntata sull'atto di appello: l'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 modifica sotto diversi profili l'articolato del giudizio di appello con riferimento al processo ordinario, al rito del lavoro ed al procedimento sommario di

---

<sup>180</sup> Nella relazione illustrativa *sub* art. 54 del d.l. 83/2012, si legge che tanto il giudizio d'appello quanto quello di cassazione sono "l'elemento di maggiore inefficienza della giustizia civile italiana, e uno dei maggiori disincentivi allo sviluppo degli investimenti nel nostro Paese". Si considera, inoltre, che la durata di tali processi d'impugnazione viola "sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo, causando la maggioranza dei conseguenti indennizzi disciplinati dalla legge n. 89 del 2001, con [...] incidenza diretta sulla finanza pubblica". Secondo i dati forniti dal Ministero della giustizia, tra la metà del 2010 e la metà del 2011, risultano presso le corti d'appello 162.940 cause sopravvenute, 145.500 cause definite e 444.908 pendenti. La durata media di un giudizio davanti alla corte d'appello, nell'ambito del quale non si svolge attività istruttoria, è superiore a quella di un giudizio di primo grado e raggiunge in alcune sedi punte massime di 1800-2200 giorni. Sulla relazione tra efficienza dell'amministrazione della giustizia e rilancio del sistema economico, v. Picardi, *Le riforme processuali e sociali di Franz Klein*, in *Giusto proc. civ.* 2011, p. 1102 ss.; e Panzarola, *Commento sub art. 348-bis c.p.c.*, in Martino-Panzarola, *Commentario alle riforme del processo civile: dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo*, Torino, 2013, p. 624 ss.

cognizione<sup>181</sup>, introducendo una formulazione diversa dell'art. 342<sup>182</sup>, rubricato appunto "forma dell'appello". A tenore della nuova formulazione, "l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".

La modifica in esame, oggetto della presente indagine, permette di svolgere due ordini di considerazioni dettate le une da un'analisi, per così dire, logica, in sede di prima lettura della norma in parola, le altre da un'analisi critica, o quantomeno più ponderata, in ordine all'interazione del novellato art. 342 con il contesto pratico-applicativo in cui si colloca ed *in primis* con la recente categoria dell'inammissibilità.

Sotto il primo profilo, dall'analisi letterale del disposto dell'art. 342 emerge *ictu oculi* un utilizzo del linguaggio quantomeno approssimativo. Tale assunto, messo in evidenza da gran parte della dottrina, poggia le proprie fondamenta su due rilievi. Da un lato, deve rilevarsi un errore, per la verità grossolano, nella scelta del termine "motivazione", storicamente affermatosi come termine tecnico da riferirsi ai provvedimenti del giudice e non agli atti di parte.

Dall'altro lato, il dato testuale del novellato art. 342 non chiarisce se oggetto dell'appello siano il capo od i capi della sentenza nel caso di specie impugnati ovvero il provvedimento *in toto* considerato. A favore della seconda tesi la lettera della legge che prescrive l'indicazione delle parti del provvedimento che "si intende" appellare, in luogo di menzionare le parti che "si intendono" appellare. Di contro, è possibile sostenere<sup>183</sup> che si tratti di un mero refuso, dovuto

---

<sup>181</sup> La l. 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito in legge il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal 11 settembre 2012. Il processo tributario è escluso, per espressa disposizione normativa, dall'applicazione della nuova normativa. Come di recente ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass sez. un. n. 8053 del 2014) l'art. 54, comma 3 *bis*, del d.l. 83/2012, quando dispone che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario" si riferisce proprio all'appello (e non alle disposizioni sulla Cassazione), essendo preordinato a preservare la specialità del giudizio tributario di merito (e non a quello di legittimità).

<sup>182</sup> La riforma interviene in maniera simmetrica anche sul corrispondente art. 434 c.p.c. relativo, come noto, all'atto di appello nel processo del lavoro. Infatti, a norma del novellato art. 434 c.p.c., "il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

<sup>183</sup> In dottrina, v., per tutti, Luiso, *voce Appello (dir. proc. civ.)*, in *Dig. it.*, I, Torino 1987, p. 367; Caporusso, *Commento sub art. 342 c.p.c.*, in Martino-Panzarola, *Commentario alle riforme del processo civile: dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo*, Torino, 2013, p. 603 ss.; nonché, da ultimo, Verde, *La riforma dell'appello civile: due anni dopo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, p. 971 ss.

alla disattenzione del legislatore. Si argomenta in proposito che la specificazione delle parti del provvedimento consta in un onere che l'appellante era tenuto ad assolvere anche in passato, onde circoscrivere l'oggetto del giudizio d'appello e soprattutto evitare il prodursi dell'acquiescenza, a norma dell'art. 329, comma 2°, c.p.c., rispetto alle parti del provvedimento non impugnate.

Sotto il secondo profilo, un vaglio più critico impone di indagare sul significato da attribuire all'arricchimento dei requisiti di contenuto – forma introdotti per l'atto introduttivo dell'appello e sull'inevitabile parallelismo con l'ulteriore tendenza del legislatore di valorizzare la recente categoria della “inammissibilità di merito”.

All'indomani della riforma, a fronte dell'ambiguità del dato positivo, alcune pronunce giurisprudenziali<sup>184</sup> si sono mosse nel senso di una lettura rigorosa dei nuovi requisiti dell'atto di appello. Secondo tale rigido indirizzo interpretativo, l'appellante, per superare il novellato vaglio di ammissibilità, ha il dovere di indicare con inequivocabile nettezza le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonché i motivi dell'evidenziato dissenso, “proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado”. In quest'ottica, il legislatore avrebbe inteso sveltire il lavoro del giudice, consentendogli di individuare visivamente, già ad una prima lettura dell'atto di impugnazione, “sia le richieste tendenti ad un effetto demolitorio di precise parti della decisione impugnata, sia le richieste, sorrette da specifica ed adeguata motivazione critica, tendenti con stretta corrispondenza anche espositiva ad un effetto sostitutivo e “chirurgicamente” preciso di tali parti con le parti indicate dall'appellante”.

Del resto, non può dubitarsi che l'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c. presti il fianco a tali interpretazioni, per così dire, “formalististiche”, posto che i nuovi requisiti contenutistici ivi previsti vengono distolti dall'alveo del giudizio di validità ovvero nullità dell'atto, ove era collocato il vaglio sulla specificità dei motivi, per essere elevati a condizione di ammissibilità dell'appello.

Il *conditor* del 2012, mosso da un intento deflattivo e sanzionatorio, non si è limitato a fissare nuove regole per la stesura dell'atto introduttivo, ma ha previsto che gli appelli che non soddisfino dette nuove condizioni siano dichiarati inammissibili. Paiono di conseguenza

---

<sup>184</sup>Le parti citate ineriscono ad App. Salerno, sent. n. 139 del 1 febbraio 2013, la quale appartiene senz'altro al novero delle pronunce più severe in materia, paragonando il lavoro del giudice d'appello al solo mirato intervento di ritaglio delle parti di cui s'imponga l'emendamento, con un'operazione di correzione quasi chirurgica del testo della sentenza di primo grado. Tra le altre pronunce che seguono tale linea interpretativa v. Trib. Verona, sent. 28 maggio 2013 e App. Roma, sent. n. 377, 19 gennaio 2013. Per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. n. 27727 del 2005; Cass. sez. un. n. 23299 del 2011.

legittimate le interpretazioni che ancorano l'ammissibilità dell'appello ad un giudizio meramente formale che si estrinseca nella verifica di tutti i requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c. sicché alla mancanza di uno di questi elementi – rispetto ai quali, come visto, non si è ancora consolidato un indirizzo che li determini con precisione – possa conseguire, quasi in automatico, la declaratoria di inammissibilità. Beninteso, non con ordinanza, ma con sentenza<sup>185</sup>.

Non è possibile in questa sede affrontare tutti i diversi profili relativi al “filtro” di inammissibilità dell'appello così come delineato dalla novella del 2012<sup>186</sup> ed i relativi dubbi di legittimità costituzionalità<sup>187</sup>, ma è evidente l'incisivo impatto di questa nuova disciplina sulla tecnica di redazione dell'atto di appello e, *a fortiori*, sul canone di sinteticità.

L'incongruità si coglie appieno quando la lettera, il disposto dell'art. 342, abbraccia l'esperienza giuridica, la vita concreta del diritto,

L'obiettivo, come visto, è quello di stimolare, attraverso l'introduzione di criteri più puntuali per la redazione dell'atto introduttivo, la proposizione di appelli più meditati, che affidino l'assolvimento dell'onere di specificazione dei motivi all'utilizzo di « formule standard » e, in quanto tali, facilmente riscontrabili dal giudice dimodoché quest'ultimo possa comprendere meglio e più rapidamente l'errore commesso dal giudice di primo grado, realizzando così, almeno indirettamente, l'obiettivo di accelerazione del giudizio d'appello.

---

<sup>185</sup> A fronte di un dato normativo silente sul punto, la dottrina esclude che l'inammissibilità possa essere dichiarata con ordinanza, ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1°, c.p.c., in quanto tale possibilità sussiste solo quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 348-bis, comma 1°, c.p.c. e non quelli dell'art. 342 c.p.c. Essa va dichiarata, all'esito del normale iter decisorio, con sentenza. In questi termini, Tedoldi, *I motivi specifici e le nuove prove in appello dopo la novella «iconoclastica» del 2012*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 145 ss.; Consolo, *Nuovi e indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di «svaporamento»*, in *Corr. giur.* 2012, p. 1135 ss.

<sup>186</sup> Tra le modifiche più significative della riforma del 2012 vi è l'introduzione degli art. 348 bis e 348 ter. Sulla questione del c.d. filtro, non oggetto in questa sede di trattazione, i contributi dottrinali sono numerosi. Si veda, *ex multis*, Scarselli, *Sul nuovo filtro per proporre appello*, in *Foro it.* 2012, V, p. 287 ss.; Impagnatiello, *Il filtro dell'ammissibilità dell'appello*, in *Foro it.* 2012, p. 295 ss.; De Santis, *“Filtro” in appello, “doppia conforme” e “ridotta” censura in Cassazione per vizio della motivazione nei procedimenti fallimentari*, in *Fall.* 2013, p. 393 ss.; Panzarola, *Tra “filtro” in appello e “doppia conforme”: alcune considerazioni a margine della l. n. 134 del 2012*, in *Giusto proc. civ.* 2013, p. 89 ss. In giurisprudenza, tra le prime pronunce, v. App. Roma, sent. 30 gennaio 2013, in *Riv. dir. proc.* 2013, p. 711 ss., con nota di Panzarola, a tenore della quale la mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello *ex art. 348 bis* deve risolversi nella verifica della sua manifesta infondatezza. Sulla medesima linea di pensiero, App. Roma, sent. 23 gennaio 2013, App. Reggio Calabria, sent. 28 febbraio 2013 e Trib. Cremona, sent. 28 novembre 2013.

<sup>187</sup> Sulla costituzionalità del cosiddetto “filtro d'accesso” ed in particolare sulla possibilità di conciliare l'art. 348 bis con la previsione nel nostro ordinamento del ricorso straordinario *ex art. 111, 7° comma*, v. ad esempio, Conforti, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, Milano 2014, p. 125 ss. Sul punto, v. anche Scarselli, *Sulla incostituzionalità del nuovo art. 342 c.p.c.*, in *www.judicium.it*, secondo cui la sanzione più appropriata sarebbe stata quella della nullità se, come pare, si tratta di un vizio di forma-contenuto dell'atto. Secondo l'autore, la norma tradisce l'intenzione del legislatore di impedire al processo l'utilizzazione del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo e da ciò consegue l'incostituzionalità della stessa per violazione degli artt. 111, 3 e 24 cost.

Così nelle parole. Nei fatti l'ispessimento a pena di inammissibilità dei requisiti formali dell'appello ed il conseguente timore della bocciatura in *limine* porta l'operatore ad eccedere in cautele, determinando nella prassi atti di appello eccessivamente prolissi; sempre più articolati, complessi od addirittura oscuri, tali da rendere più difficile e dispendiosa non solo la valutazione da parte del giudice, ma anche la stessa difesa. Altro che possibilità di sondare *ictu oculi* l'ammissibilità dell'atto!

Alla luce delle considerazioni che precedono, non stupisce che il benvenuto riservato non solo dalla classe forense ma, più in generale, da studiosi ed operatori della giustizia al novellato art. 342 c.p.c. sia stato tutt'altro che amichevole<sup>188</sup>. Lascia, in particolare perplessi lo sforzo profuso dal legislatore nel rimodellare un istituto sulle cui modalità di applicazione più nessuno dubitava. Pare in questo senso emblematico e dunque meritevole di cenno l'interrogativo autorevolmente posto sul punto da Consolo<sup>189</sup>: □ sono tre lustri da che vige, per diritto vivente, l'onere di specificazione dei motivi, a pena di preclusione al riesame vuoi di questioni di diritto vuoi di questioni di fatto, occorre riscriverlo e, *si licet*, in modo enfatico e poco perspicuo? □

A tal proposito deve rilevarsi che, a fronte dell'interpretazione più rigorosa sopra menzionata, risponde una lettura più rassicurante<sup>190</sup>, che considera la norma in parola come semplice codificazione del diritto vivente: il legislatore con la modifica normativa in esame avrebbe voluto meramente confermare il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi, a partire dalla pronuncia a sezioni unite del 2000 (Cass. sez. un. n. 16 del 2000), con riferimento al testo previgente dell'art. 342 c.p.c. a proposito del requisito della specificità dei motivi d'appello.

A fronte di una norma che si limitava a prevedere che l'appellante dovesse enunciare i «motivi specifici» posti a fondamento dell'impugnazione si era sedimentato un indirizzo giurisprudenziale<sup>191</sup>, a tenore del quale era sufficiente che i motivi d'appello contenessero una

---

<sup>188</sup> Tra i commenti più taglienti, si segnalano Scarselli, *Il nuovo contenuto dell'atto di appello ex artt. 342 e 434 c.p.c., ovvero della pretesa che gli avvocati scrivano progetti di sentenze*, in *Giusto proc. civ.* 2013, p. 481 ss.; Verde, *La riforma dell'appello civile*, cit., p. 971 ss.; Galletto, « Doppio filtro » in appello, « doppia conforme » e danni collaterali, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); Costantino, *La riforma dell'appello*, in *Giusto proc. civ.* 2013, p. 1 ss.; Mocchi, *Il «filtro» in appello fra ottimismo della volontà e pessimismo della ragione*, in *Giur. merito* 2012, p. 2013 ss.

<sup>189</sup> Cfr. Consolo, *Lusso o necessità nelle impugnazioni*, cit., in [www.judicium.it](http://www.judicium.it) e *Id.*, *Nuovi*, cit., p. 1135 ss.

<sup>190</sup> Tra i fautori di tale linea interpretativa e, più in generale, sul rapporto di tale diversa disciplina dei requisiti formali dell'atto di appello con la consolidata giurisprudenza anteriore, v. Costantino, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del filtro*, in [www.treccani.it](http://www.treccani.it); v. Poli, *Il nuovo giudizio di appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 120 ss.; Tedoldi, *I motivi specifici*, cit., p. 145 ss.

<sup>191</sup> La richiamata sentenza n. 16 del 2000 è pubblicata in *Foro it.* 2000, I, p. 1606 ss., con note di Balena, *Nuova pronuncia delle sezioni unite sulla specificità dei motivi d'appello: punti fermi e dubbi residui*, Barone, *Omessa specificazione dei motivi e inammissibilità dell'appello: intervento chiarificatore delle sezioni unite* e Proto Pisani,

□prospettazione di argomentazioni, contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e finalizzate ad inficiarne il fondamento logico – giuridico□.

In questa cornice, sta raccogliendo consenso, in giurisprudenza ed in dottrina<sup>192</sup>, un'interpretazione dell'art. 342 c.p.c. che definirei ragionevole. Per superare il vaglio di inammissibilità, l'appellante, innanzitutto, deve indicare le parti della sentenza che intende impugnare. Per tali devono intendersi, prendendo in prestito la definizione di Verde<sup>193</sup>, □non solo i punti del dispositivo di cui chiede l'annullamento o la modificazione, ma anche i “luoghi” della motivazione, che ne costituiscono la base argomentativa (quindi, anche i luoghi in cui la sentenza impugnata affronta e risolve questioni preliminari o pregiudiziali)□. D'altronde, deve rilevarsi che, già con riguardo alla precedente formulazione della norma, la dottrina e la giurisprudenza prevalente<sup>194</sup> facevano discendere dal requisito dei motivi specifici la necessità di individuazione precisa del capo o dei capi della sentenza oggetto d'impugnazione, nonché delle singole questioni processuali e di merito che all'interno di un determinato capo assumano un rilievo autonomo rispetto alla decisione; così imponendosi, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, una graduale riduzione « della materia oggetto di giudizio [...] ai soli punti ancora controversi tra le parti<sup>195</sup> ».

In secondo luogo, ove l'impugnazione involga censure in fatto, la disposizione richiamata prescrive, a pena di inammissibilità, l'indicazione «delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado», sicché per sfuggire alla sanzione dell'inammissibilità è sufficiente individuare specificamente gli errori commessi dal giudice<sup>196</sup>, indicare come tali errori possano essere rimediati e quali conseguenze da ciò

---

*In tema di motivi specifici di impugnazione.* Si rammenta che la questione era stata oggetto di una precedente e rilevante pronuncia a sezioni unite (Cass. sez. un. n. 4991 del 1987, in Giust. civ. 1988, p. 217 ss.) chiamate a mettere ordine nel dibattito che, rispetto alla qualificazione dei motivi specifici, si articolava in due filoni distinti, contrapponendo chi, da un lato, ne sosteneva la funzione di individuazione dell'oggetto del giudizio, tramite l'indicazione dei capi e punti oggetto di impugnazione, e chi, dall'altro, tentando di circoscrivere i limiti del secondo giudizio, richiedeva l'esternazione delle possibili linee di riforma tramite l'indicazione degli errori di cui il primo provvedimento si riteneva viziato. Sulla sentenza n. 4991 del 1987 v. Monteleone, *La funzione dei motivi e i limiti dell'effetto devolutivo dell'appello civile secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione*, in *Giur. it.* 1988, V, c. 1818 ss e Manna, *Il requisito della specificità dei motivi d'appello*, in *Giur. merito* 2010, p. 6 ss.

<sup>192</sup> Su tale linea interpretativa, v. Fabiani, *Oggetto e contenuto dell'appello civile*, in *Foro it.* 2012, V, p. 284 ss.; Poli, *Il nuovo appello*, cit., p. 126 ss.; Impagnatiello, *Il « filtro »*, cit., n. 3. e Tedoldi, *I motivi specifici*, cit., p. 151 ss.

<sup>193</sup> Cfr. Verde, *La riforma dell'appello*, cit., p. 971 ss.

<sup>194</sup> In termini, cfr. De Cristofaro, *Motivi d'appello ed effetto devolutivo*, in *Corr. giur.* 1997, p. 193 ss., e, più di recente, Picardi, *Manuale del processo civile*, Milano 2010, p. 412 ss.; Balena, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Bari 2012, p. 372 ss.; Consolo, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino 2012, III, p. 316 ss.

<sup>195</sup> Così espressamente, Cass. n. 14251 del 2004; Cass. n. 24817 del 2005; Cass. n. 21816 del 2006; Cass. n. 13175 del 2007.

<sup>196</sup> Posto che è sufficiente per l'appellante denunciare l'ingiustizia della sentenza di primo grado, chiedendo al giudice dell'appello un nuovo giudizio di fatto, si può senz'altro escludere, per quanto riguarda il giudizio di fatto, che la riforma abbia trasformato l'appello in una impugnazione in senso stretto. Secondo Verde, *Diritto di difesa*

derivino sulle statuizioni del provvedimento impugnato. Com'è stato autorevolmente osservato<sup>197</sup>, il contenuto della norma non pare possedere portata innovativa. Il medesimo risultato si sarebbe potuto ottenere, indipendentemente dalla modifica legislativa, facendo leva sull'interesse ad impugnare: premesso che l'errore di fatto, che non è fonte di concreto pregiudizio per la parte che lo denuncia, non può costituire oggetto d'impugnazione; per dimostrare la sussistenza del pregiudizio, è necessario porre in evidenza quale sarebbe dovuta essere la corretta valutazione del fatto e quali conseguenze ciò avrebbe comportato a vantaggio della parte.

Laddove poi con l'appello ci si dolga di una violazione della legge, la nuova formulazione dell'art. 342 richiede l'enunciazione «delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». Il tenore letterale, il quale impone l'indicazione delle circostanze e non di specifici *errores in procedendo ed in iudicando*, depone ancora una volta a favore del consolidamento dell'appello quale mezzo di impugnazione a critica libera. Ne segue la necessità per l'appellante medesimo di esplicitare le ragioni per le quali si assume sia stata violata la legge, giustificando altresì il rapporto causa-effetto tra la violazione di legge dedotta e l'esito della lite.

Anche sotto questo profilo, è stata messa in dubbio la portata innovativa del novellato art. 342 c.p.c. Al riguardo, si argomenta che, prima della modifica legislativa, la giurisprudenza consolidata<sup>198</sup> a proposito della specificità dei motivi – che allora costituivano l'unico requisito formale necessario e sufficiente per un valido ed ammissibile atto di appello – richiedeva, a pena di inammissibilità dell'appello, l'esposizione delle ragioni dell'impugnazione, vale a dire l'enucleazione di specifiche censure per le quali si richiedeva la riforma della sentenza di primo grado.

Alla luce delle considerazioni che precedono si dimostra attuale e, se possibile, ancor più fondato il menzionato interrogativo posto da Consolo in sede di prima lettura della novella

---

*e nuova disciplina delle impugnazioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2013, p. 507 ss., probabilmente l'intenzione del legislatore del 2012 è stata quella di circoscrivere il controllo del giudice d'appello alla sola violazione di legge, sicché, «se così fosse, si sarebbe surrettiziamente eliminato dal nostro sistema un gravame a critica libera per trasformarlo in un'impugnazione a critica vincolata, poiché comunque in appello dovrebbe essere denunciata una violazione di legge».

<sup>197</sup> Nel senso dell'irrelevanza della modifica legislativa in questione, v. Caporusso, *Commento sub art. 342 c.p.c.*, cit., p. 609 ss.; Costantino, *Le riforme*, cit., n. 3; Santagada, *Il giudizio d'appello riformato e l'introduzione del "filtro"*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, p. 611 ss.

<sup>198</sup> Sul punto, v., *ex multis*, Cass. n. 8197 del 2003, in *Guida dir.* 2003, n. 29, p. 82 ss.; Cass. n. 18229 del 2003, in *Arch. civ.* 2004, p. 1069 ss.; Cass. n. 15519 del 2006, in *Arch. circolaz.* 2007, p. 687 ss.; Cass. n. 17960 del 2007, in *Giust. civ.* 2008, p. 1496 ss.; Cass. n. 9244 del 2007; Cass. n. 28739 del 2008; Cass. n. 22123 del 2009, in *Mass. Giust. civ.* 2009, p. 1463; Cass. n. 62 del 2009; Cass. n. 7786 del 2010, in *Mass. Giust. civ.* 2010, p. 1738 ss.; Cass. n. 25588 del 2010, in *Mass. Giust. civ.* 2010, p. 1620 ss.; e, da ultimo, Cass. n. 1974 del 2011.



del 2012 a fronte di una specificazione normativa per certi versi sovrabbondante, sol che si rifletta sui risultati ottenuti, pur in assenza di espressa previsione, dalla consolidata giurisprudenza precedente e, per altri versi imprudente, dato il rischio insito nella nuova formulazione di prestare il fianco ad interpretazioni “formalistiche” o quantomeno di determinare articolati dubbi interpretativi laddove l’esito di un percorso interpretativo durato tre lustri aveva portato certezza.

D'altronde, anche nell'ordinamento tedesco, innalzato ad indiscutibile modello, il dato interpretativo ricopre giocoforza un ruolo imprescindibile nella prassi applicativa del par. 520, comma 3°, della ZPO<sup>199</sup>, sulla cui falsariga il legislatore italiano ha, com'è noto, riformulato l'art. 342 c.p.c.

Ciò è *a fortiori* evidente nel nostro ordinamento, ove non solo la formulazione del principio in parola è recente, ma, come esattamente rilevato nel parere del C.s.m. sulla novella del 2012<sup>200</sup>, stante il problema dell'attuale arretrato di cause civili gravante presso le Corti d'appello del paese, “gli effetti positivi della prospettata riforma non potrebbero che essere tangibili prima di 10/12 anni, in quanto solo allora potranno verificarsi i benefici di una riduzione delle sopravvenienze dopo lo smaltimento delle cause giacenti in attesa della decisione”. In proposito, il Consiglio evidenzia come “una semplice rilevazione statistica consente di verificare che, nonostante la produttività media delle Corti d'appello risulti già molto elevata ed in costante crescita, la decisione su un appello civile viene fissata in media dopo 4 o 5 anni”.

Ebbene, in presenza di una tale situazione problematica, ad ausilio dell'operatore pare poter soccorrere solo il tempo, ammettendo che possa essere foriero del consolidamento di un indirizzo interpretativo che, a fronte di un dato normativo che si auspica stabile, abbia il pregio di essere certo proprio in quanto sedimentatosi nel tempo e ragionevole, nel senso di ispirato alla moderazione e, *si licet*, al buon senso.

Sul punto deve rilevarsi che in questa direzione si sono collocate le prime pronunce della Suprema Corte in ordine all'esegesi del novellato art. 342 c.p.c. Accanto ad un orientamento

---

<sup>199</sup> Per un più dettagliato e approfondito riscontro su tale profilo, v. Verde, *La riforma dell'appello*, cit., p. 971 ss. L'autore rileva che la giurisprudenza tedesca interpreta i requisiti di cui al par. 520 in modo abbastanza generoso: in relazione all'onere di individuare le parti del provvedimento impugnato, ritiene che il mezzo di impugnazione debba intendersi nel dubbio come indirizzato a colpire l'intera decisione rispetto alla quale si registra la soccombenza dell'appellante. Tale indirizzo interpretativo trova conferma in BGH, 9 settembre 2008, VI ZB 53/07 e, più di recente, in BGH, 29 marzo 2012, V ZB 176/11. Tra i contributi che approfondiscono il profilo comparatistico, v. anche Caponi, *La riforma dell'appello civile dopo la svolta delle commissioni parlamentari*, in *www.judicium.it*; *Id.*, *La riforma dei mezzi di impugnazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2012, p. 1153 ss.

<sup>200</sup> Il parere del Consiglio, reso in data 5 luglio 2012, è reperibile al seguente link: [http://www.csm.it/PDFDinamici/120705\\_6.pdf](http://www.csm.it/PDFDinamici/120705_6.pdf)

più rigoroso e formalista, sposato dalle già menzionate pronunce di merito, oltretutto da alcune isolate pronunce della Suprema Corte<sup>201</sup>, si è fatta strada una riflessione su una possibile interpretazione “ragionevole” del novellato art. 342 c.p.c., secondo cui il legislatore non impone alla parte appellante di tradurre le proprie deduzioni in un “progetto alternativo di sentenza”, essendo sufficiente “individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”<sup>202</sup>.

La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione che hanno sposato l’orientamento meno rigoroso. Nel *dictum* della Corte<sup>203</sup>, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c. , nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 , conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 , vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.

Da ultimo, i giudici di merito e di legittimità sembrano essersi conformati<sup>204</sup>.

Un’ultima considerazione.

Pare d’uopo ribadire, in conclusione, che un qualunque intento riformatore dovrebbe conoscere a monte una riflessione concreta imbevuta di necessario realismo, per poi concludersi a valle con un momento di respiro che consenta agli effetti della riforma di prodursi (operazione che a detta del Csm richiede 10 o 12 anni) ed al dato esegetico di incanalarsi nella giusta direzione, inspessirsi e sedimentarsi nel tempo.

Solo così, a fronte di un dato interpretativo infine chiaro ed univoco, può diventare reale l’auspicio o, *si paret*, la prescrizione che l’operatore rediga un atto di appello sintetico e schematico, agevolando la valutazione da parte del giudice, e realizzando, non solo sulla carta, l’auspicato obiettivo di accelerazione del giudizio di appello.

---

<sup>201</sup> In senso più rigoroso, v. Cass. n. 17712 del 2016 e Cass. n. 8666 del 2017.

<sup>202</sup> In una direzione meno rigorosa e formalista, v. Cass. n. 23291 del 2016 e Cass. n. 10916 del 2017.

<sup>203</sup> Così Cass. SS.UU. n. 27199 del 2017, in *Foro it.* 2018, 3, I, 978, con nota di Brunialti, Balena, *I rassicuranti chiarimenti delle Sezioni Unite sul contenuto dell’atto di appello*, nonché in *Riv. dir. proc.* 2018, con nota di Bianchi, *Le Sezioni Unite fanno chiarezza sulla motivazione dell’appello di cui all’art. 342 c.p.c.*

<sup>204</sup> V. ad es. Cass. n. 13535 del 2018 e App. Bari, sez. lav., 31 gennaio 2018, n. 3177.

## 6.2 Il dovere di chiarezza e sinteticità nel giudizio di appello

Il quadro sopra tracciato sulla portata della riforma e sulla sua interpretazione invalsa nella prevalente giurisprudenza influisce inevitabilmente sulla redazione dell'atto di appello, imponendo l'adozione di nuove tecniche redazionali<sup>205</sup>.

Secondo la Corte di Cassazione<sup>206</sup>, “le deduzioni dell'appellante non debbono assumere una forma determinata o ricalcare la decisione appellata con un diverso contenuto. Tantomeno il legislatore ha adottato una logica (ormai anacronistica) del quesito di diritto. In sostanza, la riforma ha statuito che i contenuti dell'appello debbano essere articolati in modo chiaro, esauriente e pertinente. Dal punto di vista quantitativo, l'appellante deve, quindi, circoscrivere il *quantum appellatum* individuando i capi della sentenza da riformare; dal punto di vista qualitativo, le argomentazioni dell'appellante devono mostrare il suo dissenso verso la decisione di primo grado, esplicitando per quali motivi le ragioni del dissenso siano idonee a modificare la decisione impugnata”.

In questo senso, risulta sufficiente l'esatta indicazione, anche solo per mezzo del riferimento al numero di pagina, dei passaggi della sentenza di primo grado ritenuti incoerenti ed altresì l'individuazione dei travisamenti di circostanze che hanno determinato una decisione errata. In quest'ottica, la specificità, se rigorosamente interpretata, può essere declinata in una sorta di *edictio minor* del principio di autosufficienza<sup>207</sup>.

Di contro, se interpretata “ragionevolmente”, la nuova formulazione dell'art. 342 può divenire uno strumento in mano al giudice dell'appello contro la prassi di redigere atti sovrabbondanti e prolissi. Ad affermarlo sono gli stessi giudici della Corte di Appello<sup>208</sup>, secondo cui il dovere di concisione degli atti “è statuito per implicito anche dal nuovo testo dell'art. 342 c.p.c.: questo articolo, infatti, sancendo l'onere dell'appellante di indicare le “modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto”, nonché “le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, rappresenta una esplicazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti”. Nel caso di

---

<sup>205</sup> In questo senso, Spaccapelo, *La redazione chiara e sintetica*, cit., 316 ss. Sulle modalità pratiche di redazione dell'atto dopo la riforma, v. Casella, *Tecnica di redazione dell'appello e rispetto dei requisiti di contenuto-forma ex art. 342 c.p.c. Riflessioni a margine di un recente case law*, in [www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com).

<sup>206</sup> Così, Cass. civile n. 2143 del 2015, con nota di Tonetti, *Nuovo appello: come e cosa scrivere*, in *Dir. e Giust.* 2015, p. 84 ss.

<sup>207</sup> V. Russo, *Sul principio di autosufficienza debole dell'atto di appello dopo la riforma dell'art. 342 c.p.c.*, in [www.iudicium.it](http://www.iudicium.it) 2017.

<sup>208</sup> Cfr. Corte App. Milano, sez. I civ., ord.14 ottobre 2014 (Pres. est. Baldo Marescotti).

specie, l'ampiezza delle difese di parte, giudicata "immotivata"(l'appello era stato esposto in 172 pagine e ciascuna delle tre comparse di risposta dei convenuti principali si era sviluppata in una parte centrale più ampia di 541 pagine), conduce il collegio a richiedere a ciascuna delle parti di depositare un riassunto, non superiore a 40-50 pagine, delle difese già dedotte, corredando tale invito di apposite raccomandazioni redazionali: "tale nota dovrà essere suddivisa in paragrafi, a cui dovrà essere premesso un indice numerato con l'elenco degli argomenti; le difese delle parti appellate dovranno essere svolte in un unico atto".

In questa stessa direzione si è espresso il Protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense, siglato a Roma il 19 luglio 2018 in materia di "scrutinio preliminare delle impugnazioni, organizzazione del lavoro, chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti e dei provvedimenti nei giudizi di appello".

In particolare, per quanto riguarda la redazione degli atti di appello, sulla scorta di quanto già previsto dai protocolli adottati dalle singole Corti di Appello<sup>209</sup>, viene suggerito ai difensori di usare: 1) un indice generale; 2) un prospetto di sintesi dei singoli motivi di gravame, che consenta al lettore di comprendere immediatamente l'oggetto del motivo e i temi coinvolti; 3) la numerazione e la titolazione dei paragrafi; 4) la numerazione e la titolazione dei documenti; 5) la distinzione grafica e spaziale (anche con l'utilizzo di note) tra testo dell'atto e richiami extra testuali.

Si tratta di tappa intermedia di un percorso che, pur virtuoso, è ancora in atto, frapponendosi alla sua piena realizzazione ostacoli normativi e culturali.

Sotto il primo profilo, è innegabile che la *novella* dell'art. 342 abbia inciso negativamente sulla redazione chiara e sintetica dell'atto di appello, inducendo il difensore a cautelarsi dal filtro di inammissibilità, redigendo "progetti alternativi di sentenza".

Sotto il secondo profilo, quello culturale, è lo stesso Protocollo CSM-CNF del 17 luglio 2018 a individuare, quale primario obiettivo, quello di "sviluppare una cultura organizzativa, incentivando in tal modo l'uso di metodologie di lavoro appropriate"<sup>210</sup>, quali tecniche di redazione di atti e provvedimenti ispirati ai canoni di sinteticità e chiarezza espositiva, la cui adozione richiede un mutamento anzitutto culturale di tutti i protagonisti del processo.

---

<sup>209</sup> V. ad es. il Protocollo per i procedimenti civili della Corte di Appello di Bologna, sottoscritto il 6 ottobre 2016 al Congresso Forense di Rimini e frutto dei lavori dell'Osservatorio sulla giustizia civile. Il testo del Protocollo è reperibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

<sup>210</sup> Il testo del Protocollo è reperibile sul sito del Consiglio Nazionale Forense.

## 7. La redazione chiara e sintetica del ricorso per Cassazione sotto l'incubo del principio di autosufficienza

Quando si passi ad esaminare il giudizio di legittimità, non sarà possibile non cogliere *ictu oculi* il moltiplicarsi dei requisiti formali previsti dal legislatore a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione. Il *focus* della presente indagine sarà posto sul principio di autosufficienza del ricorso dato l'innegabile nesso eziologico sussistente tra la codificazione pretoria della nozione di "motivo autosufficiente" e la diffusione di ricorsi sovrabbondanti, molto lontani dall'ideale di sinteticità e chiarezza qui rappresentato.

Ciò appare evidente non appena si tenti di fornire una prima definizione di esso.

Il principio di autosufficienza, di genesi esclusivamente giurisprudenziale, viene declinato dalla Suprema Corte in un'interpretazione rigorosa<sup>211</sup>, a tenore della quale deve rilevarsi inammissibile perché privo di autosufficienza il motivo di ricorso che non consente l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non essendo la Suprema Corte tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito.

Pur non intendendo in questa sede soffermarsi sulle origini storiche del principio di autosufficienza e sul connesso dibattito per stabilire se il principio in parola costituisca o meno una categoria giuridica nuova<sup>212</sup>, appare utile quantomeno rendere conto di quelli che sono considerati in materia dati pacifici. Lo sviluppo, se non la nascita, del principio di autosufficienza, va collocato nella seconda metà degli anni ottanta ed in riferimento al vizio di motivazione. Come efficacemente osservato<sup>213</sup>, "l'evoluzione pretoria del principio di

---

<sup>211</sup> Copiose le pronunce giurisprudenziali che sposano tale "rigorosa" interpretazione. *Ex multis*, v. Cass. n. 11517 del 1995; Cass. n. 4070 del 1999; Cass. n. 2838 del 1999; Cass. n. 10017 del 1999; Cass. n. 2802 del 2000; Cass. n. 5093 del 2001; Cass. n. 14909 del 2002; Cass. n. 11047 del 2002; Cass. n. 3284 del 2003; Cass. n. 6753 del 2003; Cass. n. 19138 del 2004; Cass. n. 6972 del 2005; Cass. n. 7078 del 2006; Cass. sez. un. n. 10374 del 2007; Cass. n. 19038 del 2007; Cass. n. 13895 del 2007; Cass. n. 16074 del 2007; Cass. n. 14583 del 2007; Cass. n. 26965 del 2007; Cass. n. 11517 del 2008; Cass. n. 20437 del 2008; Cass. n. 11838 del 2008; Cass. n. 1893 del 2009; Cass. n. 2602 del 2009; Cass. n. 3338 del 2009; Cass. n. 8708 del 2009; Cass. n. 21257 del 2009 e, da ultimo, Cass. n. 2217 del 2012; Cass. n. 16500 del 2014.

<sup>212</sup> A favore dell'immanenza del principio di autosufficienza del ricorso, v. Balletti, Minichiello, Ianniruberto, Morcavallo, *Il nuovo giudizio di cassazione*, Milano 2007, p. 206 ss. e Balletti, *Il ricorso per cassazione ed il c.d. principio di autosufficienza*, in *DDG* 2006, p. 105 ss. A favore dell'opposta tesi che considera il principio in parola quale nuova categoria, v. Conforti, *Il principio di autosufficienza*, Salerno 2014, p. 53 ss.

<sup>213</sup> Così Danovi, *Il linguaggio del processo*, cit., p. 41 ss. L'a. rileva come "l'espressione "autosufficienza" compaia per la prima volta nel 1986. Tra le prime pronunce in cui compare il sintagma "autosufficienza del ricorso", cfr. Cass. n. 5656 del 1986, in *Giust. civ. Mass.* 1986, VIII, 9; Cass. n. 3356 del 1993, in *Rep. Foro. it.* 1993, voce *Cassazione civile*, n. 49; Cass. n. 1037 del 1994, in *Giust. civ. Mass.* 1994, 104; Cass. n. 7392 del 1994, in *Rep. Foro. it.* 1994, voce *Cassazione civile*, n. 104.

autosufficienza si è incanalata secondo due direttrici ermeneutiche, due diversi trend interpretativi che si sono sviluppati parallelamente: da un lato, l'irrigidimento dei requisiti di contenuto – forma dell'atto introduttivo richiesti dalla Suprema Corte a pena di inammissibilità del ricorso, dall'altro lato, la generalizzazione nell'applicazione del principio di autosufficienza agli altri motivi di ricorso e non più al solo vizio di motivazione”.

Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che quando il principio di autosufficienza compare, tra la fine degli anni ottanta e l'inizio degli anni 90, sullo scenario giurisprudenziale, assume le sembianze di una versione più rigida del requisito della completezza dei motivi, il cui rispetto veniva richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, ormai da tempo e sotto diversi angoli visuali. La Suprema Corte postula da sempre la necessaria specificità del motivo di impugnazione. Non costituisce di conseguenza un approdo concettuale recente<sup>214</sup> l'assunto per cui i motivi del ricorso devono, a pena di inammissibilità, essere dedotti specificatamente ed in forma intellegibile dimodoché la Corte possa esercitare la sua funzione istituzionale sulle questioni che formano tema di censura.

Nella prima fase applicativa, le declaratorie di inammissibilità paiono, tuttavia, improntate ad una logica che considera il contenuto sostanziale dell'atto come predominante sul dato formale e tende, quindi, a conservare il più possibile il ricorso per cassazione. Secondo l'indirizzo allora prevalente presso la giurisprudenza di legittimità<sup>215</sup>, i principi di specificità, completezza, chiarezza e precisione del ricorso devono ritenersi rispettati quando dalla parte dell'atto destinata all'esposizione dei motivi sia possibile enucleare, anche non agevolmente, un quadro sufficientemente chiaro e completo dei vizi di attività o di giudizio addebitati alla decisione impugnata nonché gli elementi logici e giuridici in dipendenza dei quali si intende muovere la censura. In questo contesto, il principio di autosufficienza si traduce nell'onere per l'appellante di indicare, nel ricorso, il momento del processo, *rectius* la collocazione di quegli atti o documenti del giudizio di merito, la cui lettura si ritiene indispensabile per l'esame dei motivi<sup>216</sup>.

---

<sup>214</sup> Cfr. Cass. n. 142 del 1947, in *Rep. Foro. it.* 1947, voce *Cassazione civile*, n. 194; Cass. n. 2096 del 1952, in *Rep. Foro. it.* 1952, voce *Cassazione civile*, n. 198.

<sup>215</sup> Sul punto, ex multis, cfr. Cass. n. 2099 del 1960, in *Rep. Foro. it.* 1960, voce *Cassazione in materia civile*, n. 160; Cass. n. 2572 del 1970, in *Rep. Foro. it.* 1970, voce *Cassazione in materia civile*, n. 305; Cass. n. 19 del 1976, in *Rep. Foro. it.* 1976, voce *Cassazione in materia civile*, n. 121. Sulla medesima linea di pensiero nella giurisprudenza più risalente, v. Cass. n. 2991 del 1952, in *Rep. Foro. it.* 1952, voce *Cassazione in materia civile*, n. 190; Cass. n. 1042 del 1957, in *Rep. Foro. it.* 1957, voce *Cassazione in materia civile*, n. 172; Cass. n. 1983 del 1958, in *Rep. Foro. it.* 1958, voce *Cassazione in materia civile*, n. 165.

<sup>216</sup> In questo senso, v. Cass. n. 6927 del 1995, in *Giust. Civ. Mass.* 1995, VI e, nella giurisprudenza più risalente, v. Cass. n. 344 del 1958, in *Rep. Foro. it.* 1958, voce *Cassazione in materia civile*, n. 185.

Tale interpretazione era, tuttavia, destinata a vita breve. Due sono i fattori che aprono il varco al rigore formalistico da allora imperante. Innanzitutto, alla necessità che le censure presentino il sufficiente grado di specificità e completezza si sostituisce di fatto la più urgente esigenza di deflazionare l'esponenziale incremento del carico di giudizi pendenti innanzi alla Suprema Corte. In secondo luogo, il diverso atteggiarsi del principio in parola va ascritto al peculiare motivo di ricorso di cui al 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.

La versione previgente del vizio di motivazione<sup>217</sup>, come “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia”, costituisce terreno fertile per la svolta in senso formalistico del principio di autosufficienza. Come autorevolmente osservato da Consolo<sup>218</sup>, in tali casi il ricorso per Cassazione, “si attesta vicino al confine col riesame del fatto, ma non lo valica perché quello che può denunciarsi non è l'erroneità di quel giudizio, ma la sua invalidità per difetto di idonea motivazione su un punto di fatto decisivo per la corretta decisione della controversia”. Costituisce principio di diritto consolidato presso la Suprema Corte<sup>219</sup> quello che correla il punto decisivo della controversia non solo al fatto la cui ricostruzione si assume viziata, ma anche alla stessa idoneità del vizio denunciato, essendo necessario che quest'ultimo, ove riconosciuto, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe di certo determinata – e non solo in termini di possibilità o probabilità – una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice.

La versione più rigorosa del principio di autosufficienza affonda le proprie radici in tale struttura logica del vizio di motivazione, nel senso che la giurisprudenza maggioritaria considera implicito nello stesso concetto di decisività l'onere che il vizio emerga dalla sola lettura del ricorso. Questo il ragionamento della Suprema Corte<sup>220</sup>: asserita l'impossibilità di “compiere indagini integrative che vadano al di là delle deduzioni contenute nell'atto e che si presentino in sé compiute”, ne segue la sanzione d'inammissibilità del ricorso ogniqualvolta non siano ivi rinvenibili, senza ulteriori indagini, tutti gli elementi necessari per stabilire la decisività del punto cui si riferisce il vizio motivazionale. Deve di conseguenza ritenersi non autosufficiente, in quanto “scopertamente carente”, il motivo che presenti un'inammissibile struttura *per relationem*, rinviando, senza trascriverle, ad altre fonti di informazione.

---

<sup>217</sup> Per una ricognizione più puntuale del vizio di motivazione, anche in chiave comparativa dei diversi modelli adottati nel tempo, v. Calamandrei, Furno, voce *Cassazione civile*, in *Noviss. dig. it.*, Torino 1968, p. 1053 ss.

<sup>218</sup> Così, Consolo, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova 2012, p. 330 ss.

<sup>219</sup> Su tale impostazione, che costituisce indirizzo consolidato, v., *ex multis*, Cass. n. 1203 del 2000, Cass. n. 14304 del 2005; Cass. n. 14138 del 2007 e Cass. ord. n. 16002 del 2007.

<sup>220</sup> Le citazioni ineriscono alla prima pronuncia sul punto (Cass. n. 5656 del 1986). Sulla medesima linea di pensiero, v., *ex multis*, Cass. n. 6115 del 2000; Cass. n. 5876 del 2000; Cass. n. 9624 del 2000; Cass. n. 10493 del 2001; Cass. n. 10493 del 2001; Cass. n. 11895 del 2003; Cass. n. 1113 del 2006; Cass. n. 11501 del 2006; Cass. sez. un. n. 28336 del 2011; e Cass. n. 23348 del 2011.

Il rigore formale si appalesa soprattutto in relazione alla censura per erronea valutazione delle risultanze processuali, indipendentemente dal fatto che il ricorso palesi una denuncia complessa ovvero sia improntato esclusivamente sul vizio di motivazione. Secondo l'orientamento maggioritario e formalistico sposato dalla Suprema Corte<sup>221</sup>, il ricorrente, ove denunci la mancata ammissione di una prova, ad es. testimoniale, da parte del giudice o *simpliciter* l'omessa valutazione, da parte del medesimo giudice, di un documento, ha l'onere, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, non solo di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche di indicare specificamente, nel ricorso, anche mediante integrale trascrizione, le circostanze concrete che formavano oggetto dei capitoli di prova od il contenuto esatto del documento pretermesso, senza che possa, all'uopo, svolgere funzione sostitutiva il richiamo *per relationem* ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio.

La Corte<sup>222</sup> giunge alle medesime conclusioni in caso di mancata valutazione da parte del giudice di merito o di asserita interpretazione erronea di una clausola, sia essa relativa ad un contratto, uno statuto od un contratto collettivo, richiedendo, a pena l'inammissibilità, la trascrizione integrale all'interno del ricorso del documento o della clausola di cui si asserisce la mancata valutazione da parte del giudice ed il cui esame avrebbe condotto ad un diverso esito della lite.

A partire dagli anni 2000, si registra un'ulteriore ampliamento del raggio di applicazione del principio di autosufficienza, la cui interpretazione formalistica viene estesa dalla giurisprudenza di legittimità oltre i limiti della censura per vizio motivazionale, fino ad involgere tutti i motivi di gravame.

Non è possibile, a meno di distaccarsi eccessivamente dal tema qui in esame, approfondire in questa sede la diversa e peculiare configurazione del principio in parola a seconda del tipo di vizio denunciato e del fatto che esso fosse qualificabile come *error in iudicando* od *in procedendo*. Basti qui considerare che mentre è agevole l'applicazione estensiva del principio in parola all'ipotesi di denuncia di *errores in iudicando* di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., posto che questa nella pratica si accompagna spesso alla concomitanea

---

<sup>221</sup> Cfr. Cass. n. 10484 del 2001, Cass. n. 13963 del 2001, Cass. n. 5816 del 2001, Cass. n. 3692 del 2001, Cass. n. 2602 del 2001; Cass. n. 13953 del 2002; Cass. n. 8388 del 2002; Cass. n. 17904 del 2003, Cass. n. 15751 del 2003; Cass. n. 11895 del 2003, Cass. n. 9712 del 2003; Cass. n. 5886 del 2003, Cass. n. 2527 del 2003; Cass. n. 9290 del 2004; Cass. n. 11501 del 2006.

<sup>222</sup> Cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 5886 del 2003; Cass. n. 15412 del 2004; Cass. n. 10598 del 2005; Cass. n. 7610 del 2006; Cass. n. 11866 del 2006; Cass. n. 1952 del 2009; Cass. n. 3239 del 2012; e, da ultimo, Cass. n. 316 del 2013 e Cass. n. 892 del 2013.



prospettazione di un vizio di motivazione<sup>223</sup>, *id est* dell'erroneo accertamento storico del fatto da parte del giudice di merito, la stessa facilità non è predicabile in riferimento alla denuncia degli *errores in procedendo* di cui al n. 4 del medesimo articolo. Non è possibile, con riguardo a quest'ultimi, appellarsi al concetto di decisività che rimane estraneo al vizio di cui al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. ed è parimenti noto che in tali ipotesi si è soliti definire la Cassazione quale "giudice del fatto"<sup>224</sup>. Tale impostazione, che costituisce "patrimonio acquisito" della giurisprudenza di legittimità, dovrebbe condurre a ritenere i ricorsi che deducano vizi qualificabili come *errores in procedendo* immuni dalla declaratoria di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza, divenendo arduo, o quantomeno più difficoltoso, sostenere in tali casi l'impossibilità per la Corte di compiere indagini integrative. Così, però, non è stato.

Se è vero che la circostanza che il vizio dedotto dal ricorrente afferisca ad un *error in iudicando* di cui all'art. 360, primo comma, n. 4 conduce ad una diversa e più edulcorata impostazione del principio, richiedendo la mera localizzazione dell'atto o documento; ciò non deve condurre alla conclusione di ritenere tale vizio-motivo avulso dal principio di autosufficienza che viene via via a configurarsi come una qualità intrinseca ed indefettibile di qualsiasi motivo di ricorso. La Suprema Corte impone, anche in tali ipotesi, oneri di completezza del ricorso, che si declinano, a seconda della singola fattispecie concreta dedotta in giudizio, con maggiore o minore rigore formalistico, in un'alea che va dall'onere di mera localizzazione<sup>225</sup> del materiale processuale su cui si fonda la censura al più penetrante onere di trascrizione integrale<sup>226</sup> affermato con riferimento agli altri motivi di ricorso.

Tale irrigidimento per via giurisprudenziale dei requisiti di contenuto – forma dell'atto introduttivo desta numerose perplessità.

---

<sup>223</sup> Sulla stretta interconnessione tra le censure da riferirsi alla motivazione dell'accertamento dei fatti e quelle ascrivibili alla qualificazione giuridica degli stessi, v., ad esempio, Cass. n. 163 del 1980; Cass. n. 3205 del 1995 e Cass. n. 4832 del 1998. Per la giurisprudenza più recente, v., per tutte, Cass. n. 9206 del 2000; Cass. n. 13717 del 2006; Cass. n. 2128 del 2006; Cass. n. 24924 del 2007.

<sup>224</sup> Secondo l'indirizzo consolidato, la Corte è libera di rilevare direttamente, sotto il profilo di cui all'art. 360, 1° comma, n. 4 i fatti, intendendosi per tali i "fatti processuali" che sono alla base degli *errores in procedendo* nei quali sia incorso il giudice di merito. Cfr., sul punto, Cass. n. 15859 del 2002 e, nella giurisprudenza più risalente, Cass. n. 2287 del 1984, in *Rep. Foro. it* 1984, voce *Cassazione civile*, n. 53 e Cass. n. 4455 del 1986, in *Rep. Foro. it* 1986, voce *Cassazione civile*, n. 42.

<sup>225</sup> Sull'onere del ricorrente di indicare tutti i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale, v. Cass. n. 1170 del 2004 in tema di ultrapetizione. Si vedano, inoltre, con riferimento all'omissione di pronuncia: Cass. n. 6502 del 2001; Cass. n. 317 del 2002; Cass. n. 12255 del 2003.

<sup>226</sup> Sul più invasivo onere di trascrizione nel ricorso delle risultanze processuali, cfr. Cass. n. 7194 del 2000; Cass. n. 6055 del 2003; Cass. n. 14133 del 2007; Cass. n. 10826 del 2010; Cass. n. 5153 del 2012; Cass. n. 817 del 2013 e Cass. n. 5344 del 2013.

Innanzitutto, alla luce dalle considerazioni che precedono, le quali pur costituiscono una goccia nel mare delle profluvie di trattazioni intorno al principio di autosufficienza<sup>227</sup>, risulta *ictu oculi* evidente come lo sviluppo del principio in parola si inserisca in un contesto giurisprudenziale complesso ed a dir poco eterogeneo.

In secondo luogo, se, come visto, la versione più rigorosa del principio di autosufficienza si traduce nell'onere di integrale trascrizione in seno al ricorso di tutti gli elementi del *thema decidendum* devoluti alla cognizione del giudice di legittimità, è intuibile l'effetto negativo di tale formalistica interpretazione sulla redazione sintetica, o quantomeno schematica, dell'atto introduttivo al giudizio.

A fronte del rigore formalistico sposato dalla giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte, gli avvocati cassazionisti saranno indotti dallo scopo di scongiurare pronunce di inammissibilità a redigere ricorsi voluminosi e ridondanti, in modo da ottemperare all'onere di trascrivere integralmente, nei loro esatti termini, qualsiasi atto, documento, contratto o verbale di causa al quale l'impugnazione si riferisca. Insita in tale impostazione vi è la pretesa che il difensore divenga, secondo la felice definizione di Ricci<sup>228</sup>, “un attento amanuense copista”.

Il pericolo, va da sé, è che l'avvocato cassazionista, un po' per tuziorismo difensivo un po' per superare il vaglio d'ammissibilità, rediga atti non solo voluminosi, ma anche di difficile lettura, data la verosimile commistione, all'interno dello stesso atto, di parti di nuova ed originale redazione con porzioni ottenute mediante scannerizzazione di documenti ed altri scritti afferenti ai precedenti gradi del giudizio di merito, ad evidente detrimento dei tempi e dell'energia necessaria alla valutazione dell'atto introduttivo da parte del giudice di legittimità, in paradossale danno a quel medesimo principio di ragionevole durata del processo, nel cui alveo viene ricondotto lo stesso principio di autosufficienza del ricorso.

In questa cornice, diventa arduo non condividere le critiche di chi<sup>229</sup> identifica nella versione rigorosa del principio di autosufficienza un meccanismo meramente deflattivo e cassatorio, sul paradossale rilievo che l'interesse di contingentamento dei tempi del giudizio, sotteso all'interpretazione formalistica perpetrata dalla Suprema Corte finisce per essere

---

<sup>227</sup> Sul principio di autosufficienza, v. Danovi, *il linguaggio*, cit., p. 41 ss., Poli, *Specificità, autosufficienza e quesito di diritto nei motivi di ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.* 2008, p. 1249 ss.; Ricci, *Sull' "autosufficienza" del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.* 2010, p. 736

<sup>228</sup> Così, Ricci, *Sull' autosufficienza del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli come mero esercizio ginnico e l'avvocato cassazionista come amanuense*, in *Riv. dir. proc.* 2010, p. 736 ss. Del medesimo autore, v. Ricci, *Il giudizio civile di cassazione*, Torino 2013, p. 272 ss

<sup>229</sup> Si segnalano le pungenti critiche di Santangeli, *Il principio di autosufficienza*, cit., p. 610 ss. e Chiarloni, *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi per cassazione: l'inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

frustrato dalla redazione di ricorsi voluminosi, sovrabbondanti e di difficile lettura alimentati, in una sorta di effetto *boomerang*<sup>230</sup>, dal quel medesimo rigore formale.

Come ben evidenziato da Sassani<sup>231</sup>, “la logica (egualmente perversa) dello *jura novit...chartulam* sembra presiedere alla redazione di molti ricorsi in cui l'accavallarsi dei riferimenti documentali mette il relatore che intenda eseguire i necessari controlli, nella sgradevole alternativa di impiegare il suo tempo alla caccia ai riscontri cartolari ovvero di sbrigativamente invocare il deprecato principio di autosufficienza”.

## **8. Il ragionevole *revirement* della Cassazione in tema di autosufficienza del ricorso**

Se è vero che la prassi di redigere ricorsi per Cassazione “interminabili” è stata alimentata o, come autorevolmente osservato<sup>232</sup>, “coartata” dalla menzionata giurisprudenza pretoria in tema di autosufficienza, non può certo sottacersi che la stessa giurisprudenza stia cercando ora di porvi rimedio. Un ausilio in questo senso è pervenuto dal legislatore che, nel duplice intento di valorizzare la funzione di “nomofilachia” della Cassazione e di razionalizzarne l'attività, ha riformato il giudizio di legittimità, avendo la lungimiranza di chiedere il preventivo e qualificato parere della medesima Corte<sup>233</sup>.

Il principio di autosufficienza del ricorso, sviluppatosi in via esclusivamente pretoria senza riferimenti codicistici certi, ha infatti ricevuto una veste normativa. La novella ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006 ha, com'è noto, introdotto il nuovo requisito di cui al n. 6 del primo comma dell'art. 366 c.p.c. a monte del quale il ricorso deve contenere “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti, dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Fin qui si è fatto esclusivo riferimento alla creazione giurisprudenziale del principio in parola con riguardo ai ricorsi cui era applicabile il previgente quadro normativo in quanto proposti avverso sentenze pubblicate prima del 2 marzo 2006, ma qualunque disamina sul principio di autosufficienza del ricorso, *rectius* sulla tecnica di redazione del ricorso per cassazione, deve assumere come riferimento spazio – temporale la necessaria articolazione dell'indagine in due diversi intervalli temporali, costituendo la menzionata riforma del 2006

---

<sup>230</sup> Tale espressione si ritrova esattamente in Santangeli, *Il principio di autosufficienza*, cit., p. 621; in Conforti, *Il principio di autosufficienza*, cit., p. 115.

<sup>231</sup> Così, Sassani, *Il nuovo giudizio di Cassazione*, in *Riv. dir. proc.* 2006, p. 228 ss. Sul punto v. anche Consolo, *Il processo di primo grado e le impugnazioni*, Padova 2009, p. 512 ss

<sup>232</sup> Così, Santangeli, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.* 2012, p. 607 ss.

<sup>233</sup> L'Assemblea generale della Suprema Corte, riunitasi il 21 luglio 2005, da un lato ha visto con favore il richiamo esplicito alla funzione nomofilattica, dall'altro lato ha formulato su alcuni aspetti dell'articolato critiche ed osservazioni, in gran parte recepite nel testo definitivo del d.lgs. n. 40 del 2006.

discrimine tra la versione “rigorosa” del principio di autosufficienza del ricorso e la diffusione di una interpretazione “più indulgente”<sup>234</sup> del medesimo principio.

Il tenore letterale del novellato art. 366 ed in particolare la preferenza ivi manifestata verso l’espressione “specificazione” in luogo della più invasiva nozione di “trascrizione” depone a favore dell’assunto per cui, al fine di evitare l’inammissibilità del ricorso per cassazione, sarebbe sufficiente localizzare puntualmente gli atti e documenti cui fa riferimento la censura, in ossequio alla versione originaria del principio di autosufficienza che avrebbe così ricevuto il suggello normativo<sup>235</sup>.

Non così univoci gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla portata da ascrivere al principio di autosufficienza a fronte della nuova disciplina processuale.

Ne emerge un panorama giurisprudenziale incerto e variegato, in cui, anche a fronte della novella legislativa, convivono tre diversi indirizzi.

Un primo indirizzo, in ossequio ad una versione più indulgente del principio di autosufficienza, interpreta l’art. 366, 1° comma, n. 6 nel senso di richiedere, a pena di inammissibilità del ricorso, la mera localizzazione dell’atto cui la censura fa riferimento, onde consentire alla Corte di verificare *ex actis* il fondamento della pretesa<sup>236</sup>.

Un secondo indirizzo, prescindendo dal nuovo dettato normativo, commina la declaratoria d’inammissibilità nell’ipotesi in cui il ricorrente si limiti a rinviare in modo specifico e puntuale agli atti e documenti del giudizio di merito, senza riprodurne integralmente il contenuto in sede di ricorso<sup>237</sup>.

Un terzo e ultimo indirizzo, nell’intento di riconoscere un qualche significato all’introduzione ad opera del *conditor* del 2006 dell’art. 366, 1° comma, n. 6, argomenta nel senso di dedurre dal novellato disposto normativo l’attribuzione a carico del ricorrente di un duplice onere: l’onere di trascrizione delle risultanze processuali sulla cui base è stato forgiato

---

<sup>234</sup> Sulla bipartizione tra la versione “rigorosa” e quella “più indulgente” del principio in esame, v. Chiarloni, *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi per cassazione*, cit.

<sup>235</sup> Così, Danovi, *Il linguaggio*, cit., p. 46 ss. e Tedoldi, *La nuova disciplina del procedimento di cassazione: esegesi e spunti*, in *Giur. it.* 2006, p. 2002 ss. Di diversa opinione, v. Poli, *Il giudizio di cassazione dopo la riforma*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2007, p. 14 ss.; e Carratta, *La riforma del giudizio di cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2006, p. 1105 ss.

<sup>236</sup> Su tale minoritario ed antiformalistico orientamento, v. Cass. sez. un. n. 23019 del 2007; Cass. n. 19766 del 2008; Cass. sez. un., n. 26644 del 2009; Cass. n. 4361 del 2010; Cass. n. 11959 del 2010; Cass. n. 1993 del 2010; Cass. n. 7305 del 2010. Da ultimo, v. Cass. sez. un. n. 8077 del 2012, in *Foro it.* 2013, p. 1635, con nota di Mastrangelo, *Il sindacato della Cassazione sugli errores in procedendo*; e in *Corr. giur.* 2013, p. 92, con nota di Scarpa, *Nullità della citazione, errores in procedendo ed accesso diretto della corte di Cassazione agli atti del procedimento*.

<sup>237</sup> Tra le pronunce che confermano la versione più estrema e rigorosa del principio di autosufficienza, v. Cass. n. 3507 del 2010; Cass. n. 11423 del 2010; Cass. n. 9300 del 2010; Cass. n. 4434 del 2010; Cass. n. 5091 del 2010.

il motivo di ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, e l'onere di localizzazione degli atti su cui la censura si fonda, a norma del nuovo disposto normativo.

Come efficacemente rilevato, questa interpretazione estremamente formalistica del principio di autosufficienza si è confermata “un boomerang”<sup>238</sup> per la stessa Corte che si è trovata ad esaminare ricorsi voluminosi e sovrabbondanti, alimentati dallo stesso principio di autosufficienza.

Tale costume ha determinato la reazione contraria della Suprema Corte che è giunta a sanzionare, sempre con la declaratoria d'inammissibilità, gli atti ripetitivi per violazione dei requisiti di cui all'art. 366, 1° comma, nn. 3 e 4 c.p.c. che postula una narrazione sommaria e sintetica dei fatti di causa. Emblematica risulta una pronuncia<sup>239</sup> con cui la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili le censure proposte dal ricorrente, muovendo da una premessa di tipo quantitativo, in base alla quale “il ricorso – nella sua lunghezza pari a più di cento pagine, ottenute attraverso una sovrabbondante riproduzione degli atti processuali, mentre alla esposizione dei motivi di ricorso sono dedicate le ultime dodici pagine, che da sole sarebbero state del tutto proporzionate al tipo di censure proposte – risulta *ictu oculi* redatto senza il rispetto dei principi, affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e condivisi dal Collegio”.

Sotto il profilo qualitativo, la Corte argomenta che “ai fini del requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso”.

Il principio di autosufficienza viene così posto in relazione con la tassatività e la specificità del motivo, conseguenti alla configurazione del giudizio di cassazione come giudizio a critica vincolata. Così interpretato, esso postula una modifica nell'imperante tecnica di redazione del ricorso per cassazione, richiedendo al ricorrente “un momento di sintesi, sul piano

---

<sup>238</sup> Tale espressione si ritrova esattamente in Santangeli, *Il principio di autosufficienza*, cit., p. 621; in Conforti, *Il principio di autosufficienza*, cit., p. 115.

<sup>239</sup> Si fa riferimento a Cass. n. 20589 del 2014. Il medesimo concetto è stato ribadito dalle Sezioni Unite in tre occasioni: Cass. sez. un. n. 16628 del 2009 (in *Giur. it.* 2010, p. 1133 ss., con osservazione di Bechis, *Inammissibilità del ricorso*); Cass. sez. un. n. 19255 del 2010 e, più di recente, Cass. sez. un. n. 5698 del 2012. Sullo stesso linea di pensiero, cfr. Cass. n. 6279 del 2011 (che nella specie ha ritenuto inammissibile il ricorso per essersi il ricorrente limitato a trascrivere pedissequamente nel ricorso, per un totale di sessanta pagine, l'atto notarile, la decisione dell'organo di disciplina che aveva inflitto al notaio una sanzione disciplinare, il ricorso in appello e la sentenza d'appello, confermativa della sanzione disciplinare); Cass. n. 17447 del 2012; Cass. n. 1716 del 2012; Cass. n. 22792 del 2013; Cass. n. 10244 del 2013; Cass. n. 17002 del 2013 e Cass. n. 26277 del 2013.

formale, preordinato alla deduzioni di censure il più possibile specifiche e puntuali, corredate sia dall'indicazione pervicace ed analitica degli atti e dei documenti posti a fondamento dell'impugnativa sia della loro localizzazione topografica, intendendosi per tale l'individuazione del fascicolo (di parte o d'ufficio) ove gli stessi possono essere rinvenuti dal giudice di legittimità<sup>240</sup>.

Nel *dictum* dalla Suprema Corte<sup>241</sup>, la trascrizione integrale in seno al ricorso degli atti processuali di merito, così come imposta dalla lettura giurisprudenziale più rigorosa, collide con “il rispetto del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva che rappresenta l'adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, principalmente in quanto esso collide con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, e in coerenza con l'art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato sia le parti di oneri processuali superflui”. Continua la Corte, “la particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali, ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio”.

In tale prospettiva, si collocano anche le raccomandazioni indirizzate nel 2013 dal Presidente Santacroce<sup>242</sup> al Consiglio Nazionale Forense, a tenore delle quali “il principio di autosufficienza esige non la completa trascrizione nel ricorso stesso dei documenti, la cui omessa e non corretta valutazione da parte del giudice di merito, sia oggetto del motivo d'impugnazione, bensì solo la (ancora una volta) “sintetica” indicazione delle “porzioni” del documento o documenti in questione (eventualmente allegati al ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.) che possano illuminare l'analisi da parte del giudice di legittimità”.

A fronte di un dato normativo molto recente su cui si innesta un panorama giurisprudenziale complesso ed eterogeneo, solo il tempo potrà chiarire se siamo innanzi a

---

<sup>240</sup> Così Danovi, *Il linguaggio del processo*, cit, p. 53.

<sup>241</sup> Così, Cass. n. 20589 del 2014. Vere e proprie esortazioni alla sinteticità e alla chiarezza si colgono nelle motivazioni di Cass. 19100 del 2006; Cass. n. 11199 del 2012; Cass. n. 19357 del 2012; Cass. n. 16254 del 2012; Cass. n. 17168 del 2012, Cass. n. 2916 del 2013 e Cass. n. 9488 del 2014

<sup>242</sup> Si fa riferimento alla lettera inviata, in data 17 giugno 2013, dal primo presidente della Corte di cassazione, Giorgio Santacroce, al Consiglio nazionale forense nella veste del suo presidente Guido Alpa dopo il convegno “Una rinnovata collaborazione tra magistratura ed avvocatura nel quadro europeo” organizzato dal Consiglio Consultivo dei Giudici Europei del Consiglio d'Europa, dal CSM e dal CNF. Il testo della lettera è reperibile in *Foro it.* 2013, fasc. 11, *Anticipazioni e novità*, p. 339 ss.

sprazzi che, per quanto illuminati, sono destinati a sopperire innanzi al consolidamento del formalistico indirizzo giurisprudenziale o se, al contrario, si tratta di una vera inversione di tendenza.

In questa sede, la scelta di assumere come angolo visuale la sinteticità degli atti processuali conduce ad un inevitabile *favor* verso l'interpretazione più indulgente del principio di autosufficienza, dato che è verosimile che la sua adozione influenzi il ricorso per cassazione verso una redazione che sia sintetica e razionalmente organizzata.

Pare d'uopo concludere con l'auspicio che i menzionati ripensamenti della Suprema Corte non vengano ridotti a poco più di un *flatus vocis*, bensì siano indice di un possibile rimodellamento del principio di autosufficienza che abbia il duplice pregio, innanzitutto, di essere certo in modo da ridurre il più possibile gli attuali problemi di disorientamento del ricorrente nel confezionare i motivi di ricorso per cassazione ed, in secondo luogo, di rendere concreto, spostando dal terreno delle statuizioni di principio al piano del potere e del dover essere, l'invito rivolto dal Presidente Santacroce<sup>243</sup> agli avvocati cassazionisti perché redigano, in sede di legittimità, "atti chiari e sintetici".

## **9. Il Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il CNF in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria**

Il quadro appena tracciato mostra la traiettoria di sviluppo seguita dalla Corte di Cassazione che, in una prospettiva di autotutela, muove dal principio di autosufficienza per inferire che, anche nel nostro ordinamento, il rispetto del canone di chiarezza e sinteticità espositiva rappresenta l'adempimento di un preciso dovere processuale.

Come per il difetto di autosufficienza, anche la mancanza di concisione e chiarezza può determinare la declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione, per violazione dell'art. 366 c.p.c.

Nel *dictum* della Corte<sup>244</sup>, "il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un

---

<sup>243</sup> Così, il presidente Santacroce nella nota indirizzata al presidente del CNF, cit., p. 339 ss. Tale concetto è stato ribadito dal presidente Santacroce in più occasioni. Con specifico riferimento al giudizio di legittimità, v. *La collaborazione tra magistratura e avvocatura nella prassi del giudizio civile di cassazione*, in *Rassegna Forense* 2013, p. 667 ss.

<sup>244</sup> Così, Cass. n. 21297 del 2016, con cui la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso di 251 pagine i cui motivi erano redatti mediante una riproposizione di stralci di atti processuali e documenti, con la quale in sostanza il ricorrente ha riversato in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito. In senso conforme, v. Cass. n. 8009 del 2019.

principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativa sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità”.

La tecnica di redazione del ricorso per cassazione si trova così in bilico fra il principio di autosufficienza e quello di specificità dei motivi: “occorre dunque trovare un razionale equilibrio nell’esposizione, fra il troppo... e il troppo poco”<sup>245</sup>.

Il rischio della compressione del diritto di difesa è di immediata individuazione, laddove si consideri che autosufficienza e sinteticità, pur spingendo la redazione del ricorso in una direzione antitetica, egualmente si frappongono al diritto della parte di ottenere una decisione nel merito.

Un ausilio perviene dal Protocollo sottoscritto il 17 dicembre 2015 dal Primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Presidente del CNF<sup>246</sup>.

In particolare, con riferimento al principio di autosufficienza, il Protocollo esprime il proprio *favor* per la lettura antiformalistica, chiarendo che il rispetto del principio in parola “non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento”.

L’interpretazione rigorosa e formalistica del principio di autosufficienza viene così sconfessata dal Protocollo, che ne accoglie una versione più mite, implicante: i) la specifica indicazione “del luogo dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo al quale si riferisce”; ii) l’indicazione del “tempo del deposito” e della “fase in cui esso è avvenuto”; iii) l’allegazione degli atti e documenti cui si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso in apposito fascioletto, da allegarsi al ricorso in aggiunta all’allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio.

Sgombrato così il campo “dalla preoccupazione dei difensori di incorrere in censure di inammissibilità per difetto di autosufficienza”, il Protocollo fornisce uno schema di redazione

---

<sup>245</sup> Così Spaccapelo, *La redazione chiara e sintetica*, cit., p. 331.

<sup>246</sup> Il resto del Protocollo è consultabile sul sito del Consiglio Nazionale Forense. Sul punto, v. Pagni, *Chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari: il protocollo d’intesa tra Cassazione e CNF*, in *giur. it* 2016, p. 2785, Scarselli, *Note sulle buone regole redazionali dei ricorsi per cassazione in un recente protocollo*, in *Riv. Trim. e dir. proc. civ.* 2016, p. 357 e Cappello, *Le linee guide per la redazione del ricorso in Cassazione: natura e efficacia temporale; il principio della sinteticità della sinteticità e chiarezza degli atti processuali*, in [www.iudicium.it](http://www.iudicium.it).



dei ricorsi secondo il principio di sinteticità che, lungi dal rimanere una clausola generale, trova concreta specificazione nell'indicazione da parte del Protocollo di precisi criteri di redazione e limiti dimensionali.

Sotto il primo profilo, quello dei criteri redazionali, il Protocollo fornisce indicazioni pratiche sul tipo di carattere da utilizzare (caratteri di tipo corrente, con dimensioni di almeno 12 pt nel testo), nonché sul layout del documento (foglio A4, margini di almeno 2,5 cm e interlinea di 1,5).

Sotto il secondo profilo, il Protocollo stabilisce i seguenti limiti dimensionali: 5 pagine per lo svolgimento del processo (dedicata all'esposizione sommaria del fatto ex art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.); 30 pagine per i motivi di impugnazione (con esposizione rispondente al criterio di specificità e di concentrazione dei motivi).

Il Protocollo si conclude con due clausole di salvaguardia, concernendo rispettivamente l'eccezione al rispetto dei limiti dimensionali indicati e la sanzione per la loro mancata osservanza.

In via di eccezione, come "clausola di sicurezza"<sup>247</sup>, viene prevista la possibilità di superare i limiti dimensionali indicati dal Protocollo in caso di fattispecie particolarmente complesse, purché vengano "esposte specificatamente, nell'ambito del medesimo ricorso (o atto difensivo), le motivate ragioni per le quali sia ritenuto necessario eccedere dai limiti previsti".

In punto di sanzione, la nota 2 del Protocollo precisa che "il mancato rispetto dei limiti dimensionali indicati nel modulo e delle ulteriori indicazioni ivi previste non comporta l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso (e degli altri atti difensivi or ora citati), salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge; il mancato rispetto dei limiti dimensionali, salvo quanto in appresso indicato, è valutabile ai fini della liquidazione delle spese del giudizio".

Il panorama rimane complesso, considerato che la versione rigorosa dell'autosufficienza sembra riaffiorare in alcune, pur isolate, pronunce<sup>248</sup>. Ciò nonostante, l'iniziativa ha il pregio

---

<sup>247</sup> Così Cerri, *La scrittura degli atti processuali ed il Protocollo d'intesa C.N.F. / Cassazione sulla redazione dei ricorsi*, in [www.iudicium.it](http://www.iudicium.it)

<sup>248</sup> Cfr. Cass. n. 11738 del 2016 (secondo cui "laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del "tantum devolutum quantum appellatum", è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'atto d'appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate"), nonché Cass. 13 maggio 2016, n. 9888 (secondo cui "il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare ai fini del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso – anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione... Nel caso di specie, il ricorrente non ha trascritto l'atto di appello, per consentire alla

di tentare di favorire interpretazioni antiformalistiche e di anticipare, con opzione che riceverà successiva cristallizzazione normativa, la collocazione sistematica del dovere processuale di sinteticità fra i parametri valutabili in sede di liquidazione delle spese del giudizio, anziché considerarla alla stregua di una delle tante ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione.

### **10. La posizione del legislatore: il Processo Civile Telematico e l'obbligo di redigere atti sintetici**

Nell'estate del 2015, il legislatore<sup>249</sup> ha introdotto, in seno all'art 16 *bis* del D.l. n. 179 del 2012, il comma 9 *octies* a tenore del quale “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”.

Si tratta con tutta evidenza di una svolta significativa. Mentre la redazione dei provvedimenti giurisdizionali è oggetto di numerosi e recenti interventi normativi, (tra i quali, in primis la *novella* del 2009 che, come noto, ha modificato gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel senso di prescrivere la concisione come criterio di esposizione della motivazione<sup>250</sup>); il discorso è diverso per la redazione degli atti difensivi che è tradizionalmente demandata alla discrezionalità degli operatori del diritto. Nel silenzio del dato positivo, è la giurisprudenza di legittimità ad erigersi a presidio del principio di sinteticità degli atti processuali civili, come canone del giusto processo. Ciò fino al 2015 quando il legislatore introduce una disposizione normativa espressamente dedicata alla redazione sintetica tanto dei provvedimenti giurisdizionali quanto degli atti di parte.

L'interconnessione del dato positivo, come novellato nel 2015, con il filone giurisprudenziale che, a partire dal 2006, ha via via enucleato il principio di sinteticità degli atti processuali civili, costituisce l'oggetto del presente capitolo. Tuttavia, prima di entrare nel cuore di tale disamina, occorre dedicare alcune preliminari riflessioni al recente intervento normativo, di per sé considerato, ed al contesto in cui esso si inserisce.

Degna di nota è innanzitutto la collocazione sistematica del novellato art. 16 *bis*, comma

---

Corte di verificare se effettivamente in comparsa conclusionale i motivi già proposti fossero stati solo meglio articolati ed analizzati ... Onde la pronuncia d'inammissibilità della censura si impone”.

<sup>249</sup> In particolare, è l'art. 19, comma 2-ter, del D. l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”, ad aver introdotto, in seno all'art 16-bis del D. l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 9-octies a tenore del quale □ gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica □

<sup>250</sup> Il secondo comma dell'art. 132 ed il primo comma dell'art. 118 disp. att. sono stati così sostituiti rispettivamente dall'art. 45, 17° comma, e dall'art. 52, 5° comma, della l. 18 giugno 2009, n. 69. In argomento, v., per tutti, Santangeli, *Art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.*, cit., p. 822 ss.

9 *octies*, del D.L. 179 del 2012. L'idea di codificare il principio di sinteticità degli atti in un'espressa disposizione normativa è un *leitmotiv* dei progetti di riforma del processo civile<sup>251</sup>. Innovativa è la scelta del legislatore di codificare il principio di sinteticità, intervenendo non sul codice di procedura civile, ma sulla sezione sesta, rubricata “*Giustizia digitale*”, del D.L. 179 del 2012, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”.

Lo ratio è evidente e risiede nella scelta di collegare la codificazione del principio di sinteticità all'impianto normativo che sovrintende il processo civile telematico. Non essendo possibile ripercorrere in questa sede la complessa e tortuosa evoluzione legislativa in materia<sup>252</sup>, sia sufficiente rammentare che la normativa di riferimento è stata più volte rivista, con decorrenze di vigenza intrecciate e con ambiti di applicazione frazionati, dando luogo ad un insieme disorganico di norme di diverso rango, destinate di volta in volta ad adeguare tanto la normativa primaria di riferimento quanto le regole tecniche del processo civile telematico. Mentre quest'ultime, a partire dal d.m. n. 44 del 2011<sup>253</sup>, sono state delegate ad una fonte regolamentare di rango secondario, la prima è man mano confluita nel D.L. n. 179 del 2012<sup>254</sup> che, alla luce delle recentissime riforme, può essere agevolmente considerato come la colonna portante dell'architettura del processo civile telematico.

Fatta questa doverosa premessa, è possibile spostare l'attenzione su quanto testualmente disposto dall'art. 16 *bis*, comma 9 *octies*, del D.L. n. 179 del 2012. Il punto d'avvio va

---

<sup>251</sup> Si pensi, ad esempio, ai lavori della commissione ministeriale presieduta da Romano Vaccarella, che prevedevano l'inserimento nell'art. 121 c.p.c. di un 2° comma così concepito: “il giudice e le parti redigono gli atti processuali in maniera sintetica». Sul punto cfr., se vuoi, Capponi, *A prima lettura sulla delega legislativa al governo «per l'efficienza della giustizia civile» (collegato alla legge di stabilità 2014)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, p. 361 ss. Per ulteriori riferimenti sul contenuto della relazione Vaccarella, v. Gamba, *Le ipotesi di riforma contenute nella Relazione Vaccarella in tema di contumacia e non contestazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, p. 831 ss.

<sup>252</sup> Tra i numerosi contributi apparsi in argomento, si rinvia, senza pretese di completezza, a AA.VV. (a cura di Ruffini, *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, Milano 2019; Consolo, *Il domani e il c.d. «processo telematico»*, in *Spiegazioni di diritto processuale civile, Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, Torino 2014, II, p. 393 ss.; Barale, *Il processo civile telematico di cognizione: uno sguardo sul futuro prossimo*, in *Corr. giur.* 2012, p. 285; Fabbrini, *Il processo civile telematico, tra interpretazione del vigente e future evoluzioni*, in *Il giusto proc. civ.* 2013, p. 271 ss.; Carpi, *Processo civile e telematica: riflessioni di un profano*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2000, p. 467 ss.; Ferrari, *Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative*, in *Riv. dir. proc.* 2010, p. 1379 ss.; Falletti, *E-justice*, Milano 2008, p. 173 ss.; Maioli, *Il Sistema Informatico Civile nel Processo Civile Telematico*, in *Informatica e diritto* 2007, p. 25 ss.

<sup>253</sup> Si fa riferimento al D.M. giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44, rubricato appunto «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione». Si aggiunge che le specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del DM 44/2011, sono oggi contenute nel Provvedimento 16 aprile 2014, come modificato dal Provvedimento 28 dicembre 2015.

<sup>254</sup> Si pensi, ad esempio, al D.L. n. 90 del 2014, recante  *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014, che all'art 44 modifica in modo rilevante il disposto del D.l. 179/2012. Lo stesso vale per il D.l. n. 83 del 2015, recante  *Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria*, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 2015, che agli artt. 19, 20, 20bis apporta una serie di rilevanti modifiche al D.l. 179/2012.

individuato nell'inciso "depositati con modalità telematiche" che acquisisce un significato diverso a seconda che si tratti di provvedimenti giurisdizionali ovvero di atti di parte. Come noto, l'obbligatorietà del deposito telematico, fatto salvo il procedimento di ingiunzione<sup>255</sup>, riguarda solo i soggetti abilitati esterni, tra cui *in primis*, i difensori, con un raggio di azione destinato man mano ad estendersi secondo *steps* legislativamente predeterminati.

Entrata in vigore nel 2014 con riguardo al deposito dei soli atti endoprocessuali per i "procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione" "iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014"<sup>256</sup>, l'obbligatorietà del "deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite" conosce due ulteriori fasi, trovando applicazione, a partire dal 31 dicembre 2014 (prima fase), nei procedimenti di primo grado "iniziati prima del 30 giugno 2014"<sup>257</sup> e, a decorrere dal 30 giugno 2015 (seconda fase), "nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione (pendenti) innanzi alla corte di appello"<sup>258</sup>.

---

<sup>255</sup> L'obbligatorietà del deposito dei provvedimenti giurisdizionali con specifico riguardo al procedimento d'ingiunzione è stabilito dal quarto comma dell'art. 16 bis del D.L. 179 del 2012, secondo cui □ A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei *provvedimenti*, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione□.

<sup>256</sup> Si veda il primo comma dell'art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dall'art. 1, 19° comma, n. 2, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo cui "Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma".

<sup>257</sup> Il riferimento va all'art. 44, 1° comma, della L. n. 114 del 2014, di conversione del D.L. n. 90 del 2014), secondo cui "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità".

<sup>258</sup> Si veda il comma 9 *ter* dell'art. 16 bis del DL 179 del 2012, a tenore del quale "A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati".

Per ragioni di brevità non è possibile soffermarsi sugli innumerevoli profili problematici sollevati dall'interpretazione delle menzionate disposizioni normative in tema di obbligatorietà, né parimenti è possibile indagare le significative ripercussioni sulla concreta applicazione di alcune norme del codice di rito prodotte dalla modalità di deposito telematico degli atti. Si pensi, solo per citarne alcuni, alla crisi della nozione di originale<sup>259</sup> ed alla validità, messa in discussione dalla giurisprudenza di merito<sup>260</sup>, del deposito con modalità telematiche degli atti introduttivi.

Basti qui menzionare che alcune criticità, tra cui *in primis* la facoltà di depositare in

---

<sup>259</sup> Così per l'esperto conferimento al difensore di poteri di autentica dei documenti (copie informatiche ovvero duplicati) estratti dai fascicoli informatici di cui all'art. 52 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 che ha inserito, in seno all'art. 16 bis del DL 179 del 2012, il comma 9-bis, a tenore del quale □Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale□. Riguardo al codice previgente, v. Chiovenda, *Diritto processuale civile*, Napoli 1923, p. 260 e Mortara, *Commentario di procedura civile*, Milano 1923, V, p. 82. Sulla prospettiva critica della dottrina dell'epoca e sulla sorprendente perpetuazione di tale norma nel progetto Solmi e, quindi, nell'attuale codice cfr. Majorano, *Art. 475 c.p.c.*, in Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, *Commentario del codice di procedura civile*, Torino 2013, VI, p. 86 ss. In secondo luogo, il riferimento va alle modificazioni del 6° comma dell'art. 518 c.p.c., del 3° comma dell'art. 543 c.p.c. e del 1° comma dell'art. 557 c.p.c., nonché all'introduzione del nuovo art. 521-bis c.p.c., ad opera della novella contenuta nel d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. Ampiamente in argomento Consolo, *Il domani e il c.d. « processo telematico »*, cit., p. 394 ss., nonché, già con riferimento alle previgenti regole tecniche, F. Ferrari, *Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative*, cit., p. 1383 ss.

<sup>260</sup> Parte della giurisprudenza di merito ha infatti ritenuto inammissibile e/o nullo il deposito telematico degli atti introduttivi del processo. E ciò nella convinzione della non applicabilità del principio di libertà delle forme di cui all'art. 121 c.p.c., ritenuto non utilizzabile ove sia stata stabilita una specifica forma. In questo senso v. Trib. Torino, sent. 20 ottobre 2014; Trib. Padova, sent. 1 settembre 2014; Trib. Pavia, sent. 22 luglio 2014; Trib. Torino, sent. 15 luglio 2014 e Trib. Foggia, sent. 10 aprile 2014, tutte edite in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it). In particolare, secondo la pronuncia torinese, addirittura l'art. 121 c.p.c. non si riferirebbe neppure alla struttura materiale (cartacea o telematica) dell'atto. Per ulteriori riferimenti, v. Trib. Velletri, sent. 11 maggio 2015 (ricorso per sequestro conservativo) e Trib. Bergamo, sent. 25 marzo 2015 (atto di citazione in opposizione a d.i.), entrambe in [www.pergliavvocati.it](http://www.pergliavvocati.it); Trib. Foggia, sent. 10 aprile 2014 (ricorso per A.T.P.), in [www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com); Trib. Torino, sent. 20 luglio 2014 (ricorso ex art. 702 bis c.p.c.), in *Guida dir.* 2014, p. 45; Trib. Lodi, sent. 5 novembre 2014 (ricorso ex art. 442 bis c.p.c.), in [www.jusdicere.it](http://www.jusdicere.it); Trib. Roma, sent. 25 settembre 2014 (ricorso ex art. 15 l.fall.) e Trib. Torino, sent. 20 ottobre 2014 (ricorso ex art. 700 c.p.c.), entrambe in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it). Sull'inammissibilità del deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta v. Trib. Padova, sent. 10 febbraio 2015 e Trib. Taranto, sent. 9 luglio 2014 (precisamente con riferimento alla memoria di costituzione nel procedimento di reclamo cautelare), entrambe in [www.pergliavvocati.it](http://www.pergliavvocati.it); Trib. Padova, sent. 1 settembre 2014, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Trib. Pavia, sent. 22 luglio 2014 e Trib. Padova, sent. 28 agosto 2014, entrambe in *Guida dir.* 2014, p. 14, in cui è stata dichiarata la contumacia del convenuto costituitosi telematicamente; Trib. Pesaro, sent. 10 ottobre 2014, in [www.jusdicere.it](http://www.jusdicere.it), che ha ritenuto “*tamquam non esset*” la comparsa di costituzione depositata telematicamente. Altra parte della giurisprudenza, invece, ha considerato ammissibile e/o irregolare, ma sanabile, il deposito eseguito telematicamente dell'atto introduttivo ove soddisfacente del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. E ciò in quanto sembra innegabile che il deposito telematico di un atto introduttivo, una volta acquisito al sistema informatico, raggiunga chiaramente il proprio scopo, con conseguente eventuale sanatoria ai sensi dell'art. 156, 3° comma, c.p.c. In questo senso cfr. Trib. Roma, sent. 24 gennaio 2015; Trib. Genova, sent. 1 dicembre 2014; Trib. Milano, sent. 7 ottobre 2014; Trib. Brescia, sent. 16 luglio 2014, tutte reperibili su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Trib. Vercelli, sent. 31 luglio 2014, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it); Trib. Roma, sent. 12 gennaio 2015, in [www.pergliavvocati.it](http://www.pergliavvocati.it); App. Genova, sent. 11 novembre 2014, in [www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com); Trib. Venezia, sent. 10 novembre 2014; Trib. Forlì, sent. 29 ottobre 2014, in [www.ilprocessotelematico.webnote.it](http://www.ilprocessotelematico.webnote.it); Trib. Brescia 7 ottobre 2014, in *Guida al diritto* 2014, p. 15.

telematico in assenza del decreto dirigenziale di autorizzazione di cui all'art. 35 del D.M. n. 44 del 2011<sup>261</sup>, sono state normativamente risolte con l'introduzione di un principio generale di *favor* per il deposito telematico<sup>262</sup>. Altre, invece, quale, ad esempio, la qualificazione del reclamo ex 369 *terdecies* come atto introduttivo depositabile, quindi, per via cartacea, costituiscono tutt'ora cantieri aperti<sup>263</sup>.

Tornando al terreno, qui in esame, della sinteticità, l'effetto che si ottiene calando il nuovo disposto dell'art. 16 bis, comma 9 octies, nell'affresco sinteticamente tracciato è duplicemente distorsivo. Sotto un primo profilo, viene introdotta un'irragionevole discrasia tra la versione pretoria del principio di sinteticità, considerato alla stregua di un principio generale di attuazione del canone del giusto processo, e la versione positiva che ridurrebbe la portata d'azione del dovere di sintesi ai soli atti (o provvedimenti) depositati telematicamente. Da qui la scarsa applicazione che il dato positivo trova nella giurisprudenza di merito la quale, anche dopo il 2015, continua ad inferire l'enucleazione del dovere di sinteticità non dal disposto del D.L. n. 179 del 2012, bensì dalle sentenze della Corte di Cassazione in materia.

Sotto un secondo profilo, fin tanto che residua la possibilità del deposito cartaceo, l'effetto dell'art. 16 bis, comma 9 octies, è, in costanza di regime transitorio, di introdurre un indebito vantaggio, o quantomeno un minor onere, per chi predilige la via tradizionale. Il che con tutta evidenza collide col *favor* del nostro legislatore verso il processo civile telematico,

---

<sup>261</sup> Disposizione, quest'ultima, che subordina la validità legale di un deposito telematico al "decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio".

<sup>262</sup> Si va riferimento al nuovo comma 1-bis dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, introdotto dall'art. 19 del D.L. n. 83 del 2015, secondo cui "nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello é sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità □. La modifica normativa, dunque, seppure non ritenuta necessaria alla luce del disposto della norma citata ante novellazione, è certamente nel senso auspicato dalla dottrina che si è occupata del tema. In argomento, v. Della Vedova, *La deriva telematica del processo civile*, cit., n. 3, in cui l'a. alla problematica (e finora ignota) nozione di atti endoprocessuali; Poli, *Processo civile telematico: le novità del d.l. n. 90/2014*, in [www.treccani.it](http://www.treccani.it); *Id.*, *Processo telematico – Sulle (nuove forme di) nullità degli atti ai tempi del processo telematico*, in *Giur. it.* 2015, 2, 367 ss.; F. Ferrari, *Il deposito tematico della domanda di fallimento*, in *Giur. comm.* 2015. In generale sul PCT e sulle recenti riforme cfr. Amendolagine, *I primi orientamenti giurisprudenziali sul processo civile telematico*, in *Corriere giur.* 2015, p. 694 ss.; Belle, *Prime note sul pct e processo di cognizione*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); Sala, *Il processo telematico dopo il d.l. 90/2014*, in *Immobili e proprietà* 2014, p. 652 ss.

<sup>263</sup> In merito al reclamo v. Trib. Foggia, sent. 15 maggio 2015, che ha dichiarato l'inammissibilità del deposito telematico del ricorso ex art. 669 *terdecies* c.p.c., in [www.elegal.it](http://www.elegal.it), con nota di Poli, *La nozione di atto "endoprocessuale" ai fini del deposito telematico obbligatorio: lo strano caso del reclamo cautelare*. Altra parte della giurisprudenza, ha ritenuto ammissibile il deposito del reclamo nel processo cautelare. Cfr. Trib. Vercelli, sent. 4 agosto 2014, in [www.ilprocessotelematico.webnote.it](http://www.ilprocessotelematico.webnote.it); Trib. Ancona, sent. 28 maggio 2015, in [www.lanuovaproceduracivile.it](http://www.lanuovaproceduracivile.it); Trib. Asti, sent. 23 marzo 2015, in [www.elegal.it](http://www.elegal.it) e Trib. Torino, sent. 6 marzo 2015, in [www.lanuovaproceduracivile.it](http://www.lanuovaproceduracivile.it). Sul punto, v. Pirota, *Deposito telematico obbligatorio: quando il fine non giustifica i mezzi*, in *Il Foro Padano*, 2017, 99 ss

anche sotto il profilo della necessità di garantire un'adeguata preparazione degli operatori del diritto in vista dello *switch off*, da intendersi, secondo l'efficace espressione usata da Comoglio<sup>264</sup>, come completamento del passaggio dal sistema analogico al processo telematico.

Tale implicita contraddizione va forse tributata, oltre che al noto processo di dequalificazione della legislazione italiana<sup>265</sup>, alla convinzione per cui la modalità telematica di trasmissione (e di fruizione) dell'atto si pone in rapporto di proporzionalità diretta con il principio di sinteticità, acutizzando l'esigenza che atti e provvedimenti siano redatti in maniera chiara e sintetica. Tali aspetti, che meritano un'ulteriore ed approfondita indagine, saranno successivamente approfonditi, anche in relazione alla possibilità che la disciplina del processo ordinario possa recepire le misure eccezionali dettati per contenere la pandemia da Covid-19, fra cui vi è l'estensione agli atti introduttivi dell'obbligo di deposito telematico nei procedimenti pendenti avanti a Tribunale e Corte d'Appello, nonché l'introduzione della facoltà di depositare telematicamente anche nei procedimenti pendenti avanti alla Suprema Corte di Cassazione.

Tornando all'esame del dato letterale, un secondo elemento merita di essere sottolineato. L'art. 16 *bis*, comma 9 *octies*, del D.L. n. 179 del 2012 fa riferimento alla sinteticità degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice.

Ancorché della brevità degli atti processuali civili si parli indistintamente, i provvedimenti del giudice e gli atti di parte sono dati tra loro non confondibili. Abbiamo già analizzato il profilo di distinzione che attiene specificatamente al processo civile telematico ed, in particolare, al regime di obbligatorietà, ma la differenza è apprezzabile sotto diversi ed ulteriori punti di vista che esulano dalla modalità, telematica ovvero cartacea, di trasmissione dell'atto. Si pensi, ad esempio, alla tipicità dei provvedimenti giurisdizionali per cui il modello "sentenza" non è confondibile con gli altri modelli tipici predisposti dal legislatore. L'esercizio della giurisdizione costituirebbe in astratto un terreno più fertile per l'enucleazione del dovere di sinteticità giacché è evidentemente più semplice affermare e diffondere modelli semplificati allorché si abbia a che fare con provvedimenti tipici.

Al netto di tali fattori, pare d'uopo porre in luce la convinzione che sottende la scelta di predicare la sinteticità con indistinto riferimento ai provvedimenti giurisdizionali e agli atti difensivi. In proposito, due i rilievi che meritano di essere sottolineati.

---

<sup>264</sup> Cfr. Comoglio, *Processo civile telematico e codice di rito. Problemi di compatibilità e suggestioni evolutive*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2015, p. 953 ss., ove l'a. utilizza l'espressione *switch off* sulla falsariga della formula che è stata comunemente utilizzata per il passaggio dal sistema analogico a quello digitale terrestre nelle comunicazioni televisive.

<sup>265</sup> A proposito della «disfunzione del linguaggio normativo», v. Ferrajoli, *Democrazia attraverso i diritti*, Bari 2013, p. 136 nota 73, in cui l'a. parla di «dissesto del linguaggio delle leggi».

Il primo attiene il rapporto di consequenzialità logica che si ritiene debba sussistere tra atti difensivi e provvedimenti giurisdizionali. Come scrive il Presidente Santacroce nella più volte citata lettera, indirizzata nel 2013 al Consiglio Nazionale Forense, “mi sembra che un siffatto tipo di sentenza, connotato da chiarezza e sinteticità, presupponga necessariamente analoghe caratteristiche negli atti di parte”<sup>266</sup>. Il medesimo aspetto è sottolineato da Consolo<sup>267</sup>, secondo cui l’enucleazione del dovere di sinteticità costituisce “un aspetto del principio di leale collaborazione tra le parti (meglio: i loro difensori) e il giudice. I primi devono redigere gli atti nell’ottica di agevolare – e non invece ostacolare – la comprensione della lite; il secondo deve consentire alle parti di poter usufruire dei rimedi impugnatori senza rendere tale compito immotivatamente difficoltoso”.

Muovendo da questa premessa, Consolo auspica la redazione di atti difensivi “multipiano”, con una strutturazione tripartita: un sommario iniziale; una parte trainante, divisa in capitoli e paragrafi ed, infine, le note finali, che consentano di sgravare il difensore dall’eventuale accusa di manchevolezza (per non autosufficienza dell’atto). Ciò consentirebbe al giudice non solo di individuare subito, e con chiarezza, le questioni rilevanti e la loro concisa soluzione, ma anche di omettere la lettura dell’approfondito ragionamento giuridico-fattuale addotto dal difensore a sostegno della soluzione propugnata, ogniqualvolta lo ritenga non necessario.

D’altro canto, la sentenza, nel rispetto del rapporto di stretta consequenzialità logica con l’atto difensivo, dovrebbe riprodurre la stessa partizione per capitoli (corrispondenti ai capi di domanda) e paragrafi (corrispondenti ai capi di questione), in guisa da consentire all’eventuale impugnante non solo di individuare facilmente, e con sicurezza, i capi di cui chiedere la riforma a norma dell’art. 342 c.p.c., ma anche di applicare più agevolmente gli istituti disciplinati dagli artt. 329, 336 e 346 c.p.c.

I detrattori della sinteticità potrebbero rinvenire in quest’ultimo gruppo di argomenti

---

<sup>266</sup> Si fa riferimento alla lettera inviata, in data 17 giugno 2013, dal primo presidente della Corte di cassazione, Giorgio Santacroce, al Consiglio nazionale forense nella veste del suo presidente Guido Alpa dopo il convegno “Una rinnovata collaborazione tra magistratura ed avvocatura nel quadro europeo” organizzato dal Consiglio Consultivo dei Giudici Europei del Consiglio d’Europa, dal CSM e dal CNF. Il testo della lettera è reperibile in *Foro it.* 2013, fasc. 11, *Anticipazioni e novità*, p. 339 ss.

<sup>267</sup> Consolo, *Suggerimenti per la redazione degli atti difensivi e dei provvedimenti del giudice*, in *Giornata Europea della Giustizia Civile. Corso laboratorio sui rapporti tra giurisprudenza di merito e di legittimità*, Milano 22 ottobre 2012, Report a cura di Ines Marini. Analoghe suggestioni e/o suggerimenti sono rinvenibili nella relazione di Michele Ancona, *L’informatica al servizio del magistrato nella redazione dei provvedimenti*, Trieste - Udine mag-giu 2012; nonché nella relazione di Ciccarelli, *L’uso dei modelli nella redazione degli atti*, in cui il Dottor Marco Ciccarelli, giudice del tribunale di Torino fornisce i modelli di motivazione e di raccordo con gli atti difensivi sviluppati dall’Osservatorio Civile di Torino, in *Giornata Europea della Giustizia Civile. Corso laboratorio sui rapporti tra giurisprudenza di merito e di legittimità*, Milano 22 ottobre 2012, Report a cura di Ines Marini.



una sorta di *excusatio non petita* con cui i magistrati elevano la redazione di atti difensivi sintetici a *conditio sine qua non*, come se costituisse una condizione sospensiva dell'applicazione delle norme codicistiche in materia di concisione dei provvedimenti giurisdizionali. Tuttavia, anche i detrattori, o forse soprattutto loro, converranno sul secondo aspetto sotteso all'indifferenziazione tra atti e provvedimenti, ossia la latente convinzione per cui i risultati sul terreno del linguaggio e delle tecniche di redazione degli atti processuali civili possono raggiungersi solo con dialogo, che è quindi agevolato dall'imposizione indiscriminata del medesimo onere in capo a tutti i soggetti coinvolti.

Queste riflessioni hanno un valore generale, ma si attagliano in particolare al nostro tema: è infatti un lavoro essenzialmente culturale, il cui ingranaggio è oleato da processi di autoregolamentazione, come protocolli od altri strumenti di soft law. Si pensi alle parole di Giovanni Canzio<sup>268</sup>, presidente della corte di appello di Milano, che, in una recente occasione, ha auspicato la redazione di un protocollo che, sul terreno della sperimentazione, porti avanti un dialogo tra avvocati e giudici al fine di raggiungere il risultato comune di atti difensivi/provvedimenti chiari e sintetici. In questa chiave logica, il dato normativo va considerato alla stregua di un punto di partenza da cui avviare (o proseguire) un percorso virtuoso tra magistratura ed avvocatura.

---

<sup>268</sup> Si fa riferimento all'intervento tenuto dal Dott. Giovanni Canzio, Presidente della Corte di Appello di Milano, al convegno □ *Processo civile d'appello istruzioni per l'uso, forme e modi per migliorare la prassi e l'efficienza* □, tenutosi a Milano, presso l'aula magna del palazzo di Giustizia, in data 7 luglio 2015, all'alba dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti endoprocessuali nei procedimenti pendenti innanzi alla Corte d'Appello.

## CAPITOLO III

### FORME DEI PROVVEDIMENTI E DIREZIONE DEL PROCEDIMENTO

**SOMMARIO:** 1. – L’obbligo costituzionale di motivare i provvedimenti giurisdizionali quale *tertium comparationis* nell’enucleazione del dovere di sinteticità. – 2. Lo stile di redazione della sentenza tra elezione culturale e tecnica acceleratoria. – 3. La semplificazione della motivazione della decisione di legittimità tra ragioni di economia e crisi delle garanzie processuali. – 4. In bilico tra “motivazione adeguata” e “motivazione semplificata”: la motivazione per *relationem* ed ulteriori proposte per la semplificazione della motivazione. – 5. La direzione del procedimento: brevi cenni sul giudice italiano come *managerial judge*, nella prospettiva della sinteticità. – 6. I nuovi parametri forensi. La pronuncia sulle spese come elemento di *balancement* del rispetto dei doveri processuali delle parti.

#### **1. L’obbligo costituzionale di motivare i provvedimenti giurisdizionali quale *tertium comparationis* nell’enucleazione del dovere di sinteticità.**

Qualunque contributo abbia per *focus* il dovere di sinteticità non può limitare la propria attenzione al diritto difesa, dovendosi necessariamente confrontare anche con l’obbligo della motivazione, che si pone dunque quale *tertium comparationis*.

Facciamo un passo indietro. Come noto, l’obbligatorietà della motivazione è prevista a livello costituzionale posto che, a norma dell’art. 111, 6° comma, Cost., “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”. Un analogo principio è espressamente sancito dalle carte costituzionali della quasi totalità degli Stati membri dell’Unione Europea<sup>269</sup>, con la nota eccezione dell’ordinamento tedesco, ove l’obbligatorietà della motivazione è sì prevista, ma solo a livello normativo ordinario.

Per quanto concerne l’ordinamento sovranazionale, il riferimento è costituito, ancora una volta, dall’art. 6 Cedu, che, a dispetto della sua formulazione letterale, viene comunemente avvertito come il fondamento normativo dell’obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie. A differenza dell’enunciato deontico di cui al nostro art. 111, formulato in termini di dover essere, l’art. 6 Cedu, i cui principi sono ribaditi anche nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, non fa alcun espresso riferimento all’obbligatorietà della

---

<sup>269</sup> Si ricorda, ad esempio, che l’obbligo della motivazione del provvedimento giurisdizionale è previsto dall’art. 149 della costituzione belga, dall’art. 16, 2° comma, della costituzione finlandese, dall’art. 93, 3° comma, della costituzione greca, dall’art. 89 della costituzione lussemburghese, nonché dall’art. 205, 1° comma, della costituzione portoghese.

motivazione. In proposito paiono illuminanti le osservazioni di Jean Paul Costa<sup>270</sup>, già Presidente della Corte di Strasburgo, secondo cui la motivazione della decisione costituisce “il fulcro dell’equo processo” la cui garanzia, esigendo che la sentenza sia resa pubblicamente comporta, quale normale conseguenza, che la decisione debba essere motivata.

La Corte di Strasburgo ribadisce che l’effetto dell’art. 6 Cedu è, *inter alia*, quello di sancire l’obbligo della motivazione, ma condiziona l’ampiezza, l’analiticità e i contenuti specifici della motivazione alla natura ed alle circostanze del caso concreto, nonché al tipo di provvedimento<sup>271</sup>. Così, ad esempio, sebbene l’art. 6 obblighi i tribunali a motivare le loro decisioni, esso, a giudizio della Corte, non può essere interpretato come se imponesse una risposta dettagliata ad ogni argomentazione<sup>272</sup> giacché l’obbligo di motivazione riguarda le sole questioni controverse con carattere di essenzialità, potendo trascurare i punti secondari<sup>273</sup>. Così, in altri casi, la Corte ha sottolineato la legittimità della motivazione *per relationem*<sup>274</sup>, a condizione che dalla motivazione si evinca che tutti i motivi sottoposti dalla parte siano stati esaminati e senza, tuttavia, pretendere una risposta dettagliata ad ogni argomentazione<sup>275</sup>.

Come si vede da tali brevi cenni, il punto fino al quale si applica l’obbligo di motivazione viene determinato dalla Corte di volta in volta, a seconda della natura della decisione ed alla luce delle circostanze del caso concreto. Il che comporta che i modi per adempiere all’obbligo della motivazione possono variare, non solo sul piano formale ma anche su quello sostanziale, dovendosi tenere conto delle differenze esistenti tra gli Stati contraenti, quanto a disposizioni di legge, consuetudini, concezioni dottrinali, presentazione e redazione

---

<sup>270</sup> Si fa riferimento alla relazione tenuta da Jean Paul Costa, in occasione di un incontro organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, tenutosi a Roma il 10 ottobre 2007. Il testo della relazione è disponibile su [www.echr.coe.it](http://www.echr.coe.it).

<sup>271</sup> Cfr. sentenza Ruiz Torija c. Spagna del 9 dicembre 1994, ricorso n. 18390/91, ove la Corte ha ritenuto che il mancato esame da parte del tribunale interno dell’assunto della ricorrente che l’azione giudiziaria contro di lei si era prescritta si sia tradotto in una violazione dell’art. 6 della Convenzione. Omissioni simili nel dare sufficienti motivazioni sono sfociate in accertamenti relativi a violazioni dell’art. 6 della Convenzione, per esempio, nei seguenti casi: sentenza Higgins c. Francia del 19 febbraio 1998; sentenza Suominen c. Finlandia del 1 luglio 2003, ricorso n. 37801/97, §§ 34-38; sentenza Salov c. Ucraina del 6 settembre 2005, ricorso n. 65518/01, § 92; sentenza Popov c. Moldov del 6 dicembre 2005, ricorso n. 19960/04, §§ 49-54; sentenza Melnic c. Moldov del 14 novembre 2006, ricorso n. 6923/03, §§ 39-44.

<sup>272</sup> Si vedano la sentenza Van de Hurk c. Olanda del 19 aprile 1994, ricorso n. 16034/90, e la sentenza Burg c. Francia del 28 gennaio 2003, ricorso n. 34763/02.

<sup>273</sup> V., per tutte, sentenza Helle c. Finlandia del 19 dicembre 1997, ricorso n. 20772/92.

<sup>274</sup> Sulla motivazione *per relationem* v., per tutte, la sentenza Lindner c. Romania del 3 dicembre 2002. In altri casi ancora, la Corte ha riconosciuto che esistono circostanze nelle quali la motivazione è implicita nella stessa decisione. Cfr. la sentenza X c. Germania del 13 luglio 1982.

<sup>275</sup> Cfr. sentenza Ruiz Torija c. Spagna del 9 dicembre 1994, ricorso n. 18390/91; e sentenza Van de Hurk c. Olanda del 19 aprile 1994, ricorso n. 16034/90; e di recente sentenza Gomez Cespon c. Svizzera, del 5 ottobre 2010.

delle decisioni giudiziarie<sup>276</sup>. Proprio tale approccio casistico conduce la dottrina<sup>277</sup> a ritenere che le sue decisioni, lungi dall'enunciare principi generali ed astratti, vengano in tutte le situazioni e per tutti gli Stati aderenti al suo sistema, vengano invece contestualizzate, ditalché analoghe situazioni di fatto possano avere conseguenze diverse sul piano giuridico, a seconda dello specifico contesto in cui si inseriscono.

Occorre in particolar modo prendere atto della circostanza che nel sistema della Convenzione, il principio della necessità della motivazione va letto in stretta funzione delle fondamentali garanzie processuali di cui essa è presidio, la cui effettività, in un'ottica di attuazione dell'equo processo, deve essere garantita. E difatti, dalla lettura di numerose sentenze della Corte Edu, traluce una chiave interpretativa per cui ciò che realmente appare ineludibile non è tanto la presenza nel testo della sentenza di una parte motivazionale, la quale secondo il *dictum* della Corte può anche mancare<sup>278</sup>, quanto l'effettività, nel caso concreto, della tutela delle garanzie fondamentali di cui la motivazione è presidio<sup>279</sup>. Ed è sulla scia di tale principio che il Consiglio Consultivo dei giudici europei<sup>280</sup> ha riconosciuto che “la decisione giudiziaria deve essere percepita dai destinatari dalla società in generale come il risultato dell'applicazione pertinente delle regole di diritto, di un processo equo e di una valutazione dei fatti convincente. [...] Il destinatario avrà allora la convinzione che la sua causa è stata esaminata e trattata correttamente e la società percepirà la decisione come un fattore in grado di ripristinare la pace sociale”.

---

<sup>276</sup> Così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza Ruiz Torija c. Spagna del 21 gennaio 1994, ricorso n. 18390/91. Per le statuizioni di principio in ordine alla funzione extra processuale della motivazione, si vedano sentenza Hirvisaari c. Finlandia del 27 settembre 2001, ricorso n. 49684/99; e sentenza Perez c. Francia del 20 dicembre 2005, ricorso n. 47287/99, § 80, e sentenza Buzescu c. Romania del 24 maggio 2005, ricorso n. 61302/00, § 63.

<sup>277</sup> Cfr. Lamarque, *Gli effetti delle sentenze*, cit., p. 960 secondo cui “Quello della Corte Edu, infatti, è un approccio casistico, ove le affermazioni di principio non possono essere lette in modo avulso e scollegato dal concreto caso in relazione al quale sono state pronunciate”. In tal senso, v. anche Zagrebelsky, *Relazione dell'intervento al convegno di studi organizzato dalla Corte di cassazione, Ufficio dei Referenti per la Formazione decentrata tenutosi a Roma il 20 gennaio 2010 su “La motivazione della sentenza civile di Cassazione”*, a cura di Lamorgese, in cui l'a. rileva che “ciò, in concreto, esprime la difficoltà per la Corte di enunciare principi di diritto che, sebbene elaborati sul caso specifico, possano valere per i 47 Paesi aderenti”.

<sup>278</sup> Secondo la Corte, la mancanza di motivazione non costituisce di per sé una violazione del diritto ad un equo processo, purché le parti siano poste concretamente nelle condizioni di comprendere la decisione. Estremamente significativa al riguardo è, da ultimo, la sentenza Taxquet c. Belgio del 16 novembre 2010, ricorso n. 926/05, secondo cui “Nei processi che prevedono una giuria popolare, un verdetto privo di motivazione non determina di per sé la violazione dell'art. 6 CEDU, a condizione però che siano previste adeguate garanzie che consentano all'imputato ed al pubblico ministero di comprendere le ragioni della decisione”.

<sup>279</sup> Gli Stati contraenti, infatti, godono di una notevole libertà nelle scelte delle misure atte a garantire che i loro sistemi giuridici soddisfino i requisiti di cui all'art. 6 CEDU.

<sup>280</sup> Si fa riferimento al parere n. 11/2008 del Consiglio Consultivo dei giudici europei (CCJE) al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sul tema delle qualità delle decisioni giudiziarie.

Da ciò si deriva che, anche nell'ordinamento internazionale e sovranazionale, la motivazione è ben lungi dall'essere concepita esclusivamente in rapporto alla possibilità di impugnare la decisione giacché, come si evince dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la motivazione riveste sì una funzione endoprocessuale<sup>281</sup>, che attiene al rapporto con le parti e con il giudice dell'impugnazione, ma risponde anche ad esigenze extraprocessuali<sup>282</sup>, riguardanti il rapporto coi cittadini in generale e con la fiducia che essi devono poter riporre nell'amministrazione della giustizia.

La funzione della motivazione costituisce uno dei criteri per soffermarsi sullo stile della sentenza italiana e per leggere, anche da un punto di vista storico-comparatistico, le norme del codice di rito dedicate alla redazione dei provvedimenti giurisdizionali. Questa la chiave interpretativa dei paragrafi seguenti. Le pagine che seguono muovono, invece, dal diverso intento di interrogarsi su quale sia la sentenza rispettosa delle istanze, apparentemente in conflitto, di sollecita definizione delle controversie e adeguata motivazione dei provvedimenti. Si tratta di interrogarsi sull'obbligo di motivazione alla luce del dovere di sinteticità dei provvedimenti giurisdizionali, quale specificazione del principio di ragionevole durata, anch'esso di rango costituzionale ed anch'esso sancito nell'art. 111 cost.

Come già osservato, la tensione dialettica tra le garanzie costituzionali del giusto processo vive negli orientamenti processuali più recenti della giurisprudenza di legittimità una fase di accentuazione alla luce delle esigenze di celerità e speditezza della tutela giurisdizionale solennemente richiamate dal principio della ragionevole durata del processo. Non fa eccezione l'obbligo costituzionale di motivare ogni provvedimento giurisdizionale. E difatti, l'impegno comune del legislatore recente e della giurisprudenza di legittimità si è concentrato verso la generalizzazione di una motivazione semplificata e concisa.

Sotto il primo profilo, *id est* quello della semplificazione, la ragionevole durata viene invocata quale parametro per differenziare la tecnica motivazionale a seconda delle circostanze del caso concreto, individuando quella più logica e rispondente alla finalità di volta in volta sottesa alla motivazione, nel tradizionale duplice aspetto del controllo, endoprocessuale, esercitato dalle parti nell'esercizio del diritto di impugnazione e del controllo politico-sociale

---

<sup>281</sup> Si veda la sentenza *Karakasis c. Grecia* del 17 ottobre 2000, in *European Human Rights Reports* 2003, vol. 36, p. 507 ss.; secondo cui la necessità di indicare in motivazione, con sufficiente chiarezza, le ragioni su cui si basa la decisione, è legata al diritto del ricorrente di impugnare la decisione e, quindi, al controllo del giudice superiore.

<sup>282</sup> Si veda la sentenza *Tatishvili c. Russia* del 9 luglio 2007, ricorso n. 1509/02, ove la Corte di Strasburgo afferma che l'esigenza di una adeguata motivazione deriva dalla necessità di controllare che gli argomenti dei litiganti siano stati presi in considerazione e dall'interesse a che il pubblico possa conoscere e controllare il funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

esercitato in forma diffusa dal popolo, nel cui nome la giustizia è amministrata. Il dettaglio delle modifiche all'ordito motivazionale della sentenza che, può essere strutturata, oggi, in "forma semplificata" e del rapporto tra le diverse tecniche motivazionali enucleate dalla giurisprudenza di legittimità costituirà oggetto di successiva analisi. In via di principio, deve sottolinearsi che, come insegna l'esperienza sovranazionale, le garanzie costituzionali del processo, ivi compresa quella della motivazione, non sono da ricostruire in astratto, una volta per tutte, in modo da poterle applicare indifferentemente a qualsiasi tipologia di processo. Esse si atteggiavano diversamente a seconda degli scopi cui i diversi tipi di processo si indirizzano – si pensi, ad esempio, alla concessione *inaudita altera parte* del decreto ingiuntivo – od ancora a seconda del tipo di controversia e dei valori in essa coinvolti – si pensi ad esempio alla possibilità, per pronunce prive di rilievo nomofilattiche, di optare per la sentenza in forma semplificata.

Sotto il secondo profilo, ossia quello della concisione, il tessuto normativo è oggi unanime nel prescrivere la sinteticità quale univoco criterio redazionale dei provvedimenti giurisdizionali. Ciò non significa che il dovere di sinteticità, pur trovando il proprio fondamento nella Carta costituzionale, ed *in primis* nel principio di ragionevole durata, possa per questo derogare alle altre previsioni di rango superprimario ed in particolare al binomio costituito dal diritto di difesa, in riferimento agli atti difensivi di parte, e dall'obbligo di motivazione, con speciale riguardo ai provvedimenti giurisdizionali.

Si osserva in proposito la già menzionata tensione dialettica tra principi costituzionali. Da un lato, è indubbio che il contingentamento dell'impegno motivazionale concorre all'obiettivo della ragionevole durata. Il che, tra l'altro, non costituisce una novità atteso che è fin dagli anni novanta<sup>283</sup> che il C.S.M. e la dottrina individuano nel momento di redazione della motivazione il "collo di bottiglia" del processo, additando "l'autonoma e paludata scritturazione del documento-sentenza" come il momento più impegnativo nel lavoro del giudice ed una delle principali cause di crisi della giustizia civile.

Dall'altro lato, come più volte affermato dalle Sezioni Unite<sup>284</sup>, "la ragionevole durata del giusto processo esprime anche l'esigenza di un armonioso equilibrio nel contemperare

---

<sup>283</sup> Si veda la risoluzione del C.S.M. del 18 maggio 1988, in *Foro It.* 1989, V, p. 245 ss. In dottrina, nello stesso senso, cfr. Cipriani, *In memoria dell'udienza collegiale*, in *Foro it.* 1994, p. 1889 ss. Nello stesso senso, Cavallone, *In difesa dell'udienza di "spedizione"*, in *Riv. dir. proc.* 1994, p. 929 *sub* nota 12; Balena, *La riforma del processo civile di cognizione*, Napoli 1994, p. 300 ss.; Deluca, *Provvedimenti urgenti per il processo civile (l. 26 novembre 1990, n. 353)*, in Tarzia, Cipriani, *Nuove leggi civ. comm.* 1992, p. 124 ss.; e, più di recente, Damiani, *La precisazione delle conclusioni e il collo di bottiglia nel processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2005, p. 1313 ss.

<sup>284</sup> Cfr. Cass. n. 18156 del 2010. Nello stesso senso, v. Cass., sez. un., 2010, n. 14124; Cass. n. 2723 del 2010; Cass. sez. un. n. 5456 del 2009; Cass. sez. un. n. 26019 del 2008. Al riguardo, in sede di valutazione della contumacia in sede penale v. Corte cost. n. 317 del 2009.

l'istanza di una giustizia amministrata senza ritardi con l'istanza di una giustizia non frettolosa e sommaria". Il che vuol dire che l'invito alla sintesi, nonostante costituisca specificazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo e sia ribadito nelle varie disposizioni normative in materia, non può essere spinto al punto di compromettere l'intima essenza dell'obbligo della motivazione. Ma in cosa consiste questo nucleo? Questo è il problema, il *punctum dolens*.

Un corretto coordinamento emerge dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. che, letti alla luce dell'art. 111 Cost., impongono una motivazione chiara sia in senso formale, attraverso l'utilizzo di un linguaggio sobrio rispettoso del canone della concisione, sia in senso sostanziale, mediante l'adozione di un percorso motivazionale comprensibile, esplicativo dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione adottata.

Sotto il profilo sostanziale, la concezione della motivazione come strumento di controllo ha indotto la consolidata giurisprudenza<sup>285</sup> a sancire il principio per cui la motivazione deve riprodurre l'*iter* logico seguito dal giudice nella formazione del proprio convincimento, secondo un'impostazione che ha incontrato le condivisibili critiche della dottrina<sup>286</sup>. Per quanto qui concerne, due sono le insuperabili ragioni che non consentono di condividere tale impostazione.

La prima ragione, sposata da autorevole dottrina, concerne il rapporto tra decisione e motivazione, facendo perno sulla necessità di distinguere il ragionamento deliberativo, finalizzato alla ricerca della soluzione da adottare, e il ragionamento giustificativo, finalizzato alla spiegazione della decisione. E nemmeno è possibile collocare la decisione in momento necessariamente anteriore: a fronte dell'ipotesi "fisiologica" in cui il momento euristico, che conduce appunto alla decisione, precede quello argomentativo, che riguarda la sua giustificazione, sul piano pratico devono ritenersi possibili sovrapposizioni giacché, com'è stato rilevato<sup>287</sup>, "a comune esperienza di ogni buon civilista conferma che è proprio redigendo la sentenza che la decisione si specifica nei suoi passaggi logici, palesati nella sequenza critica che compone la motivazione formale".

---

<sup>285</sup> Innumerevoli le pronunce in tal senso: cfr., ad esempio, Cass. n. 732 del 2003; Cass. n. 12071 del 2004; e Cass. n. 11026 del 2004.

<sup>286</sup> V., per tutti, Taruffo, voce *Motivazione della sentenza*, in *Enc. giur.*, Roma 1990, XX.

<sup>287</sup> Così, Manna, *La fase decisoria della causa. La ricostruzione del fatto. La motivazione in fatto e in diritto*, in *Quaderni del CSM* 2001, n. 115, p. 144 ss. Nel senso che la motivazione non si limiti a giustificare il ragionamento del giudice, ma svolga essa stessa una funzione di ricerca della decisione da assumere, v. anche D'Onofrio, *Commento al codice di procedura civile*, Torino 1957, p. 256, secondo cui, nelle controversie più complesse, è addirittura, «impossibile redigere esattamente il dispositivo prima della motivazione».

Come si vede, l'interrogativo relativo all'ordine cronologico con cui si succedono decisione e spiegazione è complesso e non può che esulare dal presente contributo<sup>288</sup>, ma in questa sede può assumersi come premessa il dato empirico dell'esistenza di un continuo scambio di informazioni tra i due momenti, che si influenzano reciprocamente. Di conseguenza, parlare di tecniche motivazionali non vuol dire sacrificare la motivazione sull'altare della celerità in quanto momento distinto dalla decisione e, *si paret*, non necessario, ma, al contrario, significa discorrere contestualmente di tecniche di decisione, nel quadro di una sintesi del procedimento argomentativo che è essenzialità del momento deliberativo; il tutto in un'ottica che auspica un continuo e reciproco adattamento, della decisione sulla motivazione e della motivazione sulla decisione.

La seconda ragione che osta all'accoglimento dell'indirizzo interpretativo sposato dalla consolidata giurisprudenza è, per così dire, pragmatica. Se momento euristico e momento giustificativo della decisione convivono, senza che sia possibile individuare, una volta per tutte, un *prius* ed un *posterius* necessario, ciò non giustifica la necessità di riportare in motivazione l'intero procedimento di ricerca della decisione, ben potendo sussistere elementi che, pur presi in considerazione dal giudice durante il procedimento euristico, si siano successivamente appalesati come irrilevanti. La trascrizione di quest'ultimi nel testo della sentenza, se ovviamente non concorre alla ragionevole durata del giudizio, non si vede come possa agevolare la funzione di controllo della motivazione ad opera delle parti e della generalità dei cittadini. Onde adempiere a quest'ultima, il giudice deve distinguere, nell'insieme di tutti gli elementi che lo hanno condotto alla decisione, le sole parti che la giustificano, avendo causalmente determinato il suo convincimento. In quest'opera di selezione e *distinguishing* risiede il concetto di sintesi.

Si tratta ovviamente di attività non semplice, alla cui realizzazione soccorrono, *rectius* dovrebbero soccorrere, sul piano formale, i criteri di redazione dei provvedimenti e, sul piano sostanziale, la stessa struttura del processo. Sotto il primo profilo, *id est* quello formale, si pensi, ad esempio, all'articolazione del testo delle sentenze della Corte di cassazione in brevi paragrafi numerati, onde sottolineare l'essenzialità di ciascun passaggio e parimenti consentire citazioni e richiami più precisi. Il medesimo risultato si ottiene evitando la costruzione di periodi lunghi ed articolati in un gran numero di subordinate. Il ricorso a frasi semplici, senza troppe

---

<sup>288</sup> L'indagine sul rapporto cronologico di decisione e spiegazione postula una ben più ampia riflessione sulla scrittura come momento essenziale nella definizione del pensiero del giudice e, ancor più in generale, sull'importanza della lingua nella costruzione del pensiero. Per ampi riferimenti, v. Mortara, Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit.; Peirce, *Pragmatismo e oltre*, Milano 2000, p. 61 ss.; Lotman, *I due modelli della comunicazione*, in *Tipologia della cultura*, Milano 2001, p. 113 ss.; Di Benedetto, Bellano, *I linguaggi del processo*, cit., p. 42 ss.



subordinate, la strutturazione per punti e paragrafi si appalesano tutti come canoni di chiarezza e sintesi della motivazione.

Sotto il secondo profilo, *id est* quello sostanziale, pare utile menzionare la definizione di sentenza come atto a formazione progressiva<sup>289</sup>, di talché il momento della redazione della sentenza dovrebbe costituire l'apice di un processo di selezione dei dati della causa compiuto *in primis* dalle parti, poi dai difensori ed infine dal giudice. Sarebbe ingenuo ritenere che la sinteticità viva chiusa in una torre d'avorio, dovendo viceversa misurarsi con la realtà applicativa delle regole del processo. In questa chiave logica, il canone della concisione costituisce sì specificazione del principio di ragionevole durata, ma deve anche coniugarsi, nella sua legittima esplicazione, con il diritto di difesa e con l'obbligo di motivazione, riguardando sia gli atti difensivi, sia i provvedimenti giurisprudenziali. Il suo rispetto caratterizza sì uno scritto difensivo ed una motivazione di alta qualità, concorrendo ad una più celere definizione del giudizio, ma perviene a tale risultato solo se si realizza un armonioso equilibrio non solo tra i diversi criteri di redazione (si pensi alla difficoltà di citare una decisione che, pur, concisa, non sia strutturata in paragrafi), ma anche nella distribuzione tra i protagonisti del processo dei relativi oneri (inutile obbligare l'appellante ad una redazione chiara e sintetica, laddove la sentenza impugnata consti in un trattato).

## **2. Lo stile di redazione della sentenza tra elezione culturale e tecnica acceleratoria**

La riforma ad opera della l. 69 del 2009 trova la propria musa ispiratrice, *inter alia*, nella brevità come criterio di redazione dei provvedimenti giurisprudenziali, in tanto in quanto considerata funzionale alle consuete ragioni di economia processuale e di contrazione dei tempi del giudizio.

Il *conditor* del 2009, nell'intento di ridurre il tempo dedicato alla stesura della motivazione della sentenza, ha emendato la relativa disciplina, così come delineata dal combinato disposto degli artt. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

Un primo aspetto del menzionato intervento semplificatore<sup>290</sup> consta nell'elisione dello svolgimento del processo, la cui esposizione non è più menzionata nel novellato art. 132 c.p.c.

---

<sup>289</sup> Sulla sentenza come atto a formazione progressiva v. Liebman, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano 1980, p. 33 ss.; Tarzia, Fontana, voce *Sentenza civile*, in *Enc. Giur.*, Roma 1990.

<sup>290</sup> Il secondo comma dell'art. 132 c.p.c., che originariamente richiedeva «la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione», è stato così novellato dall'art. 45, 17° comma, della l. 18 giugno 2009, n. 69. In base all'art. 58 della citata legge, la modifica si applica anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e ciò a differenza delle altre modifiche apportate dalla medesima legge che si applicano ai giudizi instaurati dopo tale data (cfr. art. 58, 2° comma, l. 69/2009).

tra gli elementi costitutivi della sentenza, essendo all'uopo sufficiente “la concisa esposizione delle ragioni di diritto e di fatto della decisione”.

Se ne deduce *ictu oculi* una progressiva generalizzazione del modello decisionale desumibile dall'art. 281 *sexies*<sup>291</sup>, il cui modo di esposizione della motivazione è stato trasposto nel nuovo testo dell'art. 132, n. 4, c.p.c. Due i requisiti caratterizzanti tale imperante modello, consistenti, da un lato, nell'elisione dello svolgimento del processo salvo che per le evenienze rilevanti ai fini della decisione e, dall'altro lato, nella prescrizione della concisione come criterio di esposizione della motivazione.

In verità, il riferimento alla concisione era già proprio del dettato normativo *ante* novella, costituendo espressione di un'esigenza manifestata dapprima dal legislatore del 1865 e perpetrata successivamente dal *conditor* del 1942. Come esattamente rilevato da Evangelista<sup>292</sup>, “la concisione è qualcosa di più di una semplice direttiva suggerita dalla norma: non è senza fondamento la preoccupazione che aveva mosso il legislatore del 1865 verso una radicale riforma del metodo di redazione della motivazione, che aveva indotto ed indusse autorevoli giuristi a deprecare l'eccessiva prolissità e che, infine, ha convinto il legislatore del 1942 a raccomandare, con la riferita disposizione, la concisione nella redazione della motivazione; concisione che, ove non sia rispettata, può fornire occasione d'inconvenienti non soltanto in dipendenza dell'aggravio di spese e dell'aumento dei tempi di redazione e di deposito delle sentenze, che finiscono con essere sopportati dalle parti, ma anche in riferimento alla determinazione dei limiti oggettivi del giudicato ed al valore di precedente

---

<sup>291</sup> L'art. 281 *sexies* riguarda l'ipotesi di lettura della motivazione in udienza a seguito di discussione orale. Come ha scritto Miranda (*Principali problemi in materia di procedimento pretorile con riferimento alla fase decisoria*, in *Quaderni C.s.m.* 1997, n. 96, p. 266), □ con lo strumento della sentenza resa nel verbale d'udienza si è voluta abbandonare quella che taluno, con splendida sintesi, ha definito la concezione “tolemaica” della motivazione (concezione che, di regola, si risolve – secondo l'*id quod plerumque accidit* – nella razionalizzazione “ex post” del *decisum*, il più delle volte attraverso un uso barocco di argomenti logico-giuridici che, a ben vedere, non hanno giocato un vero ruolo nel momento intuizionistico della decisione)”. La medesima formula – □ esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” – si ritrova anche nel novellato 1° comma dell'art. 429 c.p.c., riferito al rito del lavoro, nel quale è stata parimenti introdotta la regola della motivazione orale, unitamente alla lettura del dispositivo in udienza, salvo deroga in casi di particolare complessità. In proposito, si evidenzia, però, che la norma corrispondente nel processo del lavoro consta in una versione meno rigorosa: l'art. 429, così come modificato nel 2008, prevede infatti che la sentenza contenga l'esposizione (non necessariamente concisa) □ delle ragioni di fatto e di diritto della decisione». In argomento v. da ultimo Borghesi, De Angelis, *Il processo del lavoro e della previdenza*, Torino 2013, p. 311 ss.

<sup>292</sup> V. Evangelista, *Motivazione della sentenza civile*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano 1977, p. 154 ss. Nella medesima linea di pensiero, si espresse il 10 maggio 1989, Antonio Brancaccio, allora primo presidente della Corte di Cassazione, il quale, dopo aver richiamato la funzione essenziale della motivazione (diretta non necessariamente a convincere le parti della bontà della soluzione prescelta, quanto piuttosto ad esternare le ragioni di tale scelta affinché questa non appaia frutto di arbitrio), indicò alcuni criteri orientativi per la redazione delle decisioni, □ diretti a realizzare quella concisione che già il legislatore del 1940 aveva previsto come requisito formale delle sentenze (art. 132, n. 4, c.p.c.), aggiungendo che era opportuno che il collegio indicasse all'estensore se dovesse redigere una motivazione stringata o più diffusa”. Cfr. Brancaccio, *Appello sulla motivazione in Cassazione*, in *Foro it.* 1990, V, p. 482 ss.

giurisprudenziale”.

A proposito del secondo requisito, ossia l’eliminazione dello svolgimento del processo, ne è invalsa in dottrina una lettura cauta<sup>293</sup>, la quale, prescindendo dal dato letterale, considera immuni dalla menzionata novità legislativa le ipotesi, per la verità non infrequenti, in cui la vicenda processuale abbia influito in modo significativo sulla decisione finale. Si pensi, ad esempio, ad un episodio del processo che presenti aspetti significativi per la valutazione di eventuali errori sui fatti processuali oppure al caso in cui la decisione finale riguardi questioni processuali. In queste ipotesi, la narrazione delle vicende della causa si giustificerebbe tuttora con la finalità di agevolare l’individuazione dei vizi verificatisi nel corso del procedimento e la loro eventuale traduzione in motivi di impugnazione

A tale indirizzo conservatore si affianca un diverso filone interpretativo<sup>294</sup> che dall’obiettivo del *conditor* del 2009 di contrazione dei tempi del giudizio e dal dato letterale della norma trae gli argomenti per sostenere che l’esposizione del fatto e dello svolgimento del processo deve essere limitata a quanto è rigorosamente funzionale a spiegare le ragioni della decisione, escludendo le novellate indicazioni normative la necessità che la sentenza contenga una parte specificatamente dedicata all’esposizione dello svolgimento del processo, preliminare all’enunciazione dei motivi della decisione. Per riprendere un felice esempio fornito da Rordorf<sup>295</sup>, “non dobbiamo più aspettarci che la motivazione della sentenza inizi con la tradizionale formula “con atto di citazione notificato il ...”; a meno che, ovviamente, la specifica indicazione della data di notifica del medesimo atto di citazione non rivesta importanza per qualche profilo controverso sul quale il giudice è chiamato a pronunciarsi (interruzione della prescrizione, normativa da applicare *ratione temporis* e cose simili)”.

---

<sup>293</sup> Una lettura molto prudente, se non proprio apertamente critica, di queste novità normative si riscontra, ad es., in Balena, Caponi, Chizzini, Menchini, *La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 69/2009*. Torino 2009, p. 43 ss. Opta per una lettura in chiave restrittiva della riforma anche Taruffo, di cui v. *La motivazione della sentenza*, in *Il processo civile riformato*, a cura di Taruffo, Bologna 2010, p. 380 ss.; *Id*, *La riforma delle norme sulla motivazione della sentenza*, in *Giur. ita.* 2011, p. 243 ss. La medesima prudenza si trova in Buffone, *Il processo e il tempo. Tecniche acceleratorie e “accomodamenti procedurali” per una “auspicata” riduzione dei tempi di definizione del giudizio di primo grado*, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), tratto dall’intervento tenuto in data 2 dicembre 2011, al Tribunale di Brescia, in occasione del seminario di formazione organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, formazione decentrata, distretto di Brescia. Riveduto e aggiornato in vista della Giornata Europea della Giustizia Civile, 22 ottobre 2012 – Milano, a cura di Ines Marini, dell’Ufficio referenti per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Milano.

<sup>294</sup> Una lettura più fedele alla lettera della citata disposizione dell’art. 132 si ritrova in Boni, *La motivazione della sentenza in grado di appello*, relazione all’incontro di studi sul tema “L’organizzazione del procedimento e le tecniche di motivazione nei giudizi civili e di lavoro” organizzato dal CSM e tenutosi a Roma il 14-16 febbraio 2011. In argomento, v. anche Rordorf, *Nuove norme in tema di motivazione delle sentenze e di ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.* 2010, p. 134 ss., il quale, però, considera modeste le ulteriori e contestuali novità normative attuate dalla l. 69/2009 a proposito della motivazione della sentenza. Secondo l’autore, “forse solo la prima, ossia la possibilità di omettere nella redazione della sentenza una parte fissa dedicata allo svolgimento del processo potrà avere un qualche effetto semplificatorio immediato”.

<sup>295</sup> Così, Rordorf, *Nuove norme in tema di motivazione*, cit., p. 135.

Dedurre dal novellato art. 132 c.p.c. l'eliminazione di una parte strutturale della sentenza non significa, beninteso, che i contenuti essenziali dello svolgimento del processo non possano essere trasfusi nella parte che motiva in senso stretto il provvedimento. A seguito della riforma del 2009, il giudice potrà, *rectius* dovrà limitarsi alla pura e semplice indicazione dei fatti accertati e rilevanti, senza necessità di ripetere quel coacervo di dati di fatto prospettatigli dalle parti, ma con la possibilità di indicare successivamente, nei vari punti della motivazione in fatto, i passaggi probatori che ne hanno fondato il relativo accertamento.

Del resto, alle medesime conclusioni era giunta, già prima della riforma del 2009, la giurisprudenza della Suprema Corte<sup>296</sup>, secondo la quale “la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, n. 4, c.p.c. non richiede l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché soddisfa l'esigenza di una adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo”.

In altri termini, anche la giurisprudenza *ante novella* si era orientata nel senso di ritenere il giudice libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove ritenute più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, non essendo necessario, onde poter considerare la motivazione adeguata e sufficiente, giustificare la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo della parte. Non occorre, quindi, che l'obbligo di motivazione si estrinsechi in maniera standardizzata con l'indicazione, ad esempio, della specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata, ben potendo il giudice dare atto di aver compiuto le predette operazioni con una formula sintetica la quale attesti che i fatti (da lui individuati) abbiano trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/o testimoniale.

Con specifico riferimento al contenuto della motivazione, l'art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c., anch'esso modificato dalla legge n. 69 del 2009<sup>297</sup>, specifica che “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, 2° comma, n. 4 consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a

---

<sup>296</sup> Cfr., *ex multis*, Cass. 3874 del 2004; Cass. 11058 del 2004; Cass. 13747 del 2004; Cass. n. 17145 del 2006 e, tra le più recenti, Cass. n. 407 del 2007; Cass. n. 15489 del 2007 e Cass. n. 8294 del 2011. Tra i commentatori, osserva in tal senso Boni, *La motivazione*, cit., p. 18.

<sup>297</sup> Il primo comma dell'art. 118 disp. att. è stato così sostituito dall'art. 52, 5° comma, della l. 18 giugno 2009, n. 69.

precedenti conformi”.

Tralasciando il riferimento ai precedenti conformi ed il connesso dibattito sulla motivazione per *relationem*, su cui ci soffermeremo successivamente, la citata disposizione dell’art. 118 disp. att. permette di svolgere ulteriori considerazioni sulla motivazione in fatto, a proposito della quale si sono sviluppate due diverse interpretazioni. La prima, più prudente<sup>298</sup>, propugna una lettura dell’art. 118 disp. att. alla luce dell’art. 132, 2° comma, n. 4, considerato più completo, e della garanzia costituzionale della motivazione sicché l’esposizione dei fatti ritenuti accertati non integrerebbe di per sé la parte in fatto, dovendo sempre accompagnarsi all’indicazione, pur succinta, delle ragioni che hanno giustificato l’accertamento compiuto dal giudice. In sostanza, la motivazione in fatto non dovrebbe limitarsi alla mera esposizione dei fatti rilevanti della causa, essendo tuttora necessario che il giudice dia conto delle ragioni che giustificano questa esposizione.

Il secondo filone<sup>299</sup>, in verità più coerente con la lettera della norma e con l’esigenza di contemperare la garanzia di cui al 6° comma dell’art. 111 con il principio, parimenti costituzionale, di ragionevole durata del processo, inverte l’ordine degli argomenti, imponendo di interpretare le “ragioni di fatto” di cui all’art. 132, 2° comma, n. 4 come riferite alla “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa” di cui all’art. 118 disp. att. e di conseguenza integrate dalla mera enunciazione, senza alcuna giustificazione, dei fatti che assumono rilevanza. In favore di questo indirizzo ermeneutico gioca innanzitutto il dato letterale, giacché è evidente che esporre un fatto significa formulare l’enunciato “il fatto F si è verificato nel modo X”, senza dare conto delle ragioni per le quali tale affermazione debba considerarsi fondata e veritiera.

Un secondo rilievo riguarda il riferimento alla rilevanza dei fatti. Si tratta di espressione infelice, ennesimo esempio di quello che Ferrajoli<sup>300</sup> definisce come “dissesto del linguaggio delle leggi”. Tralasciando il fatto che la rilevanza viene predicata delle prove e non dei fatti, l’art. 118 disp. att. potrebbe essere interpretato<sup>301</sup> nel senso di limitare la motivazione ai fatti

---

<sup>298</sup> In argomento, v., *ex multis*, Carpi, Taruffo, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova 2012, p. 1615 ss.; Porcelli, *Le novità in materia di motivazione della sentenza*, in Punzi, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio 2010-2013*, Torino 2013, p. 72 ss.; Santangeli, *Art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., commento a tali disposizioni normative alla luce della L. 69/2009*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, XXXIII, 4-5 Luglio –Ottobre 2010, p. 822 ss.

<sup>299</sup> In argomento, v. Vittoria, *La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo*, in Acierno, Curzio, Giusti, *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, Bari 2011, p. 275 ss.; Raiti, *La motivazione della sentenza civile: tradizionali profili sistematici e incerte prospettive di rinnovamento*, in *Annali del seminario giuridico. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania*, IX, 2007-2008, p. 457 ss.

<sup>300</sup> A proposito della «disfunzione del linguaggio normativo», v. Ferrajoli, *Democrazia attraverso i diritti*, Bari 2013, p. 136 nota 73.

<sup>301</sup> Così, Taruffo, *Addio alla motivazione?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, p. 375 ss.

giuridicamente rilevanti, ossia i fatti principali, escludendo quindi ogni riferimento ai fatti logicamente rilevanti, ossia i fatti secondari.

Di contro, un'interpretazione sistematica<sup>302</sup> della menzionata formulazione impone di considerare la rilevanza di cui all'art. 118 disp. att. in termini generali, quale sottolineatura del dovere del giudice di riferire nella sentenza solo i fatti della causa che assumono rilevanza per la decisione, ben potendo quest'ultimi consistere in fatti secondari.

A conferma di questo orientamento, basti qui menzionare che in sede di applicazione della precedente formulazione dell'art. 360, 1° comma, n. 5 il controllo in Cassazione<sup>303</sup> sulla motivazione veniva ammesso anche a proposito dei fatti secondari, a condizione che essi fossero stati decisivi per giustificare l'accertamento di fatti principali. In questa direzione si inserisce l'orientamento del legislatore del 2013 che, in un progetto, poi accantonato<sup>304</sup>, di riforma dell'art. 118 disp. att., abbandona la tanto discussa nozione di "rilevanza" per il riferito concetto di decisività, definendo la motivazione in fatto quale "concisa esposizione dei fatti decisivi [...] su cui la decisione è fondata".

Di conseguenza, il giudice assolve il proprio onere motivazionale quanto alle ragioni di fatto della decisione con l'esposizione succinta dei fatti decisivi, per come sono emersi alla luce dell'attività istruttoria o tramite l'applicazione di altri parametri normativi, quale la pacificità del fatto per mancata contestazione.

Tornando dal terreno del contenuto a quello della forma, la l. n. 69 del 2009 introduce

---

<sup>302</sup> Così, Scoditti, *Ontologia della motivazione semplificata*, in *Giust. civ.* 2014, p. 677. Secondo la condivisibile tesi sostenuta da Scoditti, «i fatti rilevanti costituenti le ragioni di fatto della decisione sono in realtà i fatti decisivi, e che fra decisività e rilevanza non c'è distinzione.» In caso di omesso esame di un fatto storico, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia), la sentenza è censurabile ai sensi dell'art. 360, n. 5.

<sup>303</sup> La Corte di Cassazione distingue tra il vizio di omessa pronuncia, ex art.112 c.p.c., che ricorre quando l'omissione riguarda direttamente una domanda o un'eccezione introdotta in causa e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, che ricorre nel caso di omessa considerazione di elementi di fatto che, ove valutati, avrebbero comportato (o potuto comportare) una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su una eccezione. Cfr. Cass. n. 22979 del 2004; Cass. n. 5444 del 2006 e, da ultimo, Cass. 18053 del 2012.

<sup>304</sup> Si fa riferimento al d.l. 21 giugno 2013, n. 69, il cui art. 79 riscrive l'art. 118 disp. att., coll'intento di precisare nuovamente in che cosa consiste la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, 2° comma, n. 4. Secondo la nuova norma, la motivazione consiste nella «concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa». La l. 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto in oggetto, sopprime l'art. 79. Secondo una tesi che qui si ritiene di non condividere, la soppressione dell'art. 79 determinerebbe quale logica conseguenza l'abrogazione dell'art. 118 disp. att. nella versione introdotta con la l. 69 del 2009. In proposito v. Taruffo, *Addio alla motivazione?*, cit., p. 379, secondo il quale «si potrebbe infatti sostenere con buone ragioni che ora non esiste più alcuna versione dell'art. 118 disp. att.: non quella del 2009, poiché essa è stata completamente sostituita dall'art. 79 del d.l. n. 69 del 2013, ma neppure quella contenuta nel medesimo art. 79, dato che esso è stato soppresso dalla legge di conversione del decreto. È probabile che il legislatore non si sia reso conto di questa conseguenza, ma allora si potrebbe dire: *felix error*, poiché in questo modo vengono meno norme di contenuto discutibile e di costituzionalità radicalmente dubbia. La disciplina della motivazione verrebbe infatti ad essere solo quella prevista dall'art. 132, n. 4 nel testo riformato nel 2009».

in seno all'art. 118 disp. att. ed in riferimento all' "esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione", l'aggettivo "succinta" che fa da *pendant* al "concisa" di cui all'art. 132, n. 4 a proposito della "esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".

Tralasciando il confronto linguistico tra i due aggettivi, vieppiù considerati sinonimi<sup>305</sup>, va posta in luce l'esortazione del legislatore che la motivazione sia contenuta in un testo breve e sintetico, secondo una prescrizione già propria di altre previsioni che, seppure sparpagliate, richiedono che i provvedimenti giurisdizionali si conformino al canone della sintesi. In tal senso si menzionano l'art 134, 1° comma, a tenore del quale "l'ordinanza è succintamente motivata" e l'art 823, 2° comma, n. 5, che, tra i requisiti che deve contenere il lodo arbitrale rituale enumera, *inter alia*, "l'esposizione sommaria dei motivi"<sup>306</sup>. La sintesi come *regula iuris* trova ulteriore conferma nell'art. 118 che non solo individua nella motivazione la "succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione", ma prescrive al 2° comma che le singole questioni, da affrontare in ordine graduale, siano "esposte concisamente".

Le disposizioni richiamate sono sempre state considerate prive di efficacia cogente, stante l'assenza di conseguenze giuridiche derivanti dall'adozione di provvedimenti non conformi ai canoni della sintesi: la violazione delle previsioni di cui agli art. 132, 134 e 823 c.p.c. né integra un vizio del provvedimento fondante di per sé l'impugnazione né, parimenti, costituisce fonte di responsabilità disciplinare per il magistrato, autore del provvedimento.

Non deve, quindi, sorprendere che, a fronte del dettato normativo che, se non prescrive, invita a redigere provvedimenti concisi, propugnando la brevità come univoco criterio redazionale, sia tuttora possibile imbattersi nella pratica in decisioni, sia del giudice di merito sia di quello legittimità, particolarmente argomentate, con tanto di corredo di note a piè di

---

<sup>305</sup> V. per tutti Taruffo, *La riforma delle norme sulla motivazione*, cit., p. 244, il quale, a proposito della diversità di aggettivi, criticamente rileva che "ci si potrebbe aspettare dal provvido legislatore una maggiore chiarezza e uniformità di linguaggio". Del resto, non costituisce l'unica variazione di mero ordine terminologico. Ad esempio, l'art. 132, 2° comma, n. 4, non fa più riferimento all'"esposizione dei motivi", bensì delle "ragioni" di fatto e di diritto della decisione, secondo una formula già adoperata per l'art. 281 *sexies*.

<sup>306</sup> Come noto, il requisito relativo all'"esposizione dei motivi", contenuto oggi nel n. 5 del 2° comma, costituiva, anteriormente alla sostituzione dell'art. 823 c.p.c. ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il n. 3 del medesimo comma.

pagina<sup>307</sup>, e così estese da condurre alcuni autori<sup>308</sup> a paragonarle per struttura e caratteristiche a veri e propri trattati giuridici. Gorla<sup>309</sup> parla in proposito di fenomeno della “sentenza oscura”.

Del resto, se è evidente che lo stile della motivazione è fenomeno nel quale si riflettono la cultura e la formazione professionale del giudice, il pericolo, va da sé, è nella tendenza a fare della motivazione della sentenza un saggio di taglio dottrinale, cedendo al comprensibile appagamento derivante dalla realizzazione di un prodotto di elevata qualità scientifica. Come scrive a proposito delle tecniche di motivazione, così come novellate dalla l. 69 del 2009, la dott.essa Acierno<sup>310</sup>, magistrato presso la Suprema Corte, “oltre ai profili di uniformità di carattere operativo, deve ritenersi comune il forte richiamo deontologico a commisurare la risorsa tempo con l’oggetto del personale impegno lavorativo e a non individuare nel momento redazionale la principale fonte di appagamento narcisistico derivante dalla svolgimento della funzione giurisdizionale”.

Non può sottacersi che la tecnica acceleratoria, sposata dal legislatore italiano dell’ultimo ventennio, deve fare i conti con un dato culturale, avvezzo a considerare la quantità come un valore in sé, tendente a reputare la decisione di poche facciate non abbastanza persuasiva, ponderata e garantista come quella di molte cartelle. La *summa* di tale gusto con l’assenza di conseguenze giuridiche derivanti dalla prolissità conduce l’opinione dominante a concludere nel senso di considerare la “concisione” come nulla di più di un mero “suggerimento” del legislatore, di una semplice “raccomandazione” priva di autentica efficacia cogente.

Ciò appare *a fortiori* evidente ove si consideri che lo “stile” della sentenza non può essere considerato come il risultato di prescrizioni formali, più o meno univoche, più o meno rigorose, trovando invero la propria *alma mater* nella cultura giuridica di un Paese.

---

<sup>307</sup> Se ne rinviene un recente esempio in Cass. sez. un. n. 61 del 2014, che peraltro ha risolto una questione di particolare importanza, ossia la sopravvivenza dell’esecuzione in caso di caducazione del titolo del creditore procedente, qualora vi sia intervento di creditori titolati.

<sup>308</sup> Segnalano tale stato di fatto: Capponi, *Sulla □ragionevole brevità” degli atti processuali civili*, cit., p. 1083; e Finocchiaro, *Il principio di sinteticità del processo civile*, in *Riv. dir. proc.* 2013, p. 853 ss. Sulla medesima linea di pensiero, v. Pera, *Sulla motivazione succinta delle sentenze*, in *Riv. it. dir. lav.* 1997, II, p. 5. ss., il quale racconta il seguente aneddoto: □Una volta, commentando in GC una dotta pronuncia del cons. Panzarani in tema di assunzioni obbligatorie, adoperai, in tutta innocenza, la parola “trattatello” e il compianto amico Franceschelli mi disse che l’espressione era stata sentita nell’ambiente come una critica. Era e voleva essere una semplice constatazione”.

<sup>309</sup> Il □carattere teorico-trattatistico della nostra decisione giudiziale” è stato più volte denunciato da Gorla. Cfr., ad es., *Dovere professionale di conoscere la giurisprudenza e i mezzi di informazione*, in *Quaderni del Foro it.* 1967, p. 291 ss.

<sup>310</sup> Così, Acierno, *La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2012, p. 437 ss. Pare significativo rilevare che lo scritto riproduce, con i necessari adattamenti, la relazione tenuta sul tema della motivazione della sentenza all’incontro di studio organizzato dal c.s.m. (*il punto sul processo civile*, Roma, 3-5 maggio 2011).



Si pensi allo stile enigmatico e conciso della giurisprudenza francese che, presentandosi come *unicum* nel panorama occidentale<sup>311</sup>, si caratterizza, come noto, per l'estrema concisione che rende la sentenza simile, quanto al diritto, ad una formula di codice più particolareggiata<sup>312</sup> ed, inoltre, per l'omissione della motivazione, *id est* dell'itinerario ermeneutico seguito dal giudice nell'interpretazione della norma di legge applicata al caso concreto.

Come noto, la tradizione codicistica francese<sup>313</sup> trova la sua genesi nel clima rivoluzionario, *rectius* del post-Termidoro quando in seno al sensismo di fine settecento matura un desiderio di normalizzazione, di costruire un "ordine giuridico razionale"<sup>314</sup>. Voltaire diceva del proprio paese che *viaggiando in carrozza si cambiava diritto a ogni cambio di cavalli*. Nel pluralismo imperante, il diritto era un congegno, interamente manovrato dai giudici, di diritto comune, diritto regio, diritti locali e consuetudine.

Con l'avvento delle codificazioni, all'incertezza del diritto, determinata da quel coacervo di fonti, viene sostituito il monismo del codice. Questa *reductio ad unum* trova un'ulteriore forza motrice nell'ostilità, apertamente manifestata dai principali uomini politici della Rivoluzione<sup>315</sup>, avverso il ruolo creativo fino ad allora svolto dalla magistratura: il codice,

---

<sup>311</sup> Quello francese è un modello che non è circolato nemmeno in quelle che sono state colonie francesi. Esso ha trovato imitazione solo in Belgio: la sentenza belga presenta uno stile molto simile a quella francese.

<sup>312</sup> Le sentenze francesi sono costruite in un'unica frase che contiene:

- una brevissima descrizione della fattispecie (i fatti vengono indicati solo nella parte in cui rilevano per la descrizione)

- la citazione della norma di legge che si intende applicare

- la decisione del caso, senza esigere che venga data la dimostrazione delle ragioni per cui quel testo è stato interpretato dal giudice in un determinato modo.

Per un approccio critico dall'interno avverso tale stile, v. Touffait e Tunc, *Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment de celles de la Cour de cassation*, in *Rev. trim. dr. civ.* 1974, p. 487 ss. I due autori additano lo stile criptico tradizionale come inadeguato a palesare il tipo di operazione ermeneutica perpetrata dal giudice. Essi, nonostante il loro prestigio (Touffait era allora procuratore generale presso la Corte di cassazione), non hanno avuto seguito ed anzi l'evoluzione più recente è stata nel senso di confermare lo stile tradizionale. Si pensi, ad es., al decreto n. 98-1231 del 28 dicembre 1998, in forza del quale il giudice (di qualunque grado) non deve più nemmeno riassumere le domande delle parti. Sullo stile enigmatico della sentenza francese, v. Gambaro, *Lo stile della sentenza francese*, in *Lo stile delle sentenze*, cit., p. 121 ss.; Jobard, Bachellier, *La technique de cassation. Pourvois et arrêts en matière civile*, Parigi 1989, p. 15 ss.; Cornu, *La sentence en France*, in *La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile*, Padova 1988, p. 159 ss.

<sup>313</sup> La tradizione codicistica francese ha costituito, come noto, il modello su cui si è mutuata la successiva legislazione degli altri Paesi europei, tra cui l'Italia: sul punto, a titolo esemplificativo, v. Grossi, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari 2007, p. 35; Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano 2005, p. 395 ss.; Cipriani, *Ideologie e modelli del processo civile: saggi*, Napoli 1997, p. 3 ss.; Cadiet-Jeuland, *Droit judiciaire privé*, Parigi 2011, p. 12 ss.; Miniato, *Voies d'exécution et procédures de distribution*, Parigi 2010, p. 8 ss.; Mengoni, *I cinquant'anni del codice civile: considerazioni sulla parte generale delle obbligazioni*, *Scritti in onore di Rodolfo Sacco. La comparazione giuridica alle soglie del terzo millennio*, Milano 1994, II, p. 752 ss.

<sup>314</sup> Così, Chiodi, *A proposito di Paolo Grossi, Introduzione al Novecento giuridico*, Roma-Bari 2012, in *Europa e Diritto Privato* 2014, p. 683. L'autore riprende la lettura del *Code civil* fornita da Paolo Grossi, di cui v. Grossi, *Code Civil: una fonte novissima per la nuova civiltà giuridica*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* 2006, I, p. 83 ss.; *Id.*, *Il diritto civile tra le rigidità di ieri e le mobilità di oggi*, in *Lobuono, Scienza giuridica privatistica e fonti del diritto*, Bari 2009, p. 17 ss.

<sup>315</sup> Cfr., ad esempio, il discorso di Sièyes, riportato in Luchaire, Conac, *La Constitution de la République française*, commento all'art. 61, *Economica*, p. 1112 ss., dove traspare tutta l'ostilità della classe politica post-rivoluzionaria

unica ed esclusiva fonte di diritto, viene ipostatizzato come *corpus* normativo in sé concluso, così chiaro e completo da non richiedere, per la sua applicazione, alcun tipo di interpretazione. Il giudice è *bouche de la loi*, semplice esecutore della volontà del legislatore, funzionario preposto alla mera applicazione materiale<sup>316</sup>, senza alcun contributo interpretativo, delle leggi.

In questa sede non è possibile svolgere, a meno di distaccarsi dal peculiare tema in esame, un'analisi ponderata e con appropriati strumenti analitici del modello francese della *phrase unique* e di quella peculiare interazione tra i formanti – giurisprudenziale, legislativo e dottrinale – caratterizzante l'esperienza francese. Risultano, tuttavia, significative alcune considerazioni fornite a guisa di spiegazione della singolarità dell'esperienza francese da Gorla<sup>317</sup>, secondo il quale lo stile giudiziale costituisce un carattere stabile di ogni esperienza giuridica la cui morfologia, lungi dal dipendere interamente dalle norme procedurali, rispecchia piuttosto una consuetudine. Di conseguenza, se le norme del codice di rito o quelle sull'ordinamento giudiziario trovano riscontro nello stile effettivamente praticato, ciò è dovuto ad una consonanza di fondo tra le inclinazioni della magistratura ed i precetti espressi dal legislatore.

Di conseguenza, data la sensibilità culturale riferibile al tema, non è possibile indagare un modello di sentenza, estrapolandolo dal relativo contesto storico, politico e culturale. Come

---

nei confronti dell'ordine giudiziario. Sièyes, il 18 termidoro dell'anno III, si domanda ironicamente: □ *Qui allez-vous nommer pour recevoir les plaintes contre les infractions à la Constitution? La magistrature vous paraît-elle pouvoir remplir une aussi haute mission? Pensez au sage décret par lequel vous leur avez interdit de citer les administrateurs pour raison de leurs fonctions; à plus forte raison, vous ne leur accorderez pas la puissance de citer devant eux les premiers corps politiques de l'Etat?*

<sup>316</sup> In proposito, si evidenzia che, onde riparare agli abusi dell'*Ancien Regime*, negli anni immediatamente precedenti alla codificazione, gli *arrêts de règlement* vennero aboliti in favore dell'istituzione del *referé législatif* per cui, nei casi in cui il testo di legge fosse risultato non chiaro, i tribunali non potevano liberamente interpretarlo o fare ricorso all'analogia, ma dovevano rivolgersi al corpo legislativo (v. Legge 16-24 agosto 1790, tit. II, art. 12). Sul punto, v. Perelman, *Logica giuridica*, Milano 1979, p. 75 ss.; Bobbio, *Il positivismo giuridico*, Torino 1996, p. 55 ss. Successivamente, con la parola interpretazione ci si riferì solo al caso in cui la legge taceva totalmente - era *absolument muette* - e non alla sua esegesi. L'eccessivo ricorso al *referé législatif* ne impose la soppressione: a norma dell'art. 4 del *Code civil*, □ il giudice che rifiuti di giudicare sotto pretesto del silenzio, dell'oscurità o dell'insufficienza della legge, potrà essere perseguito come colpevole di denegata giustizia". In proposito, v. il discorso 24 termidoro anno VIII [12 agosto 1800] di Portalis, Tronchet, Bigot-Préameneu, Maleville sul progetto di code civil della commissione in Locré, *La législation civile, commerciale et criminelle de la France, ou commentaire et complément des codes français*, Paris 1827-1832, I, p. 258 ss. Per riferimenti, v., *ex multis*, Vettori, *Il diritto dei contratti fra Costituzione, codice civile e codici di settore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2008, p. 751 ss.; Petronio, *L'analogia tra induzione e interpretazione nell'ottica di uno storico del diritto*, in *Europa e dir. priv.* 2010, p. 91 ss.; Recchia, *Riflessioni di diritto comparato sull'ermeneutica giudiziaria e la chiarezza delle leggi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1999, p. 435 ss. Nella vastissima letteratura dedicata, v. Sacco, *Interpretazione del diritto, dato oggettivo e spirito dell'interprete*, in Derida, Vattimo, *Diritto, giustizia e interpretazione*, Roma – Bari 1998, p. 111 ss.; Tarello, *L'interpretazione della legge*, Milano 1980; Betti, *Teoria generale dell'interpretazione*, Milano 1990; Frosini, *La lettera e lo spirito della legge*, Milano 1994; Chiassoni, *La giurisprudenza civile. Metodi di interpretazione e tecniche argomentative*, Milano 1999.

<sup>317</sup> Cfr. Gorla, *Lo stile delle sentenze. Ricerca storico comparativa*, in *Quaderni del Foro it.* 1967, p. 314 ss.; *Id.*, *Lo studio interno e comparativo della giurisprudenza e i suoi presupposti: le raccolte e le tecniche per l'interpretazione delle sentenze*, in *Foro it.* 1974, V, p. 73 ss.

scrive Gambaro<sup>318</sup>, “nello stile della sentenza si riassume, come in una cifra, l'insieme degli equilibri esistenti tra i diversi formanti del sistema; e da tale cifra traluce anche l'ideologia giuridico - costituzionale che a tali equilibri fa da collante”.

Non fa eccezione la *fisionomia*<sup>319</sup> della sentenza italiana, che, di derivazione rotale<sup>320</sup>, si caratterizza, come noto, per uno stile prolisso, alimentato da una pluralità di *rationes decidendi* e da digressioni teorico-concettuali, spesso ininfluenti sull'*iter* decisionale del giudice. Si comprende così la laconicità delle norme dettate dal codice di procedura civile a proposito del contenuto della sentenza, le quali, lungi dall'essere preordinate a costituire uno stile, in realtà lo presuppongono. Ed infatti, gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. indicano solo alcuni requisiti minimi di fisionomia della sentenza, dando per consolidato un certo tipo di stile e ponendo l'attenzione su alcuni elementi formali tra cui appunto la raccomandazione che l'esposizione dei motivi sia concisa, forse anche in memoria della lunghezza e complicazione delle sentenze rotali.

È, quindi, nella prospettiva di una riflessione storico-comparatistica sullo stile della sentenza che possono rinvenirsi gli strumenti per codificare un contesto, come quello italiano, in cui il modello legislativo, coerente nell'esigere la concisione quale criterio di redazione dei provvedimenti giurisdizionali, convive tuttora con una prassi giudiziale non sempre convergente.

Com'è stato autorevolmente osservato<sup>321</sup>, “la ragione probabilmente più autentica della descritta convinzione, secondo cui non è configurabile né un obbligo né un dovere alla sintesi negli atti processuali può essere verosimilmente rintracciata nella diffusa convinzione, tutta (e propriamente) italica (già emergente chiaramente negli stralci di lettere di Plinio risalenti a circa 1900 anni fa, in cui il retore si vantava di quanto a lungo fosse stato in grado di arringare a difesa del proprio cliente<sup>322</sup>), secondo la quale l'estensione e la lunghezza sono dei valori in sé”.

---

<sup>318</sup> Cfr. Gambaro, *Lo stile della sentenza francese*, in *Lo stile delle sentenze*, cit., p. 136.

<sup>319</sup> Taruffo, *La fisionomia della sentenza in Italia*, in *La sentenza in Europa*, cit., p. 180 ss.; *Id.*, *La motivazione della sentenza civile*, Padova 1975.

<sup>320</sup> Questo stile della sentenza italiana deriva dai tribunali rotali del 600-700 e proprio questa derivazione spiegherebbe, *inter alia*, la differenza tra le nostre sentenze e quelle francesi. È proprio Taruffo (*La fisionomia della sentenza*, cit., p. 182) a collegare la raccomandazione della concisione alla memoria della lunghezza e complicazione delle sentenze rotali. Per ulteriori riferimenti v. Taruffo, *L'obbligo di motivazione della sentenza civile tra diritto comune e illuminismo*, in *Riv. dir. proc.* 1974, p. 265 ss.; Cattaneo, *Illuminismo e legislazione*, Milano 1966, p. 99 ss.; e più di recente, Rota, in Carpi, Colesanti, Taruffo, *Commentario breve al codice di procedura civile, Appendice d'aggiornamento*, Padova 1991, p. 128 ss.; e Gambaro, *Lo stile della sentenza francese*, cit., p. 159.

<sup>321</sup> Cfr. Finocchiaro, *Il principio di sinteticità*, cit., p. 859.

<sup>322</sup> Così Plinio, in difesa di Giulio Basso (Plin. *Ep.* 2, 11, 14): □ *Actionem meam, ut proelia solet, nox diremit. Egeram horis tribus et dimidia, supererat sesquihora. Nam, cum e lege accusatur sex horas, novem reus accipisset,*

Ad ulteriore conferma dei rilievi che precedono si menziona l'accoglimento distaccato, se non proprio critico, riservato a fine anni novanta a due sentenze del pretore del lavoro di Pisa, il dott. Fausto Nisticò, le quali, costituendo, a quanto consta, un *unicum*, erano caratterizzate da una motivazione stringatissima, addirittura di poche righe.

Nella prima causa, in un giudizio mosso contro l'INPS per richiederne la condanna alla pensione di inabilità, così la motivazione: "Conclusioni del consulente: non inabile. Osservazioni della parte ricorrente alla consulenza tecnica d'ufficio: nessuna. Conseguenza: rigetto della domanda, spese compensate per legge". Nella seconda causa, in un giudizio avverso il Ministero del Tesoro per il trattamento di accompagnamento, così la motivazione: "Conclusioni del consulente: diritto alla prestazione dal dicembre 1995. Osservazioni della parte ricorrente alla consulenza tecnica d'ufficio: nessuna. Conseguenza: accoglimento della domanda (sussistono le condizioni per il trattamento di accompagnamento dal dicembre 1995), spese secondo la soccombenza".

Nell'unico contributo dottrinale in materia<sup>323</sup>, dal rilievo che "la motivazione del pretore pisano non risponde, a stretto rigore, ai canoni tradizionalmente ritenuti" consegue la qualificazione delle due sentenze come "formalmente carenti nella motivazione e, per questo, ben impugnabili per assorbente vizio formale".

A fronte di tali considerazioni di carattere critico, si sviluppa una più interessante *pars costruens*, in cui il commentatore, muovendo dalla constatazione che "la sentenza corrente è, in realtà, una piccola monografia esaustiva non del caso concreto, ma di tutte le cose che stanno attorno alla normativa, auspica il contemperamento dell'interesse pubblico, sotteso all'attuale modello di sentenza, ossia l'interesse di quanti si debbono rivolgere ai giudici affinché si pronuncino sui loro diritti ed interessi, con un ulteriore interesse, parimenti pubblico e sotteso al processo, *id est* l'interesse della generalità dell'utenza reale o potenziale (a tutti può capitare, invero, la disgrazia giudiziaria), che la macchina consenta di pervenire alla cosa giudicata nel minor tempo possibile".

Non è un caso che nell'opinione del medesimo commentatore, che pur aveva additato le due motivazioni quali formalmente carenti, il giudice, per sopperire a tale vizio di forma,

---

*ita diviserat tempora reus inter me et eum, qui dicturus post erat, ut ego quinque horis, ille reliquis uteretur*". Ed. ital. (Plinio il Giovane, *Lettere ai familiari*, Milano 2000, vol. I: libri I-IX, p. 157 ss., introduzione e commento di Luciano Lenaz, traduzione di Luigi Rusca): □ Dominai tuttavia i sentimenti e i pensieri e cominciai a parlare, con consenso da parte altrui pari alla mia trepidazione. Parlai per la durata di quasi cinque ore, giacché alle dodici clessidre molto ampie che mi erano state accordate, se ne dovettero aggiungere quattro".

<sup>323</sup> Si fa riferimento a Pera, *Sulla motivazione succinta*, cit., p. 3 ss., in nota a due sentenze del Pret. Pisa, entrambe pubblicate in data 19 luglio 1996.

“avrebbe dovuto dire come e perché era convinto delle conclusioni del consulente. E sarebbero bastate dieci righe in più”.

In verità, non si vede come una sentenza di tredici righe avrebbe potuto dirsi conforme a tradizione, andando verosimilmente incontro al medesimo scetticismo, ma, tralasciando il tono provocatorio che anima il commento, è nel temperamento di interessi – l’interesse dell’istante ad ottenere una soddisfacente pronuncia giurisdizionale e l’esigenza della generalità ad un celere ed efficiente funzionamento della giustizia – che si annida l’adesione del commentatore almeno in astratto al principio della sintesi perpetrato dal pretore pisano, autore dei due provvedimenti.

In conclusione, una disamina, pur breve, delle novità normative riguardanti il modello di diritto positivo processuale di motivazione della sentenza conduce ad individuare quale ferma ed univoca direzione degli interventi legislativi l’elezione del canone della semplificazione come criterio generale ed informatore della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Il *conditor* del 2009 abiura il modello motivazionale analitico argomentativo, chiedendo al giudice di limitare l’esposizione ai soli fattori essenziali dell’attività decisionale. Occorre domandarsi se questa netta tendenza sia frutto di una consapevolezza non solo legislativa, bensì diffusa, costituendo la risposta a tale quesito discriminare per stabilire se ci siano le condizioni per tributare alla sinteticità un *quid pluris* rispetto alla mera raccomandazione.

Come scrive Rordorf<sup>324</sup>, “se novità vere vi saranno, ce le si dovrà attendere da un auspicabile mutamento di costume: dei difensori nella redazione degli atti di parte e dei magistrati nella scrittura dei provvedimenti; gli uni e gli altri inclini talvolta ad una certa prolissità, ad una certa abbondanza nell’argomentazione, che discende dalle radici più retoriche che logiche delle professioni forensi nel nostro paese e da una certa nostra cavillosità congenita, la quale ci fa spesso trascurare le esigenze di efficiente funzionamento della giustizia”.

Risultano, di conseguenza, ancora attuali le considerazioni svolte in proposito dai senatori Acone e Lipari, che, nella loro Relazione al Senato<sup>325</sup>, avevano collocato la scelta del *conditor* del 1990 di semplificare il contenuto della sentenza nel quadro dei principi chiovendiani di oralità, concentrazione e speditezza, specificando che “l’adozione di tale *modus procedendi* costituirebbe non un mero espediente tecnico, ma un fatto culturale, in grado di portare un cambiamento di mentalità nel consueto modo di scrivere, spesso eccessivamente

---

<sup>324</sup> Così, Rordorf, *Nuove norme in tema di motivazione*, cit., p. 137.

<sup>325</sup> Si fa riferimento alla relazione della Commissione Giustizia del Senato a firma dei senatori Acone e Lipari, cit., p. 406 ss. Per analoghi condivisibili rilievi, cfr. Dittrich, in Tarzia, Cipriani, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, Padova 1992, p. 188 ss.; Roberto Masoni, *Il moltiplicarsi dei riti decisori del processo civile dopo l’entrata in vigore della legge sulle sezioni stralcio ed il d.lg. n. 51 del 1998*, in *Giur. merito* 2000, p. 1026 ss.

paludato e prolisso, che si ritrova in molti giudici italiani”.

### **3. La semplificazione della motivazione della decisione di legittimità tra ragioni di economia e crisi delle garanzie processuali**

Se non può sottacersi che il dato culturale ed empirico hanno nel tempo tributato riconoscimenti alla prolissità ed all'estensione dei provvedimenti quale fonte di garanzia, deve di contro rilevarsi un recente *trend* interpretativo che si muove nell'opposta direzione di riconoscere portata significativa alla pluralità di disposizioni codicistiche ispirate al principio di sinteticità quale manifestazione e specificazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

A fronte della tendenziale qualificazione della sintesi quale semplice suggerimento, rispondono voci d'indubbia autorevolezza, quale quella del dott. Paolo Vittoria<sup>326</sup>, già primo presidente aggiunto presso la Suprema Corte, secondo cui occorre considerare queste modifiche normative non come ritocchi formali, bensì come espressione di valori di fondo, essendo la concisione nell'esposizione dei fatti rilevanti e dei principi giuridici applicati preordinata a rendere percepibili in modo più sicuro le ragioni della decisione.

Tale recente orientamento trova il proprio terreno elettivo in Corte di Cassazione, essendo funzionale all'esigenza di razionalizzazione che permea non solo l'organizzazione degli uffici della Suprema Corte, ma anche l'esercizio della stessa funzione giurisdizionale.

L'organizzazione pare appunto il fattore rilevante, l'elemento chiave. In un'ottica che attribuisce alla scelta del modello decisorio una crescente valenza “organizzativa”, l'esigenza, particolarmente avvertita dalla Suprema Corte, di realizzare modelli organizzativi virtuosi di definizione dei procedimenti postula la differenziazione delle tecniche di redazione della motivazione in relazione alla complessità della causa.

In proposito, deve innanzitutto ricordarsi l'adozione il 22 marzo 2011 da parte del dott. Ernesto Lupo<sup>327</sup>, allora primo presidente della Corte di Cassazione, di un provvedimento con cui invitava tutti i collegi delle sezioni civili a redigere una “sentenza a motivazione semplificata”, improntata ad una maggiore sinteticità, allorché debbano decidere su un ricorso che “non richiede l'esercizio della funzione di nomofilachia della corte, in quanto prospetta solo vizi della motivazione e l'impugnazione risponde esclusivamente all'interesse del litigante,

---

<sup>326</sup> Così, Vittoria, *La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo*, in Acierno, Curzio, Giusti, *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, Bari 2011, p. 275 ss.

<sup>327</sup> Il provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze e di ordinanze decisorie del 22 marzo 2011, a firma del già primo presidente Ernesto Lupo, è riportato, corredato di relazione illustrativa ad opera del medesimo, in *Foro it.* 2011, V, p. 183 ss.

ovvero solleva questioni giuridiche che siano state in precedenza decise sulla base di orientamenti conformi e consolidati e rispetto ai quali non siano fatte valere condivisibili esigenze di mutamento”.

Prima di soffermarsi su causa ed effetti di un simile provvedimento, pare opportuno svolgere alcune preliminari considerazioni di forma. La semplificazione opera su due livelli: da un lato, vengono incrementate le opzioni a disposizione del collegio giudicante, in termini di scelta del tipo di motivazione più rispondente al caso in deliberazione; dall’altro lato, vengono ridotti i tempi di redazione dei provvedimenti dato che è agevole pronosticare che la redazione di una motivazione semplificata richiederà minore tempo.

Ad un primo livello, il collegio, laddove ritenga la causa rispondente a determinati presupposti, può deliberare di adottare la “motivazione semplificata” a condizione di dare atto della forma di sentenza adottata non solo nel dispositivo, ma anche all’interno della sentenza con una duplice indicazione: nel margine destro della prima pagina e nel corpo della sentenza, preferibilmente alla fine della parte relativa all’esposizione dei fatti rilevanti della causa. Tale trasparenza, dovuta nei confronti delle parti in causa, risponde all’ulteriore esigenza organizzativa di agevolare l’ufficio del massimario nella selezione, il più possibile immediata, delle pronunce da non avviare alla massimazione, in quanto non costituenti espressione della funzione di nomofilachia della Corte.

Su un secondo piano, ai benefici connessi al menzionato “efficientamento” organizzativo si sommano quelli legati alla prevedibile contrazione dei tempi di redazione dei provvedimenti. Tale tipo di motivazione si caratterizza, nel *dictum* presidenziale, per una tecnica assertoria, essendo “estremamente sintetico con riferimento ai vizi di motivazione, o con richiamo dei precedenti conformi in caso di prospettazione di questioni giuridiche già risolte dalla giurisprudenza della corte, fermo restando che anche la motivazione semplificata deve comunque fornire una spiegazione chiara della *ratio decidendi*, riferita specificatamente alla fattispecie decisa (non potendosi esaurire quindi nell’adozione di clausole di stile applicabili ad ogni fattispecie), pure se espressa con la maggiore sintesi possibile e senza le argomentazioni richieste dalla motivazione di una decisione costituente esercizio della funzione di nomofilachia”. È evidente il rinnovato ed insistente invito alla sintesi, con la duplice specificazione che la motivazione, per quanto succinta, debba sempre riferirsi specificatamente al caso in esame, non essendo ammissibile il ricorso a generiche clausole di stile, ed esplicitare in modo chiaro il ragionamento logico – giuridico seguito dal collegio giudicante<sup>328</sup>.

---

<sup>328</sup> Opinando diversamente, si configurerebbe una violazione rilevante al livello dello stesso art. 111 Cost. Si pensi ai casi di radicale carenza di motivazione, ovvero del suo estricarsi in argomentazioni non idonee a rilevare la *ratio*

Per quanto concerne la *ratio* del provvedimento presidenziale, esso muove dalla premessa che la modalità di redazione dei provvedimenti può costituire essa stessa uno strumento per ridurre quei tempi di definizione dei procedimenti che attualmente conseguono all'assolvimento dell'obbligo di motivare in modo indifferenziato tutte le decisioni che definiscono i giudizi civili.

Se è innegabile, quasi ovvio, che sussiste una relazione di tipo proporzionale, ma in senso inverso, tra il tempo di stesura della motivazione ed il numero di provvedimenti giurisdizionali che ogni giudice può esaminare e motivare in un determinato arco di tempo, è parimenti evidente che i benefici in termini di contrazione dei tempi del giudizio connessi ad una maggiore flessibilità del modulo decisionale non sono, per usare un'efficace espressione giornalistica, a costo zero.

Un più efficace perseguimento delle finalità di abbreviazione dei tempi di redazione dei provvedimenti decisorii postula un ripensamento della garanzia di cui al 6° comma dell'art. 111 Cost.<sup>329</sup>, *rectius* un andamento a forbice degli standard minimi in presenza dei quali l'obbligo costituzionale di motivazione viene ritenuto rispettato, con conseguente maggiore apertura o chiusura della relativa forbice a seconda delle concrete caratteristiche del caso in deliberazione.

In proposito pare opportuno sottolineare l'indicativa circostanza che vede tale regolamentazione interna di natura organizzativa quale frutto di una riflessione collettiva sviluppatasi in seno al gruppo di lavoro costituito dai referenti per la formazione decentrata<sup>330</sup>. L'entità dell'arretrato gravante sulla Cassazione civile<sup>331</sup> e la conseguente esigenza di adottare

---

*decidendi*, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Cass. n. 5888 del 1992. Più di recente, cfr. Cass. n. 20112 del 2009 e Cass. n. 8053 del 2014.

<sup>329</sup> Il 6° comma dell'art. 111 Cost. prescrive che «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati». Anche i provvedimenti non giurisdizionali, ma amministrativi, sono sottoposti all'obbligo della motivazione. Si veda, da ultimo, Corte cost., sent. n. 310 del 2010, per la quale □ l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi è diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell'azione amministrativa. Esso è radicato negli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione e, dall'altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale. Non è pertanto conforme a Costituzione una norma che escluda l'obbligo di motivazione senza alcuna "ragionevole" motivazione.

<sup>330</sup> Su impulso della prima presidenza, la formazione decentrata ha organizzato un ciclo di seminari, a cadenza bimestrale, dedicato specificatamente alla motivazione. Alla chiusura del primo ciclo annuale di incontri, il laboratorio civile ha messo a punto un dodecalogo, riorganizzando le regole operative emerse dalla riflessione collettiva. Analogo documento è stato redatto dal laboratorio penale. Un riscontro sintetico, ma puntuale, del lavoro del laboratorio civile è reperibile in Acierno, *La motivazione della sentenza*, cit., p. 441 ss.

<sup>331</sup> Come ricorda l'allora presidente Lupo nel citato provvedimento sulla motivazione semplificata (in *Foro it*, cit., p. 185), □ la Corte di cassazione, nel settore civile, è gravata da un arretrato di 97.653 ricorsi e da un carico di lavoro ormai ai limiti della sostenibilità". Più di recente, nella relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2014, il Presidente Santacroce mette in evidenza che il numero dei ricorsi in attesa di decisione è aumentato nell'anno 2014 del 2,4% rispetto all'anno precedente, raggiungendo l'ammontare di 101.028 ricorsi pendenti. Il Presidente individua tra le cause di questo aumento il costante assottigliamento di organico: □ qui è sufficiente far notare che il rapporto tra risorse umane (ovvero 131 consiglieri addetti al servizio civile) e ricorsi



prassi lavorative più rapide hanno spinto gli stessi magistrati ad una profonda riflessione, all'esito della quale sono state elaborate alcune linee guida volte a concretizzare la concisione della motivazione di cui all'art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c. adattandola all'interesse, più o meno limitato, della pronuncia.

Di qui l'iniziativa di alcune sezioni civili, che, proprio per far fronte alle menzionate esigenze, hanno iniziato a differenziare la tecnica di motivazione, sperimentando, in caso di pronunce prive di rilievo nomofilattico, un modello di motivazione □ in forma semplificata □, secondo una denominazione che era stata utilizzata dal legislatore in sede di riordino del processo amministrativo<sup>332</sup>.

È in questo contesto che si inserisce il decreto dell'allora Presidente Lupo, preordinato a rafforzare il tipo di motivazione semplificata. Tale prassi, sviluppatasi fino ad allora in via sperimentale ed in misura limitata, riceve, con l'avvallo presidenziale, una generale ed omogenea regolamentazione interna finalizzata, ribadisce il Presidente, a consentire "un più efficace perseguimento delle finalità di abbreviazione dei tempi di redazione dei provvedimenti decisori", avviando "un percorso virtuoso in grado di incidere su prassi consolidate di segno contrario".

In applicazione del provvedimento ora richiamato, la Corte di cassazione<sup>333</sup> ha specificato in più occasioni che "l'utilizzo di tale modello [...] si giustifica in relazione al fatto che entrambe le impugnazioni, quella in via principale e quella in via incidentale, non richiedono l'esercizio della funzione nomofilattica: esse infatti, quando non deducono vizi di motivazione, sollevano questioni la cui soluzione comporta l'applicazione di principi già affermati in precedenza da questa Corte, e dai quali il Collegio non intende discostarsi".

Secondo una soluzione non sempre condivisa dalla dottrina<sup>334</sup>, la motivazione semplificata si giustifica allorché il ricorso denunci soltanto vizi di motivazione o quando le questioni di diritto siano già state decise dalla Corte con precedenti da cui non sussistono ragioni per discostarsi.

La questione interferisce con quella, più complessa, dell'uniforme applicazione del

---

pendenti (101.028) è 771, pari al numero di ricorsi di cui ogni consigliere sarebbe chiamato a redigere la motivazione per azzerare in un dato periodo temporale l'enorme arretrato".

<sup>332</sup> In particolare, la denominazione □ forma semplificata □ è stata tratta dall'art. 74 c.p.a. (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

<sup>333</sup> Cfr. Cass. n. 11199 del 2012. Le medesime argomentazioni a giustificazione dell'opzione del collegio per la motivazione semplificata si ritrovano, *ex multis*, in Cass. n. 17402 del 2013; Cass. n. 17290 del 2013; Cass. n. 15677 del 2013; Cass. n. 15396 del 2013; Cass. n. 18537 del 2014; Cass. n. 11016 del 2015; Cass. n. 11017 del 2015; Cass. n. 11023 del 2015; Cass. n. 18139 del 2015; Cass. n. 18947 del 2015; Cass. n. 19041 del 2015.

<sup>334</sup> V. ad es. Balena, Caponi, Chizzini, Menchini, *La riforma della giustizia civile*, cit., p. 44 ss., in cui Chizzini parla in proposito di □ pratica svalutazione dell'elemento formale motivatorio □. Il medesimo approccio critico è sposato da Taruffo, *La riforma delle norme sulla motivazione*, cit., p. 245.

diritto, che dà luogo alla c.d. nomofilachia<sup>335</sup> della Corte di Cassazione. Accanto ad una domanda di giustizia che spinge la Corte a svolgere la propria funzione nomofilattica di garanzia e prevedibilità della decisione, si pone una domanda, quantitativamente prevalente, che ne sollecita la mera funzione decisoria. Ne segue che il collegio potrà disporre che la redazione della motivazione venga effettuata in forma semplificata a condizione che la pronuncia, per la natura delle questioni prospettate col ricorso, non abbia rilievo nomofilattico. Solo allora, la garanzia costituzionale della motivazione potrà cedere il passo al rispetto del canone della sinteticità, inserendosi quest'ultimo nell'ambito dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, di cui al 2° comma dell'art. 111 Cost.

A questo punto, posto così il rapporto tra obbligo costituzionale di motivazione e funzione nomofilattica della Corte, occorre introdurre un distinguo. L'interesse della pronuncia viene, infatti, considerato limitato od in virtù del tipo di vizio denunciato, inerente alla motivazione in fatto della sentenza impugnata, ovvero in ragione dei precedenti giurisprudenziali condivisi dal collegio sui lamentati vizi giuridici della sentenza.

L'ipotesi che sussistano orientamenti consolidati, data la sua inerenza al *topos* della valorizzazione del “precedente conforme”, sarà oggetto di trattazione successiva. Concentrando, quindi, l'attenzione sul primo aspetto, deve rilevarsi che il collegamento, quasi automatico, instaurato dal decreto presidenziale tra “motivazione semplificata” e il vizio di cui all'art 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. ha suscitato in dottrina<sup>336</sup> alcune perplessità, specie alla luce del dato reale che in tanti settori ha visto la Corte affermare principi di interesse generale, proprio giudicando dei vizi di motivazione.

Di contro, le sentenze, o le parti di esse, in cui la Corte si pronuncia su un vizio di motivazione si pongono fuori dall'area della nomofilachia in tanto in quanto tali decisioni devono limitarsi a verificare la conformità del motivo di impugnazione ai requisiti dettati per il vizio di motivazione dall'art. 360, 1° comma, n. 5 che allora consentiva il ricorso solo “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il

---

<sup>335</sup> Non è qui possibile svolgere un'indagine sulla funzione nomofilattica esercitata dalla Corte di cassazione. In proposito, v., *ex multis*, Chiarloni, *Ruolo della giurisprudenza e attività creative di nuovo diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2002, p. 1 ss.; Giacobbe, *Le sezioni unite tra nomofilachia e “nomofantasia”*, in *Dir. di fam. e delle persone* 2014, p. 1416 ss.; Santagada, *Il giudizio d'appello riformato*, cit., p. 611 ss.; Ottobre, *Problemi applicativi della riforma del rito civile in appello*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2015, p. 1067 ss.; Ticchi, *Considerazioni sugli ultimi orientamenti in tema d'inammissibilità dell'appello*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2015, p. 1067 ss.; Ricci, *La Suprema Corte tra funzione nomofilattica e tutela dello ius litigatoris*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2009, p. 571 ss.; Cirillo, *La frammentazione della funzione nomofilattica tra le corti supreme nazionali e le corti comunitarie*, in *Riv. ita. di dir. pubb. com.* 2014, p. 23 ss.

<sup>336</sup> V., ampiamente ed anche per riferimenti, Panzarola, *Commentario alle riforme del processo civile. Dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo*, Torino 2013, p. 693 ss.; Sassani, *Riflessioni sulla motivazione della sentenza e sulla sua (in)controllabilità in cassazione*, in *Corr. giur.* 2013, p. 849 ss.

giudizio”. Col senno di poi, l’intento di restringere l’ambito del controllo esercitabile in Cassazione sui vizi di motivazione non dovrebbe stupire, costituendo *animus*<sup>337</sup> della *novella* ad opera del d.l. 83 del 2012 che, appunto con questo intento, avrebbe riformato di lì a poco il testo dell’art. 360, 1° comma, n. 5<sup>338</sup>.

Al di là di tali disquisizioni, il dato effettivamente rilevante sembra risiedere nella preliminare identificazione della funzione cui l’obbligo di motivazione risulta di caso in caso servente. È pacifico<sup>339</sup> che la motivazione ha la duplice funzione di prevenire contrasti tra le parti sul contenuto della decisione dimodoché il giudice dell’impugnazione possa esercitare, nelle successive fasi del giudizio, un razionale controllo sulla decisione e di garantire la trasparenza e la legalità dell’esercizio del potere giurisdizionale, fungendo da presidio della facoltà, a disposizione della generalità degli osservatori, non solo dei giurisperiti, di controllare dall’esterno la fondatezza logico-giuridica della decisione.

Il ripensamento della garanzia costituzionale della motivazione, di cui al 6° comma dell’art. 111 Cost., e la conseguente individuazione di una “forma semplificata” di motivazione della sentenza transita attraverso l’identificazione dei suoi possibili destinatari. La motivazione rivela un duplice aspetto morfologico: da una parte, la funzione della motivazione interna al processo, rivolta alle parti ed al giudice dell’impugnazione; dall’altra parte, la funzione extraprocessuale, volta a testimoniare la correttezza della motivazione e – come affermava uno dei più importanti giuristi italiani del ’700 commentando la prammatica napoletana<sup>340</sup> – a

---

<sup>337</sup> Come scrive il Presidente Santacroce, nella relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2014, □la riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. deve essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione”. Critica la dottrina. V., *ex multis*, De Cristofaro, *Appello e cassazione alla prova dell’ennesima “riforma urgente”: quando i rimedi peggiorano il male (considerazioni di prima lettura del d.l. n. 83/2012)*, in *www.judicium.it*; Caponi, *La riforma dei mezzi di impugnazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2012, p. 1153 ss.; Ferri, *Filtro in appello: passa lo svuotamento di fatto e si perpetua la tradizionale ipocrisia italiana*, in *Guida al dir.* 2012, 28, p. 10 ss. e Didone, *Note sull’appello inammissibile perché probabilmente infondato e il vizio di motivazione in Cassazione dopo il decreto legge c.d. “sviluppo” (con il commento anticipato di Calamandrei)*, in *Giur. it.* 2013, p. 232 ss.

<sup>338</sup> Dopo la riforma ad opera del d. l. 22 giugno 2012 n. 83 (conv. con l. n. 134 del 2012), l’art. 360, 1° comma, n. 5 rende denunciabile solo l’□omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Come spiega la relazione illustrativa al nuovo saggio di legificazione, □è stata [...] prevista una riformulazione del n. 5 dell’art. 360, c.p.c., mirata [...] a evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica propria della Suprema corte di cassazione quale giudice dello *ius constitutionis*”.

<sup>339</sup> Cfr., in tal senso, Lancellotti, *Sentenza civile*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino 1980, XVI, p. 1119: «L’essenziale funzione della motivazione si rivolge in duplice direzione: da una parte, a testimoniare e garantire alle parti che la decisione non è frutto di sorte, o di capriccio, o di volontà negligente o dolosa, ma di attuazione di legge; dall’altra parte, ad agevolare e rendere proficuo il controllo delle ragioni logiche e giuridiche della decisione in sede di eventuale impugnativa. Non è sufficiente fare giustizia, ma bisogna dimostrare come si è fatta giustizia e persuadere che giustizia è stata fatta; insieme bisogna creare e fornire ai soggetti processuali gli strumenti per una giustizia perfettibile». Nello stesso senso, cfr. Taruffo, *voce Motivazione della sentenza*, cit.; Evangelista, *Motivazione della sentenza civile*, in *Enc. dir.* 1977, XXVII, p. 159 ss.

<sup>340</sup>Cfr. Filangieri, *Riflessioni politiche sull’ultima legge del Sovrano che riguarda la riforma nell’amministrazione della giustizia*, Napoli 1774, in *Scienza della legislazione*, Milano 1817, p. 225 e ss., citato da Porreca, *La*

consolidare la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia.

La Corte di cassazione viene chiamata a distinguere tra le decisioni che, per il concreto *decisum* e le conseguenti modalità di confezionamento, non potranno che riguardare le sole parti in causa per la fondamentale ragione che esse non innovano, per nessun aspetto, gli orientamenti consolidati e le sentenze che, giacché suscettibili di trascendere il rilievo del caso deciso e di porsi come "precedente", saranno destinate al pubblico generale.

*Self restraint* e stringatezza sono richieste laddove la motivazione assolva, in virtù del limitato interesse della pronuncia, una mera funzione endoprocessuale, intesa come utilità per la parte che intende impugnare e per il giudice investito dell'eventuale impugnazione; mentre non è possibile alcuna semplificazione, al di fuori del rispetto del canone della sintesi prescritto per tutte le decisioni, laddove la pronuncia abbia rilievo nomofilattico e la motivazione svolga di conseguenza una funzione anche extraprocessuale.

Il riferimento va alla distinzione gorliana tra quanto si esige da una sentenza colta nella sua funzione di decisione della lite e ciò che si richiede ad una sentenza colta nella sua funzione di precedente giudiziale. Riprendendo una felice formulazione di Verde<sup>341</sup>, le decisioni per le parti saranno contratte e risolveranno lo *ius litigatoris*; quelle per la generalità saranno argomentate ed edificheranno lo *ius constitutionis*.

Non mancano voci<sup>342</sup> che additano la regolamentazione presidenziale quale illegittima compressione della garanzia costituzionale della motivazione.

Le pagine che seguono muovono dall'intento di analizzare, in termini di conciliabilità, il rapporto tra l'obbligo costituzionale di motivare le sentenze, sancito dall'art. 111, 6° comma, della Cost. ed il principio della ragionevole durata del processo civile, di cui al 2° comma del medesimo articolo, in una prospettiva che inquadra la Suprema corte di cassazione quale giudice dello *ius constitutionis* e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello *ius litigatoris*.

Un primo argomento viene dal diritto vivente e, nello specifico, dalla conclamata conformità al modello costituzionale di provvedimenti quali il decreto ingiuntivo, in un'apertura derivante dall'avvertita necessità di tenere conto del principio della ragionevole

---

*motivazione a richiesta nei giudizi civili*, in *Corr. giur.* 2011, p. 705 ss. Inoltre, v. Monteleone, *Gaetano Filangieri e la motivazione delle sentenze*, in *Il giusto proc. civ.* 2007, p. 663 ss.

<sup>341</sup> Verde, *Il processo sotto l'incubo della ragionevole durata*, in *Il difficile rapporto tra giudice e legge*, Napoli, 2012, p. 49 ss.; *Id.*, *Jus litigatoris e jus constitutionis*, in *Il difficile rapporto*, cit., p. 11 ss.

<sup>342</sup> v. D'Ascola, *Sui processi del giudice nel processo civile*, in [www.csm.it/quaderni](http://www.csm.it/quaderni) in cui l'a. tende a mettere in rilievo i problemi che discendono □ dall'impoverimento dell'obbligo di motivazione". Dell'opinione che vadano maggiormente affinate le forme di controllo successivo sulla motivazione: Viazzi, *La riforma del processo civile e alcune prassi giurisprudenziali in materia di prove: un nodo irrisolto*, in *Foro it.* 1994, V, p. 106 ss.; Comoglio, *Direzione del processo e responsabilità del giudice*, in *Riv. dir. proc.* 1977, p. 14 ss.

durata del processo quale principio destinato ad interagire, nel complessivo ordinamento giuridico, con altri valori e principi, anch'essi costituzionali, ivi compresi quelli enunciati nello stesso art. 111 Cost., limitandone la valenza<sup>343</sup>.

La seconda ragione pare dirimente. Sia nella novella ad opera della l. 69 del 2009 sia nel successivo decreto presidenziale è possibile leggere tra le righe l'auspicio di un mutamento innanzitutto di costume, volto a scalfire il tradizionale stile burocratico ed impersonale della decisione.

Quest'ultima affermazione merita una premessa<sup>344</sup>, pur breve, sul modello motivazionale consegnatoci dalla tradizione. In Italia, lo stile rotale si è sommato al processo di burocratizzazione *post* napoleonico, conferendo un'impronta fortemente burocratica alla concezione della funzione giurisdizionale: la sentenza non è riferibile personalmente al singolo giudice, bensì è espressione di un ufficio, un organo giudicante. In sintonia con tali principi, rispondenti ad un paradigma essenzialmente burocratico, la sentenza si presenta alla stregua di una comunicazione impersonale del giudice alle parti, come una decisione riferibile ad un ufficio che ha svolto una funzione pubblica. Tutto ciò determina a livello di conseguenza principale l'utilizzo di un linguaggio tecnico-giuridico, ricco di stereotipi e fraseologie arcaiche, quale strumento per giustificare formalmente una decisione che si vuole rappresentare come del tutto impersonale.

In questa cornice si inserisce la riforma ad opera della l. 353 del 1990 che, parafrasando Dworkin, pone le premesse per *prendere sul serio*<sup>345</sup> la concisione di cui all'art. 132, n. 4, c.p.c. Nella Risoluzione resa dal C.S.M. sul progetto di riforma<sup>346</sup>, i consiglieri additano come una delle cause principali della crisi della giustizia civile "l'autonoma e paludata scritturazione del documento-sentenza". Inoltre, si rinviene ivi l'auspicio che "diventi più chiara, nella cultura dei giudici, la concezione di ciò che la sentenza deve essere: non un documento avulso dal processo, vivente di vita propria, e nel quale, quindi, tutto deve essere raccontato e analizzato anche indipendentemente dalle reali necessità argomentative sulle quali il giudice ha finito per puntare: e soprattutto non una difesa (sorretta da tutti i motivi possibili, come deve fare

---

<sup>343</sup> Tale collegamento tra la legittimità dei procedimenti a contraddittorio eventuale e differito e la legittimità della motivazione breve o a richiesta si ritrova, ad esempio, in Chiarloni, *Accesso alla giustizia ed uscita dalla giustizia*, in *Doc. giust.* 1995, p. 40 ss.; *Id.*, *Valori e tecniche dell'ordinanza di condanna ad istruzione esaurita ex art. 186 quater*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1996, p. 519 ss.

<sup>344</sup> Le considerazioni svolte sono tratte da Visintini, *Il modello italiano*, in *Lo stile delle sentenze e l'utilizzazione dei precedenti*, Torino 2000, p. 158 ss. In proposito, v. anche Taruffo, *La fisionomia della sentenza*, cit., p. 182; Gorla, *Introduzione allo studio dei tribunali italiani nel quadro europeo fra i secoli XVI e XIX*, in Picardi, Giuliani, *L'ordinamento giudiziario*, Rimini 1985, I, p. 329 ss.

<sup>345</sup> Come noto, si fa riferimento a Dworkin, *Taking Rights Seriously*. Per ed. ita. v. *I diritti presi sul serio*, Milano 1982.

<sup>346</sup> Si veda la risoluzione del C.S.M. del 18 maggio 1988, cit., p. 245 ss.

l'avvocato che non sa quale tra essi sarà più gradito o meglio compreso) della decisione presa, ma un 'rendiconto' di ciò che si è pensato per giungere a tale decisione. Ciò consentirebbe uno stile sobrio e discorsivo, articolato in proposizioni semplici perché essenziali e convinte”.

Nei primi anni 2000, a menzionare tale programma culturale è la Corte di cassazione<sup>347</sup>, secondo cui “il processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione e schematizzazione) risponde ad un processo reale esistente –sinergicamente – nella società civile e nell'ordinamento giuridico (assai rilevante rimane in proposito la tipologia della decisione in forma semplificata prevista nel processo amministrativo dall'art. 9 l.205/201) di semplificazione del linguaggio istituzionale”.

In questo quadro si innesta l'evoluzione più recente che è nel senso di ridurre al minimo il ragionamento giustificativo rivolto alle parti con un duplice intento: in primo luogo, ridurre il tempo dedicato dal giudice alla stesura della motivazione specie con riferimento alla *narratio* che si suppone già nota alle parti; in secondo luogo, circoscrivere il più possibile l'attività di massimazione alle sole sentenze che si pongono come precedenti.

Proprio quest'ultimo aspetto ci permette di sviluppare una considerazione o, *si pares*, di porre un interrogativo. Com'è stato autorevolmente osservato<sup>348</sup>, causa principale delle difficoltà di massimazione delle sentenze della Suprema corte risiede proprio nel fenomeno della cosiddetta sentenza oscura: la massima dovrebbe tradurre in termini astratti la decisione, ma spesso risulta inadeguata, proprio in virtù dello stile prolisso e paludato ricorrente nell'esperienza italiana. Di conseguenza, in luogo di considerare la riforma del 2009 quale illegittima compressione della motivazione, si potrebbe *a contrario* ritenere che la garanzia costituzionale di cui al 6° comma dell'art. 111 sia meglio tutelata da una sentenza più chiara e sintetica. Ciò in una prospettiva che mira a cogliere appieno il monito di Galgano<sup>349</sup>, secondo il quale “continuiamo a proclamarci interpreti della legge e ad elaborare teorie sulla sua interpretazione; ma ci troviamo di fatto ad operare, sempre più frequentemente, come interpreti della sentenza”.

Tale invito a recuperare un *surplus* di certezza e di conoscibilità delle decisioni acquisisce i caratteri dell'urgenza ove si consideri la funzione extraprocessuale della motivazione. Due paiono al riguardo le considerazioni rilevanti.

Da un lato, la concisione di cui ai novellati artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. è

---

<sup>347</sup> Cfr. Cass. 11058 del 2004 e Cass. 13747 del 2004.

<sup>348</sup> Cfr. Visintini, *Il modello italiano*, cit., p. 158, con richiamo dell'autore a Gorla, *Dovere professionale*, cit., p. 291 ss.

<sup>349</sup> V. Galgano, *L'interpretazione del precedente giudiziario*, *Contratto e impresa* 1985, p. 701 ss.

prescritta per tutte le decisioni, ivi comprese quelle di ultima istanza, in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo. Come è stato autorevolmente osservato<sup>350</sup>, “deve essere fortemente stigmatizzata la motivazione ridondante, alternativa, superflua, non perché fa perder tempo, ma perché è estranea all’obbligo costituzionale di motivazione coerente ed adeguata”. La motivazione della sentenza, se ampollosa e sovrabbondante, cessa di essere un tramite per il controllo diffuso sull’esercizio del potere giurisdizionale, nell’interesse di quel popolo nel cui nome la sentenza è pronunciata. Come scrive Vittoria<sup>351</sup>, già primo presidente aggiunto presso la Suprema Corte, “non è solo questione di stile, è segno di un modo non esoterico, ma democratico di esercizio della giurisdizione”. Nella stessa direzione si inseriscono le considerazioni della Suprema Corte<sup>352</sup>, secondo la quale □ tale modello motivazionale si è affermato non per assolvere il giudice da un suo obbligo sancito a livello costituzionale, ma per effetto di una diversa concezione culturale nello stesso modo di redigere le sentenze □.

Dall’altro lato, proprio in seno alla riflessione della Suprema Corte, viene realizzato un equilibrio tra la garanzia costituzionale della motivazione ed il principio, parimenti costituzionale, di ragionevole durata del processo giacché si circoscrive la funzione extraprocessuale all’ambito nomofilattico. Sul piano organizzativo, ciò si traduce nell’introduzione di un doppio binario tra le pronunce prive di rilievo nomofilattico e, quindi, da motivare sobriamente, e le sentenze in cui l’opera di nomofilachia va svolta con ampio dispendio motivazionale. In definitiva, muovendo dalla dovuta premessa che si tratta di un piano che involge molteplici fattori di complessità, pare opportuno sottolineare la necessità di distinguere il piano dell’obbligo costituzionale di motivazione chiara, coerente e, quindi, necessariamente sintetica ed il piano organizzativo della motivazione “semplificata” per le cause che non richiedono l’esercizio della funzione nomofilattica.

---

<sup>350</sup> Cfr. Acierno, *La motivazione della sentenza*, cit., p. 447. Il medesimo punto di vista si ritrova in Visintini, *Il modello italiano*, cit., p. 162 ss. L’a. porta ad esempio una causa di diffamazione contro un giornale economico, La Tribuna degli investimenti, per la pubblicazione ivi di un articolo contenente notizie, giudicate poi diffamatorie, nei confronti di una società di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare. Secondo Visintini, □ il giudice, nell’estendere questa sentenza, un vero e proprio esempio di sentenza-trattato di moltissime pagine, si è lasciato andare ad enumerare una serie di comportamenti a cui il giornalista avrebbe dovuto, secondo lui, attenersi nella sua attività di cronaca. [...] Si trattava chiaramente di affermazioni incidentali, di *obiter dicta*, che non avevano certo avuto influenza sulla decisione di condanna al risarcimento per diffamazione, che si poggiava saldamente, come ho detto, sulla dimostrazione conclamata di una vera e propria denigrazione dolosa. Tuttavia, proprio le parti della motivazione che, ripeto, non potevano essere considerate alla stregua di giustificazioni della sentenza, sono apparse sui giornali e molti giornalisti famosi, compreso Bocca sulla Repubblica, in prima pagina, avevano stigmatizzato il costume giudiziario di intervenire sul terreno che non è proprio dei giudici, quello cioè della deontologia dei giornalisti. [...] Ma, a ben vedere, la sentenza era giusta e la reazione abnorme della stampa era dovuta ad una lettura tecnicamente poco corretta della sentenza ed al fatto evidente di uno stile ampolloso e sovrabbondante”.

<sup>351</sup> Così, Vittoria, *La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo*, in Acierno, Curzio, Giusti, *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, Bari 2011, p. 275 ss.

<sup>352</sup> Cfr. Cass. n. 13747 del 2004; Cass. n. 11058 del 2004

In conclusione, pare d'uopo svolgere alcune considerazioni sul *fil rouge* della sinteticità. Come noto, la prassi autorizzata dal provvedimento del primo presidente Lupo risponde ad una duplice *ratio*, essendo funzionale non solo “all’esigenza di ridurre all’essenziale il tempo di stesura delle motivazioni”, cui rispondono, come *supra* visto, le modifiche introdotte dalla l. 69 del 2009, ma anche “all’obiettivo di evitare quello che in dottrina si è chiamato eccesso di motivazione, con ciò intendendosi il gusto di confezionare motivazioni dottrinali, ridondanti e nettamente sbilanciate rispetto al peso della decisione. In proposito risulta significativo il ricorso a formule, quali “il ricorso è inammissibile e comunque infondato”<sup>353</sup>. Si menzionano, inoltre, le ipotesi in cui la declaratoria d’inammissibilità per questione impediante in rito la prosecuzione del giudizio, quale ad esempio il difetto di giurisdizione, è seguita da una motivazione sovrabbondante preordinata a giustificare l’infondatezza nel merito della domanda previamente dichiarata inammissibile<sup>354</sup>.

A proposito del particolare tema, qui in esame, della dimensione degli atti e provvedimenti, la Corte di cassazione<sup>355</sup>, nel decidere un ricorso con motivazione semplificata, ha giudicato che “la motivazione semplificata non è preclusa dalla particolare ampiezza degli atti di parte (111 pagine è la lunghezza del ricorso principale, il controricorso e ricorso incidentale raggiungono le 64 cartelle, e la memoria illustrativa, meramente iterativa del ricorso principale, è di 36 pagine), perché detta ampiezza — che certamente, pur non ponendo un problema di formale violazione delle prescrizioni formali dettate dall’art. 366 c.p.c. non giova alla chiarezza di tali atti e concorre ad allontanare l’obiettivo di un processo celere, che esige da

---

<sup>353</sup> Si menzionano, a titolo esemplificativo, Cass. n. 20192 del 2006; Cass. n. 18652 del 2011; Cass. n. 19197 del 2011; Cass. n. 11019 del 2014; Cass. n. 21684 del 2014; Cass. n. 24343 del 2014 e, più di recente, Cass. n. 14223 del 2015 e Cass. n. 18943 del 2015. Spesso si tratta di casi in cui la Suprema Corte, denunciando vizi di impostazione del gravame, afferma principi di diritto dei quali il giudizio di cassazione finisce per diventare soltanto la gradita occasione. Si ritengono condivisibili le considerazioni svolte in proposito dalla Dott.essa Acierno (*La motivazione della sentenza*, cit., p. 456), secondo la quale □l’esigenza di affermare principi di diritto non richiesti dalle *rationes decidendi* della causa è ancora meno giustificabile alla luce della vigenza dell’art. 363 c.p.c. che definisce i confini dell’esercizio della nomofilachia, stabilendo quando può essere espresso un principio di diritto nell’interesse della legge a fronte di un ricorso inammissibile e, conseguentemente, in modo non vincolante rispetto al giudizio *a quo*”.

<sup>354</sup> La motivazione, quando superflua in quanto relativa ad un capo di domanda su cui il giudice è privo del potere di giudicare, è anche definita “doppia motivazione” in modo da sottolinearne l’aspetto patologico: essa, oltre ad essere diseconomica, rappresenta un fattore di criticità non solo dal punto di vista dell’esigenza di certezza e uniformità del diritto (il giudice munito della *potestas iudicandi* potrebbe decidere in modo difforme da quello che ne era privo), ma anche in ordine alla configurazione dell’onere di impugnazione della parte vittoriosa e di quella soccombente. Sotto quest’ultimo profilo, si rileva che in questi casi la giurisprudenza di legittimità valuta inammissibili i motivi formulati dalla parte soccombente con riferimento alla parte della pronuncia dedicata a confutare la fondatezza delle ragioni, dopo aver accolto un’eccezione impediante in rito. Cfr. Cass. sez. un. n. 3840 del 2007; Cass. sez. un. n. 8087 del 2007; Cass. n. 15234 del 2007; e Cass. n. 19228 del 2007

<sup>355</sup> Cfr. Cass. n. 11199 del 2012, in *Foro it.* 2014, p. 238 ss, con breve nota di Costantino ed in *Mass. giur. lav.* 2012, p. 816 ss., con nota di Vallebona, *Prolissità è delitto (la prolissità degli atti difensivi contrasta con la chiarezza e pregiudica la celerità del processo)*.



parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio — non è affatto direttamente proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle questioni veicolate, e si risolve soltanto in una inutile e disfunzionale sovrabbondanza, infarcita di continui e ripetuti assemblaggi e trascrizioni degli atti defensionali, delle sentenze dei gradi di merito, delle prove testimoniali, della consulenza tecnica e dei suoi allegati planimetrici”.

Ne segue che la motivazione semplificata è compatibile con la particolare ampiezza degli atti di parte quando questa sia gratuita, ossia non giustificata dalla complessità o numerosità delle questioni da trattare. Pur non sussistendo alcuna corrispondenza tra “lunghezza” dell’atto di parte e “lunghezza” della motivazione, le due tematiche risultano, tuttavia, strettamente correlate. Come scriveva Calamandrei<sup>356</sup>, “dovrebbero essere i giudici i più strenui difensori dell’avvocatura: poiché solo là dove gli avvocati sono indipendenti, i giudici possono essere imparziali; solo là dove gli avvocati sono rispettati, sono onorati i giudici; dove si scredita l’avvocatura, colpita per prima è la dignità dei magistrati, e resa assai più difficile ed angosciosa la loro missione di giustizia”. Verrebbe, se consentito, da aggiungere che solo là dove gli avvocati scrivono atti schematici e concisi, i giudici possono redigere sentenze chiare e sintetiche.

#### **4. In bilico tra “motivazione adeguata” e “motivazione semplificata”: la motivazione per *relationem* ed ulteriori proposte per la semplificazione della motivazione**

La presenza, per i provvedimenti decisori, comunque denominati, della garanzia dell'obbligo di motivazione, di cui all'art. 111, 6° comma, Cost. non ha impedito di procedere ad un'attenta revisione del modello che si stima adeguato anche alla luce di altri canoni di rilievo costituzionale, quale *in primis* il giusto processo col suo termine ragionevole di durata. In quest’ottica, la modalità di redazione dei provvedimenti può costituire uno degli strumenti per ridurre i tempi di definizione dei procedimenti. Ne segue la necessità di esaminare i modelli di motivazione non solo per valutarne la legittimità all’interno del quadro normativo e dei principi elaborati dalla giurisprudenza, ma anche al fine di vagliarne la coerenza rispetto all’esigenza di semplificare sia la fase deliberativa sia quella strettamente motivazionale.

Con riferimento all’articolazione delle “ragioni giuridiche della decisione”, l’art. 118 disp. att. pone l’accento su tre elementi, *id est* la legittimità di motivare *per relationem* con riferimento a precedenti conformi, la prescrizione di esporre *concisamente ed in ordine* le questioni decise nonché le norme applicate e, infine, il divieto di citare autori giuridici.

---

<sup>356</sup> Così, Calamandrei, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano 2005.

Il divieto, espresso dall'art. 118 disp. att. c.p.c., di citare in motivazione la dottrina<sup>357</sup>, sia essa italiana o straniera, costituisce, a differenza degli altri sin qui visti, un canone stilistico imperativo, imposto direttamente dalla legge, fin dal codice di procedura civile del 1865. Esso si inserisce nell'alveo di quella impersonalità burocratica che ha tradizionalmente segnato il modello italiano, essendo funzionale alla raffigurazione montesquieuiana del giudice quale *bouche de la loi*. Ne segue la rappresentazione della motivazione come giustificazione di una decisione impersonale, spogliata di considerazioni etiche, sociologiche o politiche.

Per quanto concerne l'esposizione concisa ed in ordine delle questioni decise, deve rilevarsi che vincolare la motivazione ad uno sviluppo ordinato non risponde solo alle ben note esigenze di contrazione dei tempi redazionali, bensì rappresenta una caratteristica discendente dalla stessa natura normativa del discorso giacché il potere/dovere del giudice di pronunciarsi su una questione successiva presuppone il carattere non assorbente e dirimente della questione precedente<sup>358</sup>.

Come noto, secondo un principio enunciato da tempo dalla Suprema Corte<sup>359</sup>, “spetta solo al giudice di merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né, per ottemperare all'obbligo della motivazione, il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui

---

<sup>357</sup> La violazione dell'art. 118, 2° comma, disp. att. non dà luogo però di per sé a vizio della sentenza, salve possibili conseguenze disciplinari a carico del magistrato. In proposito, si rileva che spesso la giurisprudenza, specie di merito, ha cura di richiamare la dottrina evitando, correttamente, un'esplicita citazione, stante il divieto di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. Cfr., ad es., Trib. Catania, sent. 15 giugno 2007, con nota di Vinciguerra, *Divieto legale di concorrenza e scissione societaria*, in *Giur. comm.* 2009, p. 548 ss.; Trib. Torino, sent. 9 marzo 2007, con nota di Spaccasassi, *Domanda di brevetto europeo e capacità giuridica del richiedente*, in *Giur. merito* 2008, p. 1278 ss. In entrambi i casi il Tribunale non cita l'autore, giusta il disposto dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ma fa indubbiamente riferimento alla parte di dottrina che suffraga la tesi sposata dal giudice. Ben più spinti i tentativi di personalizzazione ad opera della giurisprudenza lavoristica degli anni '70 sul diritto di sciopero (v., *ex multis*, Pret. Milano, 5 novembre 1970, in *Quale giustizia* 1971, p. 508 ss.; Pret. Novafeltria, 24 settembre 1971, *ivi*, 1972, p. 63 ss.) o quelli della giurisprudenza pisana degli anni '80 sui criteri di quantificazione del danno biologico (v., *ex multis*, Trib. Pisa, 19 maggio 1982, in *Giurispr. ita.* 1984, p. 430 ss.; Trib. Pisa, 16 gennaio 1985, *ivi*, 1986, 192 ss.). Per ampi riferimenti v. Barcellona, *L'uso alternativo del diritto*, Bari 1973; Mazzamuto, *Relazione introduttiva*, in *Lo stile delle sentenze*, cit., p. 10 ss.

<sup>358</sup> Un giudice che si pronunci comunque, nonostante la preclusione dell'accesso al merito derivante dalla pregiudizionale di giurisdizione o di competenza o dalla legittimazione processuale è privo di *potestas iudicandi*. In tali casi si parla di “doppia motivazione”. Cfr. *supra* p. 30 *sub* nota 68.

<sup>359</sup> Cfr., *ex multis*, Cass. n. 14598 del 2003; Cass. n. 3651 del 2007 e, più di recente, Cass. n. 8767 del 2011; Cass. n. 24843 del 2011; e Cass. n. 11645 del 2012. Si tratta, tuttavia, di orientamento consolidato: v. Cass. n. 6576 del 1981, in *Mass. Giur. It.* 1981; Cass. n. 683 del 1982, in *Mass. Giur. It.* 1982; Cass. n. 2107 del 1983, in *Mass. Giur. It.* 1983; Cass. n. 480 del 1988, in *Mass. Giur. It.* 1988; Cass. n. 5748 del 1995; Cass. n. 5169 del 1997 e Cass. n. 12220 del 1998.

quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, implicitamente, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”.

È quindi nel tessuto argomentativo che può realizzarsi, in concreto, la sintesi. Sostiene, infatti, la Corte che nell’analisi della piattaforma probatoria e di scrutinio delle diverse questioni giuridiche, il giudice di merito è tenuto a motivare solo in “positivo”, valorizzando gli elementi ritenuti più attendibili e rilevanti; non essendo necessario, per ottemperare all’obbligo di motivazione, giustificare anche “in negativo”, confutando espressamente e singolarmente tutte le argomentazioni ed i rilievi mossi dalle parti. Tale metodo selettivo di giustificazione delle ragioni della decisione, anche noto come motivazione implicita per incompatibilità<sup>360</sup>, non costituisce l’unico strumento di economia processuale che, nell’alveo dell’art. 118 disp. att., risponda all’esigenza di specificare il contenuto della sinteticità, semplificando la fase decisionale, *rectius* la fase di giustificazione della decisione.

Il *favor* del legislatore verso una motivazione sintetica, considerata rispondente alle esigenze di chiarezza e tempestività, risulta evidente dalla codificazione dell’ammissibilità della motivazione *per relationem*. Si fa riferimento alla nuova formulazione dell’art. 118 disp. att., a tenore della quale la motivazione □consiste nella succinta esposizione [...] delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi□.

La possibilità di giustificare le ragioni giuridiche della decisione con il ricorso a precedenti conformi va di pari passo con la valorizzazione del precedente ad opera dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.<sup>361</sup>. Qui confluisce una questione preliminare cui pare d’uopo dedicare alcune,

---

<sup>360</sup> Cfr. Buffone, *Il processo e il tempo*, cit., p. 22 ss. In senso critico avverso la motivazione implicita, considerata non una forma peculiare di motivazione, bensì una «non motivazione», v. Taruffo, *voce Motivazione della sentenza*, cit.; Iaccarino, *Studi sulla motivazione (con speciale riguardo agli atti amministrativi)*, Roma 1933, p. 86 ss. In verità, la costante giurisprudenza ha da tempo affermato la legittimità della motivazione implicita. V., *ex multis*, Cass. n. 1746 del 1980; Cass. n. 5217 del 1980; Cass. n. 6514 del 1980; Cass. 4 giugno 1981 n. 3628; Cass. 6 febbraio 1982 n. 683; Cass. n. 1132 del 1981; Cass. n. 1949 del 1981; Cass. n. 2356 del 1981; Cass. n. 6201 del 1981; Cass. n. 1189 del 1982; Cass. n. 2044 del 1982; Cass. 6 marzo 1982 n. 1440; Cass. 12 aprile 1986 n. 2590; Cass. 15 settembre 1986 n. 5599; Cass. n. 294 del 1987; Cass. 22 gennaio 1988 n. 480; Cass. n. 6078 del 1990; Cass. n. 5748 del 1995; Cass. n. 1390 del 1998.

<sup>361</sup> È noto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13620 del 2012, in tema di interpretazione di norme processuali, hanno sottolineato la menzionata valorizzazione del precedente. Secondo la Corte, □deve ritenersi che, come affermato anche di recente, la regola dello "stare decisis" è stata valorizzata anche dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69 che, nell’introdurre nell’ordinamento L’art. 360 "bis" c.p.c. (che sancisce l’inammissibilità del ricorso quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa), ha accentuato maggiormente l’esigenza di non cambiare l’interpretazione della legge in difetto di apprezzabili fattori di novità□. Nel caso di specie, le Sezioni Unite hanno concluso per la conferma di un orientamento del 2009, anche se in astratto avrebbe potuto adottarsi una difforme soluzione, rilevando che □benchè non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello "stare decisis", essa tuttavia costituisce un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente all’ordinamento, in base alla quale non ci si può discostare da una interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione

pur brevi, considerazioni. Nelle menzionate norme, il legislatore fa, infatti, riferimento al precedente in senso lato, *id est* in modo del tutto “atecnico” ed avulso dalla complessità che attiene alla nozione stessa di precedente. Un esempio di tale utilizzo quantomeno improprio si rinviene nella circostanza che vede la valorizzazione del precedente non andare di pari passo con un’enfaticizzazione del fatto ed anzi accompagnarsi alla formulazione maggiormente riduttiva introdotta dalla *novella* del 2009 che individua la motivazione in fatto nella □succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa□. Al contrario, nelle sentenze di common law la descrizione dei fatti è, come noto, fondamentale<sup>362</sup>, in quanto è sull’analogia tra i fatti del caso anteriormente deciso ed i fatti del caso in decisione che si innesta il concetto di precedente. Solo in caso di analogia, il giudice del secondo caso applicherà al caso in decisione la *ratio decidendi* sulla cui base è stato deciso il caso precedente.

Senza approfondire qui questi temi, che richiederebbero ben più ampie analisi<sup>363</sup>, è utile fornire una definizione stipulativa<sup>364</sup> a tenore della quale il precedente include qualsiasi richiamo, in forma di massima o di mero estratto, ad una decisione pronunciata in un altro caso dalla Corte di cassazione.

Data per presupposta tale linea interpretativa, occorre domandarsi entro quali limiti possa essere adottata la motivazione *per relationem* ed in che rapporto quest’ultima si ponga con il regime giuridico preesistente.

In proposito, deve innanzitutto rilevarsi che la *novella* del 2009 codifica una tecnica redazionale che aveva già ricevuto l’avvallo della Suprema corte. In particolare, la giurisprudenza di legittimità non si era limitata a quella tipologia di motivazione *per relationem* che investe il ruolo nomofilattico della Corte di cassazione, ma aveva sancito l’ammissibilità, in linea generale, di tale tecnica redazionale, legittimando il ricorso alla *relatio* in un ampio

---

nomofilattica, senza delle forti ed apprezzabili ragioni giustificative. In tale ottica occorre rilevare che una diversa interpretazione giurisprudenziale di una norma di legge rispetto a quella precedentemente affermata non ha ragione di essere allorchè entrambe siano compatibili, come nella fattispecie, con la lettera della legge, essendo da preferire l’interpretazione sulla cui base si è formata una certa stabilità di applicazione □.

<sup>362</sup> Si veda, ad es., Sbisà, *Certezza del diritto e flessibilità del sistema (la motivazione della sentenza in common law e in civil law)*, in *Contratto e impresa* 1988, p. 519 ss., dove viene posto in evidenza la cura che i giudici inglesi riservano per il fatto, posto al centro del discorso giuridico.

<sup>363</sup> V., *ex multis*, Visintini, *La giurisprudenza per massime e il valore del precedente con particolare riguardo alla responsabilità civile*, Padova 1988; *Id.*, *Giurisprudenza per massime e valore del precedente*, Padova 1988; Alpa, *L’arte di giudicare*, Bari 1996; Vincenti, *Il valore dei precedenti giudiziari nella tradizione europea*, Padova 1998; Chiarloni, *Un mito rivisitato: note comparative sull’autorità del precedente giurisprudenziale*, in *Riv. dir. proc.* 2001, p. 617 ss.; Taruffo, *Precedente e giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2007, p. 709 ss.

<sup>364</sup> Sul tema della definizione e sulla distinzione tra definizioni stipulative, esplicative e lessicali v., per tutti, Scarpelli, *Cos’è il positivismo giuridico*, Milano, 1965, 9 ss.: □Una definizione può avere [...] la natura d’una convenzione intorno agli usi futuri del linguaggio: si stabilisce che d’ora in avanti, in un certo testo, in un certo campo linguistico, una certa espressione [...] sarà impiegata in un certo significato. Questa definizione porta il nome di definizione stipulativa□. Scarpelli segue, come noto, la terminologia di Robinson. Cfr. Robinson, *Definition*, Oxford University Press, Oxford 1963.

ventaglio di possibilità.

Il primo precedente, risalente al 1962<sup>365</sup>, si riferisce al rinvio in motivazione ad altre sentenze dello stesso giudice e ne afferma la legittimità purché la motivazione □ne riproduca gli elementi essenziali che costituiscano congrua ragione della decisione□. L'avanzamento tecnologico, *rectius* la conoscibilità del percorso motivazionale attraverso banche dati od altri archivi specializzati, rende superflua la riproduzione degli elementi essenziali della decisione cui si fa riferimento, essendo sufficiente che il rinvio sia operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione *per relationem*, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell'atto oggetto di *relatio* che diviene, proprio in virtù di tale rinvio, parte integrante dell'atto rinviante.

La suprema Corte detta i medesimi criteri di congruità per la motivazione che faccia riferimento a provvedimenti di un altro giudice, purché facente parte del medesimo ufficio (sezione o tribunale). A tale riguardo, pare opportuno segnalare una recente pronuncia<sup>366</sup> nella quale la Cassazione ha disatteso la prospettazione dei ricorrenti osservando che la Corte territoriale, nel richiamare testualmente un precedente del medesimo ufficio reso su una questione analoga, non ha travalicato i limiti di un'ammissibile motivazione *per relationem* in quanto “l'affermazione conclusiva contenuta nella sentenza, secondo la quale le argomentazioni della sentenza richiamata rispondono a tutti i motivi d'impugnazione dedotti dagli appellanti, non è mera formula di stile ma corrisponde effettivamente, in sostanza, ai contenuti della sentenza richiamata, senza che tale conclusione possa esser messa in dubbio dalle inevitabili leggere difformità fra le vicende rispettivamente esaminate”.

In secondo luogo, è possibile ricorrere alla motivazione *per relationem* con richiamo a provvedimenti endoprocessuali, i quali possono essere validamente ed efficacemente richiamati alla duplice condizione che siano stati adottati dal medesimo giudice e che la *relatio* sia

---

<sup>365</sup> Si fa riferimento a Cass. n. 1212 del 1962. Più di recente, v. Cass. n. 13937 del 2002, Cass. n. 11126 del 2003, Cass. n. 979 del 2009. Secondo la Corte, costituisce principio generale dell'ordinamento, desumibile dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990 e dall'art. 7, 1° comma, della n. 212 del 2000 per gli atti amministrativi e valido a maggior ragione per l'attività del giudice (in forza dell'art. 111 cost.), il rinvio va operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione *per relationem* ad altra sentenza bene identificata.

<sup>366</sup> Secondo la giurisprudenza di legittimità, non incorre nella violazione degli artt. 111 Cost., 118 disp. att. e 132 c.p.c., la motivazione della sentenza che, richiami testualmente un precedente del medesimo ufficio reso su una questione analoga. Cfr. Cass. n. 3367 del 2011. Si evidenzia che rimane, invece, problematica la possibilità di utilizzare la motivazione *per relationem* con riferimento a precedenti di merito non dello stesso giudice, ma di uffici di merito diversi. In questa ipotesi si ritiene preferibile un maggior spazio giustificativo, onde esplicitare i passaggi logici sottesi al precedente richiamato e le ragioni giustificative dell'adesione. Cfr. Acierno, *La motivazione della sentenza*, cit., p. 453. La medesima linea prudenziale è sposata da Buffone, *Il processo e il tempo*, cit., p. 22 ss.

chiaramente individuabile e conoscibile<sup>367</sup>. Le medesime considerazioni valgono anche per la consulenza tecnica<sup>368</sup> purché la motivazione non si limiti a richiamare adesivamente i passi salienti della c.t.u., bensì chiarisca le ragioni giustificanti il recepimento da parte del giudice di merito delle conclusioni del consulente tecnico.

La legittimità della motivazione *per relationem* della sentenza pronunciata in sede di gravame postula, invece, un maggiore spazio giustificativo, non essendo sufficiente una motivazione laconica, formulata in termini di mera adesione. Costituisce, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità<sup>369</sup> che “il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, debba esprimere, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto”.

Traendo le somme dei menzionati orientamenti, ciò che la Suprema Corte censura è l'adesione “acritica” alle conclusioni del consulente, od anche ad un proprio provvedimento endoprocessuale ovvero ad un precedente del proprio ufficio. Ne segue che la motivazione *per relationem* deve considerarsi rituale ogniqualvolta il giudice dia riscontro, pur sintetico, di aver valutato criticamente le censure proposte dalla parti ed espliciti le ragioni della propria adesione all'atto verso cui è diretta la *relatio*.

Residua da considerare l'ipotesi del richiamo ai precedenti di legittimità, che, in virtù della funzione nomofilattica di cui sono latori, costituiscono l'obiettivo principale della novellata formulazione dell'art. 118 disp. att. In verità, era possibile, già prima della novella del 2009, adempiere al dovere costituzionale di cui al 6° comma dell'art. 111 mediante il rinvio, in parte motiva, ad un precedente specifico conforme purché la motivazione venisse espressa

---

<sup>367</sup> Il medesimo principio è stato applicato anche alle motivazioni che facciano riferimento a provvedimenti adottati *ante causam*, come un provvedimento cautelare o possessorio, ovvero rinvii ad atti di un procedimento penale, se richiamati dalla sentenza della sezione disciplinare del c.s.m. e conosciuti dal magistrato incolpato. V., per tutti, Cass. 16277 del 2010

<sup>368</sup> Sul recepimento *per relationem* della consulenza tecnica d'ufficio v. Cass. n. 9869 del 2004; Cass. n. 282 del 2009; Cass. n. 10222 del 2009; Cass. n. 9988 del 2009; Cass. n. 22707 del 2010 e, più di recente, Cass. n. 5148 del 2011; Cass. n. 9379 del 2011. Secondo la Corte, □per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte allegli le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione□. Una disamina, non corredata di notazioni critiche di vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, prospettando un sindacato di merito, non è una censura ammissibile in sede di legittimità.

<sup>369</sup> Ciò presuppone che sia comunque riportato, ancorché sommariamente, il contenuto della sentenza di primo grado in modo da rendere chiaro e trasparente il contenuto del ragionamento al quale il giudice d'appello ha inteso aderire. In proposito v., *ex plurimis*, Cass. n. 4637 del 1983; Cass. n. 5071 del 1989; Cass. n. 4725 del 1996; Cass. n. 5612 del 1998; Cass. n. 985 del 2000; Cass. n. 3066 del 2002; Cass. n. 18296 del 2002; Cass. n. 1539 del 2003; Cass. n. 2196 del 2003; Cass. n. 20454 del 2005; Cass. n. 2268 del 2006; Cass. n. 27203 del 2006; Cass. n. 3636 del 2007; Cass. n. 15483 del 2008; Cass. n. 22801 del 2009; Cass. n. del 2010 18625 e, da ultimo, Cass. n. 3033 del 2015.

in provvedimenti dal contenuto ben identificato e conoscibile. Al riguardo, da un rapido esame della giurisprudenza di legittimità<sup>370</sup> emerge la possibilità, in evidente ossequio al principio di economia processuale, di richiamare un orientamento giurisprudenziale consolidato attraverso l'esatta indicazione del numero delle sentenze e la puntuale riproduzione delle massime in cui esso si è espresso, senza necessità di riportare lo sviluppo logico-giuridico, generativo dell'orientamento richiamato.

In ordine alla corretta modalità di rinvio, va osservato che il riferimento ad un precedente conforme postula un giudizio di sussunzione giacché non è sufficiente il richiamo, pur puntuale, al precedente di legittimità, essendo necessario collegare, in termini di coerenza, il precedente, oggetto di *relatio*, e la fattispecie concreta *sub iudice*. Valgono i principi all'uopo sanciti dalla Suprema Corte<sup>371</sup> secondo cui la motivazione *per relationem* deve considerarsi carente quando il *decisum* si fonda esclusivamente sul rinvio a precedenti, od a massime giurisprudenziali, richiamati in modo acritico e non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa, di talché venga impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice, proprio per l'impossibilità di individuarne la *ratio decidendi*.

È nel percorso logico di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta che si annida, per la Suprema Corte<sup>372</sup>, il principale criterio di adeguatezza della motivazione *per relationem* nel senso che “non adempie il dovere di motivazione il giudice che si limiti a richiamare principi giurisprudenziali asseritivamente acquisiti, senza ricostruire la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta; in una situazione di tal tipo, infatti, il sillogismo che distingue il giudizio finisce per essere monco della premessa minore e, di conseguenza, privo della conclusione razionale”.

Si coglie l'accoglimento da parte della Suprema Corte di un'impostazione diffusa, largamente presente nella dottrina di Calamandrei<sup>373</sup>, che connota la sentenza come un giudizio

---

<sup>370</sup> Cfr. Cass. n. 5936 del 1999; Cass. n. 8381 del 1999; Cass. n. 15949 del 2001; Cass. n. 662 del 2004; e Cass. n. 7943 del 2007.

<sup>371</sup> Occorre distinguere tra la motivazione *per relationem* di cui all'art. 118 disp. att. e la motivazione c.d. per rinvio. In quest'ultimo caso, si registra un vizio della motivazione, *sub specie* della motivazione apparente, in quanto il giudice si limita a rinviare ad un altro atto, senza collegare il precedente conferme richiamato con la fattispecie dedotta in giudizio. Cfr., ad es., Cass. n. 3920 del 2011; Cass. n. 22187 del 2013 e, più di recente, Cass. n. 16081 del 2014

<sup>372</sup> Cfr., *ex multis*, Cass. n. 11710 del 2011; Cass. n. 22187 del 2013; Cass. n. 27723 del 2013; Cass. n. 28280 del 2013; Cass. n. 19249 del 2014; Cass. n. 22497 del 2014; Cass. n. 12151 del 2014 e, da ultimo, Cass. n. 3168 del 2015

<sup>373</sup> In verità, la tesi formulata da Calamandrei è più complessa, in quanto caratterizza le decisioni giudiziali non semplicemente come un sillogismo, quanto piuttosto come una catena di sillogismi (come la successione, cioè, di una pluralità di deduzioni). Cfr. Calamandrei, *La genesi logica della sentenza civile*, 1914 in *Id.*, *Opere giuridiche*, a cura di Cappelletti, Napoli 1965, I, p. 15 ss.; □il giudice deve fare, prima di giungere alla pronuncia della sentenza, una serie complicata di deduzioni concatenate, è da notare che quando si raffigura la sentenza come un sillogismo, si ha di mira soltanto il momento finale dell'attività del giudice, in cui, avendo questi preparato

logico-deduttivo frutto di un sillogismo. Nell'ambito di tale concezione sillogistica, la decisione muove dall'affermazione dell'esistenza di una norma di legge generale (*propositio major*) per giungere all'affermazione che il caso concreto rientra tra quelli contemplati dalla norma (*propositio minor*) ed, infine, alla deduzione del verificarsi in concreto dell'effetto giuridico posto in astratto dalla norma (*conclusione*).

In difetto della premessa minore, la sentenza può essere, di conseguenza, tacciata del vizio di motivazione derivante dall'omissione della sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta e, quindi, cassata, giacché il sillogismo che connota il giudizio consegue la propria conclusione razionale in tanto in quanto completo nelle due premesse, maggiore e minore.

Questi i parametri di congruità della motivazione *per relationem*, enucleati dalla Corte in riferimento al difetto di motivazione e costituenti il contesto entro cui si inserisce la *novella* del 2009. Occorre, a questo punto, interrogarsi sull'incidenza di quest'ultima e, nello specifico, della codificazione normativa, in seno all'art. 118 disp. att., della facoltà di motivare con riferimento a precedenti conformi. La modifica in parola si pone in evidente linea di continuità con il menzionato orientamento di legittimità, non producendo significative innovazioni al regime giuridico preesistente, salvo il forte collegamento riscontrabile tra la motivazione *per relationem* ed il requisito della concisione.

Se è vero che la codificazione di tale tecnica redazionale si ataglia perfettamente alla finalità di accelerazione dei tempi di redazione della motivazione e di stabilità degli orientamenti di legittimità, non può sottacersi che la realizzazione di simili esigenze, sottese alla modifica in commento, postula un certo livello di padronanza di tale tecnica. Si pensi, ad esempio, allo strumento del copia-incolla, il cui abuso può condurre ad escludere l'utilità, in termini di coerenza con il principio di ragionevole durata del processo, della motivazione *per relationem*.

L'interpretazione *de qua* è stata sposata dal Tribunale di Mondovì<sup>374</sup> che, in sede di prima lettura della *novella* del 2009, specifica che "la modifica all'art. 118 disp. att., per la quale

---

ormai dinanzi a sé la norma di legge da applicare e il giudizio sui caratteri giuridici del fatto accertato, più non gli resta che trarre a rigor di logica la conseguenza di queste due premesse. V. anche Calamandrei, *La sentenza soggettivamente complessa*, in *Riv. dir. proc. civ.* 1924, I, p. 213 ss., poi in *Studi sul processo civile*, Padova 1930, p. 211 ss. In proposito, v. ampiamente e per riferimenti, Taruffo, voce *Motivazione della sentenza*, cit.; Wroblewski, *Il sillogismo giuridico e la razionalità della decisione giudiziale*, in Comanducci, Guastini, *L'analisi del ragionamento giuridico*, Torino 1987; Chizzini, voce *Sentenza nel diritto processuale civile*, in *Dig. Civ.*, Torino 1998, XVIII, p. 236 ss.

<sup>374</sup> Si pensi, ad es., all'ipotesi in cui la decisione sia stata pubblicata in riviste giuridiche e siti specializzati ovvero sia disponibile mediante sistemi di informazione interni all'ufficio giudiziario. V. Trib. Mondovì, sent. del 22 marzo 2010, est. Demarchi,



la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132 del codice, può aver luogo anche facendo riferimento a precedenti conformi, ha il significato non tanto di consentire la citazione di precedenti giurisprudenziali (facoltà, costantemente osservata, della quale non si è mai dubitato), quanto piuttosto di consentire un deciso snellimento delle motivazioni, evitando di dover ripetere per intero un percorso motivazionale già disponibile altrove e facilmente rintracciabile attraverso le banche dati e gli archivi specializzati del web”.

Com'è stato autorevolmente osservato<sup>375</sup>, “tale tecnica non dovrebbe più poter essere utilizzata in chiave inversa come accade nelle pronunce che riproducono per intero testi di precedenti o lunghe teorie di massime identiche. Anche nell'utilizzo della motivazione *per relationem* è necessaria la sobrietà ovvero il richiamo esclusivo ai precedenti rilevanti e coerenti con la fattispecie, attraverso la selezione critica degli orientamenti, dal momento che la finalità della tecnica in questione è la possibilità di non esplicitare passaggi argomentativi che possano essere riassunti in una massima o in un rinvio e non invece quello di sostituire la giustificazione espressa delle ragioni della decisione con un numero eccedente il necessario di richiami giurisprudenziali”.

Si può approdare, in questo modo, ad inserire la motivazione *per relationem* in quel ventaglio di tecniche acceleratorie della fase decisoria e, nello specifico, della redazione della sentenza, finalizzate a dare corpo e sostanza alla sinteticità, descritta dalle disposizioni codicistiche e, *in primis*, dall'art. 118 in termini solo astratti.

Nell'esame delle regole *de quibus*, occorre, poi, menzionare il principio dogmatico della cosiddetta “ragione più liquida”<sup>376</sup>, a tenore del quale la domanda può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre.

Quanto alla motivazione delle soluzioni giuridiche, occorre, quindi, introdurre un distinguo. Da un lato, la scelta dei rilevi e delle circostanze da porre a fondamento della

---

<sup>375</sup> Cfr. Acierno, *La motivazione della sentenza*, cit., p. 454.

<sup>376</sup> L'espressione “ragione liquida” si riscontra in Cass. n. 11356 del 2006; successivamente confermata da Cass. n. 21266 del 2007; Cass. 13070 del 2007; Cass. n. 24540 del 2009; e, da ultimo, Cass. n. 3386 del 2011. Il riferimento a tale tecnica motivazionale, si ritrova anche nella giurisprudenza di merito. V., per tutti, Trib. Piacenza, sent. 28 ottobre 2010, con nota di Maccarone, *Ordine delle questioni e applicazione del principio della ragione più liquida*, in *Foro pad.* 2011, p. 195 ss. Si evidenzia che la parte non viene pregiudicata sensibilmente nel diritto di difesa in quanto la decisione avrà efficacia di giudicato solo sulle questioni decise e non su quelle assorbite, con l'unica eccezione dell'eventuale giudicato implicito che si sia formato. Questo ed ulteriori profili problematici, quali ad esempio il rapporto tra tale principio e la motivazione alternativa, sono analizzati, con maggiore respiro, da Acierno, *La motivazione della sentenza*, cit., p. 456 ss.; Biavati, *Appunti sulla struttura della decisione e l'ordine delle decisioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2009, p. 1301 ss.; Caponi, *La rilevanza del difetto di giurisdizione tra doppio oggetto del giudizio e primato della ragione più liquida*, in *Foro it.* 2009, p. 3099 ss.; e, da ultimo, Ragni, *Il giudicato implicito ed il principio della ragione più liquida: i confini mobili del giudicato nella giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2015, p. 647 ss.

decisione esclude, implicitamente, tutti quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata; dall'altro lato, la presenza di una questione assorbente già pronta permette di superare, in favore del principio di ragionevole durata del processo, l'ordine delle questioni, a condizione che dalla motivazione si rinvenga che l'esame di una domanda ha assorbito ogni altra per la sua evidenza. Mentre la prima opzione deliberativa postula una decisione implicita, l'adozione in sede di motivazione del principio della ragione liquida esclude che ci sia stata deliberazione tacita sulla questione non affrontata, il cui esame, data la presenza di una *ratio decidendi* più evidente, rappresenterebbe, nell'ottica sposata dalla giurisprudenza prevalente, una diseconomia.

Parafrando Luiso<sup>377</sup>, il principio della ragione più liquida sostituisce un profilo di evidenza all'ordine logico delle questioni, così come previsto dagli artt. 276 e 279 c.p.c. e come confermato dal 2° comma dell'art. 118 disp. att. Ricorrendo a tale tecnica motivazionale, il giudice decide sulla base dell'evidenza di una soluzione, con un vantaggio immediato, in termini di economia processuale, ottenuto con la decisione *per saltum* dell'ordine delle questioni.

In questa cornice ricostruttiva, si vede come la raffinata elaborazione teorico-dogmatica della giurisprudenza di legittimità abbia progressivamente specificato il contenuto del principio di sinteticità offrendo al giudice, di merito e di legittimità, la possibilità di scegliere da un ampio ventaglio di tecniche motivazionali acceleratorie.

E si tratta di tappa intermedia d'un percorso ancora in atto. Di recente sono state avanzate proposte dirette a far sì che il giudice motivi la sentenza solo su richiesta della parte che intende

---

<sup>377</sup> Cfr. Luiso, *Diritto processuale civile*, Milano 2007, II, p. 63 ss. L'a. citato porta l'esempio di una controversia, in cui A domandi a B il pagamento di somme, allegando la natura del loro rapporto come di lavoro subordinato e in cui B si difenda, sia negando tale natura, sia eccependo comunque la prescrizione. Se la sussistenza della prescrizione è agevolmente accertabile, il giudice può respingere la domanda, senza affrontare a fondo il problema della qualificazione del rapporto.

impugnarla<sup>378</sup>. Sulla scorta di una soluzione adottata in importanti ordinamenti europei<sup>379</sup>, come Austria e Germania, sta raccogliendo consenso la possibilità di introdurre anche nel sistema legislativo italiano la cosiddetta motivazione a richiesta delle parti. Tale modello motivazionale incrementerebbe ulteriormente la flessibilità del sistema decisorio fino a consentire al giudice di optare per un modulo decisorio che rimetta alla richiesta delle parti la compiuta esplicitazione della motivazione.

Si tratta di indicazioni ovviamente non sufficienti ad esaurire la problematica, ma comunque utili a sottolineare come quello della motivazione costituisca, ora ed in prospettiva, un nodo decisivo. La traiettoria di sviluppo seguita dal legislatore, accolta fra gli stessi giudici di legittimità, va nel senso di riconoscere alle menzionate tecniche motivazionali l'effetto di ridurre in senso significativo la durata dei processi civili, *rectius* di quei tempi che conseguirebbero all'onere di motivare sempre e indifferenziatamente tutte le decisioni emesse.

Per questa via si ritiene di considerare la sinteticità alla stregua di uno strumento che, insieme ad altri, concorre a collocare la garanzia costituzionale della motivazione in un quadro che assicuri al contempo la ragionevole durata del processo. Non può sottacersi l'apporto offerto da un sistema decisorio connotato da flessibilità, che non determini aprioristicamente il *quomodo*, la misura ed i contenuti della motivazione, bensì rimetta al giudice, pur nel rigoroso rispetto del perimetro dettato dalla carta costituzionale, il confezionamento dell'ordito motivazionale più idoneo al peso specifico del caso in deliberazione.

---

<sup>378</sup> Si rimanda alle considerazioni svolte, in termini di legittimità dell'istituto della motivazione a richiesta, da Verde, *Giustizia e garanzie nella giurisdizione civile*, in *Riv. Dir. proc.* 2000, p. 310 ss.; Chiarloni, *Valori e tecniche dell'ordinanza di condanna*, cit., p. 519 e ss., *Id.*, *Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione*, in *Riv. dir. proc. civ.* 2008, p. 129 e ss; *Id.*, voce *Giusto processo (diritto processuale civile)*, in *Enc. Dir. Annali*, II, Milano 2008. p. 414 ss; Toffoli, *Considerazioni sulla compatibilità del procedimento per ingiunzione (e delle ipotesi della motivazione della sentenza a richiesta di parte) con l'art. 111 Cost.*, in Civinnini, Verardi, *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, Milano, 2007, p. 296-297; Porreca, *La cosiddetta motivazione a richiesta*, cit., p. 705 ss. Altra parte della dottrina, al contrario, ritiene inconciliabile il dettato costituzionale dell'obbligatorietà della motivazione con l'idea di una motivazione rimessa alla volontà delle parti: v. tra gli altri Tarzia, *L'art. 111 Cost. e le garanzie europee del processo civile*, in *Riv. dir. proc.* 2001, p. 12 ss.; non diversamente Pellegrinelli, voce *Giusto processo civile*, in *Dig. Disc. Priv.*, Sez. civ., Torino 2007, p. 652 ss., Crugnola, *La motivazione della sentenza civile tra garanzie ed efficienza*, la quale riferisce in ordine alla prospettiva proposta dagli Osservatori sulla Giustizia civile a seguito dell'Assemblea nazionale tenutasi a Salerno l'1 e il 2 Giugno 2008; Capponi, *A prima lettura sulla delega legislativa al governo « per l'efficienza della giustizia civile » (collegato alla legge di stabilità 2014)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, p. 361 ss.

<sup>379</sup> La motivazione su richiesta di parte era prevista dal par. 318 del codice processuale austriaco del 1815, a lungo applicato nel Lombardo-Veneto. Cfr. *Regolamento generale del processo civile per Regno Lombardo-Veneto*, Milano 2003, p. 122 ss. E' possibile richiamare, inoltre, l'esempio della Germania (par. 313 ZPO) e della Polonia, in cui il giudice, in tutte le cause civili, provvede a motivare, per iscritto e per esteso, solo nel caso in cui una delle parti ne faccia richiesta ovvero proponga appello avverso la sentenza. La motivazione su richiesta è istituto presente anche nell'ordinamento svizzero, con riferimento al quale è prevista tanto in ambito civilistico (artt. 238 – 239 c.p.c.) che penalistico (art. 82 c.p.p.).

## 5. La direzione del procedimento: brevi cenni sul giudice italiano come managerial judge, nella prospettiva della sinteticità

Ai sensi del primo comma dell'art. 175, "il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento". Tale previsione non costituisce un *unicum* nel contesto processualciviltistico italiano, il cui impianto disciplinare ha conosciuto la moltiplicazione di formule analoghe a quella contenuta nell'art. 175, in risposta alla nota esigenza di rendere ragionevole la durata del giudizio.

Si possono a scopo esemplificativo menzionare l'art. 738 c.p.c., a tenore del quale "il giudice può assumere informazioni", nonché l'art. 669 sexies c.p.c., secondo cui il giudice è legittimato ad omettere "ogni formalità non essenziale al contraddittorio" e a procedere "nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili"<sup>380</sup>. Le formule usate, pur nella loro varietà, sono tutte connotate dall'attribuzione al giudice di estesi poteri discrezionali non solo nella selezione delle modalità di formazione del proprio convincimento, ma anche, e specialmente, nella determinazione delle cadenze procedurali, sulla scia di un comune modello istruttorio ispirato ad una forte deformalizzazione.

Prima di focalizzarsi sugli effetti di tale parabola evolutiva nell'applicazione concreta del principio di sinteticità, occorre sgombrare il campo da ogni dubbio di illegittimità costituzionale delle ipotesi governate dal potere discrezionale del giudice. Come noto la regolamentazione del processo ad opera della legge (e non del giudice) è oggi oggetto di specifica disposizione costituzionale: ai sensi del rinnovato art. 111 cost, "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge".

Secondo l'unanime dottrina<sup>381</sup>, la soluzione va individuata nel coordinamento del principio in esame con l'intero edificio delle garanzie processuali, anche costituzionali. La clausola "regolato dalla legge", di chiaro stampo illuministico, va interpretata non come volta ad inibire al giudice l'esercizio di poteri discrezionali, ma per quello che è, ossia la posizione di una riserva di legge che, in attuazione della teoria montesquieuiana della separazione dei poteri, postula una regolamentazione processuale per via legislativa, non essendo

---

<sup>380</sup> Si tratta solo di alcuni esempi. Le informazioni, che il giudice è legittimato ad assumere, a volte sono connotate come "opportune" (art. 95 l.f.), a volte come "necessarie" (art. 9, 4° comma, l. 184 del 1983, recante la disciplina sull'adozione ed affidamento dei minori). Al riguardo, si vedano le considerazioni svolte da Chiarloni, *Il nuovo art. 111 e il processo civile*, cit., p. 1014 e l'ampia indagine di Capponi, *Le "informazioni" del giudice civile (appunti per una ricerca)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1990, p. 911 ss.

<sup>381</sup> In argomento, anche per ulteriori riferimenti con riguardo all'incontro della clausola costituzionale in esame con la tematica dei procedimenti camerati relativi a diritti, v. Consolo, *Un giudice specializzato e vari nuovi riti per le liti societarie?*, in *Corr. giur.* 2000, p. 566 ss.; Denti, *I procedimenti camerati come giudizi sommari di cognizione: problemi di costituzionalità ed effettività della tutela*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1990, p. 1105 ss.; Proto Pisani, *Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c. (appunti sulla tutela giurisdizionale dei diritti e sulla gestione di interessi devoluta al giudice)*, in *Riv. dir. civ.* 1990, p. 393 ss.

costituzionalmente legittima una disciplina processuale mediante regolamenti amministrativi, come avviene, ad esempio, in Francia.

In altri termini, un'interpretazione della clausola declamata dall'art 111 cost. che non sia influenzata dal fenomeno giustamente definito come "formalismo delle garanzie"<sup>382</sup> considera conforme a Costituzione l'attribuzione al giudice di poteri discrezionali di conduzione del processo in tanto in quanto non contrasti col confine irrinunciabilmente tracciato dal rispetto delle garanzie, parimenti costituzionali, del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

In questa chiave logica si comprende la posizione espressa in materia dalla Corte di Cassazione. A fronte delle preoccupazioni mosse da quella parte della dottrina per cui "il giudice deve avere nel processo se non quei poteri che il legislatore gli ha concesso"<sup>383</sup>, la Corte risponde con gli orientamenti in tema di litisconsorzio necessario e di diritto al contraddittorio con riferimento al rilievo officioso delle questioni. Come emerge dalle sentenze in materia<sup>384</sup>, la Corte ritiene che tutte le garanzie processuali abbiano pari dignità se effettivamente correlate all'esercizio del diritto costituzionale ad ottenere la tutela giurisdizionale di un proprio diritto a norma dell'art. 24 Cost. e, tuttavia, non è necessario gravare il processo (ed il diritto ad ottenere una sentenza sul merito entro un termine ragionevole) di attività processuali che rispecchiano esclusivamente il rispetto di garanzie formali, senza nulla aggiungere alla concreta articolazione delle difese delle parti.

In ciò si compendia il raggio d'azione del paradigma della ragionevole durata del processo, inteso come canone che impone al giudice di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso quali quelli che si traducono in un inutile dispendio di energie processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e dalla concreta articolazione del diritto di difesa.

In questa prospettiva, l'implementazione del principio di sinteticità degli atti costituisce uno dei terreni in cui si è più manifestata l'esigenza di trovare un punto di equilibrio tra garanzia del giusto processo, nella declinazione dell'attribuzione al giudice di poteri di conduzione del

---

<sup>382</sup> Così, Chiarloni, *Questioni rilevabili d'ufficio, diritto di difesa e «formalismo delle garanzie»*, cit., p. 576 ss., in cui l'a. definisce il formalismo delle garanzie come la loro astrazione da contesto e scopo. Per ulteriori riferimenti, si vedano ulteriori lavori di Chiarloni che si è occupato a lungo del tema ed in particolare cfr. *Id.*, *Giudice monocratico e giudice collegiale nella riforma del processo civile (ancora contro il formalismo delle garanzie)*, cit., p. 484 ss.; *Id.*, *Sulla rilevanza in sede di gravame della nullità ex art. 101, comma 2, c. p. c.*, cit., p. 59 ss.

<sup>383</sup> Si vedano le considerazioni di Caponi, *Il mutamento di giurisprudenza costante della Corte di Cassazione in materia d'interpretazione di norme processuali come jus superveniens irretroattivo*, in *Foro It.* 2010, V, p. 311 ss.; nonché Barone, Caponi, Costantino, Dalfino, Proto Pisani, Scarselli, *Le Sezioni Unite e i termini di costituzione dell'opponente nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo*, in *Foro It.* 2010, I, spec. p. 3035.

<sup>384</sup> Cfr. Cass. n. 3830 del 2010, come anticipato da Cass. n. 26373 del 2008 e Cass. n. 18410 del 2009.

processo, in vista della necessità di provvedere velocemente, e rispetto delle prerogative difensive, senza pregiudizio per l'effettiva possibilità dei difensori di assicurare la rappresentanza tecnica alle parti.

Al riguardo, si segnala una significativa ordinanza del Tribunale di Milano<sup>385</sup>, con cui il giudice dichiara inammissibili le dichiarazioni scritte depositate dalle parti con la memoria ex art. 183 comma 6, n 2, enumerando specificatamente i documenti che non verranno considerati ai fini della decisione, giacché vertenti “su circostanze dedotte tardivamente e in ogni caso generiche (capitolo da 1 a 11), su circostanze in parte valutative, in parte generiche, in parte irrilevanti, in parte non suscettibili di prova testimoniale e in ogni caso superflue (capitoli da 12 a 60), su circostanze generiche, valutative e superflue (capitoli da 61 a 65), su circostanze in parte generiche, in parte irrilevanti e in parte da provarsi in via documentale (capitolo 66), su circostanze da provarsi e/o provate in via documentale (capitoli da 67 a 74) e su circostanze in parte superflue e in parte non contestate (capitoli da 75 a 92)”. Come base normativa delle direttive impartite dal giudice per limitare la lunghezza degli atti processuali l'ordinanza richiama l'art. 175 c.p.c. in quanto, alla luce dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sinteticità, le direttive impartite dal giudice sono considerate esercizio dei suoi poteri di *case management*, concorrendo a “realizzare l'obiettivo (fondamentale) di un processo “giusto”, tale essendo quello definito in tempi ragionevoli”.

Nella stessa direzione, si colloca una recente ed innovativa pronuncia della Corte d'Appello di Milano<sup>386</sup>, che, mossa dal medesimo intento di espungere dal *thema decidendum*, le parti inutilmente sovrabbondanti degli scritti difensivi (l'appello era stato esposto in 172 pagine e ciascuna delle tre comparse di risposta dei convenuti principali si era sviluppata in una parte centrale più ampia di 541 pagine), richiede, nell'esercizio dei propri poteri di conduzione del procedimento, il deposito di un riassunto, non superiore a 40-50 pagine, delle difese già dedotte, corredando tale invito di apposite raccomandazioni redazionali: “tale nota dovrà essere suddivisa in paragrafi, a cui dovrà essere premesso un indice numerato con l'elenco degli argomenti; le difese delle parti appellate dovranno essere svolte in un unico atto”. La suddetta soluzione corrisponde con tutta evidenza all'esigenza di allinearsi alle regole applicate dalla Corte di Strasburgo, le cui Istruzioni pratiche impongono al ricorrente, ogniqualvolta il ricorso ecceda eccezionalmente il limite dimensionale delle 10 pagine, di depositare, contestualmente

---

<sup>385</sup> Cfr. Trib. Milano, sez. IX civ, ord. 26 giugno del 2015 (Est. Rosa Muscio). Si segnala che l'ordinanza precede di pochi giorni l'entrata in vigore della l. 132 del 2015, di conversione del DL n. 83 del 2015, che, pubblicata in data 6 agosto 2015, prevede l'introduzione, in seno all'art. 16 bis del DL n. 179 del 2012, del principio di sinteticità di atti e provvedimenti depositati telematicamente

<sup>386</sup> Cfr. Corte App. Milano, sez. I civ., ord. 14 ottobre 2014 (Pres. est. Baldo Marescotti).

all'atto sovrabbondante, un breve riassunto dello stesso<sup>387</sup>.

In conclusione, alla luce del panorama tracciato pare evidente come tali sentenze, pur minoritarie, abbiano il duplice pregio di conformare il nostro ordinamento alle norme CEDU e, parimenti, di rimettere il vaglio sull'ampiezza degli scritti difensivi al giudice che, nei suoi poteri di *governance* giudiziale, potrà valutare il rispetto del canone di concisione e chiarezza espositiva alla luce della complessità del caso in delibazione, realizzando in concreto il necessario bilanciamento tra principio di economia processuale e garanzia delle prerogative difensive.

## **6. I nuovi parametri forensi. La pronuncia sulle spese come elemento di balancement del rispetto dei doveri processuali delle parti**

Le considerazioni sopra sinteticamente tracciate lasciano aperto l'interrogativo di quale conseguenza vada tributata al comportamento processuale della parte che violi il principio di sinteticità ovvero ignori le direttive impartite dal giudice a norma dell'art. 175 c.p.c.

### **6.1 Sintetica ricostruzione teorica della questione**

Le disposizioni di cui agli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. sono state oggetto di rilevanti modifiche ad opera della l. n. 69 del 2009 in tema, rispettivamente, di condanna alle spese, compensazione delle medesime e responsabilità aggravata. In questa sede non è possibile indagare il dettaglio delle nuove disposizioni<sup>388</sup>, ma pare d'uopo dedicare alcune riflessioni alla finalità che sottende l'introduzione di un simile pacchetto di modifiche. Rimane fermo il principio per cui la

---

<sup>387</sup> Nel sistema della Corte di Strasburgo, le istruzioni pratiche impongono la redazione di un breve riassunto, ogniqualvolta venga superato il limite dimensionale predeterminato. Si veda, ad esempio, l'istruzione pratica per l'introduzione delle istanze riguardante i ricorsi individuali che, al punto II del paragrafo 11, stabilisce che «ove eccezionalmente il ricorso supera le dieci pagine [...] il ricorrente deve anche presentarne un breve riassunto». Nella stessa direzione il paragrafo 12 con riferimento alle osservazioni scritte superanti le trenta pagine.

<sup>388</sup> L'emende di riferimento, contenute nell'art. 45 (commi 10, 11 e 12) della l. n. 69 del 2009, sono tre:

- 1) possibile condanna alle spese della parte vittoriosa; il secondo periodo del comma 1 dell'art. 91 c.p.c. è sostituito dal seguente: « Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 92 »;
- 2) modificazione dei presupposti per la concessione della seconda ipotesi di compensazione; al comma 2 dell'art. 92 c.p.c., le parole: « o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione » sono sostituite dalle seguenti: « o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione »;
- 3) previsione di un'ulteriore ipotesi di responsabilità aggravata; all'art. 96 c.p.c. è aggiunto il seguente comma: « In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ».

Tra i primi commenti organici, cfr. Scarselli, *Le modifiche in tema di spese*, in *Foro it.* 2009, p. 258 ss.; Asprella, Giordano, *La riforma del processo civile*, in in *Giust. civ.* 2009, p. 11 ss. Più di recente, v. Angelone, *Il regolamento delle spese processuali dopo le riforme del codice di procedura civile*, in *Giust. civ.* 2013, p. 679 ss.;

condanna alla spese processuali segue l'emanazione di una pronuncia che «chiude il processo»<sup>389</sup>, ma all'interno di un impianto di riforma che è tutt'altro che deferente nei confronti del principio regolatore della materia. Si tratta con tutta evidenza del principio della soccombenza: l'introduzione della condanna (anche d'ufficio) della parte vittoriosa alla rifusione delle spese di lite mette in discussione il precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale per cui le spese di lite non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa<sup>390</sup>.

La modifica del 1° comma dell'art. 91 c.p.c è, infatti, nel senso di consentire al giudice di condannare la parte, anche vittoriosa, al pagamento delle spese sul solo presupposto dell'accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa rifiutata senza giustificato motivo<sup>391</sup>. L'intento del legislatore è evidentemente di sanzionare non tanto la mancata conciliazione quanto piuttosto “lo scorretto comportamento della parte che, pur nella sostanza vittoriosa, si è sottratta ad una seria e ragionevole piattaforma conciliativa dell'altra parte”<sup>392</sup>.

L'art. 92, 1° comma, pur essendo precedente alla *novella* del 2009, si inserisce nel medesimo inquadramento sistematico. Anche nel caso dell'art. 92 c.p.c., il legislatore prescinde dalla soccombenza, consentendo al giudice di condannare una parte, anche se vittoriosa, al pagamento delle spese “che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte”. A differenza dell'art. 91 c.p.c., la pronuncia di condanna è qui subordinata alla trasgressione del dovere di cui all'art. 88 c.p.c.

Si tratta evidentemente di una disposizione che ben si presta ad essere usata al fine di rendere coercibile il principio di sinteticità: alla luce dell'art. 92, 1° comma, c.p.c. le attività del difensore civile che scientemente provocano un allungamento del processo, tra cui, *in primis*, la redazione di atti inutilmente abbondanti, consentono al giudice di accertare la violazione del dovere di lealtà ex art. 88 c.p.c. in funzione della condanna della parte, anche vittoriosa, al rimborso delle spese.

---

<sup>389</sup> Anche se la norma continua a far riferimento alla « sentenza », non vi è dubbio che la disciplina in esame, a prescindere dal *nomen iuris*, riguardi anche le pronunce sulla competenza, oggi emesse con ordinanza, e ogni altro provvedimento che conclude il grado di giudizio con una statuizione sul merito, ovvero sul processo. In questo senso v. Angelone, *Il regolamento delle spese processuali*, cit., p. 680.

<sup>390</sup> Cfr. Cass. n. 16102 del 2002; Cass. n. 14023 del 2002.

<sup>391</sup> Nel dettaglio, I presupposti di questa condanna che colpisce la parte vittoriosa del processo sono: a) l'esistenza di una proposta conciliativa; b) il rifiuto della proposta conciliativa senza giustificato motivo; c) l'accoglimento della domanda in misura non superiore alla suddetta offerta conciliativa rifiutata. Una volta soddisfatti detti requisiti, scatta il potere officioso del giudice di condanna della parte vittoriosa. Sul punto, Proto Pisani, *La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero*, in *Foro it.* 2009, p. 222 ss.; Giordano, *Condanna alle spese*, in *Civilista* 2009, p. 16 ss.

<sup>392</sup> Così Arieta, De Santis, *Diritto processuale societario*, Padova 2004, p. 270.



Tale soluzione colloca il vaglio giudiziale sul rispetto del principio di sinteticità in seno al giudizio ex artt. 91 e 92 c.p.c., conformemente a quanto avviene nel processo amministrativo, ma, in linea teorica, il riferimento al carattere sanzionatorio della condanna alle spese non costituisce l'unica alternativa possibile per rendere coercibile il principio di sinteticità. Due le altre vie percorribili (e percorse) dal giudice per sanzionare la violazione del dovere di sintesi: da un lato, l'idea degli atti prolissi come possibile manifestazione di "abuso del processo" e, dall'altro lato, l'ipotesi della responsabilità processuale aggravata ai sensi del 3° comma dell'art. 96 c.p.c.

Sotto il primo profilo, per quanto qui rileva<sup>393</sup>, la possibilità di predicare della sinteticità in termini di abuso del processo presuppone, da un lato, la compiutezza di una figura di abuso riferita alle manifestazioni del diritto di difesa e, dall'altro lato, la sussistenza di una relazione biunivoca tra violazione del dovere di sintesi ed esercizio abusivo delle prerogative difensive. Quest'ultimo aspetto sottende le maggiori criticità. Come autorevolmente osservato, "vi sono casi nei quali l'abuso della difesa non coincide con l'abuso del canone di brevità, che magari può integrarne solo un aspetto; e potrebbe apparire ingiusto sanzionare soltanto la seconda violazione, o sanzionarla esclusivamente in caso di esito negativo della lite. D'altra parte, gli abusi della difesa potrebbero essere sanzionati prescindendo dalla violazione del canone di brevità"<sup>394</sup>.

Analoghe incertezze applicative circondano la seconda ipotesi della responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. che, introdotto ad opera della l. n. 69 del 2009, prevede che "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata".

---

<sup>393</sup> In dottrina, in materia, v. Taruffo, *L'abuso del processo: profili generali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2012, p. 117 ss. Si vedano anche le considerazioni di Verde, *Il processo sotto l'incubo della ragionevole durata*, cit., p. 525; Scarselli, *Sul c.d. abuso del processo*, in *Riv. dir. proc.* 2012, p. 1450 ss., il quale però non considera il tema che si sta trattando, e di Cordopatri, *L'abuso del processo e la condanna alla spesa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2005, p. 249 ss., che si occupa del rapporto tra l'abuso e la condanna alle spese, nella nuova ipotesi di cui all'art. 91, 1° comma, seconda parte. In giurisprudenza, v. Cass. n. 23726 del 2007 e Cass. n. 24883 del 2008. Con riferimento alla giurisprudenza amministrativa, cfr. Verde, *Abuso del processo e giurisdizione*, in [www.Judicium.it](http://www.Judicium.it), nel contesto di una vigorosa critica alla decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 7 febbraio 2012, n. 636, che aveva dichiarato costituire abuso del processo l'impugnazione della sentenza per motivi attinenti alla giurisdizione senza nel contempo proporre motivi di merito. A proposito della recente severità dei giudici amministrativi vale la pena di ricordare la sentenza n. 3210/2013, che ha applicato la sanzione per lite temeraria prevista dall'art. 22 del codice del processo amministrativo come novellato dal d.lgs. n. 195 del 2011 ad una parte che aveva violato il dovere di sinteticità degli atti previsto dall'art. 3, comma 2°, dello stesso codice.

<sup>394</sup> Così Capponi, *Sulla ragionevole brevità degli atti processuali civili*, cit., p. 1088 ss.

In questa sede, non è possibile indagare il rapporto della menzionata previsione con l'istituto dei *punitive damages*<sup>395</sup>. Basti qui sottolineare la peculiarità di tale strumento che, come emerge ad una prima lettura della norma, si differenzia dalle ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. in quanto può essere attivato anche d'ufficio, a prescindere da un'esplicita richiesta di parte.

Con riferimento specifico alla sinteticità, si segnala un filone giurisprudenziale<sup>396</sup> che ritiene applicabile l'art. 96, 3° comma, c.p.c. in presenza di comportamenti processuali che si caratterizzano per non agevolare l'organo giudicante nel sollecito adempimento delle proprie funzioni ex art. 175 c.p.c., in spregio all'interesse pubblicistico sotteso alla celere definizione del giudizio. In questa prospettiva, si segnala una sentenza del Tribunale di Siena, a detta della quale configurano ipotesi di responsabilità processuale aggravata, rilevabile d'ufficio dal giudice, la scelta di costituirsi soltanto in prima udienza, in violazione del termine perentorio ex artt. 166 e 167 c.p.c., ovvero la produzione di difese ridondanti "palesamente non pertinenti al *thema decidendum* e aventi oggetto estraneo alle parti in causa"<sup>397</sup>.

La bontà di tale soluzione, pur percorribile astrattamente, è inficiata dal difetto di tassatività dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. in merito al *quantum* della sanzione che viene, di conseguenza, rimesso alla discrezionalità dell'organo giudicante investito della decisione della causa. Tutto è lasciato alla determinazione equitativa del giudice<sup>398</sup>.

Un primo profilo problematico è legato alla mancata tipizzazione della condotta processuale punibile, la cui individuazione è rimessa *in toto* all'interprete. In proposito, risulta emblematica la pronuncia del Tribunale di Milano<sup>399</sup>, che ha condannato il ricorrente al

---

<sup>395</sup> In argomento, Lupano, *Il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. a tre anni dall'introduzione: orientamenti giurisprudenziali ed incertezze sistematiche*, in *Corr. giur.* 2013, p. 992 ss.; Brenda, *L'art. 96, comma 3, c.p.c. ed i punitive damages*, in *Giur. it.* 2013, p. 1885 ss.; Vanacore, *Mala fede processuale rilevante ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.*, in *Danno e resp.* 2013, p. 299 ss.

<sup>396</sup> v. Trib. Reggio Emilia, sent. 25 settembre 2012; Trib. Milano, sent. 12 gennaio 2012. Per la giurisprudenza di legittimità v. Cass., (ord.) 30 novembre 2012, n. 21570. Si tratta di sentenze che guardano al comportamento processuale della parte e agli interessi in gioco come guida del giudice nella determinazione equitativa della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. (71).

<sup>397</sup> Così, Trib. Siena, sent. 2 maggio del 2012. Nel caso di specie, il convenuto aveva evocato in ogni suo atto difensivo un'ipotetica pretesa nei confronti della Cancelleria, senza, tuttavia, attivarsi presso il Ministero per chiarire la realtà dei fatti sottesi alla pretesa apposizione della formula esecutiva, così palesando la strumentalità del rilievo, estraneo al *thema decidendum* così come definito dall'identità delle parti in causa.

<sup>398</sup> Nell'ultimo passaggio al Senato è stato, infatti, eliminato il riferimento alla forbice che comprendeva un minimo non inferiore a euro 1.000,00 e un massimo non superiore a euro 20.000,00. Sul punto, anche Buffone, *Un« grimaldello normativo » in ambito civile per frenare la proliferazione di liti temerarie (nuovo art. 96 c.p.c.)*, in *Guida al diritto* 2010, p. 50 ss., secondo cui « il divieto di locupletazione rappresenta il limite implicito al quantum del danno ».

Sulla distinzione tra equità sostitutiva e di integrativa, v. Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli 2006, p. 210, alla luce del quale deve considerarsi ipotesi di c.d. « equità integrativa » e non sostitutiva, visto che solo « una parte della fattispecie è rimessa alla valutazione equitativa del giudice »

<sup>399</sup> Si fa riferimento a Trib. Milano, decreto n. 534 del 2015.

pagamento, ex art. 96, 3° comma, c.p.c., di un importo di euro 5.000 per aver depositato telematicamente la memoria, senza predisporre le copie di cortesia ad uso del giudice. Si tratta evidentemente di un effetto abnorme: anche ammettendo di ravvedere un profilo di responsabilità nella mancata predisposizione delle cosiddette “copie di cortesia”, in assenza di alcun obbligo di fonte normativa, non si veda come la misura individuata possa considerarsi congrua e proporzionata, a fronte di un tessuto normativo che parla di “deposito esclusivamente con modalità telematiche”<sup>400</sup>.

Secondo *punctum dolens* della nuova previsione consta nella mancata indicazione di criteri legali per determinare l'entità della sanzione. In assenza della predeterminazione di un massimo edittale per quantificare la condanna, il quadro non può che essere frastagliato.

Il giudice del Tribunale di Siena, nella menzionata sentenza del 2012, elegge a misura pecuniaria il contributo unificato, conformemente a quanto era stato previsto dal legislatore nell'art. 8, 5° comma, del d.lgs n. 28 del 2010, e ritiene di applicare un moltiplicatore, dipendente dai profili di gravità emersi nel caso di specie, sul valore del contributo unificato versato dalla parte vittoriosa<sup>401</sup>. Ma si tratta solo di uno dei possibili parametri applicabili: alcuni, nell'individuazione del criterio utilizzabile dal giudice in sede di liquidazione, individuano nell'ammontare delle spese legali un limite massimo non superabile<sup>402</sup>, altri considerano meritevoli il valore della causa e il peso economico dei soggetti<sup>403</sup>; altri, ancora,

---

<sup>400</sup> Al momento della decisione, datata 15 gennaio 2015, la predisposizione di copie di cortesia era prevista dal protocollo d'intesa tra il Tribunale di Milano e l'Ordine degli Avvocati del 26 giugno 2014. La pronuncia ha suscitato nell'Avvocatura grande e profonda indignazione ed ha dato origine a diverse e comprensibili reazioni. Tra queste, si segnala la Circolare Ministeriale del 23.10.15 che ha finalmente messo fine alle eccessive prassi sulle copie di cortesia vigenti presso ogni Tribunale ed ha dato delle direttive molto chiare su tale punto, eliminando ulteriori adempimenti e scadenze, anche decadenziali, a carico degli avvocati.

Al punto 4 “Copie informali” si legge “La messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi organizzativa sovente adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative, né in generale di eterodeterminazione: giova, quindi, sottolineare che tali prassi, libera da qualsiasi vincolo di forma, non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico, costituendo solo una modalità pratica di messa a disposizione del giudice degli atti processuali trasposti su carta. pertanto, le copie in questione non devono essere formalmente inserite nel fascicolo processuale”. Continua la circolare, eventuali sanzioni che potrebbero essere comminate per il rispetto di una prassi non sono ammissibili, non essendo previsto da alcuna norma l'obbligo del deposito della copia di cortesia.

<sup>401</sup> Per fare un esempio, ammettendo che il valore del contributo versato dalla parte vittoriosa sia pari a 132 euro e che il giudice ritenga di applicare un moltiplicatore pari a 5, la somma che se ne ricava e che sarà dovuta a norma dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. è pari a 660 euro. Un meccanismo analogo è previsto dall'art. 8, 5° comma, del d.lgs n. 28 del 2010, a tenore del quale “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. Si segnala che la Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

<sup>402</sup> Scarselli, *Le modifiche in tema di spese*, in *Foro it.* 2009, p. 258 ss.

<sup>403</sup> De Marzo, *Le spese giudiziali e le riparazioni nella riforma del processo civile*, in *Foro it.* 2009, p. 399.

guardano alla durata complessiva del processo, sulla scorta dei criteri di valutazione del danno da irragionevole durata elaborati dalle Corti europee<sup>404</sup>.

Dal peculiare angolo visuale del principio di sinteticità, è evidente che una soluzione fondata sull'art. 96, 3° comma, c.p.c. rischia da fungere da fattore di moltiplicazione dei fattori di criticità che già sottendono la violazione di un dovere, quale il canone di brevità, assai difficile da definire sia *ex ante*, in termini generali, sia *ex post*, in termini specifici dipendenti dal singolo caso, di volta in volta in decisione. La leva da operare resta quella del regolamento delle spese, conformemente alla scelta già operata dal nostro legislatore nell'ambito del processo amministrativo.

Il vaglio giudiziale sul rispetto del principio di sinteticità è, quindi, da ricondurre al giudizio ex artt. 91 e 92 c.p.c. Sotto questo profilo si palesano due alternative, entrambe fondate sul 1° comma dell'art. 92 c.p.c. La prima consta nel ricorso alla prima parte del 1° comma, a tenore della quale “il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute alla parte vincitrice, se le ritiene superflue o eccessive”. La seconda alternativa ruota intorno alla seconda parte del 1° comma, secondo cui il giudice può “indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione del dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte”.

Per quanto qui rileva, la seconda è la soluzione preferibile sotto due diversi punti di vista. In primo luogo, la *ratio* della prima parte del primo comma va individuata non nell'implementazione del principio di sinteticità, bensì nell'intento di attribuire al giudice un ruolo attivo anche nel controllo dei costi del processo, sulla scorta degli obiettivi di *costs management* perseguiti dalla recente riforma inglese<sup>405</sup>.

In secondo luogo, anche ammettendo di considerare superfluità ed eccessività come corollari del principio di sinteticità, la prima parte del primo comma non consente al giudice di prescindere dal principio della soccombenza, lasciando, quindi, senza sanzione l'ipotesi in cui sia stata la parte vincitrice a produrre scritti difensivi abbondanti e prolissi.

In questa direzione vanno anche le Sezioni Unite della Cassazione<sup>406</sup>, secondo cui costituisce, ad esempio, violazione del dovere di lealtà e probità delle parti ex art. 88 c.p.c. (e

---

<sup>404</sup> In particolare, cfr. App. Firenze 3 marzo 2006, in *Resp. civ.* 2006, p. 1915 s., con nota di Pucci, *La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.: una responsabilità aquiliana in difesa del processo*. Così anche Trib. Rieti 15 giugno 2007 n. 327, in *Merito* 2008, p. 38.

<sup>405</sup> In ottica comparativa con la riforma delle *Civil Procedure Rules*, v. Comoglio, *Giustizia non a tutti i costi*, cit., p. 158. Sull'interpretazione della ambigua dizione normativa v. Paiardi, *La responsabilità per le spese e i danni del processo*, Milano 1959, p. 11, che considera eccessività e superfluità come un'endiadi. Di avviso contrario Scarselli, *Le spese giudiziali civili*, Milano 1998, p.229, per il quale si tratta di concetti distinti.

<sup>406</sup> Cass. civ. Sezioni unite 20 agosto 2010 n. 18810. Nel medesimo senso, nella giurisprudenza di merito, v. App. Milano, ord. 14 ottobre 2014 nonché Trib. Milano, ord. 3 ottobre 2013, in *Foro it.* 2014, p. 244

non della necessaria proporzionalità delle spese) la condotta processuale di una parte, caratterizzata dalla ripetuta contestazione della giurisdizione del giudice adito in simmetrica opposizione alle scelte di controparte, unita alla richiesta, accolta, di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost.

Solo il tempo dirà quale soluzione sia destinata a sedimentarsi nella giurisprudenza in tema di sinteticità, ma, traendo le somme della breve panoramica tracciata, pare d'uopo sottolineare, in conclusione, come le tre soluzioni proposte, pur tra loro estremamente variegate, attingono dal medesimo substrato, affondando le proprie radici in interventi di riforma<sup>407</sup>, chiaramente caratterizzati da un'accentuata moralizzazione del processo, nonché dal rafforzamento delle sanzioni pecuniarie, da irrogarsi a parti e terzi, per determinati comportamenti contrari ai doveri di lealtà e di probità, a norma dell'art. 88, 1° comma, c.p.c., nell'ottica di una responsabilizzazione processuale in relazione alle spese di giudizio.

## **6.2.La posizione del legislatore: i nuovi parametri forensi**

Il d.m. 8 marzo 2018, n. 37, ha modificato il d.m. n. 55/2014 (parametri forensi) introducendo l'art. 4 comma 1-bis secondo cui «*Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto*»<sup>408</sup>.

Il *favor* del legislatore per il Processo Civile Telematico arricchisce così di nuovi contenuti il parametro generale costituito dal pregio dell'attività difensiva che, se esplicita attraverso atti non solo depositati per via telematica, ma anche redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione da parte del giudice, legittima la liquidazione da parte di quest'ultimo di un compenso ulteriormente maggiorato del 30%. A tale conclusione era già

---

<sup>407</sup> Su tale aspetto delle riforme degli art. 91 ss. c.p.c. in materia di spese processuali che hanno introdotto un capo condannatorio di tipo sanzionatorio, v. Alessandri, *Competenza, giurisdizione, fatti pacifici e condanna alle spese nella riforma del 2009*, in [www.fondazioneforensibolognese.it](http://www.fondazioneforensibolognese.it), e Angelone, *Il regolamento delle spese processuali*, cit., p. 679 ss.; Paolo Biavati, *Il difficile cammino della condanna alle spese: variazioni sul tema*, in *Giur. merito* 2007, p. 97

<sup>408</sup> Il testo del d.m. n. 55/2014 coordinato con le modifiche apportate dal d.m. n. 37/2018 è disponibile sul sito dell'Ordine [www.ordineavvocatimilano.it](http://www.ordineavvocatimilano.it). Sul punto, v. Spaccapelo, *La redazione chiara e sintetica*, cit.

giunta una significativa sentenza del Tribunale di Torino<sup>409</sup> che, prima della modifica in esame, aveva ritenuto di liquidare un compenso medio maggiore del 25% al difensore che, su invito del giudice, aveva utilizzato sommari e collegamenti ipertestuali e ciò sul presupposto che tali accorgimenti tecnici e redazionali, in quanto funzionali al «*lineare ed efficiente svolgimento del processo*», sono valutabili in sede di liquidazione del compenso come indici rilevatori del «*pregio dell'attività prestata*» ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014. Del medesimo avviso una recente sentenza del Tribunale di Roma<sup>410</sup> che considera di pregio l'attività difensiva svolta nel rispetto del «*dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti*» e, su tali basi, liquida al difensore “chiaro e sintetico” un compenso medio maggiorato del 30%.

Alla luce di tali pronunce, la modifica legislativa in parola non sembra possedere portata innovativa, considerato che il medesimo risultato, ora normativamente sancito, era già stato raggiunto da alcune pronunce di merito sulla base dei previgenti parametri forensi, essendo meramente dichiarativa di un indirizzo più ampio che eleva la sinteticità a principio generale del processo civile (non solo) telematico.

Ragionare in termini di tecnologie informatiche e processo civile telematico permette di aggiungere un ulteriore tassello al tema delle tecniche di redazione dell'atto.

Tanto è vero che, come sopra ampiamente ricordato, è proprio nell'ambito del Processo Civile Telematico che il legislatore ha inserito una norma speciale *ad hoc* sul dovere di sinteticità.

In questo quadro si inserisce il d.m. n. 37/2018 che, in applicazione dell'art. 13, comma 6, l.p.f. (che prevede l'aggiornamento dei parametri forensi ogni due anni), modifica il regolamento di cui al d.m. n. 55/2014 e prevede che il compenso (che può essere aumentato fino all'80%) venga «*di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti*

---

<sup>409</sup> V. Trib. Torino, sent. 9 maggio 2017, Est. Ciccarelli, che, muovendo dal presupposto che, sotto il profilo del «*pregio dell'attività prestata*» debba essere valorizzata «*la "funzionalità" dell'attività difensiva rispetto ai principi costituzionali che governano il processo, primi fra tutti quello del contraddittorio e quello della ragionevole durata*», ritiene di valorizzare con un aumento del 25% rispetto al valore medio previsto dallo scaglione di riferimento l'utilizzo da parte del difensore di sommari e collegamenti ipertestuali quali «*strumenti che agevolano lo studio e la comprensione dell'atto e contribuiscono, per questa via, a rendere effettivo il principio del contraddittorio e a rendere più efficiente il processo nel suo insieme*». Dalla motivazione emerge che il giudice, nel caso di specie, aveva anticipatamente esposto alle parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni, il proprio convincimento circa la valorizzazione delle tecniche informatiche di redazione degli atti nella prospettiva predetta, invitando pertanto le parti a tenerne conto nella redazione degli atti conclusivi.

<sup>410</sup> V. Trib. Roma, sent. 16 ottobre 2018, Est. Oddi che fa riferimento al principio di sinteticità degli atti processuali civili, come enucleato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., 20 ottobre 2016, n. 21297 in *Quotidiano giur.* 2016) e come declinato dal Protocollo concluso il 12 dicembre 2017 tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma. Protocollo che, all'art. 17, prevede che «*nella liquidazione delle spese processuali il giudice tiene esplicitamente conto anche dell'attività difensiva svolta nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti, valorizzando in particolare il pregio dell'opera dei difensori, rispetto ai parametri medi, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo, n. 55*»

*depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto».*

Tale previsione si colloca rispetto al quadro ampiamente tracciato in termini sia di conferma sia di novità. La continuità si palesa sotto un duplice profilo: da un lato, nel rapporto di consequenzialità che il legislatore conferma di rinvenire tra il deposito telematico degli atti difensivi e l'obiettivo che essi siano chiari e sintetici, dall'altro lato, nella conseguenza che il legislatore ricollega al rispetto della regola redazionale valutabile ai fini della liquidazione delle spese del giudizio, in conformità con quanto previsto, ad esempio, nel Protocollo d'intesa del 2015 tra la Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense.

La novità è data dalla nozione. In un contesto in cui il legislatore, col fare di chi lancia il sasso e poi tira indietro la mano, si limita all'enunciazione di principio, lasciando all'interprete la fissazione della regola redazionale cui attenersi in concreto, era legittimo aspettarsi una norma che, sulla scorta dell'art. 16 *bis*, comma 9 *octies*, inserisse il dovere di sinteticità tra i parametri di cui il Giudice, in caso di atti telematicamente depositati, deve tenere conto nella liquidazione delle spese del giudizio. L'art. 4, comma 1 *bis*, si connota invece per un maggiore grado di specificazione e suddivide in due gruppi le tecniche redazionali che legittimano la liquidazione di un compenso maggiorato: *i*) tecniche informatiche che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, facendo con ciò riferimento alla creazione di collegamenti ipertestuali tra l'atto e i documenti ad esso allegati<sup>411</sup>; *ii*) tecniche informatiche che consentono la navigazione all'interno dell'atto, tra cui, ad esempio, l'inserimento all'inizio dell'atto di un indice munito, anch'esso, di collegamenti ipertestuali<sup>412</sup>.

Il coordinamento di tale previsione con l'apparato tecnico-regolamentare del Processo Civile Telematico transita da due precisazioni.

In primo luogo, va specificato che l'attuale configurazione dell'infrastruttura informatica consente la creazione di collegamenti ipertestuali solo tra l'atto principale e i

---

<sup>411</sup> Con la funzione "collegamento ipertestuale", presente in tutti i più diffusi programmi di videoscrittura, è possibile creare un link (o hyperlink) che dal proprio atto difensivo punta al documento allegato, cui il Giudice accede automaticamente cliccando sul link così generato

<sup>412</sup> Con la funzione "collegamento ipertestuale", presente in tutti i più diffusi programmi di videoscrittura, è possibile creare un link (o hyperlink) che dal proprio atto difensivo punta al documento allegato, cui il Giudice accede automaticamente cliccando sul link così generato

documenti che vengono depositati contestualmente all'atto e sono pertanto contenuti nella stessa "busta" telematica<sup>413</sup>.

In secondo luogo, occorre sgombrare il campo dall'equivoco, alimentato da un'isolata pronuncia giurisprudenziale<sup>414</sup>, che i collegamenti ipertestuali si pongano in contrasto con il divieto di elementi attivi previsto dalle Specifiche Tecniche<sup>415</sup> del Processo Civile Telematico. Con nota risalente al 2 aprile 2014<sup>416</sup>, è la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (D.G.S.I.A.) a precisare che quando la norma tecnica prevede che l'atto principale e gli allegati devono essere «*privi di elementi attivi*» «*significa che non è ammessa la presenza di macro o di campi che possano pregiudicare la sicurezza (es. veicolare virus) e alterare valori quando il file viene aperto*». E ciò al duplice scopo di salvaguardare sia la sicurezza del sistema informatico (macro e campi variabili potrebbero veicolare virus) sia le preclusioni processuali nel contempo maturate (l'atto potrebbe rinviare a fonti esterne in costante aggiornamento). Integrano tale divieto, almeno allo stato attuale, i link a siti web o fonti esterne e ciò indipendentemente dal fatto che il link punti all'homepage (cosiddetto "surface link") ovvero ad una pagina interna del sito richiamato (cosiddetto "deep link") e dall'autorevolezza della fonte richiamata (si discute da tempo del vantaggio che deriverebbe dalla possibilità di allegare, ad es. nelle controversie di lavoro, il contratto collettivo tramite un link, o permalink, ad una fonte esterna che risponda a determinati requisiti di autorevolezza, affidabilità e sicurezza).

Nessun dubbio di ammissibilità può invece porsi nel caso di collegamenti ipertestuali ai documenti allegati: essi, già nella richiamata nota del 2014, venivano «*consigliati in quanto migliorano la leggibilità e la fruizione dell'intero deposito*» con un *fil rouge* che conduce fino alla recente modifica dei parametri forensi. Il contributo di chiarezza espositiva che l'adozione di tali accorgimenti tecnici apporta alla lettura a video dell'atto difensivo (tanto del Giudice quanto della controparte) riceve ora il plauso del legislatore che premia il loro utilizzo con una significativa maggiorazione di compenso in un'ottica che postula il definitivo superamento

---

<sup>413</sup> Alcuni protocolli, tra cui Le Linee guida approvate a Roma il 21 maggio 2017 dall'Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia civile, consigliano per la redazione della comparsa conclusionale, di riallegare gli atti ed i documenti precedentemente depositati, cui si rinvia nell'atto, così da consentire il collegamento ipertestuale.

<sup>414</sup> Si rinviene un unico risalente precedente con cui il giudice (Trib. Roma 20 aprile 2015, Est. Quartulli) aveva dichiarato inammissibile un ricorso per decreto ingiuntivo sul presupposto, senz'altro errato alla luce delle riforme legislative intervenute, che i collegamenti ipertestuali si ponessero in contrasto con il divieto di elementi attivi previsto dalle specifiche tecniche che sovrintendono il Processo Civile Telematico.

<sup>415</sup> Il riferimento va, in particolare, all'art. 12 del Provvedimento 16 aprile 2014 recante le Specifiche Tecniche previste dall'art. 34, c. 1 del d.m. n. 44 / 2011 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione), a sua volta attuativo dei principi previsti dal d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). Il quale, al primo comma, punto b), prevede che l'atto principale debba essere «*privo di elementi attivi*». Analoga previsione è contenuta nell'art. 13, comma 1 per i documenti allegati al deposito telematico

<sup>416</sup> Il testo della nota è pubblicato sul sito del Ministero [pst.giustizia.it](http://pst.giustizia.it).



dell'impostazione che riduce sinteticità e chiarezza ad un problema quantitativo, in favore di nuova interazione che prescindendo dalle copie di cortesia e sia – essa stessa – telematica.

## CAPITOLO III

### CASI DI STUDIO E PROFILI COMPARATIVI

**SOMMARIO:** 1. – Uno sguardo oltre confine: brevi cenni sull'esempio del processo amministrativo. – 2. Il modello offerto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. – 3. The American Pleading Wars: l'introduzione della causa nel processo statunitense

#### **1. Uno sguardo oltre confine: brevi cenni sul modello adottato nel processo amministrativo**

Allorquando si discuta di principio di sinteticità, l'impianto disciplinare del processo amministrativo costituisce un modello cui volgere lo sguardo. Esso si caratterizza non solo per l'esplicito riconoscimento in termini generali del principio di sinteticità, ma anche, e specialmente, per la previsione di apposite sanzioni processuali connesse espressamente alla violazione del dovere di sintesi.

Sotto il primo profilo, quello definitorio, il riferimento va all'art. 3 del codice del processo amministrativo<sup>417</sup> che, rubricato "dovere di motivazione e sinteticità degli atti", prescrive al 2° comma che "il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica". La norma trova applicazione specifica nell'art. 120, 10° comma, c.p.a. a tenore del quale "tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all'art 74 c.p.a, ossia in forma semplificata.

Pacificamente intesa come attuativa del principio di ragionevole durata del processo, la previsione del dovere di sinteticità risponde alla duplice finalità di "garantire la snellezza e l'effettività della tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo" e di "adottare misure volte a smaltire il carico di controversie"<sup>418</sup>. Del resto, che la sinteticità rientri nella programmatica del *conditor* del 2010, si evince dal fatto che la statuizione di principio di cui

---

<sup>417</sup> V. d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 di attuazione dell'art. 44 della l. 18 giugno 2009 n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo. Per quanto concerne la sinteticità, il riferimento è al criterio direttivo stabilito dall'art. 44, 2° comma, lett. a), che delega il Governo ad "assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie di eliminazione dell'arretrato".

<sup>418</sup> Così, Caringella, Protto, *Codice del nuovo processo amministrativo, sub art. 3*, Roma 2012, p. 98 ss. Pongono la regola di sinteticità in relazione al principio di ragionevole durata anche De Nictolis, *Processo amministrativo. Formulario commentato*, Milano, 2011, p. 35 ss.; Chiappa, *Il Codice del processo amministrativo*, Milano 2010, p. 53 ss.

all'art. 3, 2° comma, c.p.a., lungi dall'essere isolata, si inserisce in un contesto, qual è il d.lgs. 104 del 2010, in cui si moltiplicano i richiami alla sinteticità degli atti.

All'indomani della riforma, a fronte di voci che sottolineano il carattere innovativo delle disposizioni in esame<sup>419</sup>, la dottrina prevalente<sup>420</sup> concorda nel tributare loro portata meramente ordinatoria. L'enunciazione del dovere di sinteticità si risolverebbe, quindi, in una mera raccomandazione, un auspicio destinato ad incidere sul "costume", a suggerire buone pratiche, ma allo stato sfornito di qualsiasi efficacia costringitiva e vincolante. Tale interpretazione riduttiva muove le mosse da un duplice argomento, facendo perno innanzitutto sulla mancanza di una sanzione processuale connessa all'inosservanza del dovere di sinteticità e, in secondo luogo, sulla lacunosità della norma contenuta nel 2° comma dell'art. 3 c.p.a., specie sotto il profilo della specificazione del contenuto del dovere ivi sancito.

Per quanto concerne la mancanza di apposite sanzioni, è noto che il legislatore del 2012, emanando il c.d. "secondo correttivo" al c.p.a.<sup>421</sup>, ha modificato il 1° comma dell'art. 26 c.p.a., stabilendo che il giudice, allorché emette una decisione, è tenuto a provvedere sulle spese del giudizio «tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 3, 2° comma». La scelta del legislatore va nel senso di considerare la violazione del dovere di concisione e di chiarezza come criterio di distribuzione delle spese della lite. La portata innovativa di tale previsione è evidente. E tuttavia, essa non va interpretata come volta a soppiantare la regola generale della soccombenza: il criterio relativo al dovere di sintesi si aggiunge agli altri criteri normalmente applicabili e sanciti dagli artt. 91, 92, 93, 94, 96 e 97 c.p.c., espressamente richiamati. E del resto, la contraria soluzione richiederebbe una lettura *abrogans* del dato testuale dell'art. 26 c.p.a., a tenore del quale il giudice deve provvedere sulle

---

<sup>419</sup> Cfr. Sanino, *Codice del processo amministrativo, sub. Artt. 1-3*, Torino 2011, p. 40 ss., secondo il quale, «non v'è dubbio che la disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 3 del codice costituisca una assoluta novità nel nostro ordinamento». Ed ancora, «la raccomandazione di procedere ad una redazione degli atti chiara e sintetica non era mai apparsa nel nostro ordinamento: è auspicabile che sia seguita scrupolosamente, anche dalle parti coinvolte nel contenzioso». In questo senso, v. anche Cirillo, *Dovere di motivazione e sinteticità degli atti*, pubblicato in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), il quale sottolinea che «non ci sono norme di analogo tenore negli altri codici di rito».

<sup>420</sup> Apertamente in questo senso, v. Caringella, Protto, *Codice*, cit., p. 99 ss., secondo i quali «la norma, per quanto di portata chiaramente precettiva è destinata (attesa l'assenza di una sanzione processuale connessa alla sua inosservanza) ad assumere valore meramente ordinatorio»; Calvetti, *Ordine di esame dei ricorsi: l'eccezione al principio affermato dall'Adunanza Plenaria*, in *Urbanistica e appalti* 2012, p. 763 ss., secondo cui si tratta di una disposizione «incapace di incidere concretamente sull'andamento delle controversie, anche in ragione della mancanza di apposite sanzioni»; Rocco Galli, *Corso di diritto processuale*, Padova 2011, p. 1573 ss.; Chieppa, *Il processo amministrativo dopo il correttivo al Codice. Le novità apportate al giudizio amministrativo dal correttivo al codice (d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195) e i primi orientamenti della giurisprudenza, sub artt. 1-3*, Milano 2012, p. 71 ss.

<sup>421</sup> Il primo comma dell'art. 26 è stato così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160 e, successivamente, dall'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

spese, tenendo “anche” conto dei principi di chiarezza e sinteticità<sup>422</sup>.

Per quanto concerne, invece, il contenuto del dovere di sinteticità, il riferimento va all’art. 13 ter disp. att. c.p.a., in base al quale le parti “redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato”.

Tale convergenza si realizza il 22 dicembre 2016 allorché viene emanato il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 2016. Il dovere di sinteticità viene così specificato in un catalogo che ne dettaglia il contenuto, non solo sotto il profilo della determinazione del numero massimo di pagine consentito per i diversi tipi di atti e dei vari livelli di complessità della controversia, ma anche dal punto di vista della predeterminazione di un *lay out* il più possibile omogeneo, con la raccomandazione di redigere l’atto mediante un carattere di tipo corrente ed una certa dimensione di interlinea e margini.

Tale regime dimensionale, *prima facie* rigido e dettagliato, viene assistito da un ulteriore e gravosa sanzione processuale, considerato che l’art. 13 ter, comma 5, disp. att. c.p.a. prevede che “l’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione”.

A norma dell’art. 3, 2° comma, c.p.a. il dovere di sinteticità deve permeare la redazione tanto degli atti di parte quanto dei provvedimenti del giudice. Tanto è vero che, sempre in data 22 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha emanato una nota per ricordare che “anche gli atti del giudice devono essere chiari e sintetici” e “non dovrebbero superare le venti pagine e comunque non dovrebbero eccedere, anche nei casi di particolare complessità, le quaranta pagine, secondo il format della c.d. scrivania del magistrato”.

L’osservanza del precetto da parte degli avvocati finisce con l’essere il primo e più diretto strumento per realizzare una motivazione chiara e sintetica, così come voluta dal legislatore, nell’ambito di un processo razionale e ragionevolmente breve. Esso costituisce un modo concreto per realizzare quella cooperazione che il legislatore, lungi dal considerarla come poco più di un *flatus vocis*, ha posto come vera e propria regola giuridica laddove, all’art. 2 del c.p.a., stabilisce che “il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo”.

---

<sup>422</sup> In argomento, v. Pajno, Giustizia amministrativa ed economica, in Dir. proc. amm. 2015, p. 952 ss.

## 2. Il modello offerto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea

La menzionata evoluzione del processo amministrativo si inserisce a pieno titolo nel contesto contemporaneo giacché il binomio stile delle atti – dovere di sinteticità deve innanzitutto misurarsi con il processo di integrazione europea. L'obiettivo di meglio definire e rafforzare una comune tavola di valori in seno all'Unione Europea non può prescindere da un controllo sociale più penetrante e diffuso delle decisioni giurisprudenziali. Il che richiede una cifra stilistica più pulita, funzionale ad una maggiore leggibilità e circolazione delle sentenze. In un contesto contrassegnato, da un lato, da un costante aumento del numero delle cause promosse dinanzi ai giudici dell'Unione e, dall'altro, da una maggiore complessità delle materie trattate, il rispetto e l'osservanza, *inter alia*, del principio di sinteticità costituisce garanzia di un trattamento ottimale delle cause da parte dell'organo giurisdizionale.

L'imposizione per via autoritativa di limiti alla lunghezza degli atti costituisce una misura già conosciuta e dettagliatamente regolamentata nel processo dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione Europea: sia la Corte di Giustizia, sia il Tribunale di prima istanza hanno dettato disposizioni specifiche al fine di limitare l'estensione degli atti scritti.

Per quanto concerne il regolamento di procedura della Corte di Giustizia<sup>423</sup>, due sono le disposizioni di riferimento. Rileva, in primo luogo, l'art. 58, rubricato "lunghezza degli atti processuali", secondo cui "salvo quanto disposto da norme specifiche del presente regolamento, la Corte, mediante decisione, può stabilire la lunghezza massima delle memorie o delle osservazioni depositate dinanzi ad essa. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il riferimento va, in secondo luogo, all'art. 109, 2° comma, a tenore del quale la Corte, nel decidere se trattare o meno in via d'urgenza il rinvio pregiudiziale, "può precisare i punti di diritto sui quali devono vertere tali memorie od osservazioni scritte e fissare la lunghezza massima di tali atti". Come si vede, alla misura relativa alla fissazione di un limite di dimensione, si accompagna un'indicazione di contenuto, *id est* l'identificazione dei punti di diritto su cui la parte, nel redigere memorie ed osservazioni scritte dovrà concentrarsi. Condizione essenziale all'efficace svolgimento del procedimento non è solo il mancato superamento del numero di pagine autorizzato, ma anche l'esposizione di questioni non diverse da quelle previamente indicate.

---

<sup>423</sup> Il 25 settembre 2012, la Corte di giustizia ha adottato, con l'approvazione del Consiglio, un nuovo regolamento di procedura che abroga il regolamento di procedura del 19 giugno 1991, come modificato, in ultimo, il 24 maggio 2011. Il regolamento, nella sua nuova versione, è stata pubblicato sulla GU L 265 del 29 settembre 2012 e successivamente modificato il 18 giugno 2013, come pubblicato sulla GU L 173 del 26 giugno 2013, p. 65.

In attuazione della previsione dell'art. 58, in combinato disposto con l'art. 208 del regolamento di procedura<sup>424</sup>, la Corte ha messo a disposizioni delle parti e dei loro rappresentanti un certo numero di istruzioni pratiche<sup>425</sup>, relative a tutte le categorie di cause proposte innanzi alla Corte e preordinate a disciplinare, *inter alia*, la forma e la struttura degli atti processuali. In proposito, la Corte, con un pregevole intento ordinatorio, distingue le prescrizioni che non concernono il contenuto degli atti processuali in quattro categorie, dettando requisiti che riguardano la forma, la presentazione, la struttura e la lunghezza degli atti processuali.

Sotto il profilo formale, il punto 35 contiene una serie di indicazioni destinate ad agevolare la lettura, in via elettronica, delle memorie od osservazioni depositate dalle parti. A tal fine viene prescritta la redazione su carta bianca (senza righe) mediante caratteri di tipo corrente (qual è, ad esempio, Times New Roman) nonché la numerazione progressiva, in maniera ininterrotta e in ordine crescente, sia delle pagine della memoria sia di tutti i paragrafi in essa contenuti.

Per quanto concerne la struttura, essa deve essere comprensibile fin dalle prime pagine. Ne segue la necessità non solo di inserire, sulla prima pagina della memoria, un'intestazione il più possibile esaustiva (denominazione dell'atto, numero di ruolo della causa, parti del procedimento), ma anche di redigere, all'inizio della memoria, "una breve illustrazione dello schema seguito"<sup>426</sup> od un sommario.

Seguono una serie di prescrizioni relative al linguaggio che si auspica "semplice e preciso", atteso che "atti del genere costituiscono la base dell'esame del fascicolo da parte della Corte e che, in linea generale, essi devono essere tradotti dalla Corte o dall'istituzione che li ha redatti"<sup>427</sup>. Di qui la duplice raccomandazione di non ricorrere a termini tecnici propri di uno specifico ordinamento giuridico nazionale e di non appesantire la fruibilità del documento con inutili ripetizioni ovvero periodi lunghi e complessi, contenenti incisi e frasi subordinate.

Per quanto concerne la dimensione, per ogni diverso tipo di atto e procedimento viene fissato un preciso limite di lunghezza. Così, ad esempio, con riferimento alla fase scritta del

---

<sup>424</sup> A norma dell'art. 208, rubricato "Norme di esecuzione", "la Corte può adottare, con atto separato, norme pratiche di esecuzione del presente regolamento".

<sup>425</sup> Le istruzioni pratiche sono state adottate, in base al precedente regolamento di procedura, il 15 ottobre del 2004 (GU L 361 dell'8 dicembre 2004), nonché successivamente modificate il 27 gennaio 2009 (GU L 29 del 31 gennaio 2009). Quest'ultime sono state abrogate e sostituite dalle istruzioni pratiche pubblicate, in base al nuovo regolamento di procedura, ad inizio 2014 (GU L 31 del 31 gennaio del 2014). Si segnala che sul sito internet della Corte di Giustizia (<http://curia.europa.eu>) è reperibile una edizione coordinata ed aggiornata delle istruzioni pratiche.

<sup>426</sup> Si fa riferimento alle istruzioni contenuto al punto 36.

<sup>427</sup> Le istruzioni citate sono tratte dal punto 37.

procedimento nei ricorsi diretti<sup>428</sup>, viene previsto che sia il ricorso sia il controricorso non dovrebbero superare, salvo circostanze particolari, le 30 pagine. Parimenti per la replica e controreplica, la cui lunghezza non dovrebbe eccedere le 10 pagine. E così via.

La medesima tecnica legislativa è stata seguita dal Tribunale di prima istanza, il cui regolamento di procedura<sup>429</sup> sancisce la necessità di stabilire, mediante norme pratiche di esecuzione, la lunghezza massima delle memorie depositate sia nei ricorsi diretti (art. 75) sia nelle cause relative ai diritti di proprietà intellettuale (art. 189) nonché, infine, nei procedimenti di impugnazione (art. 212).

In attuazione degli artt. 75, 189 e 212<sup>430</sup>, conformemente all'art. 224 del regolamento di procedura<sup>431</sup>, il Tribunale ha adottato le menzionate norme pratiche<sup>432</sup> che, *inter alia*, fissano per ogni tipo di atto e procedimento uno specifico limite massimo di pagine, prevedendo contestualmente un meccanismo di regolarizzazione degli atti voluminosi, subordinato alla particolare complessità del caso in diritto o in fatto ed alla conseguente autorizzazione del Presidente.

Un ulteriore ausilio nella redazione degli atti perviene dai numerosi promemoria adottati dalla Corte e dal Tribunale per rendere noto agli utenti informazioni complementari ed ulteriori rispetto a quelle già contenute nel regolamento di procedura e nelle istruzioni pratiche. Ciò nella convinzione che il problema della sinteticità possa essere, se non risolto, almeno semplificato, non solo determinando *ex ante* un dettagliato regime dimensionale, ma anche laddove vengano predisposti e messi a disposizione degli utenti modelli di atti e di provvedimenti, come avviene appunto per le Corti internazionali<sup>433</sup>.

---

<sup>428</sup> Cfr. punto 12 e ss. delle istruzioni pratiche. La stessa tecnica è seguita per la fase scritta del procedimento nei rinvii pregiudiziali (punti 10 ss.) e per il procedimento nelle impugnazioni (punti 20 e ss.).

<sup>429</sup> Il 4 marzo 2015, il Tribunale ha adottato un nuovo regolamento di procedura che abroga il regolamento di procedura del 2 maggio 1991 e successive modificazioni. Il regolamento, nella sua nuova versione, è stata pubblicato sulla GU L 105 del 23 aprile 2015.

<sup>430</sup> I tre artt. menzionati (artt. 75 – art 189 – 212) sono accomunati dalla medesima rubrica “lunghezza delle memorie” e dal medesimo disposto: “Il Tribunale stabilisce, conformemente all'articolo 224, la lunghezza massima delle memorie depositate ai fini del presente titolo”

<sup>431</sup> A norma dell'art. 224, rubricato “Norme di esecuzione”, il Tribunale adotta, con atto separato, norme pratiche di esecuzione del presente regolamento.”

<sup>432</sup> Cfr. Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale del 20 maggio 2015 (GU L 152 del 18 giugno 2015). Con riguardo alla lunghezza degli atti processuali, v. punti 114 ss

<sup>433</sup> Cfr. i vari modelli di ricorso messo a disposizione degli operatori sul sito <http://curia.europa.eu> con riferimento sia al Tribunale sia alla Corte. Sulle tecniche di redazione degli atti nei giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, v. la guida, in italiano, all'indirizzo: [http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility\\_guide\\_ITA.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_ITA.pdf). La guida pratica sulla ricevibilità, non vincolante, è stata elaborata dalla Divisione della Ricerca della Cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e pubblicata, nella sua versione in lingua italiana, nel dicembre 2011. In dottrina, v. Capotorti, *Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*, in *La sentenza in Europa*, cit., p. 245 ss.; Cappelletti, *The Judicial Process in Comparative Perspective*, Oxford 1989.

Per chiudere sulle brevi considerazioni dedicate al processo amministrativo ed europeo, pur restando nell'orizzonte del presente contributo, un rilievo pare significativo. Da quanto sommariamente esposto, non può considerarsi un caso che il codice del processo amministrativo abbia codificato il dovere di sinteticità degli atti di parte e dei provvedimenti giurisdizionali, introducendo nel processo un principio comune ad altre codificazioni europee. L'art. 3 del codice sul processo amministrativo rappresenterebbe, quindi, l'emersione, in un determinato settore, di un principio generale posto alla base dell'Ordinamento *in toto* considerato. In questa chiave logica si collocano le riflessioni di parte della dottrina e giurisprudenza<sup>434</sup>, laddove, davanti alla particolare ampiezza degli atti di parte, considerano la sinteticità degli atti e dei provvedimenti alla stregua di un principio generale della più recente codificazione processuale tanto italiana quanto europea, una sorta di *grundnorm*.

### **3. The American Pleading Wars: l'introduzione della causa nel processo statunitense**

Un fenomeno analogo e significativo ha interessato anche gli Stati Uniti. Mentre nel nostro sistema gli atti introduttivi hanno goduto di scarso *appeal*, l'evoluzione del sistema nordamericano si muove nell'opposta direzione della cosiddetta *war on pleadings*, che ormai da anni divide la cultura giuridica statunitense con giustapposizioni anche molto accese<sup>435</sup>.

Nonostante le divergenze culturali, *the Colonial common law* eredita dal modello, *the English common law*, uno spiccato formalismo per effetto del quale è più facile per le parti perdere una causa sul terreno tecnico-procedurale che ottenere una decisione nel merito. Come sintetizza Dodson<sup>436</sup>, “*because a writ's procedures were tied to a particular form of action, procedures governing a claim varied widely among the different substantive claims, creating a non-transsubstantive law of formulaic pleading requirements unique to each form of action*”.

Il movimento riformatore ottocentesco affonda le proprie radici nella rigidità del *common law's pleading system* e giunge a codificare un modello unitario di processo civile

---

<sup>434</sup> Cfr. Buffone, *Il processo e il tempo*, cit., p. 24. In giurisprudenza, v. Trib. Milano (rel. Buffone), ord. 3 ottobre 2013, con cui il giudice (rel. Buffone) rileva “[c]ome la parte convenuta abbia introdotto in lite atti di particolare ampiezza”, rimettendo la questione alla fase decisoria; Trib. Milano, ord. 14 marzo 2013, con cui il giudice (rel. Buffone) dichiara inammissibili le «note d'udienza scritte» da allegare al verbale di trattazione (orale), perché esse «costituiscono un'appendice scritta non autorizzata».

<sup>435</sup> L'utilizzazione di tale definizione è rintracciabile in Marcus, *The American Pleading Wars* 2011, Vol. 29, *passim*.

<sup>436</sup> Così Dodson, *New Pleading in the Twenty-First Century. Slamming the Federal Courthouse doors?*, in Oxford University Press 2013, p. 8.



caratterizzato, per effetto dell'abrogazione del sistema delle *forms of action*, da una considerevole *deminutio* del formalismo procedurale.

La tendenza verso la codificazione del processo civile muove le mosse nel 1848 dall'adozione del *Code Pleading for the State of New York*, noto come *Field Code* dal nome dell'avvocato David Dudley Field, il quale ne fu il propugnatore e redattore materiale<sup>437</sup>. In breve tempo, più della metà degli Stati elevano il *Field Code* a modello, ma ciò non basta ad esaurire la forza propulsiva delle istanze di riforma che, anzi, trovano nei *Codes* nuova linfa. Le critiche si appuntano in particolare sul *Code pleading system* che, secondo alcuni commentatori<sup>438</sup>, sacrifica l'efficienza in favore di uno spiccato formalismo. Al riguardo, è suggestiva l'immagine di Roscoe Pound<sup>439</sup> che in proposito dei tranelli di tipo tecnico-procedurale (*technical pitfalls*) che costellano i *Codes* parla di *□sporting theory of justice□*.

Mentre i codici ottocenteschi sono il frutto della *state-law*, nel Novecento l'iniziativa riformatrice passa dal livello statale a quello federale e, correlativamente, dal piano dell'eteroregolamentazione di fonte legislativa al cosiddetto *rulemaking power*, ossia l'auto-regolamentazione per mano degli stessi operatori del diritto. L'intento del movimento riformatore è quello di far convergere *common law* ed *equity* in un unico sistema di regole che venga applicato uniformemente in tutte le corti federali e che finalmente liberalizzi le discipline di *pleadings* e *discovery*. L'obiettivo di ampliare l'accesso alla giustizia, alimentato anche dalla Grande depressione, diviene non più procrastinabile. È celebre la definizione di Marcus<sup>440</sup> che parla in proposito di "*liberal ethos*". Per sottolineare la convinzione dei propugnatori della riforma, Subrin<sup>441</sup> scrive che "*their arguments were repeated so often and so forcefully that they become the new orthodoxy*".

---

<sup>437</sup> Per approfondimenti sul *Field Code* e sul suo complesso *iter* di approvazione, v. Subrin, *David Dudley Field and the Field Code: a Historical Analysis of an Earlier Procedural Vision*, in *Law. & Hist. Rev.* 1988, Vol. 6, p. 311 ss. e Friedman, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Bologna 1978, p. 340, secondo cui si tratta di un codice nel senso francese del termine e non di uno statuto nello stile inglese. Più di recente, v. Marcus, *The Federal Rules of Civil Procedure and Legal Realism as a Jurisprudence of Law Reform*, in *Ga. L. Rev.* 2010, Vol. 44, p. 477 ss. Più in generale, sul movimento di codificazione, v. Cook, *The American codification movement. A study of antebellum legal reform*, 1981 e, più di recente, Silvestri, *Diritto americano e codificazione del processo civile: il contributo di David Dudley Field*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2011, p. 439 ss.

<sup>438</sup> Sui limiti del *Code*, v. Fairman, *Heightened pleadings*, in *Texas Law Rev.* 2002, Vol. 81, p. 555, secondo cui, *□The Code's technical pleading system rivaled the waste, inefficiency, and delay of the common law practice it was designed to reform□*. Sulla stessa linea di pensiero, v. Subrin, *Federal Rules, Local Rules, and State Rules: Uniformity, Divergence, and Emerging Procedural Patterns*, in *U. Pa. L. Rev.* 1989, Vol. 137, p. 2046 ss.

<sup>439</sup> V. Pound, *Speech at the American Bar Association Annual Meeting: The Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice*, in *Report of the Twenty-Ninth Annual American Bar Association Meeting* 1906, p. 417 ss.

<sup>440</sup> Marcus, *The Revival of Fact Pleading under the Federal Rules of Civil Procedure*, in *Colum. L. Rev.* 1986, Vol. 86, p. 439.

<sup>441</sup> V. Subrin, *Fishing Expeditions Allowed: the Historical Background of the 1938 Federal Discovery Rules*, in *B.C. L. Rev.* 1998, Vol. 39, p. 691 ss.

Le istanze di riforma convergono nell'approvazione nel 1934 dell'*Enabling Act*<sup>442</sup> con cui il Congresso delega alla Corte Suprema il compito di redigere norme procedurali valide per l'intero sistema federale. Il Congresso conserva così il potere di veto sulla promulgazione delle *procedural rules*, ma ne delega la redazione materiale alla Corte Suprema che a tal fine nomina una commissione, l'*Advisory Commitee*, presieduta da Charles Edward Clark, decano della Yale Law School, e composta da quattordici membri tra giudici, avvocati e professori di diritto<sup>443</sup>.

Le *Federal Rules of Civil Procedure*<sup>444</sup> entrano in vigore nel 1938 e superano la distinzione tra *common law* ed *equity*, eleggendo ad obiettivo fondamentale quello dell'unificazione sia dal punto di vista dell'ordinamento giurisdizionale, trattandosi di norme generali e comuni per tutte le corti federali, sia dal punto di vista della macchina processuale, con l'istituzione di una sola *form of action* e la costruzione di un modello di processo fortemente semplificato.

L'analisi delle cause di questi complessi fenomeni richiederebbe un'indagine che qui non può essere neppure tentata. Nell'orizzonte del presente contributo, atteso che non è possibile abbozzare una comparazione tra i diversi modelli, ci si limiterà a mettere a fuoco taluni profili che connotano la fase introduttiva del processo statunitense, offrendo, specie in raffronto al nostro modello processuale, suggestivi spunti di riflessioni.

Un'analisi che abbia per *focus* la configurazione disciplinare degli atti introduttivi si snoda lungo due direttrici. Il primo problema è quello di esigere dagli atti introduttivi una precisa e non omissiva circostanziazione fattuale. Ed il riferimento va in questo caso al concetto di completezza. Il secondo è un problema di struttura, riguardante il *modus* di composizione dell'atto difensivo. Ed il riferimento va qui ai canoni di sinteticità e chiarezza espositiva.

---

<sup>442</sup> Sulla battaglia che condusse all'approvazione dell'*Enabling Act* v. Burbank, *The Rules Enabling Act of 1934*, in *U. Pa. L. Rev.* 1982, Vol. 130, p. 1015 ss.

<sup>443</sup> Il Congresso delega la Suprema Corte alla redazione materiale delle *Federal Rules* con il limite che non si tratti di *rules "abridge, enlarge, [or] modify [any] substantive right"*. Sui lavori preparatori delle Rules e sugli argomenti dei membri della commissione, v. Bone, *Making Rules: The Need for Procedure Theory*, in *Okla. L. Rev.* 2008, Vol. 61, p. 319 ss.; Marcus, *The Federal Rules of Civil Procedure and Legal Realism as a Jurisprudence of Law Reform* 2010, Vol. 44, p. 493 ss.; Resnik, *Failing Faith: Adjudicatory Procedure in Decline*, in *U. Chi. L. Rev.* 1986, Vol. 53, p. 494 ss.; Subrin, *How Equity Conquered Common Law: The Federal Ruls of Civil Procedure in Historical Perspective*, in *U. Pa. L. Rev.* 1987, Vol. 135, p. 909 ss.

<sup>444</sup> Sulle Federal Rules come espressione di *rule making power*, v. Pound, *The Rule-Making power of the Courts*, in *American Bar Association* 1926, Vol. 12, p. 599 ss., secondo cui «l'assunzione da parte degli organi legislativi del potere normativo in materia procedurale costituiva una violazione del principio costituzionale della separazione dei poteri», e Varano, *Organizzazione e garanzie*, p. 194 ss., il quale mette a fuoco la distinzione rispetto al *Field Code* rilevando che «dopo che, per un certo periodo di tempo e per varie ragioni, era prevalsa la tendenza – culminata, nel 1848, nella promulgazione del *Field Code* – di affidare al legislativo la responsabilità di dettare norme in materia di procedura, i fatti dettero ragione a quanti sostenevano che l'intervento del legislatore nella materia procedurale non era soddisfacente». Più in generale, sul background e sull'impatto delle *Federal Rules*, v. Millar, *Civil Procedure*, cit., p. 180 ss. e Subrin, *Fishing Expeditions Allowed*, cit., p. 691 ss.

Sotto il primo profilo, quello della completezza, deve rilevarsi che la diversa prospettiva occupata dagli atti introduttivi negli ordinamenti italiano e statunitense ha genesi storica<sup>445</sup>. A riservare loro un ruolo centrale è, innanzitutto, il *Code Pleading for the State of New York*. Già dal titolo<sup>446</sup>, traluce la volontà di attribuire alla disciplina dell'atto introduttivo la funzione di compendiare in sé la normativa dell'intero processo. In proposito, è significativa la forza dell'espressione “*code pleading*” che è sopravvissuta fino ai giorni nostri, ove viene utilizzata nei dibattiti intorno alla configurazione degli atti introduttivi, per indicare una certa accezione di *pleading*, nota come “*fact pleading*” ed implicante per la parte attrice l'onere, *inter alia*, di “*state his case according to the facts*” e di “*ask for such relief as he supposes him entitled to*”<sup>447</sup>.

Il *Field Code*, da un lato, eleva lo standard di circostanziazione fattuale del *complaint* che deve contenere “*a statement of the fact constituting the cause of action*”<sup>448</sup> e, dall'altro lato, interviene in senso fortemente restrittivo sulle *discovery requests*<sup>449</sup>. Per quanto concerne il *complaint*, il *Code* distingue tra “*ultimate facts, which were required to be pleaded, and evidentiary facts and conclusions of law, which were not to be pleaded*”<sup>450</sup>. Com'è stato autorevolmente osservato<sup>451</sup>, si tratta di “*hopeless distinctions*” che nella pratica si traducono

---

<sup>445</sup> Per un excursus storico del *pleading* nella giustizia civile statunitense, v. Dodson, *New Pleading in the Twenty-First Century – Slamming the Federal Courthouse Door?*, Oxford University Press 2013, p. 6 ss.

<sup>446</sup> Significativamente la denominazione esatta era “*An act to simplify and abridge the practice and pleadings and proceedings of the Court of the State*”. Per una visione d'insieme con particolare riguardo all'evoluzione del *pleading system*, v. Bone, *Mapping the Boundaries of a Dispute; Conceptions of Ideal Lawsuit Structure from the Field Code to the Federal Rules*, in *Colum. L. Rev.* 1989, Vol. 89, p. 1 ss.; Subrin, *How Equity Conquered Common Law*, cit., p. 909 ss.

<sup>447</sup> Sul *pleading system* disegnato dal *Field Code*, v. Charles, *History, Systems and Functions of Pleading*, in *Va. L. Rev.* 1925, Vol. 11, p. 533 che individua nel *fact pleading* una delle più importanti caratteristiche dei *Codes*. Si veda, inoltre, Wright, Miller, *Federal Practice and Procedure*, Eagan 2004, § 1216, il quale descrive i fatti che il *Code* richiede vengano inseriti nel *pleading*. Per la dottrina italiana, si rinvia ai richiami contenuti in Dondi, *Introduzione della causa e strategie di difesa. Il modello statunitense*, Padova 1991, p. 58 ss.

<sup>448</sup> Si fa presente che le citazioni in lingua originale nascono dall'intento di ridurre al minimo i rischi connessi ad una tradizione giuridica non puntuale. In argomento, v. Sacco, *Lingua e diritto*, in *Ars Interpretandi* 2000, p. 117 ss., in cui l'a. argomenta sull'impossibilità ed illecità della traduzione giuridica dei testi. So vedano anche le considerazioni svolte da Conte sui profili problematici connessi agli xenonimi, ossia i termini che traducono un termine di una lingua in una lingua straniera. Sul punto, v. Conte, *Semantica della xenonimia*, in Sacco, *Le nuove ambizioni del sapere del giurista: antropologia giuridica e traduttologia giuridica*, Roma 2009, p. 161 ss., ove l'a. illustra la distinzione tra xenonimia e sinonimia. Si pensi, ad es., al termine inglese “*law*” che è xenonimo del termine italiano “*legge*” (Newton's Law traduce “*legge di Newton*”), ma non ne è sinonimo: “*legge*”, a differenza di “*law*”, ha anche il senso giuridico di “*act*”, atto normativo del Parlamento.

<sup>449</sup> Per ulteriori dettagli sulle limitazioni alla *discovery* introdotte dal *Code*, v. Subrin, *How Equity Conquered Common Law*, cit., p. 936 ss., secondo cui “*the Codes disallowed interrogatories and strictly limited document requests and oral depositions*”.

<sup>450</sup> Clark, *Handbook of the law of Code Pleading*, in *Indiana Law Journal* 1930, Vol. 6, p. 199

<sup>451</sup> Bone, *Twombly, Pleading Rules, and the Regulation of Court Access*, in *IoWA L. REV.* 2009, Vol. 94, p. 873 ss., secondo cui i *Codes* disegnano “*hopeless distinctions among allegations of ultimate fact, legal conclusions, and evidentiary facts*”.

in un contro produttivo innalzamento del livello di tecnicismo e di circostanziazione fattuale (*level of technicality and factual detail*) richiesto al *complaint*.

Alla vigilia delle *Federal Rules*, le critiche<sup>452</sup> si appuntano proprio sulla distinzione tra “*statements of fact*” e “*conclusions of law*” che, nel passaggio dalla teoria alla pratica, dimostra la propria fallacia. Basti qui ricordare l’esempio di Cook<sup>453</sup>, secondo cui “*the legal conclusion that “defendant owes plaintiff \$500” is just as factual as legal*”.

Come emerge dai lavori dell’*Advisory Committee*<sup>454</sup>, l’insoddisfazione avverso il *CodÉs plading system* gioca un fattore chiave nella redazione delle *Federal Rules of Civil Procedure* ed in particolare della *Rule 8(a)(2)*<sup>455</sup>, la quale – *conspicuously silent on fact pleading* – richiede solo □ *a short and plain statement of the claim showing that the pleader is entitled to relief* □.

La riforma è radicale. In adesione alla *philosophy* espressa dal programma riformatore roosveltiano di apertura sociale ed economica<sup>456</sup>, le *Federal Rules* superano i problemi sottesi al *fact pleading* del *Field Code* attribuendo al *pleading* una funzione di mera *denuntiatio (notice)* della pendenza della lite. Viene così sancito il superamento della concezione tradizionale del “*fact pleading*”, fondata sulla necessaria circostanziazione fattuale della pretesa in giudizio (*claim for relief*), in favore della visione meramente informativa, ridotta all’essenziale, del “*notice pleading*”. Come sintetizza il giudice *Posner*<sup>457</sup>, *The federal rules replaced “fact pleading” with “notice pleading”*.

La configurazione dell’atto introduttivo come *notice pleading*, imperniata sulla *Rule 8(a)(2)*, trova conferma nella *Rule 12*, che prevede due meccanismi *soft* di *case-screening*.

---

<sup>452</sup> Nello stesso senso, v. Clark, *History, Systems and Functions of Pleading*, in *Va. L. Rev.* 1924, Vol. 11, p. 517 ss., secondo cui □ *fact pleading was the least successful of the Code pleading reforms* □; Cook, *Statements of Fact in Pleading under the Codes*, in *Colum. L. Rev.* 1921, 21, p. 416 ss. Lo scetticismo avverso la distinzione tra *facts* e *law* persiste tutt’oggi. V. Marcus, *The Revival of Fact Pleading*, cit., p. 433 ss., □ *stating that the distinctions “invited unresolvable disputes* □; Clermont, *Litigation Realities Redux*, in *Notre Dame L. Rev.* 2009, Vol. 84, p. 1919 ss., secondo cui □ *The older view held that pleadings must lay out the issues in dispute and stating the facts in considerable detail. But holders of this view asked too much of the pleading step, which consequently provided the vehicle for monumental abuse* □.

<sup>453</sup> Cook, “*Facts*” and “*Statements of Fact*”, in *U. Chi. L. Rev.* 1936, Vol. 4, p. 233 ss.

<sup>454</sup> Per una valutazione ai tempi della valutazione dell’adozione delle *Rules* v. Pike, Willis, *The New Federal Deposition-Discovery Procedure*, in *Colum. L. Rev.* 1938, Vol. 38, p. 1179 ss.; e Dodson, *Comparative Convergences*, cit., p. 447 ss.; nonché Clermont, *Litigation Realities Redux*, cit., p. 1930 secondo cui □ *Most people came to accept that the main task of pleadings is to give the adversary (and the court and the public) fair notice of the pleader’s contentions* □.

<sup>455</sup> Il testo della norma, nella versione originale, è reperibile in Yeazell, *Federal Rules of Civil Procedure*, New York 2011, p. 31.

<sup>456</sup> Così, v. Walker, *The end of the New Deal and the Federal Rules of Civil Procedure*, in *Iowa law. Rev.* 1997, p. 1269 ss.; Clark, *The New Federal Rules of Civil Procedure: The last Phase- Underlying Philosophy Embodied in Some of the Basic Provisions of the New Procedure*, in *American bar ass. journal* 1937, p. 976 ss.; Subrin, *Fishing Expeditions Allowed: The Historical Background of the 1938 Federal Discovery Rules*, in *Boston law rev.* 1998, p. 691 ss.; Fairman, *The Myth of Notice Pleading*, in *Ariz. L. Rev.* 2003, Vol. 45, p. 1001 ss.

<sup>457</sup> Cfr. Thomson v. Washington, 3 U.S. 2304 (2004).

L'uno, *under Rule 12(e)*, prevede una “*motion for a more definite statement*” in caso di *complaint* che abbia fallito nel notiziare la pendenza della lite. L'altro, *under Rule 12(b)(6)*, prevede una “*motion to dismiss*” il *complaint* che abbia fallito nel mostrare la legittimazione alla tutela giurisdizionale e che, quindi, non rispetti lo *standard* di *legal sufficiency*. Si pensi, ad esempio, ad una pretesa fondata su un'erronea interpretazione del diritto o su uno statuto inesistente.

Come si vede, né la Rule 8 né la Rule 12 impongono al *complaint* un requisito di *factual sufficiency*. Come scrive il giudice Easterbrook<sup>458</sup>, “*Any decision declaring “this complaint is deficient because it does not allege X” is a candidate for summary reversal*”.

Nel 1957, a vent'anni dall'entrata in vigore delle *Federal Rules*, la Corte Suprema aderisce allo *standard liberal* del “*notice pleading*”. Il riferimento va al caso *Conley v. Gibson*, considerato il *leading case* in materia, ove la Suprema Corte individua la finalità essenziale del *pleading* nella funzione di “*fair notice*” del *claim*. Nel *dictum* della Suprema Corte, “*Rule 8 does not require a claimant to set out in detail the facts upon which he bases his claim, but instead requires only simplified “notice pleading” and that a complaint should not be dismissed [...] unless it appears beyond doubt that the plaintiff can prove no set of facts [...] which would entitle him to relief*”<sup>459</sup>.

Il cambiamento è rivoluzionario e influenza anche la disciplina della *discovery*. Come sottolineato in *Conley v. Gibson*, “*such simplified notice pleading is made possible by the liberal opportunity for discovery and the other pretrial procedure*”<sup>460</sup>.

In adesione al *liberal ethos*, l'assetto normativo delle *Federal Rules* è preordinato a garantire il più ampio accesso possibile alla tutela giurisdizionale, disegnando a tal fine un sistema ispirato *ex professo* ad una sostanziale assenza di selezione. E ciò riguarda tanto la disciplina del *pleading*, quanto quella della *discovery*: se la prima si limita a richiedere al *pleading* la mera *denuntiatio* della lite senza dettare alcuno standard di completezza delle

---

<sup>458</sup>Cfr. *Vincent v. City Colleges of Chicago*, 6 U.S. 3082 (2007).

<sup>459</sup> Cfr. *Conley v. Gibson*, 355 U.S. 41 (1957). In dottrina, si vedano Clermont, Yeazell, *Inventing Tests, Destabilizing Systems*, in *Iowa L. Rev.* 2010, Vol. 95, p. 821 ss., secondo cui “*Under the Rules, then, pleading was a pervious gate. Its main task became the giving of fair notice of the pleader's basic contentions to the adversary (and the court and the public)*”; Spencer, *Understanding Pleading Doctrine*, in *Mich. L. Rev.* 2009, Vol. 108, p. 6 ss., secondo cui “*Conley endorsed a notice pleading regime under Rule 8*”, nonché Sherwin, *The Story of Conley: Precedent by Accident*, in *Civil Procedure Stories* 2008, Vol. 295, p. 317 ss. secondo cui “*the original rules were stricter than Conley interpreted them to be*”.

<sup>460</sup> Si tratta di un caso reso dalla Suprema Corte nel 1957, a vent'anni dalla promulgazione delle *Federal Rules*. Per indicazioni a tal proposito, v. Fairman, *The Myth of Notice Pleading*, in *Arizona Law Review*, p. 485 ss.; Miller, *From Conley to Twombly to Iqbal: a double play in the Federal Rules of Civil Procedure*, in *Duke Law Journal* 2010, p. 6 ss. e, in lingua italiana, Dondi, *Case law e filosofia degli atti introduttivi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2008, p. 529 ss.

allegazioni fattuali, la seconda disegna una *discovery* dal raggio amplissimo, che mette a disposizione delle parti un'estrema varietà di *requests*.

In proposito, basti menzionare la *Rule 26*, secondo cui la *discovery* concerne “*any matter*” (non solo le prove), alla condizione che si tratti di elementi rilevanti per la causa ed attinenti con “*the subject matter involved in the pending action*”<sup>461</sup>. Ne deriva che ben vi potrebbe essere *discovery* non solo di elementi che non sarebbero ammessi come prove nel *trial*, ove vige un criterio di *relevance* ben più rigido, ma anche di questioni meramente potenziali, riguardanti, ad esempio, rapporti simili a quello dedotto in causa.

Tale sistema trova la propria *ratio* fondamentale nella *pervasiveness* della cultura *adversarial*, rispondendo ad un funzionamento autonomo e fisiologico della *discovery* attraverso una serie di istanze e di risposte che, secondo un ordine ed un contenuto liberamente determinati dalle parti, dovrebbero garantire a quest'ultime ogni informazione necessaria alla prosecuzione del processo. A riprova di ciò, la *Rule 26*, norma fondamentale in materia, contiene un elenco di numerosi e variegati *discovery methods*, *id est* delle tecniche che le parti possono impiegare per ottenere una conoscenza analitica, benché preliminare, delle prove e di ogni altra informazione di cui disponga la controparte.

La relazione tra *pleading* e *discovery* si apprezza anche sotto un diverso profilo.

L'adesione delle *Federal Rules* allo *standard liberal* di *notice pleading* conduce a posticipare la specificazione dei fatti a fondamento della pretesa dalla fase introduttiva a quella predibattimentale. Di conseguenza, la *discovery* diviene strumento di chiarificazione di circostanze di fatto non specificate negli atti introduttivi, ben potendo riguardare fatti ed elementi nuovi, non indicati nei *pleadings*.

In altri termini, ai profili di indeterminatezza nella configurazione del *pleading*, che, nella versione originaria delle *Rules*, non richiede alcuna circostanziazione fattuale del *claim*, consegue l'attribuzione alla *machinery of discovery* di un'ulteriore funzione. Ne segue che alla funzione classica di acquisizione anticipata delle informazioni necessarie alla predisposizione della linea difensiva si somma l'ulteriore funzione di chiarificazione delle circostanze di fatto poste a fondamento della pretesa.

Alla luce dei rilievi che precedono, non sorprende che le principali carenze strutturali del processo civile federale abbiano riguardato il funzionamento della *machinery of discovery*.

---

<sup>461</sup> Sul ruolo centrale che la *discovery* svolge nel *pre trial* statunitense in una prospettiva storica-evolutiva v. Taruffo, *Diritto processuale civile nei paesi anglosassoni*, cit., p. 355 ss.; Glaser, *Pre trial discovery and the Adversary system*, New York 1968, p. 9 ss.; Haydock-Herr, *Discovery: Theory, Practice and Problems*, Boston, Toronto 1983, p. 9 ss.

Si fa riferimento alle riconducibili all'uso distorto, sotto vari aspetti, della *machinery of discovery*. Non è ovviamente possibile scendere in dettagli<sup>462</sup>, ma, tra le molteplici forme di *abuse of discovery*, basti qui menzionare fenomeni quali la *discovery avoidance*, l'ostruzionismo di una parte alle iniziative di controparte, e l'*over-discovery*, l'eccesso di *discovery*.

Come si vede da tali brevi cenni, a fallire è tanto il funzionamento combinato di *pleading* e *discovery* nella definizione e chiarificazione delle questioni oggetto della causa, data l'eccessiva estensione del campo d'azione delle relative discipline, quanto l'idea, in adesione all'*adversary system*, di far dipendere il funzionamento della *discovery* dalla sola iniziativa di parte, posto che l'*abuse of discovery* è spesso da ricondurre all'adozione da parte dell'avvocato di tecniche scorrette (*unfair*).

Alla soluzione di tali problemi sono improntate la riforme succedutesi a partire dal 1983 e volte ad incidere sull'assetto normativo della *discovery*, dal punto di vista di un consistente rafforzamento sia della responsabilità dell'avvocato, chiamato ad esercitare maggiore correttezza sia dei poteri di *managing* del giudice, garante dell'opportunità e della ragionevolezza delle *requests of discovery*.

Nonostante la *discovery* si palesi uno strumento inadeguato nel rimediare alla mancata strutturazione degli atti introduttivi, la riforma del 1983 affronta i problemi di generica formulazione del *pleading* solo indirettamente, attraverso una significativa riformulazione della *Rule 11* che, in tema di doverosa sottoscrizione degli atti introduttivi (*signing of pleadings*), elenca una serie di parametri volti ad individuare i *baseless* o *frivolous pleading*, con la contestuale predisposizione di uno specifico e relativo apparato sanzionatorio. Tralasciando in questa sede l'esame dettagliato della disciplina della *Rule 11*<sup>463</sup>, il suo approccio sanziatorio e l'inclusione di *factual contentions* tra i requisiti di un *well grounded pleading* giocano un ruolo chiave nell'evoluzione del dibattito in materia. Ne segue che il problema della circostanziazione fattuale degli atti introduttivi diviene – o ritorna ad essere – centrale nella riforma del processo civile statunitense.

---

<sup>462</sup> Sul problema dell'*abuse of discovery* anche in connessione con la natura *adversary* del processo, v. Dondi, *Effettività dei provvedimenti istruttori del giudice civile*, Padova 1975, p. 178 ss.; Taruffo, *Diritto processuale civile*, cit., p. 355 ss.; *Id.*, *Il processo civile [adversary]*, cit., p. 195 ss. Più di recente, v. Ficcarelli, *Esibizione dei documenti e discovery*, Torino 2004, spec. p. 215 ss.

<sup>463</sup> Per una ricostruzione delle riforme concernenti la configurazione della *Rule 11*, v. Burbank, *Sanctions in the proposed amendments to the Federal Rules of Civil Procedure: Some question of power*, in *Hofstra law rev.* 1983, Vol. 11, p. 1010 ss.; Parness, *Fines under New Federal Civil Rule 11: The New Monetary Sanctions for the [Stop and Think again] Rule*, in *Brigham young law rev.* 1993, p. 888 ss.; e, più di recente, Solovy, Hirsch, Simpson, *Sanctions Under Rule 11*, Chicago 2010, p. 115 ss.; Shannon, *I have Federal Pleading All Figured Out*, in *Case W. Res. Law rev.* 2010, Vol. 61, p. 457 ss.

Sul finire del XX secolo, è la combinatoria tra crescente complicazione di alcune categorie di controversie ed uso improprio della *machinery of discovery* a costituire il nucleo di questioni rispetto alle quali la modalità di configurazione degli atti introduttivi viene a caratterizzarsi come snodo cruciale. Il dibattito si snoda intorno alla teorizzazione modelli di atti introduttivi più specifici sotto il profilo della circostanziazione fattuale, tra i quali *in primis* la nozione di *heightened pleading*<sup>464</sup>, nonché alla prospettazione di *targeted rules*, con l'introduzione di forme diversificate di *pleading* a seconda del diverso grado di complicazione delle controversie<sup>465</sup>.

Questa messa in discussione riguarda anche il formante giurisprudenziale. Nonostante l'*endorsement* della Corte Suprema per il *notice pleading*, molte corti federali continuano ad abbracciare, anche dopo *Conley v. Gibson*, nozioni di *heightened pleading*, accogliendo, in un'ampia gamma di situazioni, eccezioni di rigetto del *complaint* per "insufficient factual detail"<sup>466</sup>.

Si pensi, ad esempio, alla nozione di *heightened pleading* applicata, a partire da *McDonnell Douglas Corp. v. Green*<sup>467</sup>, alle cause discriminatorie. Al di là del dettaglio dei requisiti posti dal *leading case* del 1973 a condizioni di sufficienza del *complaint*<sup>468</sup>, va

---

<sup>464</sup> In questo senso, v. Fairman, *Heightened pleadings*, cit., p. 551 ss. Più di recente, con accenti critici riguardo al ricorso frequente a tale termine senza la contestuale attribuzione a quest'ultimo di un significato univoco o tecnicamente significativo, v. Dondi, *Riforma degli atti introduttivi*, cit., p. 445 e Reinert, *The Costs of Heightened Pleading*, in *Indiana law journal* 2011, n. 86, p. 119 ss.

<sup>465</sup> Si vedano, ad es., le considerazioni di Dodson, *New Pleading in the Twenty-First Century*, cit., p. 3 ss., secondo cui sarebbe auspicabile la differenziazione del *pleading* a seconda della natura pubblica o privata del bene della vita coinvolto: "Some cases, such as many breach of contract cases, involve purely private interests, sophisticated parties with equal bargaining power, low litigation cost, and documentary proof. Other cases, such as certain civil-rights cases, involve public interests, unequal parties, and high litigations costs. The same pleading rule, all things being equal, ought not apply to both cases. the system suffers the costs of insisting upon general rules for different cases".

<sup>466</sup> Per riferimenti v. Fairman, *Heightened Pleading*, cit., p. 551 ss., secondo cui "Federal courts have embraced heightened pleading burdens in a variety of situations"; nonché Marcus, *The Puzzling Persistence of Pleading Practice*, in *Tex. L. Rev*, 1998, Vol. 76, p. 1750 secondo cui le Corti, anche dopo *Conley*, "appeared to disinter 'fact pleading'".

<sup>467</sup> Cfr. *McDonnell Douglas Corp. v. Green*, 411 U.S. 792, 802, 803 (1973)

<sup>468</sup> In argomento v. Orrick, *Between the Possible and the Plausible: Employment Litigation in the Wake of Twombly and Iqbal*, American Bar Association, Labor and Employment Law Section, Employment Rights and Responsibilities Midwinter Meeting, April 2015, secondo cui "under the McDonnell-Douglas test, which typically applies when a plaintiff lacks direct evidence of discrimination, the court analyzes a three-step burden shifting framework. First, a plaintiff must establish that she:

- (1) is a member of a protected class;
- (2) suffered an adverse employment action;
- (3) was qualified for the position at issue;
- (4) was treated less favorably than others not in the protected class.

The burden then shifts to the defendant to produce a legitimate, non-discriminatory reason for the adverse employment action. If the defendant satisfies this requirement, the burden then shifts back to the plaintiff to show that the plaintiff's protected status was a factor in the employment decision or that the employer's explanation is pretextual".



evidenziato che nel 2002, nel caso *Swierkiewicz v. Sorema N.A.*<sup>469</sup>, la Corte, nel vagliare il contenuto del *complaint*, distingue tra “*pleading standard under the Federal Rules*” ed “*evidentiary standard used under the McDonnell-Douglas test*”.

Non bisogna, tuttavia, cadere in equivoco. Per tutto il Novecento, la Corte Suprema si oppone alla generalizzazione della nozione di *heightened pleading*, ribadendo in molteplici occasioni la propria adesione in via generale al *Conley standard*<sup>470</sup>. E ciò fino all’inizio del XXI secolo quando la situazione cambia radicalmente: con le sentenze *Bell Atlantic Corp v. Twombly* del 21 maggio 2007 e *Ashcroft v. Iqbal* del 18 maggio 2009, anche note con la crasi *Twiqbal* (o *Iqwombly*), la Corte Suprema segna l’avvio di un nuovo corso.

La prima decisione, *Bell Atlantic Corp v. Twombly*<sup>471</sup>, riguarda una *class action* proposta da un gruppo di consumatori contro alcune grandi compagnie telefoniche per aver cospirato al fine di escludere i *competitors* più piccoli dalla loro rispettiva area di servizio, così violando le norme federali in materia di “*antitrust conspiracy*”. Stante il paradigma del *notice pleading*, l’attore avrebbe dovuto redigere il *complaint* in guisa da fornire al convenuto adeguata notizia della pendenza della lite (funzione di *fair notice*) e da mostrare di essere legittimato ad ottenere tutela giurisprudenziale (requisito di *legal sufficiency*).

Nel caso di specie, gli attori si attengono allo *standard* di *Conley v. Gibson*, notiziando i convenuti del *claim* azionato e soddisfacendo il requisito di *legal sufficiency*, atteso che è indubbio che le leggi federali vietino le “*antitrust conspiracies*”. Tuttavia, la Suprema Corte, in rottura rispetto alla propria precedente elaborazione giurisprudenziale, rigetta la domanda per insufficienza del *complaint*, argomentando che “*the supporting allegations in the complaint did not create "plausible" grounds to infer that the conspiracy had, in fact, occurred*”. Ne segue che l’attore, per superare l’eccezione di cui alla Rule 12(b)(6), avrebbe dovuto mostrare che una cospirazione fosse plausibile (*factual sufficiency*), e non meramente possibile (*legal sufficiency*).

La decisione, con due soli giudici dissenzienti (*7-2 decision*), inaugura una nuova era. Come scrive Dodson<sup>472</sup>, “*the decision was nothing short of revolutionary*” ed, ancora, “*2007 ushered in a fourth era, what i called "New Pleading"*”. Sulla stessa linea il commento di

---

<sup>469</sup> Cfr. *Swierkiewicz v. Sorema N.A.*, 534 U.S. 506 (2002), in cui la Corte risolve in negativo la questione dell’*heightened pleading* (509-510), ma, nel considerare il *complaint* sufficientemente circostanziato (514), sottolinea la distinzione sussistente tra il “*pleading standard under the Federal Rules*” e l’*evidentiary standard used under the McDonnell-Douglas test*” (511).

<sup>470</sup> Si contano almeno una dozzina di casi in cui la Suprema Corte cita il *Conley standard*. Per tutti, cfr. *Leatherman v. Tarrant County Narcotics Intelligence & Coordination Unit*, 507 U.S. 163 (1993).

<sup>471</sup> V. *Bell Atlantic Corp. v. Twombly*, 550 U.S. 544 (2007).

<sup>472</sup> v. Dodson, *New Pleading in the Twenty-First Century*, cit., p. 7 ss.; *Id.*, *New Pleading, New Discovery*, in *Mich. Law Rev.* 2010, Vol. 109, p. 60 ss.

Miller<sup>473</sup>: *i have spent my whole life with the federal rules, and this is the one of the biggest deals i have ever seen*. Questi pochi commenti compendiano l'attenzione che la decisione richiama, anche se le posizioni sono inizialmente diversificate, giacché oscillanti tra quelle che configurano *Twombly* come un ritorno al *fact pleading* del *Field Code* e quelle che, invece, prendono per sottolinearne l'aspetto innovativo.

Nel maggio 2009, col caso *Ashcroft v. Iqbal*<sup>474</sup>, la Suprema Corte risponde ad alcune delle questioni sollevate due anni prima da *Twombly*. La decisione riguarda la causa intentata da un detenuto contro alcuni ufficiali governativi per l'imposizione nei suoi confronti di condizioni di reclusione discriminatorie. Come in *Twombly*, l'attore, nel redigere il *complaint*, si attiene allo *standard* di *Conley v. Gibson*, notiziando il contenuto del *claim* azionato e soddisfacendo il requisito di *legal sufficiency*, posto che non c'è dubbio che le leggi federali vietino le discriminazioni sulla base di razza e religione. Tuttavia, la Suprema Corte, in adesione al nuovo *plausibility standard* introdotto da *Twombly*, rigetta la domanda per insufficienza del *complaint*, argomentando che "*his claims were not factually sufficient because his allegations did not supply "plausible" grounds for inferring unlawful discrimination*".

L'effetto di *Iqbal* è, innanzitutto, quello di una cassa di risonanza. Nelle riviste specialistiche, si moltiplicano gli articoli redatti sulla scia di *Twombly* e *Iqbal*<sup>475</sup>. E numerose sono le sentenze delle corti inferiori che cercano di chiarire il contenuto del *new pleading*: al primo dicembre 2012, *Iqbal* era già stata citata più di centomila volte, divenendo a tutti gli effetti la decisione più richiamata di sempre<sup>476</sup>.

In secondo luogo, *Iqbal* concorre a tracciare gli elementi caratterizzanti di tale nuovo modello di *pleading*. In particolare, due sono le condizioni cui viene subordinata la perseguibilità della domanda: un filtro di specificità delle affermazioni contenute nel *complaint* e un vaglio di plausibilità *prima facie* (*facial plausibility*) delle allegazioni di fatto fornite<sup>477</sup>.

---

<sup>473</sup> Tony Mauro, *Groups Unite to Keep Cases on Docket*, in *Nat. L. J.* 2009, 1, p. 32 ss.

<sup>474</sup> *V. Ashcroft v. Iqbal*, 129 S. Ct. 1937 (2009).

<sup>475</sup> In argomento, v. Spencer, *Pleading and Access to Civil Justice: a Response to Twiqbal Apologists*, in *U.C.L.A. Law rev.* 2013, n. 60, p. 1710 ss.; *Id.*, *Understanding Pleading Doctrine*, in *Michigan law rev.* 2009, n. 108, p. 11 ss. Oltre ai numerosi commenti statunitensi in materia, si segnalano, tra i contributi della dottrina italiana dedicate alle due pronunce in questione, v. Dondi, *Case law e filosofia degli atti introduttivi*, cit., p. 529 ss.; Gidi, *Twombly e Iqbal: il ruolo della civil procedure nello scontro politico-ideologico della società statunitense*, in *Int'l Lis* 2010, p. 104 ss Dalla Bontà, *La Suprema Corte statunitense generalizza l'onere di specificità dell'atto introduttivo (complaint): da Twombly (2007) a Iqbal (2009)*, in *Int'l Lis* 2010, n. 2, p. 94 ss.

<sup>476</sup> Si veda Liptak, *9/11 Case Could Bring Broad Shift on Civil Suits*, in *N.Y. TIMES*, 20 luglio 2009, secondo cui "*Iqbal is the most significant Supreme Court decision in a decade for day-to-day litigation in the federal courts*".

<sup>477</sup> Al riguardo, v. Spencer, *Plausibility pleading*, in *Boston College law rev.* 2008, n. 49, p. 477 ss.; Dodson, *Pleading standards after Bell Atlantic Corp v. Twombly*, in *Virginia law rev.* 2007, n. 93, p. 140 ss. In chiave apertamente critica, v. Clermont, Yeazell, *Inventing tests, Destabilizing Systems*, in *Iowa law rev.* 2010, n. 95, p. 846 ss.; Burbank, *Pleading and the dilemmas of Modern American Procedure*, in *Judicature* 2009, n. 93, p. 109 ss.

La prima condizione cui lo *standard* di *Twiqbal* subordina la perseguibilità della domanda riguarda la conferenza delle affermazioni inserite dall'attore nel *complaint*. Così, ad esempio, si ritiene essenziale, ai fini dell'esplicitazione della legittimazione alla tutela (“*showing of entitlement to relief*”), l'abbandono di ogni forma di “*blanket assertion*”. Il parametro di riferimento nell'applicazione del criterio della conferenza viene rinvenuto nella distinzione tra allegazioni di fatto (*factual allegations*) ed affermazioni meramente formalistiche (*conclusory allegations*).

In *Twombly*<sup>478</sup>, la Suprema Corte considera come meramente formalistiche (*conclusory*) “*the allegations of parallel conduct and a bare assertion of conspiracy*”, ma si ritiene condivisibile l'opinione<sup>479</sup> secondo cui è nel *dictum* di *Iqbal* che la dicotomia *conclusory/nonconclusory* trova specificazione. Secondo la Suprema Corte<sup>480</sup>, la semplice affermazione che il convenuto “*knew of, condoned, and willfully and maliciously agreed to subject [the plaintiff] to harsh conditions of confinement as a matter of policy, solely on account of [his] religion, race, and/or national origin*” è formalistica se non circostanziata dal punto di vista fattuale giacché si limita a reiterare nel *complaint* gli astratti elementi costitutivi di una *discrimination claim*.

Vengono così escluse dal “*sufficient factual matter*” le cosiddette *conclusory assertions*, ossia le dichiarazioni che prospettano conclusioni vagheggiate o meramente formalistiche, quali “*labels and conclusions*”, “*conclusory statements*”, “*naked assertion[s]*” e “*formulaic recitations of the elements of a cause of action*”. Ne segue che, onde vagliare il contenuto del *complaint*, le corti inferiori dovranno considerare solo le “*nonconclusory factual allegations*”.

L'introduzione di un simile filtro genera numerosi dubbi interpretativi. A livello teorico, alcuni autori<sup>481</sup> sottolineano la difficoltà di discernere la dicotomia *conclusory/nonconclusory*

---

<sup>478</sup>V. *Bell Atlantic Corp v. Twombly*, cit., p. 556.

<sup>479</sup> Si vedano le considerazioni di Dodson, *New pleading*, cit., p. 60 secondo cui “*Twombly did not create the strict dichotomy that Iqbal claims it did. Twombly's disregard of the conclusory allegation of a "conspiracy" in that case was based on the Court's construction of the complaint as a whole, in which the allegation of a conspiracy followed from the factual allegations of conscious parallel conduct. In other words, Twombly characterized the allegation of a conspiracy as meant to state merely the inference that the plaintiffs intended the allegations of conscious parallel conduct to create*”. Sull'estensione arbitraria dello *standard* di *Twombly* ad opera di *Iqbal*, v. anche Bone, *Plausibility Pleading Revisited and Revised: A Comment on Ashcroft v. Iqbal*, in *Notre Dame L. Rev.* 2010, Vol. 85, p. 849 ss.

<sup>480</sup> V. *Ashcroft v. Iqbal*, cit., p. 1951.

<sup>481</sup> Alcune corti hanno interpretato *Twombly* come volto a risuscitare le distinzioni vigenti ai tempi del *Field Code*, pur con uno *standard* di *factual sufficiency* ancor più rigido di quello imposto dai *Codes*. Per tutti v. *Kendall v. Visa U.S.A.*, ove la Corte richiede all'attore di “*plead not just ultimate facts (such as a conspiracy), but evidentiary facts which, if true, will prove [the ultimate facts]*”. *Contra*, sulla novità del nuovo *standard* che non potersi risolvere nel recupero di un'altra e risalente tradizione, quale quella del *fact pleading*, v. *Dodson, New pleading in the Twenty-First Century*, cit., p. 172 ss.

prevista dallo standard di *Twiqbal* dalla distinzione tra *ultimate facts, conclusions of law, and evidentiary facts* prevista dal *code pleading* di derivazione ottocentesca. Nonostante le difficoltà definitorie, è la pratica giudiziaria a costituire il principale banco di prova del nuovo *standard*, giacché le Corti federali inferiori assumono sul punto posizioni variegata e divergenti.

Il riferimento va, innanzitutto, alle cause per violazioni dei diritti civili (*civil right action*) ed, in particolare, alle affermazioni volte a qualificare l'animus agendi del convenuto (*status of mind*). Ad esempio, in caso di indifferenza del convenuto rispetto alle violazioni perpetrate nei confronti dell'attore, la Corte inferiore, nel caso *Young v. Speciale* del 10 novembre 2009, ritiene sufficiente la mera dichiarazione generale sullo *status of mind* del convenuto mentre, nel caso *Fabian v. Dunn* del 14 agosto 2009, richiede che questa sia supportata da dettagliate allegazioni fattuali<sup>482</sup>.

Nell'ambito delle *civil right action*, un'attenzione particolare va riservata alle cause discriminatorie (*discrimination case*). In questo caso, la divergenza applicativa si registra su due livelli. A livello di disciplina applicabile, alcune Corti ritengono che il *new pleading* introdotto da *Twombly* abbia superato l'*evidentiary standard* dettato dal *McDonnell-Douglas test* e confermato nel caso *Swierkiewicz v. Sorema N.A.*<sup>483</sup>. Altre Corti, invece, considerano che l'*overruling* non debba riguardare *Swierkiewicz*, il cui standard sarebbe applicabile anche nel *post Twiqbal*<sup>484</sup>. A livello di "nonconclusoriness", la Corte inferiore, nel caso *Riley v. Vilsack*<sup>485</sup>, ritiene sufficiente il *complaint* che rechi l'indicazione del tipo di discriminazione subita e delle relative circostanze di tempo e luogo (*alleging who discriminated against the plaintiff and how, when, and where the discrimination took place*), mentre, nel caso *Patel v. Georgia*<sup>486</sup>, considera necessario l'allegazione di altri casi in cui un soggetto, in situazioni simili, sia stato trattato dal convenuto più favorevolmente di quanto lo sia stato l'attore (*indicating that a comparable class was treated more favorably than him*).

---

<sup>482</sup> V. *Young v. Speciale*, No. 07-03129, WL 3806296 (2009). Di opposto avviso, *Fabian, et al. v. Dunn*, No. SA-08-cv-269-XR, WL 2567866(2009). In argomento, si confronti anche *Erenes-Laroche v. Toledo Davila*, 682 F. Supp. 2d 179 (2010), che considera sufficienti dichiarazioni generali sullo *status of mind* del convenuto e *First Medical Health Plan v. CaremarkPCS Carribean*, 681 F.Supp. 2d 111 (2010) che sostiene il contrario.

<sup>483</sup> Cfr. *Swierkiewicz v. Sorema N.A.*, 534 U.S. 506 (2002).

<sup>484</sup> Si confronti *Dorsey v. Georgia Dept. of State Road and Tollway Authority SRTA*, 2009 WL 2477565 (N.D. Ga. 2009), *dismissing for failure to state a claim, but applying standard from Swierkiewicz*, con *Fowler v. UPMC Shadyside*, 578 F.3d 203 (3d Cir. 2009), *concluding that Twombly overruled Swierkiewicz*.

<sup>485</sup> V. *Riley v. Vilsack*, 665 F. Supp. 2d 994 (2009). Si veda anche *Swanson v. Citibank N.A.*, No. 10-1122, WL2977297 (2010) e *Gregory v. Dillard's, Inc.*, 494 F.3d 694 (8th Cir. 2007).

<sup>486</sup> V. *Patel v. Georgia Dept. BHDD*, 485 Fed. Appx. 982, 983 (11th Cir. 2012). Sullo stessa linea, si vedano anche *Mcernan v. City of York*, 577 F.3d 521 (2009); *Circuit Francis v. Giacomelli*, 588 F.3d 186 (2009); *Lopez v. Bay Shore Union Free School Dist.*, 668 F.Supp. 2d 406 (2009).

La medesima divergenza applicativa si registra con riferimento alle controversie in materia di discriminazioni di genere (*gender discrimination*)<sup>487</sup> e di cessazione del rapporto di lavoro (*employment litigation*)<sup>488</sup>. Si pensi, ad esempio, al licenziamento per motivi discriminatori, in ragione della condizione di disabilità del lavoratore: mentre nel caso *Doe v. Astrue* del 18 agosto 2009,<sup>489</sup> la mera statuizione sullo stato di disabilità dell'attore viene ritenuta sufficiente, nel caso *Lawson v. Ellison Surface Technologies* del 10 marzo 2010<sup>490</sup>, la medesima dichiarazione viene ritenuta formalistica, e dunque conclusoria, se non accompagnata da alcuna allegazione di fatto.

Parimenti non univoca è stata la valutazione giudiziale di quelle affermazioni che si limitano a reiterare nel *complaint* gli astratti elementi costitutivi della *cause of action* azionata. Si pensi alle controversie in materia di responsabilità extracontrattuale. Ad esempio, nel caso *Altman v. HO Sports co.* per danni da cosa pericolosa del 23 novembre 2009<sup>491</sup>, la Corte ritiene meramente conclusoria la dichiarazione di pericolosità di una pala da neve, qualificata dall'attore come fonte ragionevole di danno, senza fornire altre precisazioni. Sulla stessa linea il caso *Branham v. Dolgencorp* del 24 agosto 2009<sup>492</sup>, in cui la Corte considera insufficiente il *complaint* dell'attore che, caduto a causa di un liquido lasciato sul pavimento (*slip-and-fall case*), accusa il convenuto di negligenza per non aver rimosso il liquido ovvero fornito avvertimento della sua presenza, senza, tuttavia, circostanziare l'incidente e specificare come il liquido sia giunto sul pavimento.

Alla luce dei rilievi che precedono, non sorprende che molti commentatori<sup>493</sup> si siano concentrati sulla definizione di "*nonconclusoriness*". Al di là delle divergenze tra le singole

---

<sup>487</sup> Cfr. Orrick, *Between the Possible and the Plausible*, cit., p. 6, che in argomento inviata a confrontare *Smith v. St. Luke's Roosevelt Hosp.*, WL 2447754, 17 (2009), (*Allegation that a hospital required that plaintiff perform a particular task because of his race "barely" passed muster*) con *Wilson v. Pallman*, 2009 WL 2448577, 6 (E.D. Pa. 2009), (*dismissing complaint because plaintiff did not allege any facts to support an inference of gender discrimination, even though she did allege that she was a member of a protected class, that she was qualified, and that she was discharged. Furthermore, her allegation that her termination decision was made because of "community discomfort with [plaintiff's] race/gender and compensation" was conclusory*).

<sup>488</sup> Si veda, ad esempio, il caso *Guirguis v. Movers Specialty Services*, in cui rigetta per insufficienza del *complaint* la domanda proposta da un lavoratore egiziano che adduce di essere stato licenziato in virtù della sua appartenenza razziale. Secondo la Corte, *although the complaint alleged that the plaintiff was in a protected class and was discharged because of his national origin, the plaintiff had failed to state a causal connection between his membership in a protected class and his termination*.

<sup>489</sup> *V. Doe v. Astrue*, U.S. Dist. Lexis 72819 (2009)

<sup>490</sup> *V. Lawson v. Ellison Surface Technologies Inc.*, WL 935361 (2010).

<sup>491</sup> *V. Altman v. HO Sports Co.*, 821 F. Supp. 2d 1178 (2011)

<sup>492</sup> *V. Branham v. Dolgencorp*, Civ. No. 6:09-CV-00037 W.D. Va. (2009). Nella stessa direzione, in materia però contrattuale, nel caso *Bisessur v. Ind. Univ. Bd of Trs.*, 581 F.3d 599 (2009), la corte non considera sufficiente la mera affermazione dell'esistenza del contratto, essendo ora necessario fornire elementi di fatto.

<sup>493</sup> Sul concetto di *conclusory assertions*, v. Bone, *Plausibility Pleading Revisited and Revised: A Comment on Ashcroft v. Iqbal*, in *Notre Dame L. Rev.* 2010, Vol. 85, p. 849 ss. secondo cui è "conclusory" la dichiarazione che *states facts at too high a level of generality*; Brown, *Reconstructing Pleading: Twombly, Iqbal, and the*

definizione fornite, il comune minimo denominatore consta nella presenza, per le affermazioni contenute nel *complaint*, di un substrato fattuale (*factual grounding*), che viene dunque a costituire il nucleo certo di significato<sup>494</sup> della "nonconclusoriness".

Non meno problematica risulta la seconda condizione cui *Twiqbal* subordina la perseguibilità della domanda, ossia la plausibilità *prima facie* (*facial plausibility*) delle allegazioni di fatto fornite dall'attore nel *complaint*. Sarebbe insufficiente il *complaint* che contenga dichiarazioni di fatti che, pur giudicati conferenti in guisa da superare il filtro di specificità, si palesino inidonei a rendere plausibile il *claim* azionato. In altri termini, *Twiqbal* impone uno *standard of plausibility* per le residuali *nonconclusory factual allegations*.

Vera *quaestio* diviene quella di comprendere quale assetto degli atti introduttivi integri il nuovo *standard* di *plausibility*. Anche in questo caso, il problema è definitorio. Le prime indicazioni si rinvergono nel *dictum* di *Twombly* che condiziona il mancato accoglimento di una *FRCP* 12(b)(6) *motion* alla presenza di "plausible grounds to infer agreement", con l'effetto che l'attore, per evitare il rigetto della domanda per insufficienza del *complaint*, avrebbe dovuto allegare "enough factual matter.. to suggest that an agreement was made"<sup>495</sup>.

Il problema interpretativo è *prima facie* evidente: la Corte specifica che "plausible is more than conceivable, possible, and speculative, yet less than probable"<sup>496</sup>, ma, per usare le parole di Dodson<sup>497</sup>, non chiarisce "how judges were to assess plausibility".

Né questa fondamentale questione trova soluzione nel *dictum* di *Iqbal* che si limita a rimettere ai giudici il potere-dovere di valutare la plausibilità *prima facie* del *claim* azionato, in base alla loro esperienza giudiziale ed al loro senso comune ("judicial experience and common sense")<sup>498</sup>. Secondo le indicazioni rintracciabili in *Iqbal*, il *complaint* deve contenere "any

---

*Limited Role of the Plausibility Inquiry*, in *Akron L. Rev.* 2010, Vol. 43, p. 26 che definisce "conclusory" la dichiarazione che "attempts to plead directly an element of a claim that is only indirectly sensory perceptible"; Hartnett, *Taming Twombly, Even After Iqbal*, in *U. Pa. L. Rev.* 2010, Vol. 158, p. 491-92, per cui è "conclusory" l'affermazione che riguarda "the claim's legal elements". Sulla stessa linea, v. Spencer, *Iqbal and the Slide Toward Restrictive Procedure*, in *Lewis and Clark L. Rev.* 2010, Vol. 14, p. 185 che considera "conclusory" come sinonimo di "legal, as opposed to a factual, allegation". Per un quadro generale sulle diverse linee interpretative, v. Tymoczko, *Between the Possible and the Probable: Defining the Plausibility Standard After Bell Atlantic Corp. v. Twombly and Ashcroft v. Iqbal*, in *Minn. L. Rev.* 2009, Vol. 94, p. 505 ss.

<sup>494</sup> Come noto, si fa riferimento alla teoria dell'interpretazione sposata da Herbert Hart, nota come teoria intermedia, per cui esiste un nucleo certo di significato giuridico (*central core of meaning*), una zona semantica di sicura esclusione ed un'area grigia (*borderline cases*). L'interprete non opera nel vuoto, ma sceglie entro lo schema semantico di riferimento dato dalla norma. Cfr. Hart, *Il positivismo giuridico e la separazione tra diritto e morale*, cit., spec. p. 127 ss.; *Id.*, *Il concetto di diritto*, cit., p. 150 ss.

<sup>495</sup> *V. Bell Atlantic Corp v. Twombly*, cit., p. 556

<sup>496</sup> *V. Bell Atlantic Corp v. Twombly*, cit., p. 556.

<sup>497</sup> *V. Dodson, New Pleading in the Twenty-First Century*, cit., p. 60 ss.

<sup>498</sup> *V. Ashcroft v. Iqbal*, cit., p. 1450. Per un approccio critico sulla clausola "judicial experience and common sense", v. Spencer, *Iqbal and the Slide Toward Restrictive Procedure*, cit. p. 197 ss., secondo cui *it will lead to elitist assumptions about what is plausible or not, to the detriment of plaintiffs*.

*factual allegation sufficient to plausibly suggest petitioners' discriminatory state of mind*", con la specificazione che "[W]here the well-pleaded facts do not permit the court to infer more than the mere possibility of misconduct, the complaint has alleged, but it has not show[n] that the pleader is entitled to relief"<sup>499</sup>.

Come si vede, le indicazioni fornite dalla Corte sono frastagliate ed incerte con riferimento sia al *quantum* di plausibilità sia al *quomodo*.

Sotto il primo profilo, il problema è individuare il livello di plausibilità richiesto alle affermazioni contenute nel *complaint* per basare l'inferenza di *plausibility* del *claim* azionato. Sul punto, le soluzioni proposte delle corti federali inferiori divergono notevolmente: mentre alcune accolgono la *FRCP* 12(b)(6) *motion* quando la ricostruzione del convenuto risulta *prima facie* più ovvia<sup>500</sup>, per altre è sufficiente che sia più plausibile<sup>501</sup> di quella fornita dall'attore. In un tentativo di *reductio ad unum* delle variegate posizioni in materia<sup>502</sup>, il concetto di *plausibility* postula un bilanciamento tra la ricostruzione avanzata dall'attore sulla base dei fatti allegati e le altre spiegazione alternativamente possibili tra cui, *in primis*, quella suggerita dal convenuto nella *FRCP* 12(b)(6) *motion*. Viene così abbandonato il precedente criterio interpretativo (*in dubio*) *pro actore*: come specifica la Corte in *Iqbal*, "inferences previously construed in favor of the pleader may not be drawn unless they are suggestive of unlawful conduct"<sup>503</sup>. Sulla base del *pleading*, deve essere ragionevole dedurre ("reasonable inference of liability") che la condotta dedotta nel *complaint* si è in effetti verificata o, quantomeno, "is reasonable in light of other competing inferences".

Sotto il secondo profilo, quello del *quomodo* della plausibilità, il problema è dare concretezza all'indicazione, rivolta ai giudici dal *dictum* di *Iqbal*, di vagliare il contenuto del *complaint* in base alla loro esperienza giudiziale ed al loro senso comune ("judicial experience and common sense"). Una simile vaghezza linguistica non poteva non essere fonte di

---

<sup>499</sup> V. *Ashcroft v. Iqbal*, cit., p. 1951. È da notare che anche la dissenting opinion concorda su quest'aspetto. In proposito si veda anche p. 1960, ove Souter specifica "I agree that the[se] allegations [...] standing alone, do not state a plausible entitlement to relief for unconstitutional discrimination".

<sup>500</sup> V. *Chao v. Ballista*, 630 F.Supp. 170 (2009).

<sup>501</sup> V. *Travel Agent Comm'n Antitrust Litig.*, 530 F.3d 896 (2009).

<sup>502</sup> La soluzione proposta è tratta da Dalla Bontà, *Specificità dell'atto introduttivo*, cit., p. 149 ss. In argomento, si vedano Burbank, *Pleading and the Dilemmas of "General Rules"*, in *Wis. L. Rev.* 2009, p. 535, che paragona "plausibility" con "reasonable inference"; Hartnett, *Taming Twombly, Even After Iqbal*, in *U. Pa. L. Rev.* 2010, Vol. 158, p. 473.; Marcus, *The Revival of Fact Pleading Under the Federal Rules of Civil Procedure*, in *Colum. L. Rev.* 1986, 433, p. 445 ss.

<sup>503</sup> Per esempio, si confronti *Ashcroft v. Iqbal*, cit., (*indicating that although the plausibility standard does not require a plaintiff to show a probability that misconduct occurred, it demands "more than a sheer possibility that a defendant has acted unlawfully"*) con *Scheuer v. Rhodes*, 416 U.S. 232, 236 (1974) (*establishing that "in passing on a motion to dismiss [...] the allegations of the complaint should be construed favorably to the pleader"*).

divergenze applicative nelle corti federali inferiori che, nel dare concretezza all'invito loro rivolto, restringono o allargano le maglie del *common sense*. Così, ad esempio, nel caso *Chao v. Ballista*<sup>504</sup>, la clausola □*judicial experience and common sense*□ diviene il viatico per tenere conto della sensibilità dell'opinione pubblica sui temi toccati dal *complaint* per basare il giudizio di plausibilità del *claim* azionato.

Dal quadro finora tracciato emerge un panorama giurisprudenziale estremamente variegato che, alimentato dalla vaghezza linguistica delle indicazioni rintracciabili nel *dictum* di *Twiqbal*, applica diversamente – con divergenze anche notevoli a seconda dello Stato competente e delle corti federali di volta in volta adita – il ragionamento giudiziale in due passaggi volto a vagliare il contenuto dell'atto introduttivo, a fronte di un'eccezione di rigetto per insufficienza del *complaint* (*a two-step analysis for evaluating a claim's sufficiency under a 12(b)(6) motion to dismiss*).

Tornando per ragioni di brevità dal punto di vista particolare a quello generale, l'*overruling* che *Twiqbal* realizza costituisce la pietra angolare per un mutamento di prospettiva non solo tecnico, ma anche ideologico.

Dal punto di vista tecnico-procedurale, il cambiamento è evidente. All'epoca del *notice pleading system*, adottato per cinquant'anni dalla Corte Suprema, il *focus* si appuntava sulla funzione di *denuntiatio* del *claim* azionato, residuando al giudice la possibilità di accogliere una *FRCP 12(b)(6) motion* e, quindi, rigettare la domanda per insufficienza del *complaint* solo nell'ipotesi di *legal insufficiency of entitlement to relief*. Con *Twiqbal*, invece, il punto focale si sposta dalla funzione di *fair notice* al requisito di *factual sufficiency*, con la conseguenza che, a fronte di una *FRCP 12(b)(6) motion*<sup>505</sup>, il giudice è chiamato a vagliare il contenuto dell'atto introduttivo in punto di circostanziazione fattuale e di plausibilità *prima facie* del *claim* azionato. Come sottolineato da numerosi commentatori<sup>506</sup>, “*New Pleading shifts the emphasis from notice to factual sufficiency requiring at least particularized mention of the factual circumstances of each element of the claim and perhaps even some evidence*”.

---

<sup>504</sup> V. *Chao v. Ballista*, 630 F.Supp. 170 (2009), in cui la Corte valorizza la sensibilità dell'opinione pubblica verso gli abusi sessuali perpetrati nei confronti dell'attore, ex detenuto, per inferire la plausibilità della sua pretesa nei confronti del supervisore del carcere, rimasto indifferente agli abusi condotti nel penitenziario.

<sup>505</sup> In altre parole, il vaglio di *factual-sufficiency* del *complaint* è svolto dal giudice solo su istanza di parte. E infatti, la Rule 12(b)(6) rimette al convenuto la facoltà, anche prima di notificare la comparsa di risposta (*answer*), di sollevare, tra le altre, un'eccezione (*motion*) di rigetto della domanda per insufficienza del *complaint*. Su tale eccezione, v. *Marcus, Redish, Sherman, Pfander, Civil procedure. A modern approach*, in *St. Paul-Minnesota* 2009, p. 198 ss., nonché, in lingua italiana, Dalla Bontà, *Specificità dell'atto introduttivo*, cit., p. 142 ss.

<sup>506</sup> V. Clermont, Yeazell, *Inventing Tests, Destabilizing Systems*, in *Iowa L. Rev.* 2010, Vol. n. 95, p. 830, che, inoltre sottolinea che □*As to factual sufficiency, the plaintiff practically must plead facts and even some evidence. The plaintiff should give a particularized mention of the factual circumstances of each element of the claim*□.



Dal punto di vista culturale-ideologico, il dibattito sul *pleading* si trasferisce da “*liberal access for plaintiffs*” a “*reducing costs for defendants*”. Come autorevolmente osservato<sup>507</sup>, ogni disciplina in materia di atti introduttivi impone al regolatore di scegliere un punto di equilibrio tra valori di primaria importanza: da un lato, l’esigenza di garantire alle cause meritevoli il più ampio accesso possibile alla tutela giurisdizionale, dall’altro lato, la necessità di filtrare le cause non meritevoli prima che intasino le scrivanie dei giudici ed impongano gravosi costi al convenuto e, più in generale, al sistema giurisdizionale.

Nel 1938, i *rulemakers*, animati dal “*liberal ethos*”, delineano un sistema, il *notice pleading system*, che tollera l’eventualità che alcune cause, anche non meritevoli, accedano alla *discovery*, a patto di non correre alcun rischio di filtrare per errore alcune cause meritevoli. Nel 2007, la Corte Suprema, muovendo dall’opposta prospettiva che pone l’accento sui costi della macchina giurisdizionale, inverte i fattori dell’equivalenza, disegnando un sistema, il *fact pleading system*, tutto sbilanciato a favore della necessità di evitare la *discovery* di cause non meritevoli, anche col rischio che uno *standard* così rigido (“*such a thick screening mechanism*”<sup>508</sup>) filtri per errore alcune cause meritevoli. L’effetto è l’imposizione in capo all’attore di precisi oneri di circostanziazione fattuale affinché il *pleading* sia, in punto di allegazioni di fatto (*nonconclusory factual allegations*), sufficientemente specifico da raggiungere quel livello di plausibilità del *claim* azionato (*plausibility*), idoneo a giustificare l’accesso alla costosa *machinery of discovery*.

Come si vede, l’ago della bilancia si sposta dall’esigenza di assicurare un ampio accesso alla tutela giurisdizionale (*to ensure plaintiff a broad access to courts for civil justice*) alla necessità di proteggere il convenuto dai costi di una gravosa attività di trattazione ed istruzione probatoria (*to protect defendants from discovery costs and from the high costs of defending implausible claims*). Ciò non significa, beninteso, che nella successiva attività di *discovery* non possano emergere nuovi elementi a sostegno della pretesa azionata, ma, per usare le parole di *Twombly*<sup>509</sup>, “*the complaint itself must be able to stand on its own allegations*”. La medesima

---

<sup>507</sup> Le considerazioni sono tratte da Dodson, *New Pleading in the Twenty-First Century*, cit., p. 1 ss., secondo cui ¶ *on the one hand, meritorious claims need broad access to courts for civil justice. On the other hand, meritless claims clog judicial dockets, impose costs on defendants, and raise the price of civil justice for everyone. The price is high on both sides, and so the law governing pleading must attempt to strike a balance [...] Notice pleading assumes that allowing some meritless cases into discovery is more important than screening out some meritorious cases erroneously. [...] the case [Twombly] had the potential to alter the balance of power in civil litigation by making it more difficult for plaintiffs to obtain discovery from defendants in a wide swath of cases*¶.

<sup>508</sup> L’espressione è utilizzata da Bone, *Plausibility Pleading Revisited*, cit., p. 873 sub nota 35, secondo cui ¶ *such a "thick" screening mechanism so is necessary to protect defendants from discovery costs*¶.

<sup>509</sup> *V. Bell Atlantic Corp v. Twombly*, cit., p. 557, n. 5

sottolineatura trasparente nel *dictum* di *Iqbal*, secondo cui “Rule 8 [...] does not unlock the doors of discovery for a plaintiff armed with nothing more than conclusions”<sup>510</sup>.

Questa nuova valutazione del rischio risponde non solo alla menzionata esigenza di arginare l’incremento esponenziale dei costi della *machinery of discovery* dei cosiddetti “*weak claims*”, ma anche alla necessità di rendere funzionale l’interrelazione tra *pleading* e *discovery* che, stante il *notice pleading system*, si era progressivamente caratterizzata come problematica ed inefficiente. In *Twombly*<sup>511</sup>, la Suprema Corte muove dalla premessa che “*the alternative – judicial supervision, control of discovery, and summary judgment is largely ineffective*”. Secondo la Corte, lo svolgimento efficiente della *machinery of discovery* transita non solo da un ripensamento dell’*adversary system* con il conseguente rafforzamento del potere giudiziale di direzione e gestione del processo, ma anche dall’elaborazione di una nuova *theory of pleading* che anticipi alla fase introduttiva la progressiva individuazione dei punti e delle questioni costituenti l’oggetto della controversia. Come dimostrato da affermazioni come “*we cannot define abusive discovery except in theory because in fact we lack essential informations*”<sup>512</sup>, anche la dottrina converge sull’impossibilità di contrastare fenomeni come l’*abuse of discovery* in assenza di atti introduttivi che impongano una rigorosa circostanziazione dei fatti a fondamento della pretesa.

In conclusione, l’introduzione di una nuova concezione di *pleading* non si risolve nel recupero *tout court* della risalente tradizione del *code pleading*, ma è il risultato disciplinare di un mutamento di prospettiva innanzitutto ideologico della cultura giuridica statunitense. L’abbandono dell’approccio *liberal*, fondante la configurazione come *notice pleading* dell’atto introduttivo, anima il dibattito sull’idoneità delle esigenze di buon andamento della *discovery* e di contenimento dei relativi costi a fornire valida base giustificativa ad un simile mutamento, anche alla luce dei problemi di *chilling effect*, ossia di sostanziale limitazione delle *chances* di

---

<sup>510</sup> V. *Ashcroft v. Iqbal*, cit., p. 1450. Sul fatto che l’imposizione di un nuovo modello di *pleading* sia volta a selezionare ed escludere i cosiddetti “*weak claims*”, evitando alle parti convenute i costi dell’attività di *discovery*, v. Dodson, *New Pleading in the Twenty-First Century*, cit., p. 76 ss. e Burbank, *Pleading and the Dilemmas of General Rules*, in *Wis. L. Rev.* 2009, p. 535 ss.

<sup>511</sup> V. *Bell Atlantic Corp v. Twombly*, cit., p. 559, specificando che “*judicial supervision in checking discovery abuse has been on the modest side*”. Si veda anche p. 560 n.6 ove viene sottolineato che “*given the system that we have, the hope of effective judicial supervision is slim*”. Ed ancora: “*it is no answer to say that a claim just shy of a plausible entitlement to relief can, if groundless, be weeded out early in the discovery process through careful case management, given the common lament that the success of judicial supervision in checking discovery abuse has been on the modest side. [T]he threat of discovery expense will push cost-conscious defendants to settle even anemic cases*”.

<sup>512</sup> Per le citazioni nel testo, v. Dondi, *Case law e filosofia degli atti introduttivi*, cit., p. 534 ss. Nel senso di tale collegamento tra l’introduzione di uno standard più rigido di *pleading* e l’efficienza in concreto del meccanismo della *discovery* v. Dodson, *New Pleading*, cit., p. 53 ss.; Bray, *The Principles and Practice of Discovery*, Sydney 1885, 39, p. 104 ss.

accesso alla tutela giurisdizionale. Su questi profili pervengono a scontrarsi impostazioni ideologiche opposte sull'introduzione della causa e, più in generale, sulla funzione del processo, con una giustapposizione così accesa da meritare l'efficace definizione di "*pleading war*"<sup>513</sup>.

Prescindendo dal merito delle dure contrapposizioni dottrinali, l'evoluzione del *pleading system* nordamericano e le sue probabili conseguenze, anche sul piano di una futura riforma normativa<sup>514</sup>, consentono spunti di riflessione di più ampio respiro riguardo alla situazione italiana. In una prospettiva comparativa, lo iato è evidente. La cosiddetta *pleading war* affronta con ampiezza e profondità problemi cruciali da noi trascurati anche sotto il profilo di riforme essenziali. Nel *turmoil* riformatore italiano, non trova spazio il problema delle modalità di instaurazione della controversia. Si registra scarso interesse per la fase iniziale del processo e in particolare per la configurazione degli atti introduttivi di parte<sup>515</sup>.

Nonostante l'ovvia difficoltà di valutare una circostanza *in absentia*, pare possibile porre l'accento su alcuni indici di tale attitudine, in rapporto agli assetti normativi esistenti.

Una prima considerazione riguarda la dinamica del procedimento. La nuova concezione di *pleading* risulta funzionale all'obiettivo di garantire un effettivo "*embracing case management*" nei termini di un coinvolgimento precoce del giudice nella controversia, per come configurata nel suo atto introduttivo ("*early in the case*"<sup>516</sup>). Per usare le parole di Dodson<sup>517</sup>, "*the defensible policy arguments underlying New Pleading include the need to screen out meritless cases at an early stage in the litigation to avoid unfair and costly discovery burdens imposed on a blameless defendant*".

---

<sup>513</sup> Per un'analisi delle contrapposizioni culturali che hanno caratterizzato il percorso di riforma del processo civile statunitense, v. Marcus, *Not yet dead*, in *Ok. L. Rev.* 2008, Vol. 61, p. 299 ss.; *Id.*, *Modes of procedural reform*, in *Hastings Int's & comp. Law* 2008, vol. 31, p. 166 ss. Con particolare riferimento ai problemi di *chilling effect*, in combinatoria con altri problemi del momento presente, v. Spencer, *The restrictive Ethos in civil Procedure*, in *George Wash. L. Rev.* 2010, vo. 783, p. 53 ss.; Marcus, *Procedure in a time of austerity*, in *Int. journal procedural law* 2013, vol. 3, p. 146 ss.

<sup>514</sup> I contrasti hanno riguardato anche il carattere anomalo di una modifica della normativa processuale realizzata dalla Suprema Corte, senza attivare il tradizionale meccanismo di riforma normativa. Su questo profilo e sul conseguente auspicio di una riforma normativa, v. Petroski, *Iqbal and interpretation*, in *Florida State Univ. L. rev.* 2012, vol. 39, p. 417 ss.; Todres, *9(B) or not 9(B)? This is the question: how to plead negligent misrepresentation in the post twombly era*, in *Fordham law rev.* 2013, vol 82, p. 1447 ss.; Seiner, *Plausibility and desparate impact*, in *Hastings law journal* 2013, vol. 64, p. 287 ss.

<sup>515</sup> Segnala tale scarso interesse per la fase iniziale del processo Punzi, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, cit., *passim*; *Id.*, *Le riforme del processo civile e degli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie*, in *Riv. dir. proc.* 2009, p. 1210 ss.

<sup>516</sup> L'espressione *early involvement in the case* nasce nell'ambito della cultura giuridica statunitense, in ragione del suo ricorrere in alcuni studio collocati fra la fine degli anni '70 e gli anni '80 del XX seconolo. V., per tutti, Chayes, *The Role of the Judge in Public Law Litigation*, in *Harvard law rev.* 1976, Vol. 89, p. 1281 ss.; Resnik, *Managerial Judges*, in *Harvard law rev.* 1982, Vol. 96, p. 374 ss.; e Schuck, *The Role of judges in settling complex cases: the Agent Orange Example*, in *Univ. Chicago Law rev.* 1986, Vol. 53, p. 337 ss.

<sup>517</sup> Le considerazioni sono tratte da Dodson, *New Pleading, new discovery*, cit., p. 56.

Come accertamente notato<sup>518</sup>, i termini *conclusory* e *plausibility*, posti da *Twiqbal* a criteri del vaglio di perseguibilità della domanda giudiziale, erano, sino al 2007, collegati a momenti successivi del processo civile federale. In particolare, la valutazione giudiziale sulla "*nonconclusoriness*" delle affermazioni allegate dalla parte istante, nonché sulla plausibilità del *claim* azionato veniva ricondotta alle ipotesi di concessione o meno del *summary judgment*. Esemplificativa è l'integrazione della *good case*, imposta dalla *Rule 35(a)(2)*, che, secondo la Corte Suprema<sup>519</sup>, non può dirsi raggiunta offrendo mere allegazioni conclusorie, ma solo con deduzioni istruttorie idonee a fornire al giudice del *pre-trial* informazioni sufficienti a ritenere sussistente il giustificato motivo di una *discovery* molto invasiva, come, ad esempio, un'ispezione sulla persona. Di qui, la convinzione che effetto di *Twiqbal* sarebbe quello di anticipare il pronunciamento sull'eccezione di *summary judgment (FRCP 56 motion)* alla fase introduttiva, in sede di valutazione sull'accoglimento o meno dell'eccezione di rigetto della domanda per insufficienza del *complaint (FRCP 12(b)(6) motion)*. Come efficacemente sintetizzato da alcuni autori, "*New Pleading is really the New Summary Judgment*"<sup>520</sup>.

Tale esigenza di anticipazione non è estranea al contesto italiano. L'obiettivo di consentire al giudice di stabilire fin dall'inizio di una controversia il suo livello di

---

<sup>518</sup> Per *summary judgment* si intende la decisione senza *trial* emessa dal giudice su istanza di parte, la cd. *Summary judgment motion* a norma della *Rule 56*, che può essere pronunciata dal giudice del *pre trial* solo nel caso in cui non residui alcuna vera *quaestio facti (no genuine issue as to any material fact)* e che l'istante sia legittimato in diritto ad ottenere il tipo di pronunciamento richiesto. Il giudice svolge tale valutazione istruttorie allo stato degli atti, basandosi cioè sugli atti introduttivi, su quanto raccolto nella *discovery* e sugli *affidavit* depositati fino a quel momento. Per ulteriori informazioni sul punto, in rapporto al nuovo standard introdotto da *Twiqbal*, v. Della Bontà, *Specificità dell'atto introduttivo*, cit., p. 145 ss.; nonché, in lingua inglese, Reinert, *Pleading as information-forcing*, in *Law and contemporary problems* 2012, vol. 75, p. 3 ss.; Thomas, *The new summary judgment motion: the motion to dismiss under Iqbal and Twombly*, in *Lewis and Clark law rev.* 2010, Vol. 14, p. 15 ss.; Miller, *From Conley to Twombly to Iqbal*, cit., p. 34 ss.

<sup>519</sup> La giurisprudenza della Corte Suprema Federale sostiene che le affermazioni conclusorie offerte dalle parti non possono essere base per le valutazioni del giudice per l'emissione di un *summary judgment*. In questo senso, ad es., *Schlagenhauf v. Holder* del 23 novembre 1964, in 379 U.S. 104 (1964), ove le allegazioni conclusorie sono ritenute insufficienti ad integrare la buona ragione per chiedere una *discovery* particolarmente invasiva. Si vedano, inoltre, *Doe v. Chao* del 24 febbraio 2004, in 540 U.S. 614 (2004); *Friends of Earth Inc. v. Laidlaw Entul. Servs.* del 12 gennaio 2000, in 528 U.S. 167 (2000), in cui la Suprema Corte sottolinea che le dichiarazioni conclusorie contenute negli atti giurati di parte non possono supportare il pronunciamento di un *summary judgment*. Si vedano, infine, *Michell v. W.T. Grant* del 13 maggio 1974, in 416 U.S. 600 (1974), e *Noth Georgia Finishing Inc. v. Di-Chem Inc.* del 22 gennaio 1975, in 419 U.S. 601 (1975), ove la Suprema Corte ha ritenuto che la conclusorietà delle allegazioni fornite dall'istante non può fondare la concessione di un sequestro conservativo *ante causam (Pre-judgment attachment)*.

<sup>520</sup> Così, Thomas, *The New Summary Judgment Motion: The Motion to Dismiss Under Iqbal and Twombly*, in *Lewis and Clark L. Rev.* 2010, Vol. 14, p. 15 ss., ove l'a. specifica che *the motion to dismiss is now the new summary judgment motion, in standard and possibly effect*; Brunet, *Antitrust Summary Judgment and the Quick Look Approach*, in *Smu L. Rev.* 2009, Vol. 62, p. 510 ss., in cui si sottolinea che *the Court improperly imported a substantive antitrust "plausibility" summary judgment standard into a transsubstantive procedural pleading standard*; Richard A. Epstein, *Bell Atlantic v. Twombly: How Motions to Dismiss Become (Disguised) Summary Judgments*, in *Wash. U.J.L and Pol'Y* 2007, Vol. 25, p. 65 ss che sostiene la medesima posizione (ovviamente sulla base della sola sentenza di Twombly).

complicazione, anche al fine di procedere in maniera al contempo accurata e spedita tanto alla delimitazione del suo oggetto quanto alla raccolta del materiale probatorio sottende le riforme processualciviliste fin dagli anni novanta. Nei lavori preparatori alla l. n. 353 del 1990<sup>521</sup> viene sottolineata la necessità di arrivare alla prima udienza in modo tale che, per un verso, il giudice abbia una compiuta conoscenza del *thema decidendum* e, per altro verso, le parti abbiano esposto in modo chiaro e specifico tutti i fatti della causa. Riprendendo una metafora ricorrente nei lavori parlamentari, occorre che le parti, prima l'attore e poi il convenuto, vuotino il sacco.

Il medesimo obiettivo ritorna anche di recente. Si pensi, ad esempio, alla l. n. 69 del 2009 che ha modificato l'art. 38 c.p.c.<sup>522</sup> in modo da anticipare, *in limine litis*, l'esame di tutte le questioni di competenza.

Negli Stati Uniti l'esigenza di coinvolgere il giudice nella controversia fin da subito, in modo da instaurare insieme alle parti un comune contraddittorio volto a sfrondare l'inutile e ad identificare, in fatto e in diritto, il vero "nocciolo" della contesa conduce la Suprema Corte ad esigere dalle parti la redazione di *pleadings* sintetici e chiari tanto nelle allegazioni quanto nelle specifiche contestazioni.

Non così in Italia ove permane un accoglimento diffuso della citazione come modello-tipo di atto introduttivo<sup>523</sup>. Nei numerosi progetti di riforma processualcivilistica, mancano segni concreti della considerazione da parte del legislatore di soluzioni alternative, quale, *in primis*, quella tradizionale dell'estensione al processo ordinario di cognizione del modello del ricorso e della sua essenziale implicazione tecnica, ossia la creazione dell'interrelazione processuale innanzitutto nei confronti del giudice, con immediato coinvolgimento dello stesso nella controversia.

Tale opzione, che presupporrebbe la prospettazione di una diversa configurazione dei poteri-doveri del giudice nella fase introduttiva della controversia, non ha mai preso corpo, pur

---

<sup>521</sup> I lavori preparatori della l. n. 353 del 1990 sono stati pubblicati (a cura di Capponi e Manzo), in *Documenti giustizia* 1991, fasc. 10, p. 3 ss.

<sup>522</sup> Come noto, il nuovo primo comma dell'art. 38 c.p.c. stabilisce che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio vanno tutte eccepite, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata entro il termine previsto per la costituzione del convenuto dall'articolo 166 del codice di procedura civile. Per ricordare al convenuto le scadenze previste dall'art. 38 è stato modificato anche l'art. 163; ora, tra i contenuti obbligatori dell'atto di citazione vi è anche l'avvertimento che la costituzione in giudizio oltre i termini di cui all'art. 166 comporta le scadenze di cui all'art. 38 c.p.c. (cfr. art. 163, 3° comma, n. 7).

Sull'eccezione di incompetenza e sulle conseguenze del mancato avvertimento in citazione delle scadenze di cui all'art. 38 c.p.c. v. per tutti Franconiero, *Prime applicazioni della l. n. 69 del 2009*, cit., p. 2985 ss.: e Cesaretti, *Eccezione di incompetenza*, cit., p. 56 ss.

<sup>523</sup> Fra i numerosi esempi di tale prevalenza culturale, cfr. Satta, *voce domanda giudiziale*, in *Enc. dir.* 1964, XIII, p. 819 ss. e Consolo, *voce Domanda giudiziale*, cit., p. 48 ss.

vantando fautori eccellenti, quali Liebman e Proto Pisani<sup>524</sup>. Di qui la prevalenza nell'ordinamento italiano del modello della citazione, che non solo viene culturalmente e tradizionalmente preferito per il processo ordinario di cognizione, ma viene anche esteso a tipi di processo di nuova introduzione.

Tale prevalenza si sostanzia anche nella configurazione disciplinare del contenuto dell'atto introduttivo, specie sotto il profilo della circostanziazione fattuale. Come già rilevato<sup>525</sup>, l'art. 163 non impone alcun criterio di doverosa precisione e completezza delle allegazioni fattuali. Significativa è anche la disciplina del procedimento sommario di cognizione, prevista dalla l. 69 del 2009 e contenuta negli artt. 702 *bis*, *ter*, *quater* c.p.c.<sup>526</sup>. Sebbene l'art. 702 *bis*, 1° comma, c.p.c. preveda la forma del ricorso come modalità di instaurazione del processo, la configurazione dell'atto sotto il profilo del contenuto risulta modulata sulla disciplina della citazione, senza dettare alcun rigido standard di circostanziazione fattuale della pretesa azionata. Il radicamento strutturale di tale aspetto nella disciplina della fase iniziale del processo trova conferma nell'art. 702 *bis*, 4° comma, c.p.c. che qualifica l'attività del convenuto come comparsa di risposta, in assonanza alla definizione tradizionalmente prevista per la risposta alla citazione e modulando la disciplina del relativo contenuto sull'art. 167 c.p.c.

In base alla lettera degli artt. 163 e 172 *bis* c.p.c. risulta del tutto assente qualsiasi caratterizzazione delle circostanze fattuali come sostanzialmente complete, in quanto precise e non omissive. Alcuni autori<sup>527</sup> parlano in proposito di caso italiano; e ciò alla luce del fatto che

---

<sup>524</sup> Sul progetto Liebman, che propugnava l'introduzione della forma del ricorso per l'atto introduttivo del giudizio ordinario, v. Aa. Vv., *Sulle proposte di riforma del rprocesso civile di cognizione*, in *Riv. dir. proc.* 1979, p. 243 ss.; cenni anche in Dondi, *Effettività dei provvedimenti istruttori del giudice civile*, Padova 1985, p. 9 ss. La medesima soluzione è riproposta nel 2009 nella [proposta Proto Pisani]. Sul punto, v. Proto Pisani, *Per un nuovo codice di procedura civile*, in *Foro it.* 2009, p. 1 ss.

<sup>525</sup> Si vedano le considerazioni svolte nel capitolo 2, dedicato alla sinteticità degli atti di parte.

<sup>526</sup> La produzione in argomento è vastissima. Si vedano, per tutti, le considerazioni svolte da Caponi, *Sulla distinzione tra cognizione piena e cognizione sommaria (in margine al nuovo procedimento ex art. 702 bis c.p.c.)*, in *Giusto proc. civ.* 2009, p. 1122 ss.; Tedoldi, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, Bologna 2013, *passim*, Caponi, *Un modello ricettivo delle prassi migliori: il procedimento sommario di cognizione*, cit., p. 337 ss.; Chesta, *Procedimento sommario di cognizione*, cit., p. 2456 ss.; Didone, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, cit., p. 411 ss.

<sup>527</sup> Sulla peculiarità del caso italiano, v. Tedoldi, *La non contestazione nel nuovo art. 115 c.p.c.*, cit., spec. p. 90 ss.; Dondi, *La riforma*, cit., p. 435 ss. Per quanto concerne l'ordinamento tedesco, il par. 138 ZPO, oltre a prevedere l'obbligo delle parti di rendere dichiarazioni sui fatti di causa improntate a completezza e verità, stabilisce che ciascuna parte è tenuta a prendere posizione sulle affermazioni della controparte relative ai fatti. Il terzo comma del § 138 della ZPO tedesca, prevede che i fatti [che non sono espressamente contestati, sono da considerarsi sussistenti] a meno che non risulti da [altre dichiarazioni della parte che essa aveva invece intenzione di contestarli]. Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente, la contestazione omessa o generica conduce alla *Fiktion des Geständnis*, ossia ad una *ficta confessio*, tenendo conto che nei sistemi germanici la confessione (*Geständnis*) non è altro che l'ammissione dei fatti affermati dalla controparte. Per una lettura di tali previsioni normative, tuttora in vigore, nell'ottica delle garanzie costituzionali del giusto processo, v. Verde, *Prova (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.* XXXVII, Milano 1988, 613 ss.; Comoglio, *Le prove civili*, Torino 2010, spec. 17 ss.; *Id.*, *Abuso*

nei sistemi inglese e nordamericano, nonché in gran parte degli ordinamenti europei-continentali la precisa e non omissiva circostanziazione fattuale costituisce il nucleo e il carattere distintivo della configurazione disciplinare degli atti introduttivi in controversie civili. Si pensi, ad esempio, al caso tedesco ove il par. 138, 1° comma, della ZPO, sulla scia del par. 178, 1° comma, della ZPO austriaca del 1895, codifica il dovere di verità e di completezza delle allegazioni fattuali ditalché le parti sono tenute ad allegare e contestare specificatamente tutti i fatti che in buona fede ritengano conformi o non conformi al vero.

In Italia, un primo passo verso la prospettazione di una diversa configurazione dei poteri-doveri del giudice nella fase introduttiva della controversia è stato compiuto con l'introduzione, ad opera della l. n. 69 del 2009, del principio di non contestazione. Esso, collocato tra le disposizioni generali del codice di rito, dà fondamentalmente luogo ad una *relevatio ab onere probandi*, avendo l'effetto di espungere il fatto non contestato dal *thema probandum*, ossia dal novero dei fatti che la parte (attore o convenuto) deve provare. Ne consegue che il comportamento processuale delle parti vincola il giudice, obbligandolo a ritenere certi, e dunque non bisognevoli di prova, i fatti allegati da una parte e non contestati in maniera specifica dall'altra.

Il rapporto di condizionamento sussistente tra la nozione di non contestazione, come disegnata dalla *novella* del 2009 ed il principio di sinteticità degli atti processuali civili è già stato oggetto di indagine, ma l'assunzione di una prospettiva comparatistica consente di trovare nuovi punti di convergenza, da cui sviluppare riflessioni di più ampio respiro.

Un'importante applicazione della tecnica della non contestazione nell'ordinamento statunitense si ha nel *judgement on the pleadings*, emanabile ai sensi della *Rule 12(c) FRCP* allorché i fatti non siano contestati e soprattutto nel *summary judgment*, disciplinato dalla *Rule 56*.

In una prospettiva comparata, tralasciando per ragioni di brevità il dettaglio di tale tecnica, sono alcuni aspetti del *dictum* a risultare particolarmente suggestivi. In particolare, il riferimento va al rapporto di circolarità che si instaura, in entrambi gli ordinamenti, tra onere di allegazione ed onere di contestazione.

Tale convergenza è apprezzabile sotto due diversi profili.

Un primo profilo riguarda la valutazione giudiziale di quelle affermazioni che si limitano ad allegare (o contestare) genericamente, senza alcun dettaglio fattuale, gli astratti elementi costitutivi della pretesa azionata. Sul punto, abbiamo già rilevato, nell'ordinamento

---

*del processo e garanzie costituzionali*, in *Riv. dir. proc.* 2008, p. 319 ss.; Patti, *La disponibilità delle prove*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2011, p. 75 ss.

nordamericano, la tendenza a considerare “*conclusory*” le affermazioni che si limitano a reiterare nel *complaint* gli astratti elementi costitutivi della *cause of action* azionata. Analogamente avviene nell’ordinamento italiano ove, in assenza di un rigido standard allegatorio, la Corte di Cassazione<sup>528</sup> applica il medesimo ragionamento all’onere di contestazione specifica per cui, in presenza di diritti i cui fatti costitutivi siano previsti dalla legge, il convenuto, onde evitare che gli stessi siano ritenuti pacifici avrà comunque l’onere di contestarli specificamente, indipendentemente dalla circostanza che siano stati o meno dedotti dall’attore in tutta la loro estensione. Viceversa, si genererebbe l’effetto distorsivo di attribuire il valore di contestazione specifica ad asserzioni generiche, seppur in presenza di fatti costitutivi conoscibili dalla parte onerata giacché legislativamente previsti.

Un secondo profilo, da cui apprezzare la circolarità tra onere di allegazione e contestazione, riguarda il rapporto tra rigore formale ed area di conoscibilità dei fatti da allegare (o contestare). Nell’ordinamento italiano, la giurisprudenza<sup>529</sup> ritiene che l’adempimento da parte dell’attore dell’onere di individuare con precisione nell’atto introduttivo i fatti allegati vada valutato tenendo conto anche della concreta possibilità dell’attore di avere conoscenza specifica dei fatti allegati. Si tratta di ipotesi caratterizzanti per lo più il processo del lavoro ove la conoscenza del convenuto – datore di lavoro potrebbe essere maggiore rispetto a quella del ricorrente – lavoratore ogniqualvolta si discuta, ad esempio, di fatti attinenti all’organizzazione aziendale. Analogo temperamento riguarda l’ordinamento statunitense ove, anche dopo le sentenze *Twombly* e *Iqbal*, talune decisioni del IX Circuito federale degli Stati Uniti, il più esteso degli undici<sup>530</sup>, si sono mosse verso una concretizzazione di uno standard di specificità del *complaint* a basso contenuto allegatorio. Nel dettaglio, il riferimento va a due casi: *Starr v. Baca* del 25 luglio 2011 e *Moss, et al. V U.S. Secret Service, et al.* del 26 febbraio 2013<sup>531</sup>. Le

---

<sup>528</sup> Così, Cass. n. 10860 del 2011, con nota critica di Frus, *Un interessante (ma non condivisibile) principio in tema di onere di contestazione specifica*, cit., p. 335 ss. Sulla medesima linea di pensiero, Demarchi Albengo, *L’onere di contestazione specifica*, cit., p. 1042 ss. in commento a Trib. Cuneo, ord. 5 ottobre 2010.

<sup>529</sup> Sul cosiddetto principio di vicinanza della prova per cui la specificità della contestazione varia a seconda della vicinanza del contestatore al fatto da contestare, v., *ex multis*, Cass. n. 10759 del 2004 e Cass. n. 8933 del 2009.

<sup>530</sup> Il IX Circuito federale comprende i Distretti dell’Alaska e dell’Arizona, i distretti della California settentrionale, Orientale centrale e meridionale, i Distretti delle Hawaii, dell’Idaho, del Montana, del Nevada, dell’Ohio, dell’Oregon, i distretti di Washington Est e Ovest.

<sup>531</sup> Nella medesima direzione mitigatrice, vanno ricordate quelle sentenze in cui le Corti si mostrano tolleranti verso l’attore nell’applicazione del *new pleading* poiché le informazioni sui fatti costitutivi della pretesa azionata si immaginano in possesso del convenuto. Si veda, ad esempio, il caso *Fowler v. UPMC Shadyside* del 18 agosto 2009, in cui la Corte del III circuito si dimostra tollerante verso un *complaint* poco dettagliato sull’*animus agendi* del convenuto, trattandosi di informazioni in possesso del convenuto. Cfr. *Fowler v. UPMC Shadyside*, 578 F.3d 203. Si vedano le considerazioni svolte in proposito da Burbank, *Problemi di complessità nell’attuale pratica civile statunitense – una lettura o una benedizione*, in Dondi, *Elementi per una definizione di complessità processuale*, Milano 2011, p. 43 ss.



prima sentenza<sup>532</sup> delibera su una causa di violazione di diritti civili, in cui la Corte riforma la decisione di prime cure: il *complaint* presentato in primo grado dall'attore deve sopravvivere all'eccezione *ex FRCP 12(b)(6)* in quanto *D. Starr* avrebbe fornito allegazioni fattuali sufficientemente *non conclusory* sul diretto coinvolgimento di *L. Baca* nell'aggressione e nelle discriminazioni subite e dedotte dall'attore. Tale versione *light* dello standard di *Twiqbal* muove dalla peculiarità del caso in delibazione per cui, in presenza di cause discriminatorie, sarebbe sufficiente per la Corte inferire, in base ai fatti allegati nel *complaint*, un livello di *plausibility* tale da non risultare ingiusto per il convenuto il costoso passaggio alla *discovery*. A tale nuovo *standard* fanno riferimento non solo successive sentenze della Corte d'Appello del IX Circuito federale, tra cui la celebre *Moss II*<sup>533</sup>, vertente anch'essa in materia di violazioni di diritti civili, ma anche, e specialmente, una serie di pronunce di primo grado<sup>534</sup>.

Analogamente a quanto avviene in Italia, tale standard, definito dalla dottrina dissenziente come "Iqbal Lite standard"<sup>535</sup>, riguarda i casi di asimmetria informativa. Ad esempio, in una causa per licenziamento discriminatorio, poste le disparità economiche tendenzialmente caratterizzanti le posizioni delle due parti in giudizio, viene considerato distorsivo un rigetto della domanda per insufficienza del *complaint* (*a dismissal for factual insufficiency if the claim requires the plaintiff to prove facts that are hard for the plaintiff to obtain*)<sup>536</sup>.

L'individuazione di tali suggestive convergenze consente spunti di riflessione di più ampio respiro su come l'introduzione di uno standard rigido di circostanziazione fattuale ed il contestuale irrigidimento formale della fase di introduzione della controversia debba fare i conti con i noti problemi di asimmetria informativa ed economica, tipici delle complesse società

---

<sup>532</sup> Cfr. *Starr v. Baca*, 652 F.3d 1202

<sup>533</sup> Cfr. *Moss, et al. V U.S. Secret Service, et al.*, 711 F.3d 941. Per un esame dettagliato delle due pronunce in esame, v. Dalla Bontà, *Specificità dell'atto introduttivo*, cit., p. 152 ss.

<sup>534</sup> Sia *Starr v. Baca* sia *Moss II* trovano ampi riferimenti nelle pronunce di primo grado di Distretti Federali. Si menzionano, ad esempio, U.S. Central District Court of California 8 maggio 2013, *Richard Gammel v. Hewlett packard company*, 2013 U.S. Dist. Lexis 68026, U.S. Central District Court of Nevada 11 marzo 2009, *Raymond Padilla v. State of Nevada department of Corrections*, 2009 U.S. Dist. Lexis 19746; U.S. Central District Court of California 15 aprile 2013, *Joseph P. CuvIELLO v. City and County of San Francisco*, 2013 U.S. Dist. Lexis 53656.

<sup>535</sup> Occorre precisare che *lite* è un termine del linguaggio informale che sta per *light*. L'espressione viene coniata dal *Justice O'Scalainn* nella sua *dissenting opinion* manifestata nel caso *Starr v. Baca* del 5 ottobre 2011. Per riferimenti, v. Dalla Bontà, *Specificità dell'atto introduttivo*, cit., p. 143.

<sup>536</sup> Così Dodson, *New Pleading in the Twenty-First Century*, cit., p. 2 ss., secondo cui "[...] thus assume, for the time being, that we are stuck with the "New Pleading" of Rule 8 that imposes significant burdens on some plaintiffs faced with information asymmetry. The question becomes how to rectify those burdens in a way that would meet the approval of the current sentiment of the Court and other judicial actors. In other words, New Discovery could play a crucial role in rectifying information asymmetry and alleviating the injustice of overscreening meritorious claims, while still protecting defendants from unwarranted discovery burdens"; Schneider, *The Changing Shape of Federal Civil Pretrial Practice: The Disparate Impact on Civil Rights and Employment Discrimination*, in *U. PA. L. REV.* 2010, Vol. n. 158, p. 517 ss.

moderne. Nessun temperamento dell'onere di allegazione (e di contestazione), sia esso quello rigido previsto dal sistema statunitense o quello moderato del nostro ordinamento, sarà necessario ove il fatto ricada nella sfera di conoscenza di entrambe le parti processuali.

Fatte queste osservazioni, è di tutta evidenza come l'introduzione di uno standard più rigido di circostanziazione fattuale delle pretese azionate, nonché la successiva presa in carico di eventuali distorsioni in termini di giustizia sociale costituiscono scelte di politica giuridica. Se è vero che il legislatore italiano non è insensibile all'obiettivo di consentire a giudici ed avvocati una selezione immediata delle questioni effettivamente pregnanti e controverse, ai fini di una rapida ed efficiente trattazione della causa, egli si pone come neutrale rispetto al modus di composizione dell'atto, con una scelta che è in evidente controtendenza rispetto alla maggior parte delle discipline straniere degli atti introduttivi<sup>537</sup>. Si pensi, ad esempio, all'introduzione della causa dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione Europea: sia la Corte di Giustizia, sia il Tribunale di prima istanza hanno dettato disposizioni specifiche, contenute nelle Istruzioni pratiche e volte a limitare l'estensione degli scritti difensivi, con la previsione di specifici massimali per ogni tipo di atto (ricorso, controricorso, replica e controreplica) e la contestuale raccomandazione di non appesantire la fruibilità del documento con inutili ripetizioni ovvero periodi lunghi e complessi, contenenti incisi e frasi subordinate<sup>538</sup>.

Di un sistema analogo si è dotata anche la Corte di Strasburgo. Sulla falsariga di quanto previsto dalla normativa regolamentare comunitaria, le Istruzioni pratiche, emanate dal Presidente della Corte di Strasburgo a norma dell'art. 32 del Regolamento di procedura, fissano

---

<sup>537</sup> In argomento, nella dottrina italiana, v. Dondi, *Riforma degli atti introduttivi*, cit., p. 438 ss.; *Id.*, *Introduzione della causa e strategie di difesa – il modello statunitense*, Padova 1991, p. 73 ss.; Spera, *Tecniche di case management – è possibile un processo civile più rapido, senza maggiori costi, incrementi di personale e riforme legislative?*, Roma 2014, p. 43 ss.

<sup>538</sup> Nel sistema della Corte di Lussemburgo, le istruzioni pratiche emanate dalla Corte di Giustizia ai sensi dell'art 208 del Regolamento di Procedura, nel punto dedicato alla *Lunghezza della memoria*, stabiliscono che «ai fini di un procedimento rapido, chi redige una memoria deve tener conto in particolare dei seguenti elementi: la memoria è alla base dell'esame del fascicolo e per facilitare tale esame essa deve essere strutturata, concisa e privi di ripetizioni [...]. Secondo l'esperienza della Corte, una memoria utile può limitarsi, salvo particolari circostanze, a 10 o 15 pagine, mentre la replica, la controreplica e la comparsa di risposta possono limitarsi a 5 o 10 pagine». Nella stessa direzione, le istruzioni del Tribunale di primo grado Eu che, al punto sub c) dedicato alla *Lunghezza della memoria*, prevedono che «a seconda della materia in questione e delle circostanze della causa, il numero massimo di pagine delle memorie è stabilito come segue: 50 pagine per quanto riguarda il ricorso e il controricorso, 20 pagine per il ricorso, così come per i contro ricorsi, nelle cause di proprietà intellettuale, 15 pagine per l'impugnazione e per il controricorso, 25 pagine per la replica e la controreplica; 15 pagine per la replica e la controreplica nei procedimenti d'impugnazione e nelle cause in materia di proprietà intellettuale, 20 pagine per una memoria di eccezione di irricevibilità e per le osservazioni sulla medesima; 20 pagine per la memoria d'intervento e 15 pagine per le osservazioni relative a tale memoria. Tali massimali possono essere superati in casi particolarmente complessi in diritto o in fatto».

rigorosi limiti dimensionali, nonché specifici requisiti formali di redazione del ricorso, delle osservazioni scritte o di altri documenti<sup>539</sup>.

La chiarezza espositiva e la sinteticità degli atti processuali civili costituiscono un canone caro non solo alle corti europee, ma anche alle Corti Supreme di Regno Unito e Stati Uniti che hanno adottato disposizioni analoghe. Per quanto concerne l'Inghilterra, il riferimento va al n. 3 della *Practice Direction* che, rubricato *Applications for Permission to Appeal*, prescrive il limite dimensionale e le specifiche modalità attraverso cui richiedere il permesso di ricorrere alla Corte Suprema<sup>540</sup>.

Con riguardo agli Stati Uniti, abbiamo osservato il rilievo che assume l'adozione di un linguaggio chiaro e di uno stile sintetico. In proposito è significativo ricordare il caso *Stanard v. Nygren*<sup>541</sup>, in cui la Corte d'Appello del settimo circuito ha ritenuto violata la *Rule 8(a)(2)* per la *lack of punctuation* dell'avvocato che aveva redatto un atto in cui almeno 23 frasi contenevano 100 o più parole fino ad un picco di 385 parole. Con speciale riferimento alla Corte Suprema, analogamente a quanto previsto nel Regno Unito e nel contesto europeo, le *Rules of Court* fissano condizioni dettagliate sulla lunghezza, misurata in termini di parole e non di pagine, e sulla formattazione delle richieste di ricorso alla Corte Suprema<sup>542</sup>.

In conclusione, al di là del *quomodo* in cui ogni singolo ordinamento realizza in concreto l'esigenza di atti chiari e sintetici, l'indagine mostra l'importanza di prendersi carico di un simile obiettivo. Da un lato, il riferimento a culture giuridiche diverse dalle nostre, ormai inevitabile, costringe a trovare convergenze. Uniformare le regole di redazione (lo stile e il linguaggio) degli atti che danno accesso alle Corti Supreme porterebbe con tutta evidenza vantaggi in termini di maggiore trasparenza e comprensibilità del dialogo tra quest'ultime.

Dall'altro lato, la necessità di conformare il nostro sistema processuale ai principi della Unione Europea ha portato i suoi frutti. Non è un caso che proprio la loro conoscenza costituisca lo sfondo dell'enucleazione del dovere di sintesi ad opera della recente giurisprudenza di legittimità. E infatti, proprio l'esigenza di allinearsi alle regole applicate

---

<sup>539</sup> Nel sistema della Corte di Strasburgo, le istruzioni pratiche impongono la redazione di un breve riassunto, ogniqualvolta venga superato il limite dimensionale predeterminato. Si veda, ad esempio, l'istruzione pratica per l'introduzione delle istanze riguardante i ricorsi individuali che, al punto II del paragrafo 11, stabilisce che «ove eccezionalmente il ricorso supera le dieci pagine [...] il ricorrente deve anche presentarne un breve riassunto». Nella stessa direzione il paragrafo 12 con riferimento alle osservazioni scritte superanti le trenta pagine.

<sup>540</sup> In particolare, il par. 3.1.2 della *Practice Direction*, intitolato *Applications for Permission to Appeal*, prescrive il limite massimo di 10 pagine (formato A4) e fissa le specifiche modalità con cui richiedere il permesso di ricorrere alla Corte Suprema

<sup>541</sup> Cfr. *Stanard v. Nygren*, del 19 settembre del 2011, 658 F.3d 792 (7th Cir. 2011).

<sup>542</sup> In particolare, la *Rule 33* delle *Rules of Court*, al par. (g) contiene la tabella indicante le parole massime per ciascun documento presentato alla Corte. Ad esempio, le *petitions for a writ of certiorari* non possono eccedere le 9.000 parole, note a piè di pagina comprese.

dalle Corti di Strasburgo e Lussemburgo costituisce il punto di partenza del percorso ermeneutico seguito, dal 2006 in poi, dalla nostra Corte di Cassazione. È dalla codificazione processuale tanto italiana (il riferimento è al processo amministrativo) quanto europea di un principio generale di concisione e chiarezza di atti e provvedimenti che la Cassazione inferisce la possibilità di configurare la sinteticità come “adempimento di un preciso dovere processuale”<sup>543</sup>.

---

<sup>543</sup> Così, Cass. n. 20589 del 2014. Vere e proprie esortazioni alla sinteticità e alla chiarezza si colgono nelle motivazioni di Cass. 19100 del 2006; Cass. n. 11199 del 2012; Cass. n. 19357 del 2012; Cass. n. 16254 del 2012; Cass. n. 17168 del 2012, Cass. n. 2916 del 2013 e, da ultimo, Cass. n. 9488 del 2014. Come noto, proprio tale dovere di sinteticità degli atti, così come enucleato dal menzionato indirizzo ermeneutico presso la Suprema Corte, ha trovato il plauso della giurisprudenza di merito. Si veda, in primis, l’ordinanza del Tribunale di Milano (ord. 3 ott. 2013, in Foro it. 2014, p. 243 ss.), in cui il giudice investito della controversia (Est. Buffone), riconduce il rispetto del canone della sintesi al giudizio ex artt. 91, 92 c.p.c. Nella stessa direzione, una più recente ordinanza del Tribunale di Milano (Trib. Milano, ord. 26 giugno 2015).

## CAPITOLO IV

### DOVERE DI SINTETICITÀ COME CANONE DEL GIUSTO PROCESSO DIGITALE

**SOMMARIO:** 1. – Profilo statico e definitorio: il ruolo dei Protocolli. – 2. Profilo dinamico e sanzionatorio: limiti e compatibilità con il sistema del diritto processuale civile. – 3. Per una (ri)definizione di sinteticità in chiave digitale. – 4. Conclusioni: una diacronica visione di insieme per il consolidamento di una nuova cultura della difesa.

#### 1. Profili statico e definitorio: il ruolo dei Protocolli

Nel sistema del diritto processuale civile, nulla dice il legislatore su cosa debba intendersi per “maniera sintetica” né tantomeno sulle conseguenze che possano derivare dalla violazione di tale riferimento.

È però significativa la scelta di non imbrigliare il diritto di difesa entro rigidi e predeterminati criteri dimensionali. Si pensi a quanto avviene nel processo amministrativo in cui all’enunciazione, nel codice del processo amministrativo, del principio di sinteticità segue la determinazione legislativa, per ogni tipo di atto, del numero massimo di caratteri cui il difensore deve attenersi.

Nulla di tutto ciò viene previsto né nel codice di procedura civile in cui, come detto, non vi è una previsione analoga a quella contenuta nel codice del processo amministrativo né nella normativa relativa al processo civile telematico, in cui la scelta di predicare la sinteticità con indistinto riferimento ai provvedimenti giurisdizionali e agli atti difensivi sembra anzi sottendere l’opposta visione per cui i risultati sul terreno del linguaggio e delle tecniche di redazione degli atti processuali civili possono raggiungersi solo con il dialogo e la responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti.

Ne segue che anche nel processo civile telematico, ove la sinteticità ha ricevuto un espresso riconoscimento normativo, il dato positivo non offre alcun appiglio alla nozione quantitativa di sinteticità (da intendersi come predeterminazione di un numero consentito di pagine) ed anzi ne suffraga una connotazione in senso qualitativo come tema di interesse comune, la cui soluzione postula il dialogo tra tutti i soggetti coinvolti. E ciò sia in astratto, con la diffusione di soluzioni condivise in linee guida e protocolli, sia nel singolo caso concreto, rimettendo al giudice il vaglio sul rispetto della sinteticità, da intendersi come «*concetto di*

*relazione, che esprime una corretta proporzione tra la mole delle questioni da esaminare e la consistenza dell'atto chiamato ad esaminare»<sup>544</sup>.*

In questa chiave logica, se l'art. 16 bis, comma 9 *octies*, d.l. n. 179/2012 sembra pertanto suggerire un metodo, escludendo l'adozione di limiti quantitativi, a rimanere irrisolto è il problema definitorio che dà luogo ad un quadro eterogeneo in cui i giudici, da un lato, e protocolli e strumenti di *soft law*, dall'altro, si inseguono alla ricerca della traduzione in concreto del principio di sinteticità con regole non sempre convergenti e dal campo di applicazione incerto. Il caso emblematico è certo rappresentato dal Protocollo d'intesa del 17 dicembre 2015 tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense che fissa specifici criteri, anche dimensionali, cui il difensore viene invitato ad attenersi nella redazione del ricorso in materia civile e tributaria, ma anche espungendo dal campo di indagine il giudizio di cassazione, si segnalano casi in cui è il giudice a farsi promotore di tale principio, invitando le parti a contenere i propri atti entro un certo numero di pagine<sup>545</sup>.

Ciò, tuttavia, non significa che l'esperienza dei Protocolli debba essere etichettata come negativa perché inidonea a risolvere, in senso cogente, il problema definitorio che accompagna la previsione del dovere di sinteticità e chiarezza espositiva.

---

<sup>544</sup> La definizione è tratta dalle Linee guida approvate dall'Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile. Del medesimo avviso è la già citata sentenza del Tribunale di Torino (sent. 9 maggio 2017, Est. Ciccarelli), che così si esprime: «*Non a caso il principio di sinteticità (art. 16-bis comma 9-octies D.L. n. 179 del 2012 inserito dalla L. n. 132 del 2015) è stato dettato per gli atti depositati con modalità telematiche. Si ritiene peraltro che il concetto di "sinteticità" a cui la norma fa riferimento non vada riferito alla sola "lunghezza" dell'atto (accezione di per sé limitata e potenzialmente suscettibile di arrecare un vulnus al diritto di difesa), ma alla sua capacità di esporre tutte le questioni necessarie in modo completo e non ridondante, proporzionato alla loro importanza e complessità*».

<sup>545</sup> Tra le pronunce più risalenti si segnalano un'ordinanza del Tribunale di Milano (ord. 3 ott. 2013, Est. Buffone, in *Foro it.* 2014, 1, 243) in cui il giudice investito della controversia, giudicata la memoria istruttoria di controparte «sovraabbondante», rimette la questione alla fase decisoria, riconducendo il vaglio sul rispetto del canone della sintesi al giudizio *ex art.* 91, 92 c.p.c., nonché un'ordinanza della Corte di Appello di Milano (ord. 14 ottobre 2014, Pres. Est. Marescotti), con cui il collegio, giudicata «immotivata» l'ampiezza delle difese svolte (l'appello era stato esposto in 172 pagine e ciascuna delle tre comparse di risposta dei convenuti principali si era sviluppata in una parte centrale più ampia di 541 pagine), richiede a ciascuna delle parti di depositare un riassunto, non superiore a 40-50 pagine, delle difese già dedotte, corredando tale invito di apposite raccomandazioni redazionali: «*tale nota dovrà essere suddivisa in paragrafi, a cui dovrà essere premesso un indice numerato con l'elenco degli argomenti; le difese delle parti appellate dovranno essere svolte in un unico atto*». Nella stessa direzione, si segnalano un'ordinanza del Tribunale di Milano (ord. 26 giugno 2015, Est. Muscio), in cui il giudice rileva che «*il diritto difesa deve pur sempre esplicitarsi con atti di parte che abbiano il carattere della completezza, ma anche della sinteticità in relazione alla funzione propria di ciascun atto processuale e ciò al fine di perseguire l'obiettivo del "giusto processo"*», nonché un'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (ord. 2 febbraio 2017, Est. Grossi), in cui il giudice concede alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. «*con espresso invito al rigoroso rispetto del dovere di sintesi degli atti depositati in via telematica per come stabilito dall'art. 16-bis, comma 9-octies, del D.L. n. 179 del 2012*». Di recente, si segnala un'ordinanza del Tribunale di Torino (ord. 19 settembre 2018, Est. Vitro), in cui il giudice, nel trattenere la causa in decisione, ordina alle parti «*di non superare, nella redazione delle difese finali, il numero massimo di pagine 10 per le conclusionali e di 5 per le repliche (naturalmente a caratteri normali)*».

Se è vero che si tratta solo di strumenti di persuasione, la cui osservanza è sempre di tipo spontaneo e volontaristico, è altresì vero che nella maggior parte dei casi essi nascono dalla collaborazione tra Avvocatura e Magistratura, onde invitare tutti gli operatori alla redazione di atti e provvedimenti che siano ispirati ai criteri della concisione e chiarezza, mettendo talvolta a loro disposizione concreti modelli e *format* di atti e di provvedimenti. È solo con la partecipazione di tutti i giocatori al processo di autoregolamentazione che si aumentano le possibilità che le condotte di giudici ed avvocati convergano nel rispetto alla regola condivisa

In questa stessa chiave logica, va salutata con favore la moltiplicazione di norme processuali che statuiscono il principio di sinteticità tanto con riferimento agli atti di parte, quanto ai provvedimenti del giudice.

Se è vero che si tratta di previsioni che appaiono allo stato sfornite di qualsiasi efficacia costruttiva, è parimenti evidente che esse sono destinate a suggerire buone pratiche rispetto ad un obiettivo, quale quello della redazione chiara e sintetica di atti e provvedimenti, il cui raggiungimento postula un mutamento anzitutto culturale. È proprio questo il terreno su cui operano gli Osservatori che si propongono di creare l'*humus* culturale che consenta di dare vita a progetti e regole di “autonomia” che, in quanto tali, hanno una fonte interna nell’adesione convinta di chi crea e, poi, osserva la regola.

## **2. Profilo dinamico e sanzionatorio: limiti e compatibilità con il sistema del diritto processuale civile**

Nessuna norma del codice di procedura civile impone ai difensori di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica. Il codice è anzi costellato da norme che, imbrigliando il processo in un articolato sistema di preclusioni e decadenze, spingono il difensore a cautelarsi, con inevitabili ricadute sui tempi processuali e sulla voluminosità degli atti difensivi.

Il problema è noto e oggetto del primo capitolo del presente lavoro: si pensi al pericolo che la barriera preclusiva di cui all’art. 167 c.p.c. possa declinarsi, nei confronti della sola parte convenuta, in una rigorosa applicazione dell’obsoleto principio di eventualità, trasformando la comparsa di costituzione e risposta in una “*uno stereotipo prontuario delle eccezioni*”. Si pensi ancora alle gravose conseguenze che il novellato art. 115 c.p.c. ricollega *ipso iure* all’omessa contestazione specifica, con il pericolo che i difensori siano indotti per pura cautela a formalistici, quanto inutilmente sovrabbondanti, riti di contestazione dei fatti *ex adverso* esposti.

Non ne sono immuni i giudizi di impugnazione. Abbiamo ripercorso il dibattito intorno alla *novella* dell'art. 342 c.p.c. che, prima dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Cassazione, aveva determinato incertezza sulle condizioni di ammissibilità dell'appello, ponendo con ciò le premesse per l'ampliamento del numero di pagine dell'atto introduttivo del relativo giudizio.

Il quadro si complica ulteriormente nel giudizio di cassazione in cui, a tacer d'altro, l'obbligo di rispettare, a pena di inammissibilità del ricorso, il principio di autosufficienza, creato dalla giurisprudenza, pur con riferimento al dettato normativo, ha cagionato la diffusione della tecnica di redazione del ricorso mediante il cosiddetto "assemblaggio", ossia la riproduzione integrale degli atti e documenti di causa richiamati nel ricorso mediante scansione degli stessi nel corpo dell'atto, ad evidente detrimento della brevità e leggibilità dello stesso. Sicché, proprio per sanzionare gli esiti formalistici e *si licet* paradossali del principio di autosufficienza, la Cassazione, pur nel silenzio del dato normativo, eleva la sinteticità a principio generale del "giusto processo", sulla scorta di quanto applicato, nel nostro ordinamento, al processo amministrativo.

Nel *dictum* della Corte <sup>(546)</sup>, «*La violazione del principio di sinteticità degli atti, se non determina di per se stessa l'inammissibilità del ricorso per cassazione, espone al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione. Detta violazione, infatti, rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame della Corte, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridondando nella violazione delle prescrizioni, queste sì assistite da una sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.*».

Il rischio della compressione del diritto di difesa è di immediata individuazione, laddove si consideri che autosufficienza e sinteticità, pur spingendo la redazione del ricorso in una direzione antitetica, egualmente possono condurre ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso.

In un tentativo di *reductio ad unum* delle considerazioni che precedono, risulta *ictu oculi* evidente che, laddove si parli di sinteticità, il primo nodo da sciogliere è anzitutto di carattere

---

<sup>(546)</sup> Così, Cass. 20 ottobre 2016, n. 21297, *cit.*, con cui la Corte dichiara inammissibile un ricorso di 251 pagine redatto mediante riproposizione, nel corso del ricorso, di stralci di atti processuali e documenti attinenti ai precedenti gradi del giudizio. In senso conforme, sull'applicazione del principio generale di sinteticità nel processo civile sulla scorta di quanto previsto nel processo amministrativo e con richiami alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte e.d.u., cfr. Cass. 4 luglio 2012, n. 11199, in *Foro It.*, 2014, 1, 1, 238, nonché, più di recente, Cass., SS.UU., 17 gennaio 2017, n. 964, in *Foro It.*, 2017, 2, 1, 509.



metodologico. Opinando diversamente, l'effetto che si ottiene calando *sic et simpliciter* il principio di sinteticità nell'affresco sopra brevemente tracciato è duplicemente distorsivo.

Sotto un primo profilo, l'inferenza per via pretoria di un principio generale di sinteticità, nel silenzio del dato positivo, è foriera di conseguenze rilevanti sul piano della garanzia di accesso alla tutela giurisdizionale e alla sua effettività che imporrebbe un'interpretazione restrittiva della gravosa sanzione dell'inammissibilità.

Sotto un secondo profilo, la "prolissità" difensiva costituisce solo la tessera di un puzzle più ampio, la cui soluzione non può prescindere dal considerare in modo sistematico tutte le norme che disciplinano il processo, occorrendo verificare la coerenza di regole e tecniche processuali con il modello della sinteticità che va via via delineandosi.

### **3. Per una (ri)definizione della sinteticità in chiave digitale**

Il recente intervento normativo che ha condotto all'introduzione per via legislativa del principio di sinteticità poggia le proprie basi nel rapporto che si ritiene sussistere tra il canone di concisione espositiva e la modalità telematica di trasmissione (e di fruizione) dell'atto, la quale accentuerebbe l'esigenza che atti e provvedimenti vengano redatti in maniera chiara e sintetica.

Abbiamo già visto che nonostante il codice di procedura civile recepisca pienamente l'insegnamento chiovendiano della superiorità del principio di oralità<sup>547</sup>, il dato empirico affida la difesa civile prevalentemente allo scritto ed, in particolare, ai testi contenuti in atti di citazione, ricorsi, comparse di costituzione e memorie difensive. Ragionare in termini di tecnologie informatiche e processo civile telematico permette di aggiungere un ulteriore tassello. È, infatti, di tutta evidenza che non può più ragionarsi di scrittura *tout court*, bensì di "scrittura informatica".

La scrittura di un atto o provvedimento, cui il nostro ordinamento affida l'esercizio tanto della difesa quanto della giurisdizione è scrittura informatica. Si tratta evidentemente dell'effetto del contesto sempre più marcatamente tecnologico in cui viviamo. Tale *status quo* viene certificato anche dalla Cassazione, la quale stigmatizza l'operato dei giudici "amanuensi", ipotizzando una "causa di nullità di ordine generale" nel caso in cui la sentenza scritta a mano dia luogo a "indecifrabilità grafica"<sup>548</sup>.

---

<sup>547</sup> Basti ricordare che nel giudizio di cognizione la trattazione della causa deve avvenire oralmente (art. 180 c.p.c.) e solo eccezionalmente per iscritto (art. 83bis disp. att. c.p.c.).

<sup>548</sup> V., per tutte, Cass. pen. n. 49568 del 2009.

Al riguardo, pare d'uopo richiamare il significativo indirizzo giurisprudenziale consolidatosi intorno al requisito della "sottoscrizione del giudice". Ai sensi del combinato disposto dell'art. 132, 2° comma, n. 5, c.p.c. con l'art. 161, 2° comma, c.p.c.<sup>549</sup>, la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice integra un requisito essenziale della giuridica esistenza del provvedimento, la cui mancanza ne determina la nullità assoluta e insanabile (equiparabile all'inesistenza giuridica), rilevabile anche d'ufficio e anche in esito al giudizio di cassazione.

Secondo la giurisprudenza, perché si producano i radicali effetti dell'art. 161, 2° comma, deve integrarsi un'ipotesi di mancanza assoluta di sottoscrizione, che, a giudizio della stessa Cassazione, non sussiste né nel caso di sottoscrizione parziale o insufficiente<sup>550</sup> (è il caso della sentenza sottoscritta solo dal Presidente, non dal relatore) né parimenti nell'ipotesi di firma illeggibile<sup>551</sup> (è l'ipotesi dell'illeggibilità del tratto grafico quando nome e cognome del giudice sono ricavabili da altre parti del documento). L'attenuazione del rigore del principio generale trova valida base giustificativa in questa considerazione: entrambe le ipotesi menzionate non inficiano le funzioni identitarie e di riferibilità soggettiva, cui presidio è posto l'effetto dell'art. 161, 2° comma, c.p.c. E infatti, sia nel caso di sottoscrizione parziale sia in quello di firma grafica illeggibile, è comunque possibile *sine dubio* ricondurre il provvedimento che è espressione dell'attività giurisdizionale al giudice che ne è l'autore.

L'applicazione di tale principio di diritto nel contesto del processo civile telematico produce l'effetto di equiparazione tra sottoscrizione autografa e firma digitale, ai fini della valutazione sul rispetto del requisito di "sottoscrizione del giudice". In virtù dell'impianto normativo del processo civile telematico ed, in particolare, dell'art. 21, 2° comma, del d.lgs. n.

---

<sup>549</sup> Ai sensi dell'art. 161 c.p.c., rubricato *Nullità della sentenza*, □La nullità delle sentenze soggette ad appello [339, 440] o a ricorso per cassazione [360] può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione□. Tale articolo dispone, al 2° comma, che □questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice□. Sulla sottoscrizione come requisito essenziale a pena di nullità assoluta e insanabile cfr. Cass. n. 15424 del 2000, Cass. n. 11739 del 2004, Cass. n. 21193 del 2005, Cass. n. 21049 del 2006, Cass. n. 12167 del 2009, Cass., ord. n. 22705 del 2010.

<sup>550</sup> Si veda, Cass. Sez. Un. n. 11021 del 2014, che, superando il contrario orientamento giurisprudenziale prevalente, ha ritenuto affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161 c.p.c., comma 1, la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore). In particolare, la Corte ha escluso l'equiparabilità della situazione a quella di mancanza assoluta di sottoscrizione, poichè, nel caso di sottoscrizione parziale (o insufficiente, secondo la qualificazione data dalle Sezioni Unite), non è in dubbio la provenienza della sentenza dal collegio che vi appare come organo giurisdizionale decidente.

<sup>551</sup> In questo senso, v. Cass. n. 5635 del 1990, Cass. n. 7634 del 1994, Cass. n. 943 del 1995, Cass. n. 7928 del 2000, Cass. n. 7713 del 2002, Cass. n. 11471 del 2003 e, più di recente, Cass. n. 28281 del 2011. Tutte le sentenze vengono a specificarsi nel seguente principio di diritto: □la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, costituente requisito della sua esistenza giuridica a norma dell'art. 161 c.p.c., comma 2, deve essere costituita da un segno grafico che abbia caratteristiche di specificità sufficienti e possa quindi svolgere funzioni identitarie e di riferibilità soggettiva, pur nella sua eventuale illeggibilità (la quale non inficia la idoneità della sottoscrizione se sussistono adeguati elementi per il collegamento del segno grafico con un'indicazione nominativa contenuta nell'atto)□.

82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)<sup>552</sup>, la giurisprudenza di legittimità equipara l'una all'altra in quanto "la firma digitale, quando si trova in calce alla sentenza, soddisfa lo scopo per il quale ne è prescritta la sottoscrizione, vale a dire quello della riconducibilità del provvedimento al giudice che risulta averlo emesso e che è l'unico titolare della firma digitale (intesa come combinazione di chiavi crittografiche, pubblica e privata)"<sup>553</sup>.

All'esito del quadro tracciato, è evidente che dovrà ragionarsi di scrittura informatica (e non più amanuense) e di sottoscrizione digitale (e non più autografa). E tuttavia, tale constatazione ci colloca ad un primo ed embrionale livello di innovazione tecnologica, in cui il nuovo strumento è al servizio della forma tradizionale, cui viene equiparato. Come osserva Comoglio<sup>554</sup>, "le norme in materia parlano non di processo civile telematico, ma di "uso di strumenti informatici" all'interno del processo civile. All'apparenza, quindi, non forme nuove, ma semplicemente nuovi strumenti per forme tradizionali; detto altrimenti, non tanto processo telematico quanto piuttosto processo civile senza documenti cartacei, *paperless*".

Tali benefici non sono tuttavia a costo zero. È evidente che l'innovazione tecnologica si traduce nella messa a disposizione di *utilities* che, se non propriamente utilizzate, non aiutano la sintesi. L'utilizzo dello *scanner*, ad esempio, permette di collazionare, interponendo le parti native digitali ad atti e provvedimenti scansionati, risalenti ad una precedente fase o grado del giudizio, con evidenti ripercussioni negative sulla leggibilità dell'atto prodotto<sup>555</sup>. Si pensi, in secondo luogo, alla tentazione di ricorrere alla tecnica del "copia-incolla" di scritti già redatti per precedenti cause ovvero predisposti precedentemente per quella stessa causa: nel corso del giudizio di appello, non è inusuale imbattersi in comparse conclusionali che riproducono

---

<sup>552</sup> Tra le norme di legge fin qui richiamate va comunque posta in particolare risalto quella dell'art. 21, comma 2, C.A.D., come sostituito dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 14, comma 1, lett. b), che consente di equiparare la firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formata nel rispetto delle regole tecniche, alla firma apposta di pugno dal soggetto autore del documento, per di più munita della presunzione di autenticità di cui all'ultimo inciso. Così dispone il secondo comma:  Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma ((elettronica qualificata o digitale)) si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

<sup>553</sup> Si vedano le considerazioni svolte da Cass. n. 22871 del 2015 secondo cui  Alla stregua dell'impianto normativo risultante dalle norme già in vigore alla data di emanazione della sentenza impugnata - 23 gennaio 2013 - va perciò affermato che la sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 15, non è affetta da nullità per mancanza di sottoscrizione, sia perché sono garantite l'identificabilità dell'autore, l'integrità del documento e l'immodificabilità del provvedimento (se non dal suo autore), sia perché la firma digitale è equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa in forza dei principi contenuti nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod., applicabili anche al processo civile, per quanto disposto dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24 .

<sup>554</sup> Cfr. Comoglio, *Processo civile telematico e codice di rito.*, cit., p. 954 ss.

<sup>555</sup> In argomento, si rinvia alle considerazioni già svolte nel capitolo secondo sulla tecnica dell'assemblaggio come metodo di redazione del ricorso per Cassazione.

pedissequamente il primo atto difensivo, con un dispendio in termine di tempo non correlato ad alcun esercizio effettivo del diritto di difesa<sup>556</sup>.

Tali ripercussioni negative non riguardano solo l'organizzazione del lavoro dei difensori. Se è vero che all'innovazione si collega un risparmio di spesa<sup>557</sup>, è innegabile che quest'ultimo presuppone risorse e riorganizzazione della giustizia. In proposito, pare d'uopo menzionare una recente ordinanza del Tribunale di Napoli, in cui la Dott.ssa Cesareo, magistrato assegnatario della causa, sottolinea proprio quest'aspetto, specificando che "senza l'adozione di più pertinenti modalità di conduzione dell'attività processuale l'ingresso del PCT, in luogo di rappresentare un fattore di efficientemente, rischia di produrre un rallentamento del lavoro del giudice". L'effetto è evidente a prima lettura dell'ordinanza che, datata 20 marzo 2015, rinvia di un anno la causa "iscritta a ruolo il 12 febbraio 2013", fissando "per precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 marzo 2016"<sup>558</sup>.

Tra i numerosi fattori di criticità enumerati dal giudice vi è "la lettura delle memorie, caricate ogni giorno sulla consolle, di lunghezza spesso eccessiva e contenenti il più delle volte allegati indicati solo numericamente". La soluzione propugnata dal medesimo giudice consiste nella "fissazione di un numero massimo di pagine entro cui contenere le memorie".

Anche ammettendo di accettare una configurazione disciplinare del Processo Civile Telematico improntata all'obiettivo minimo di calare i nuovi strumenti nella struttura del processo tradizionale, sarebbe ingenuo considerare l'utilizzazione di una nuova tecnologia come in sé neutrale, importando modifiche che, se non correttamente padroneggiate, enfatizzano fattori di criticità già esistenti (o ne introducono di nuovi), quale, ad esempio, il costume di redigere atti difensivi prolissi.

La soluzione di tali criticità postula, per usare un'espressione tipicamente informatica,

---

<sup>556</sup> In un contesto in cui, a fronte dei ruoli dei colleghi gravemente ingolfati, le udienze per la decisione vengono fissate a notevole distanza di tempo dalla data di proposizione dell'atto di appello, le conclusionali non solo possono essere fonte di disparità, ma constano spesso in atti eccessivamente prolissi, rappresentando la mera ripetizione dell'atto di appello e della comparsa, non di rado con la tecnica del "copia - incolla". Si vedano le considerazioni svolte in proposito da Consolo, *Suggerimenti per la redazione degli atti difensivi e dei provvedimenti del giudice*, cit., in cui l'a. rileva che □Una ulteriore ragione è l'uso "smodato" del computer, che certo non aiuta la sintesi. [...] Scrivendo al computer si perde la percezione della lunghezza e complessità della frase, o della frequente ripetizione di concetti già esposti; si rischia, insomma, di scrivere molto senza scrivere nulla. Nel dubbio infatti qualsiasi avvocato scrive troppo, anziché troppo poco, e questo anche perché scrive pure per il cliente (che a volte è un grosso cliente, oppure è un cliente "esperto" di diritto che vuole dare suggerimenti su come impostare la lite, e che comunque - senza rendersi conto che è in realtà per lui controproducente - apprezza atti "voluminosi").

<sup>557</sup> Solo per citare alcuni dati, al 31 dicembre 2014, erano stati depositati, soltanto dai magistrati, 1 milione e 582.000 atti telematici, con 44 milioni di risparmio stimato con la consegna per via non cartacea, ma digitale, di 12,6 milioni di comunicazioni.

<sup>558</sup> L'ordinanza ha avuto un eco giornalistico. Si fa riferimento all'articolo di Luigi Ferrarella, *Cause civili al computer? Si perde tempo*, pubblicato a commento dell'Ordinanza della Dott.ssa Rosa Romano Cesareo del Tribunale di Napoli, sul Corriere della Sera del 26 marzo 2015.

l'*upgrade* del sistema. Diviene insomma imprescindibile l'obiettivo di raggiungere un secondo livello di innovazione tecnologica in cui è il sistema stesso a fornire risposte. Limitando l'indagine alla sinteticità, l'innovazione tecnologica e, in particolare, l'implementazione del processo civile telematico costituiscono occasioni per cambiare metodo e, quindi, sostituire alla riproduzione telematica dell'atto cartaceo meccanismi di costruzione di atti "telematici" che siano non solo concisi e chiari, in quanto ben strutturati dal punto di vista logico e giuridico, ma anche interattivi, che utilizzino cioè strumenti innovativi, quali la creazione di collegamenti ipertestuali o la trasmissione di file mediante upload, per interagire con l'infrastruttura informatica in cui sono destinati comunque ad inserirsi.

In esito a tale breve panoramica, pare opportuno concludere con l'auspicio di volgere lo sguardo alle potenzialità insite nel passaggio dall'attuale Processo Civile Telematico, inteso come effetto dell'innovazione tecnologica che riguarda la società *in toto* considerata e, quindi, anche gli operatori del diritto, ad un Processo Civile Telematico inteso come causa, come leva per innovare dal punto di vista organizzativo il lavoro di giudici ed avvocati.

Limitando l'indagine alla sinteticità, la tecnologia e la diffusione del processo civile telematico costituiscono occasioni per cambiare metodo e, quindi, sostituire alla riproduzione in digitale del tradizionale atto cartaceo la costruzione di atti "telematici" che siano chiari e sintetici non nel senso di essere contenuti entro un determinato numero di pagine, ma nel diverso senso di essere redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione con modalità telematiche da parte del Giudice e della controparte, in un'ottica che postula il superamento della copia di cortesia in favore dell'adozione di un nuovo e innovativo modello di interazione.

L'avvallo dato dal legislatore a tali nuove tecniche redazionali costituisce così tappa intermedia d'un percorso ancora in atto che pone il processo civile innanzi a nuove e imprescindibili sfide, in un contesto di riflessioni in cui tecnica e tecnologia si sovrappongono trovando in tale sovrapposizione il proprio principale fattore di fertilità.

#### **4. Conclusioni: una diacronica visione di insieme per il consolidamento di una nuova cultura della difesa**

Prendendo in prestito la celebre espressione di Dworkin<sup>559</sup>, *prendere sul serio* la sinteticità postula un equo bilanciamento tra i due interessi sottesi ad ogni disciplina in tema di redazione di atti: il diritto di difesa, da un lato, e l'efficienza del sistema, dall'altro.

---

<sup>559</sup> Dworkin, *Taking Rights Seriously* (per ed. it., *I diritti presi sul serio*, Milano, Il Mulino, 1982).

Se la vera ragione sottesa al dovere di sintesi è il principio di economia processuale, che trova il suo fondamento nella ragionevole durata del processo, sancita dall'art. 111 cost., è parimenti evidente che l'enucleazione del principio di sinteticità ad opera della giurisprudenza di legittimità incide sul dovere di comportamento processuale delle parti, imponendo loro di collaborare attivamente a circoscrivere la materia controversia, sulla considerazione che l'art. 88 c.p.c. impone alle parti di comportarsi con lealtà e probità e l'art. 92, 1° comma, c.p.c. consente al giudice di "sanzionare" la trasgressione del dovere di cui all'art. 88 con la condanna al rimborso delle spese, d'ufficio e indipendentemente dalla soccombenza.

In un panorama siffatto, il potere del giudice di fissare autonomamente cadenze processuali e modalità istruttorie, che sottende evidentemente la necessità di provvedere velocemente, non viene a contrastare in maniera irrimediabile con l'effettiva possibilità dei difensori di assicurare la rappresentanza tecnica alle parti. La concisione, avendo lo scopo di rendere intelligibili gli argomenti difensivi e le relative domande ed eccezioni non solo al giudice, ma anche a ciascuna delle altre parti è funzionale alla tutela del diritto di difesa e del contraddittorio. D'altro canto, il diritto di difesa deve pur sempre esplicitarsi con atti di parte che abbiano il carattere della completezza, ma anche della sinteticità in relazione alla funzione propria di ciascun atto processuale, nel rispetto del canone del "giusto processo".

In questa prospettiva, l'obiettivo di un adeguato punto di equilibrio tra il principio di ragionevole durata e la garanzia, parimenti costituzionale, del diritto di difesa, può essere raggiunto, com'è avvenuto nel caso del processo amministrativo<sup>560</sup>, con la fissazione di limiti dimensionali predeterminati per legge. Ma è del tutto evidente che una soluzione maggiormente garantista delle prerogative difensive e, parimenti, idonea a tutelare il principio di sinteticità consta nell'attribuzione al giudice di rilevanti poteri di conduzione del procedimento.

Ai sensi dell'art. 175 c.p.c., il giudice, nei suoi poteri di *governance* giudiziale, può impartire direttive destinate a limitare la lunghezza degli atti, concorrendo a realizzare l'obiettivo di un processo "giusto", tale essendo quello definito in tempi ragionevoli. Siffatta soluzione ha il pregio di adattare il procedimento alle peculiarità del caso in delibazione, con un conseguente minor *vulnus* per il diritto di difesa e in conformità a quanto avviene negli ordinamenti, quali quello inglese e nordamericano, che proprio in virtù di tale possibilità hanno invertito la tendenza del tradizionale *adversary system* nella direzione di un *embracing case management*.

---

<sup>560</sup> Si fa riferimento alla deliberazione del 15 settembre 2011, con cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha stabilito che gli atti difensivi non possono essere redatti con un numero di pagine superiore a dieci. Il testo della deliberazione è reperibile in *Foro it.* 2012, p. 35 ss.

L'effetto è un ridimensionamento della fonte legislativa: il filone giurisprudenziale che ha enucleato il dovere di sinteticità di atti e provvedimenti, in luogo di inferire tale statuizione dalla recente modifica<sup>561</sup> del D.L. n. 179 del 2012 che, all'art. 16. bis, comma 9 *octies*, prevede che “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”, muove le premesse dal principio costituzionale di ragionevole durata, onde fornire base normativa alle direttive impartite dal giudice nel suo potere di *governance* giudizionale.

In parte, tale fenomeno si spiega solo in costanza di *switch over*: il riconoscimento del principio di sinteticità è stato collocato dal recente legislatore in seno all'impianto disciplinare che sovrintende il Processo Civile Telematico, in una situazione, quale quella attuale, in cui non si è ancora verificato il passaggio integrale dal processo tradizionale cartaceo a quello telematico. E, tuttavia, esso ha anche una ragione più generale, che esula dal singolo ordinamento e va individuata nel fenomeno, comune ad esperienze giuridiche diverse, della “giudiziarizzazione”<sup>562</sup> del diritto, inteso come centralità crescente del formante giurisprudenziale. Come autorevolmente osservato, “l'idea weberiana del diritto come razionalizzazione preventiva risulta ormai superata nell'epoca della globalizzazione, che registra la moltiplicazione (e in alcuni settori, l'accavallarsi disordinato) delle fonti e la concorrenza tra più sistemi e precetti normativi”<sup>563</sup>.

Un panorama siffatto va incontro all'obiezione di stampo positivista che ravvede nell'eccessiva discrezionalità del giudice un pericolo, soprattutto in sistemi, quali il nostro che non conoscono il vincolo del precedente. Una soluzione in tal senso è ravvisabile nella diffusione di protocolli e osservatori che, muovendo dalla premessa che la redazione di atti abbondanti e prolissi costituisce un vezzo innanzitutto culturale, sollecitano processi di autoregolamentazione, in cui giudici e avvocati si (auto)pongono come regola del gioco condivisa quella di redigere atti e provvedimenti chiari e sintetici.

La sedimentazione di prassi virtuose e condivise, operando sul terreno dell'autoregolamentazione, limita *ex ante* il ricorso a direttive e sanzioni, nella consapevolezza che la “vera” sanzione per il difensore che, nella redazione dei propri atti non si attenga al

---

<sup>561</sup> In particolare, è l'art. 19, comma 2-ter, del D. l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”, ad aver introdotto, in seno all'art 16-bis del D. l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 9-octies a tenore del quale □ gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica □

<sup>562</sup> L'espressione è tratta da Shapiro, Stone, Sweet, *On Law, Politics and judicialization*, Oxford 2002, *passim*

<sup>563</sup> Così, Liccardo, *Governance e tempo storico del processo: un esercizio di stile*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.* 2014, p. 93 ss. Per riferimenti, v. anche Ferrarese, *Le istituzioni della globalizzazione*, Bologna 2000, p. 7.

principio di sinteticità, è quella che opera di fatto: come ammonito dalla più attenta dottrina, “gli atti inutilmente prolissi finiscono col correre il rischio di non essere letti o di essere letti disattentamente o di essere equivocati”<sup>564</sup>.

---

<sup>564</sup> Così, Verde, *L'impianto del codice nella prospettiva (ancora non pienamente realizzata) della parità delle parti*, in Sassani, Villata, *Il codice del processo amministrativo*, Torino 2012, p. 90. Nello stesso senso, v. Finocchiaro, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, cit., p. 869.



## Bibliografia

- ACIERNO, CURZIO E GIUSTI, *La cassazione civile. Lezione dei magistrati della Corte suprema italiana*, Bari 2011, p. 199 ss.
- ACIERNO, *La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2012, p. 437 ss.
- ALBENGO, DEMARCHI, *L'onere di contestazione specifica tra rigore formale, contumacia e conoscibilità dei fatti*, in *Giurispr. di merito* 2011, p. 1042 ss.
- ALPA, *L'arte di giudicare*, Bari 1996.
- ANDREWS, *La giustizia civile e il mondo esterno*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2007, p. 841.
- ANGELI, CIVININI, VERARDI, *Il nuovo art. 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, Milano 2001.
- ANGELONE, *Il regolamento delle spese processuali dopo le riforme del codice di procedura civile*, in *Giust. civ.* 2013, p. 679 ss.
- ARBIA, *La giurisprudenza e la convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. int. dir. dell'uomo* 1991, p. 120 ss.
- ARIETA, DE SANTIS, MONTESANO, *Corso base di diritto processuale civile*, Padova 2013, p. 336 ss.
- ATTARDI, *Le preclusioni nel giudizio di primo grado*, in *Foro it.* 1990, p. 385 ss.
- AULETTA, *Le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazione incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazione costituzionali*, in *Riv. arb.* 2002, p. 85 ss.
- AUSTIN, *How to Do Things with Words* (trad. it. *Come fare cose con le parole*, Genova 1987).
- BACHELLIER, JOBARD, *La technique de cassation. Pourvois et arrêts en matière civile*, Parigi 1989, p. 15 ss.
- BALDI, *Giurisprudenza comunitaria in materia di diritto alla difesa*, in *Riv. int. dir. n. dell'uomo* 1996, p. 354 ss.
- BALENA, CAPPONI, CHIZZINI, MENCHINI, *La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 69/2009*, Torino 2009, spec. p. 37 ss.
- BALENA, *Le novità relative all'appello nel d.l. n. 83/2012*, in *Giusto proc.* 2013, p. 335 ss.
- BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Bari 2012, p. 372 ss.
- BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile*, in *Giusto proc. civ.* 2009, p. 779 ss.
- BALENA, *La riforma del processo civile di cognizione*, Napoli 1994, p. 300 ss.;
- BALENA, *Art. 164*, in *Le nuove leggi civili commentate* 1992, p. 62 ss.
- BALLETTI, MINICHELLO, IANNIRUBERTO, MORCAVALLO, *Il nuovo giudizio di cassazione*, Milano 2007, p. 206 ss.

- BALLETTI, *Il ricorso per cassazione ed il c.d. principio di autosufficienza*, in *DDG* 2006, p. 105 ss.
- BARALE, *Il processo civile telematico di cognizione: uno sguardo sul futuro prossimo*, in *Corr. giur.* 2012, p. 285.
- BARBAGALLO, MISSORI, *Il linguaggio delle sentenze*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata* 1999, p. 91 ss.
- BARBAGALLO, *Stile e motivazione delle decisioni del Consiglio di Stato*, in *Paleologo, I Consigli di Stato di Francia e d'Italia*, Milano 1998.
- BARCELLONA, *L'uso alternativo del diritto*, Bari 1973.
- BARONE, CAPONI, COSTANTINO, DALFINO, PROTO PISANI, SCARSELLI, *Le Sezioni Unite e i termini di costituzione dell'opponente nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo*, in *Foro it.* 2010, p. 3031 ss.
- BASILICO, CIRULLI, *Le condanne anticipate nel processo civile di cognizione*, Milano 1998.
- BECHIS, *Inammissibilità del ricorso*, in *Giur. it.* 2010, p. 1133 ss.
- BELFIORE, *Riflessioni sull'equa riparazione del danno da non ragionevole durata*, in *Giur. Merito* 2002, p. 347 ss.
- BELLINA, *Salvis iuribus. Il latino degli avvocati*, Torino 1992.
- BELLUCCI, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Torino 2002.
- BERTUZZI, *Violazione del principio di ragionevole durata del processo e diritto all'equa riparazione*, in *Giur. Merito* 2001, p. 1167 ss.
- BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, Milano 1990.
- BIANCO, GIACOMELLI, *Efficienza della giustizia e imprenditorialità: il caso italiano*, in *Ec. pol. e ind.* 2004, p. 124 ss.
- BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile*, Bologna 2013, p. 80 ss.
- BIAVATI, *Osservazioni sulla ragionevole durata del processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2012, p. 475 ss.
- BIAVATI, *Appunti sulla struttura della decisione e l'ordine delle decisioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2009, p. 1301 ss.
- BIAVATI, *Il difficile cammino della condanna alle spese: variazioni sul tema*, in *Giur. merito* 2007, p. 97
- BOBBIO, *Il positivismo giuridico*, Torino 1996, p. 55 ss.
- BOBBIO, *Norme primarie e norme secondarie*, in *Studi per una teoria generale del diritto*, Torino 1970, p. 187 ss.
- BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1950, p. 342 ss.
- BOCCAGNA, *Le modifiche al primo libro del c.p.c.*, in *Aa. Vv., Le norme sul processo civile nella legge per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività*, Napoli 2009, p. 22 ss.
- BORGHESI, DE ANGELIS, *Il processo del lavoro e della previdenza*, Torino 2013, p. 311 ss.

- BORRÉ, CASTELLANO, PROTO PISANI, RICCI, *La riforma del processo civile – Linee fondamentali*, Milano 1991, p. 27 ss.
- BOVE, *Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione*, Napoli 2010, p. 16 s.
- BRANCACCIO, *Appello sulla motivazione in Cassazione*, in *Foro it.* 1990, V, p. 482 ss.
- BREGGIA, *Il processo di cognizione dopo le modifiche della l. 28 dicembre 2005, n. 263: un processo □ a raggiera □?*, in *Giur. it.* 2006, p. 1778 ss.
- BRENDA, *L'art. 96, comma 3, c.p.c. ed i punitive damages*, in *Giur. it.* 2013, p. 1885 ss.
- BUCCI, *L'art. 186-quater: una norma «grimaldello»?*, in *Giust. civ.* 1995, p. 299.
- BUONCRISTIANI, *L'allegazione dei fatti nel processo civile. Profili sistematici*, Torino, 2002, p. 279 ss.
- CADJET, *Complessità e riforme del processo civile francese*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2008, p. 1303 ss.
- CALAMANDREI, FURNO, voce *Cassazione civile*, in *Noviss. dig. it.*, Torino 1968, p. 1053 ss.
- CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano 2005.
- CALAMANDREI, *La genesi logica della sentenza civile*, in CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, a cura di Cappelletti, Napoli 1965, I, p. 15 ss.
- CALAMANDREI, *La sentenza soggettivamente complessa*, in *Riv. dir. proc. civ.* 1924, I, p. 213 ss., poi in *Studi sul processo civile*, Padova 1930, p. 211 ss.
- CALVETTI, *Ordine di esame dei ricorsi: l'eccezione al principio affermato dall'Adunanza Plenaria*, in *Urbanistica e appalti* 2012, p. 763 ss.
- CALIFANO, *Il nuovo art. 186-quater c.p.c.*, in *Giust. civ.* 1995, p. 565 ss.
- CANNATA, GAMBARO. *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea*, Torino 1984, II, p. 43 ss.
- CANOVA, *Dell'introduzione della causa*, in *Comm. c.p.c.*, diretto da Allorio, II, Torino 1980, p. 273 ss.; *Id.*, *La domanda giudiziale ed il suo contenuto*, in *Comm. c.p.c.*, diretto da Allorio, II, Torino 1980, p. 177 ss.
- CANZIO, EVANGELISTA, *Corte di cassazione e diritto vivente*, in *Foro it.* 2005, p. 84 ss.
- CAPONI, DALFINO, PROTO PISANI E SCARSELLI, *In difesa delle norme processuali*, in *Foro it.* 2010, p. 1794 ss.;
- CAPONI, *La riforma dei mezzi di impugnazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2012, p. 1153 ss.
- CAPONI, *Il mutamento di giurisprudenza costante della Corte di Cassazione in materia d'interpretazione di norme processuali come jus superveniens irretroattivo*, in *Foro It.* 2010, V, p. 311 ss.
- CAPONI, *Ragionevole durata del processo e obsolescenza di regole legislative*, in *Foro it.* 2009, p. 3104 ss.
- CAPONI, *Rimessione in termini nel processo civile*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, Torino 2009, p. 466 ss.
- CAPONI, *La rilevabilità del difetto di giurisdizione tra doppio oggetto del giudizio e*

*primato della ragione più liquida*, in *Foro it.* 2009, p. 3099 ss.

- CAPONI, *Un modello ricettivo delle prassi migliori: il procedimento sommario di cognizione*, in *Foro it.* 2009, p. 337 ss.
- CAPORUSSO, *Commento sub art. 342 c.p.c.*, in Martino-Panzarola, *Commentario alle riforme del processo civile: dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo*, Torino, 2013, p. 603 ss.
- CAPOTORTI, *Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*, in *La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile*, Padova 1988, p. 245 ss.
- CAPPELLETTI, *The Judicial Process in Comparative Perspective*, Oxford 1989.
- CAPPELLETTI, *Access to Justice and the Welfare State*, Firenze 1981, *passim*.
- CAPPELLETTI, JOLOWICZ, *Public interest parties and the active role of the judge in civil litigation*, Milano 1975, p. 182 ss.
- CAPPELLETTI, *Il processo civile italiano nel quadro della contrapposizione □civil law□ – □common law□*, in *Processo e ideologie*, Bologna 1969, p. 299.
- CAPPELLETTI, *Processo e ideologie*, Bologna 1969.
- CAPPONI, TISCINI, *Introduzione al diritto processuale civile*, Torino 2014, p. 130.
- CAPPONI, *Sulla □ragionevole brevità□ degli atti processuali civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, p. 1075 ss.
- CAPPONI, *A prima lettura sulla delega legislativa al governo « per l'efficienza della giustizia civile» (collegato alla legge di stabilità 2014)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, p. 361 ss.
- CAPPONI, *Il diritto processuale civile “non sostenibile”*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2013, 855 ss.
- CAPPONI, *Le □informazioni□ del giudice civile (appunti per una ricerca)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1990, p. 911 ss.
- CARINGELLA, PROTTO, *Codice del nuovo processo amministrativo, sub art. 3*, Roma 2012, p. 98 ss.
- CARLASSARRE, *«La tecnica e il rito»: ovvero il formalismo nel controllo sulla rilevanza*, in *Giur. cost.* 1979, p. 757 ss.
- CARMIGNANI, *Funzionamento della giustizia civile e struttura finanziaria*, in Cannari, *Imprese o intermediari, aspetti finanziari del credito tra le imprese in Italia*, Bologna 2005.
- CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, Roma 1956, p. 6 ss.
- CARPI, TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova 2012, p. 1615 ss.
- CARPI, *Osservazioni sulle sentenze “additive” delle sezioni unite della Cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2010, p. 587 ss.
- CARPI, *Un cantiere sempre aperto: la riforma del processo civile di cognizione del decreto sulla competitività*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2005, p. 801 ss.
- CARPI, *Processo civile e telematica: riflessioni di un profano*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2000, p. 467 ss.

- CARRATTA, LANFRANCHI, *Davanti al giudice. Studi sul processo societario*, Torino 2005.
- CARRATTA, *Il giudizio di cassazione nell'esperienza del "filtro" e nelle recenti riforme legislative*, in *Giur. it.* 2013, p. 241 ss.
- CARRATTA, *Principio di non contestazione e limiti di applicazione nei processi su diritti indisponibili*, in *Fam. e dir.* 2010, p. 571 ss.
- CARRATTA, *La riforma del giudizio di cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2006, p. 1105 ss.
- CARRATTA, *Il principio di non contestazione nel processo civile*, Milano 1995.
- CASSESE, *Introduzione allo studio della normazione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.* 1992, p. 322 ss.
- CATTANEO, *Illuminismo e legislazione*, Milano 1966, p. 99 ss.
- CATTANI, *Sull'onere della specifica contestazione da parte del datore di lavoro dei conteggi relativi al quantum delle spettanze richieste dal lavoratore*, in *Giust. Civ.* 2002, p. 1913 ss.
- CAVALLINI, *La non contestazione dell'arbitrato*, in *Rivista dell'arbitrato* 2009, p. 55 ss.
- CAVALLONE, *Un idioma coriaceo: l'italiano del processo civile*, in *Riv. dir. proc.* 2011, p. 97 ss.
- CAVALLONE, *In difesa dell'udienza di "spedizione"*, in *Riv. dir. proc.* 1994, p. 929 ss.
- CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano 2005, p. 395 ss.
- CEA, *Le incertezze della Cassazione in tema di non contestazione ed il bisogno di nomofilachia*, in *Foro it.* 2012, p. 1575 ss.
- CEA, *La modifica dell'art. 115 c.p.c. e le nuove frontiere del principio di non contestazione*, in *Foro it.* 2009, V, p. 266 ss.
- CEA, *La tecnica della non contestazione nel processo civile*, in *Giusto proc. civ.* 2006, p. 173 ss.
- CESARETTI, *Eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e foro erariale. Il nuovo art. 38 c.p.c.*, in *Giur. merito* 2012, p. 56 ss.
- CHIARLONI, *Sulla rilevabilità in sede di gravame della nullità ex art. 101, comma 2, c. p. c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2011, p. 59 ss.
- CHIARLONI, *Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione*, in *Riv. dir. proc. civ.* 2008, p. 129 e ss.
- CHIARLONI, voce *Giusto processo (diritto processuale civile)*, in *Enc. Dir. Annali*, II, Milano 2008. p. 414 ss.
- CHIARLONI, *La sentenza «della terza via» in Cassazione: un altro caso di formalismo delle garanzie?*, in *Giur. it.* 2002, p. 1363 ss.
- CHIARLONI, *Ruolo della giurisprudenza e attività creative di nuovo diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2002, p. 1 ss.
- CHIARLONI, *Un mito rivisitato: note comparative sull'autorità del precedente giurisprudenziale*, in *Riv. dir. proc.* 2001, p. 617 ss.;

- CHIARLONI, *Il nuovo art. 111 cost. e il processo civile*, in *Riv. dir. proc.* 2000, p. 1011 ss.
- CHIARLONI, *Valori e tecniche dell'ordinanza di condanna ad istruzione esaurita ex art. 186 quater*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1996, p. 519 ss.
- CHIARLONI, *Accesso alla giustizia ed uscita dalla giustizia*, in *Doc. giust.* 1995, p. 40 ss.
- CHIARLONI, *Giudice monocratico e giudice collegiale nella riforma del processo civile (ancora contro il formalismo delle garanzie)*, in *Giur. it.* 1993, p. 484 ss.
- CHIARLONI, *Questioni rilevabili d'ufficio, diritto di difesa e «formalismo delle garanzie»*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1987, p. 576 ss;
- CHIASSONI, *La giurisprudenza civile. Metodi di interpretazione e tecniche argomentative*, Milano 1999.
- CHIEPPA, *Il processo amministrativo dopo il correttivo al Codice. Le novità apportate al giudizio amministrativo dal correttivo al codice (d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195) e i primi orientamenti della giurisprudenza, sub artt. 1-3*, Milano 2012, p. 71 ss.
- CHIEPPA, *Il Codice del processo amministrativo*, Milano 2010, p. 53 ss.
- CHIODI, *A proposito di Paolo Grossi, Introduzione al Novecento giuridico, Roma-Bari 2012*, in *Europa e Diritto Privato* 2014, p. 683.
- CHIODI, *Storia del diritto in Europa*, Bologna 2007, p. 205 ss.
- CHIOVENDA, *Memorie difensive*, a cura di Cipriani, Bologna 2005.
- CHIOVENDA, *Saggi di diritto processuale civile*, II, Milano 1993, p. 121 ss.
- CHIZZINI, voce *Sentenza nel diritto processuale civile*, in *Dig. Civ.*, Torino 1998, XVIII, p. 236 ss.
- CIPRIANI, *Lodovico Mortara e il silenzio delle parti*, in *Giusto proc. civ.* 2006, p. 224 ss.
- CIPRIANI, *Ideologie e modelli del processo civile: saggi*, Napoli 1997, p. 3 ss.;
- CIPRIANI, *In memoria dell'udienza collegiale*, in *Foro it.* 1994, p. 1889 ss.
- CIRILLO, *La frammentazione della funzione nomofilattica tra le corti supreme nazionali e le corti comunitarie*, in *Riv. ita. di dir. pubb. com.* 2014, p. 23 ss.
- CLINI, *La forma semplificata della sentenza nel "giusto processo amministrativo"*, Padova 2009.
- COMOGLIO, *Processo civile telematico e codice di rito. Problemi di compatibilità e suggestioni evolutive*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2015, p. 953 ss.
- COMOGLIO, *Giustizia (non) a tutti i costi. Significativo update delle Civil Procedure Rules inglesi e suggestioni sistematiche per la riforma del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, p. 145 ss.
- COMOGLIO, *Ideologie consolidate e riforme contingenti del processo civile*, in *Riv. dir. proc.* 2010, p. 521 ss.
- COMOGLIO, *Abuso dei diritti di difesa e durata ragionevole del processo: un nuovo parametro per i poteri direttivi del giudice?*, in *Riv. dir. proc.* 2009, p. 1685 ss.
- COMOGLIO, *«Terza via» e processo «giusto»*, in *Riv. dir. proc.* 2006, p. 755 ss.

- COMOGLIO, *Etica e tecnica del «giusto processo»*, Torino 2004.
- COMOGLIO, *I procedimenti anticipatori*, in Taruffo, *Le riforme della giustizia civile*, Torino 2000.
- COMOGLIO, *Valori etici e ideologie del giusto processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1998, p. 910 ss.
- COMOGLIO, *Direzione del processo e responsabilità del giudice*, in *Riv. dir. proc.* 1977, p. 14 ss.
- COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, Milano 1972.
- CONFORTI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, Milano 2014, p. 125 ss.
- CONSOLO, LUISO, SASSANI, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano 1996, p. 74 ss.
- CONSOLO, *Il domani e il c.d. «processo telematico»*, in *Spiegazioni di diritto processuale civile, Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, Torino 2014, II, p. 393 ss.
- CONSOLO, *Nuovi e indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di «svaporamento»*, in *Corr. giur.* 2012, p. 1135.
- CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova 2012, p. 330 ss.
- CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino 2012, III, p. 316 ss.
- CONSOLO, *Ragionevole durata, giusto processo e nuovo «sperimentale» art. 360 bis n. 2 c.p.c.*, in *Riv. Dir. Proc.* 2010, p. 978 ss.;
- CONSOLO, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze dopo la legge n. 69 del 2009*, Padova 2009, p. 513 ss.
- CONSOLO, *Una buona «novella» al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360-bis e 614-bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. Giur.* 2009, p. 737 ss.
- CONSOLO, *I nuovi artt. 180-183 e 184 c.p.c.: una prima diagnosi sul nuovo rito «concentrato» e «elastico»*, in *Corr. giur.* 2007, p. 1622 ss.
- CONSOLO, *La trattazione nella fase introduttiva del processo: un primo bilancio nel semi- decennale*, in *Giur. it.* 2001, p. 1070 ss.
- CONSOLO, *Attese e problemi sul nuovo art. 186-quater (fra condanna interinale e sentenza abbreviata)*, nota a Pret. Massa 28 agosto 1995 e a Pret. Massa 11 ottobre 1995, in *Corr. giur.*, 1995, I, p. 1406 ss.
- CONSOLO, voce *Domanda giudiziale*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., VII, Torino 1991, p. 48 ss.
- CONTE, *Tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di lavoro, giurisdizione condizionata e finalità del procedimento monitorio*, in *Riv. dir. proc.* 2000, p. 1226 ss.
- CONTE, *La tutela del diritto di credito tra provvedimento d'urgenza e ordinanza ex art. 186- quater c.p.c.*, in *Giur. it.* 1996, I, p. 354 ss.
- CONTE, *Filosofia del linguaggio normativo. I Studi 1965 – 1981*, Torino 1989.
- CONTE, *Filosofia del linguaggio normativo. II Studi 1982 – 1993*, Torino 1994.

- COOK, *On costs*, Londra 2001, p. 99
- COSTANTINO, *La riforma dell'appello*, in *Giusto proc. civ.* 2013, p. 1 ss.
- COSTANTINO, *Procedimenti introdotti con ricorso e novella del processo civile*, in *Foro it.* 1996, p. 225 ss.
- CRIFÒ, *La riforma del processo civile in Inghilterra*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2000, p. 511 ss.
- CRISCUOLI, *Introduzione al diritto inglese: le fonti*, Milano 1994, p. 96 ss.; Holdsworth, *A history of english law*, Londra 1966, p. 398 ss.
- D'ALESSANDRO, *L'errore scusabile fa il suo ingresso nel processo civile: il mutamento di un precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale quale giusta causa di rimessione in termini ai fini della proposizione del ricorso per cassazione*, in *Corr. giur.* 2010, p. 1476 ss.
- D'ASCOLA, *L'inquietudine della Cassazione sulle preclusioni istruttorie*, in *Corr. giur.* 2003, p. 443 ss.
- DALLA BONTÀ, *La giurisprudenza federale statunitense sulla specificità dell'atto introduttivo (complaint)*, in *Riv. dir. proc.* 2014, p. 141 ss.
- DALLA BONTÀ, *La Suprema Corte statunitense generalizza l'onere di specificità dell'atto introduttivo (complaint): da Twombly (2007) a Iqbal (2009)*, in *Int'l Lis* 2010, n. 2, p. 94 ss.
- DAMIANI, *La precisazione delle conclusioni e il collo di bottiglia nel processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2005, p. 1313 ss.
- DAMASKA, *The faces of justice and State Authority*, Yale University Press 1986 (trad. it. a cura di Giussani, Rota, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna 1991, p. 230)
- DANOVÌ, *La protesta degli avvocati e la giustizia del processo civile*, in *Corr. giur.* 1995, p. 658 ss.
- DANOVÌ, *Il linguaggio del processo*, Milano 2018;
- DE CRISTOFARO, *Il nuovo processo civile "competitivo" secondo la l. n. 80 del 2005*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2006, p. 171 ss.;
- DE CRISTOFARO, *Motivi d'appello ed effetto devolutivo*, in *Corr. giur.* 1997, p. 193 ss.
- DE FRANCISCO, *I giudizi di cognizione ordinaria introdotti con ricorso, dopo l'entrata in vigore della riforma del processo civile di cui alla l. 353 del 1990 e successive modificazioni*, in *Giur. it.* 1995, p. 342 ss.
- DE GRAZIA, *Il sistema di giustizia amministrativa nel Regno Unito: verso l'integrazione delle tutele*, in Sorace, *Discipline processuali differenziate nei diritti amministrativi europei*, Firenze 2010, p. 221 ss.
- DE MAURO, *Linguaggio giuridico: profili storici, sociologici e scientifici*, in Aa. Vv., *Linguaggio e giustizia*, Ancona 1986, p. 18 ss.
- DE NICTOLIS, *Processo amministrativo. Formulario commentato*, Milano, 2011, p. 35 ss.
- DE ROMA, *Il principio di non contestazione assume valenza generale*, in *Corriere trib.* 2009, p. 2683 ss.



- DE SANTIS, DI NICOLA, *Ragionevole durata del processo e rimedio effettivo*, Napoli 2013.
- DE SANTIS, *“Filtro” in appello, “doppia conforme” e “ridotta” censura in Cassazione per vizio della motivazione nei procedimenti fallimentari*, in *Fall.* 2013, p. 393 ss.
- DE SANTIS, *Brevi note sulla sanatoria della nullità del ricorso ex 414 c.p.c. e sul principio di non contestazione ai c.d. fatti processuali*, in *Foro it.* 2006, I, p. 1492 ss.
- DE SANTIS, *Nullità e sanatoria degli atti introduttivi nel rito societario di ordinaria cognizione*, in *Giur. merito* 2005, p. 859 ss.
- DE VITA, *Onere di contestazione e modelli processuali*, Roma 2012 p. 165 ss.
- DEL CORE, *Il principio di non contestazione è diventato legge: prime riflessioni su alcuni punti ancora controversi*, in *Giust. civ.* 2009, p. 275 ss.
- DELL’ ANNA, *Su alcune voci e locuzioni giuridiche di interesse lessicografico*, in *Studi di lessicografia italiana* 2010, XXVII, p. 237 ss.
- DELLE DONNE, *Due questioni in tema di art. 186-quater c.p.c., nota a Cass. n.1007 del 2004*, in *Giust. civ.* 2005, p. 2187 ss.
- DENTI, *Valori costituzionali e cultura processuale*, in *Sistemi e riforme. Studi sulla giustizia civile*, Bologna 1999, p. 59 ss.
- DENTI, *La giustizia civile. Lezioni introduttive*, Bologna 1989, p 201 ss.
- DI BENEDETTO, BELLANO, *I linguaggi del processo. La forma degli atti e il processo informatico*, Milano 2002.
- DI FEDERICO, *Preparazione professionale degli avvocati e dei magistrati: discussione di un’ipotesi di riforma*, Padova 1987.
- DI FEDERICO, *La professione giudiziaria in Italia e il suo contesto burocratico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1978, XXXII, p. 798 ss.
- DI FEDERICO, *La giustizia come organizzazione: il reclutamento dei magistrati*, Bari 1968, p. 5 ss.
- DI MARTINO, *Il territorio: dallo Stato-Nazione alla globalizzazione (sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto)*, Milano 2010, p. 282 ss
- DIDONE, *Note sull’appello inammissibile perché probabilmente infondato e il vizio di motivazione in Cassazione dopo il decreto legge c.d. “sviluppo” (con il commento anticipato di Calamandrei)*, in *Giur. it.* 2013, p. 232 ss.
- DIDONE, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione: collocazione sistematica, disciplina e prime applicazioni pretorie*, in *Giurispr. merito* 2010, p. 411 ss.
- DIDONE, *L’indennizzo ai sensi della legge Pinto e i limiti di stanziamento di bilancio*, in *Giur. it.* 2004, p. 25 ss.
- DIDONE, *La corte costituzionale e il “giusto processo” civile: l’incompatibilità del giudice nell’opposizione ex art. 28 st. lav.*, in *Gazz. giur.* 1999, n. 43.
- DIDONE, *L’interpretazione costituzionalizzante delle leggi: un’applicazione in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione stradale*, in *Gazz. giur.* 1998, n. 20.
- DIDONE, *Considerazioni minime sulla dottrina costituzionale del diritto vivente*, in *Rass.*

*dir. civ.* 1991, p. 290 ss.

- DODSON, *New Pleading in the Twenty-First Century – Slamming the Federal Courthouse Door?*, Oxford University Press 2013, p. 6 ss.
- DONDI, *La riforma degli atti introduttivi. Il processo statunitense e il processo italiano*, in *Riv. dir. proc.* 2014, p. 434 ss.
- DONDI, *Case law e filosofia degli atti introduttivi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2008, p. 529 ss.
- DONDI, *Effettività dei provvedimenti istruttori del giudice civile*, Padova 1975, p. 178 ss.
- DWORKIN, *Justice in robe*, Harward University Press 2006, p. 138 ss. (trad. it. a cura di Magni, *La giustizia in toga*, Roma-Bari 2010, p. 127 ss.).
- DWORKIN, *Taking Rights Seriously*. (trad. it. *I diritti presi sul serio*, Milano 1982).
- EVANGELISTA, *Motivazione della sentenza civile*, in *Enc. Dir.*, XXVII, Milano 1977, p. 154 ss.
- FABBRINI, *Il processo civile telematico, tra interpretazione del vigente e future evoluzioni*, in *Il giusto proc. civ.* 2013, p. 271 ss.
- FABIANI, *Oggetto e contenuto dell'appello civile*, in *Foro it.* 2012, V, p. 284 ss.
- FABIANI, *La lingua italiana nella redazione degli atti giudiziari*, in *Studi in onore di Modestino Acone*, Napoli 2010, p. 901 ss.
- FABIANI, *Il nuovo volto della trattazione e dell'istruttoria*, in *Corriere giur.* 2009, p. 11 ss.
- FABIANI, *Contraddittorio e questioni rilevabili d'ufficio*, in *Foro it.* 2009, p. 264 ss.
- FAINMAN, *Higtened pleadings*, in *Texas Law Rev.* 2002, n. 81, p. 551 ss.
- FAIRMAN, *The Myth of Notice Pleading*, in *Arizona law Review*, p. 485 ss.
- FALLETTI, *E-justice*, Milano 2008, p. 173 ss.
- FALZEA, *La costituzione e l'ordinamento giuridico*, in *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, Milano 1999, p. 455 ss.
- FANELLI, *Note sulla □sollecita□ e □sostanziale□ definizione del giudizio alla luce del principio di ragionevole durata del processo e del nuovo art. 360 bis, comma 2°, c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.* 2011, p. 224 ss.
- FANNI, *I “peculiari rapporti” tra l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la “legge Pinto” nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Dir. prat. trib.* 2005, p. 1057 e ss.
- FAZZALARI, *Il processo ordinario di cognizione*, Torino 1989, p. 107 ss.
- FAZZALARI, *Il giudizio civile di Cassazione*, Milano 1960, p. 88 ss.;
- FERRAJOLI, *Democrazia attraverso i diritti*, Bari 2013, spec. p. 136 ss.
- FERRARI, *Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative*, in *Riv. dir. proc.* 2010, p. 1379 ss.
- FERRARIS, *Primi orientamenti giurisprudenziali sul c.d. □filtro□ in Cassazione*, in *Riv. dir. proc.* 2012, p. 491 ss.

- FERRERI, *Falsi amici e trappole linguistiche. Termini contrattuali anglofoni e difficoltà di traduzione*, Torino 2010
- FERRI, *Filtro in appello: passa lo svuotamento di fatto e si perpetua la tradizionale ipocrisia italiana*, in *Guida al dir.* 2012, 28, p. 10 ss.
- FERRONI, *Codice di procedura civile commentato* a cura di Vaccarella e Verde, Torino 1997, p. 45 ss.
- FERRUA, *Il giusto processo in Costituzione*, in *Dir. e giust.* 2000, p. 5 ss.
- FICCARELLI, *Esibizione dei documenti e discovery*, Torino 2004, spec. p. 215 ss.
- FILANGIERI, *Riflessioni politiche sull'ultima legge del Sovrano che riguarda la riforma nell'amministrazione della giustizia*, Napoli 1774, in *Scienza della legislazione*, Milano 1817, p. 225 e ss.
- FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità del processo civile*, in *Riv. dir. proc.* 2013, p. 853 ss.
- FIORELLI, *Paradossi d'un linguaggio legale in crisi*, in Aa. Vv., *L'italiano giuridico che cambia*, Firenze 2012, p. 231 ss.
- FRANCONIERO, *Prime applicazioni della l. n. 69 del 2009: le conseguenze del mancato avvertimento nella citazione sulle decadenze dalla facoltà di eccepire l'incompetenza*, in *Giurispr. merito* 2010, p. 2985 ss.
- FRIEDMAN, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Bologna 1978, p. 340.
- FROSINI, *La lettera e lo spirito della legge*, Milano 1994.
- FRUS, *Un interessante (ma non condivisibile) principio in tema di onere di contestazione specifica, diretto a spezzare in taluni casi la necessaria circolarità tra onere di allegazione e di contestazione*, in *Giur. ita.* 2012, p. 335 ss.
- FRUS, *Sul rispetto dell'onere di contestazione anche in caso di incolpevole ignoranza e sugli effetti della non contestazione*, in *Giur. it.* 2010, p. 1666 ss.
- GALGANO, *L'interpretazione del precedente giudiziario*, in *Contratto e impresa* 1985, p. 701 ss.
- GAMBA, *Le ipotesi di riforma contenute nella relazione Vaccarella in tema di contumacia e non contestazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, p. 831.
- GAMBA, *Il processo civile all'alba dell'ennesima stagione di riforme*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, 347 ss.
- GAMBA, *Standards di decisione e complessità dei fatti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2009, p. 136 ss.
- GAMBARO, *La prospettiva del privatista*, in Aa. Vv., *L'italiano giuridico che cambia*, Firenze 2012, p. 37 ss.
- GAMBARO, *Lo stile della sentenza francese*, in *Lo stile delle sentenze e l'utilizzazione dei precedenti*, Torino 2000, p. 136 ss.
- GAMBARO, *Il successo del giurista*, in *Foro it.* 1983, p. 85 ss.
- GARNER, *Legal Writing in Plain English. A text with exercises*, Chicago 2001.

- GARNER, *The Deep Issue. A New Approach to Framing Legal Questions*, in *Scribes L. Leg. Writing* 1995, p. 1 ss.;
- GASPARRINO, *Illegittimo anche il «giudizio Pinto» se ha durata irragionevole*, in *Resp. civ. e prev.* 2013, p. 1155 ss.
- GATTI, *«Quod non est in actis non est in mundo»: riflessioni su nullità del ricorso introduttivo del rito lavoro, vigenza del principio di eventualità e poteri del giudice del lavoro*, in *Giust. civ.* 2001, p. 1092 ss.
- GENTILI, *La tecnica dell'argomentazione*, in *Dir. e formazione* 2009, p. 116.
- GIACOBBE, *Le sezioni unite tra nomofilachia e "nomofantasia"*, in *Dir. di fam. e delle persone* 2014, p. 1416 ss.
- GIDI, *Twombly e Iqbal: il ruolo della civil procedure nello scontro politico-ideologico della società statunitense*, in *Int'l Lis* 2010, p. 104 ss
- GIACOMELLI, PALUMBO, *Giustizia civile e funzionamento dell'economia*, in *An. giur. ec.* 2011, p. 7 ss.;
- GIASANTI, POCAR, *La teoria funzionale del diritto*, Milano 1981.
- GIORDANO, *Termine di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo*, in *Giur. merito* 2010, p. 3037 ss.;
- GIORDANO, *Il nuovo processo civile*, Roma 2009, p. 169
- GIULIANI, PICARDI, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, Milano 2007
- GIULIANI, *L'ordo iudicarius medioevale (riflessioni su un modello puro di ordine isonomico)*, in *Riv. dir. proc.* 1988, p. 598 ss.
- GIUSTI, *Principio di sinteticità e abuso del processo amministrativo*, in *Giur. it.* 2014, p. 148 ss.
- GLASER, *Pre trial discovery and the Adversary system*, New York 1968, p. 9 ss.
- GOETZ, IOLE, *Ethics or procedure? A discovery-based approach to ex parte contacts with former employees of a corporate adversary*, in *Notre Dame L. Rev.* 1992, Vol. n. 68, spec. p. 91 ss.
- GORLA, *Introduzione allo studio dei tribunali italiani nel quadro europeo fra i secoli XVI e XIX*, in Picardi, Giuliani, *L'ordinamento giudiziario*, Rimini 1985, I, p. 329 ss.
- GORLA, *Lo studio interno e comparativo della giurisprudenza e i suoi presupposti: le raccolte e le tecniche per l'interpretazione delle sentenze*, in *Foro it.* 1974, V, p. 73 ss.
- GORLA, *Lo stile delle sentenze. Ricerca storico comparativa*, in *Quaderni del Foro it.* 1967, p. 314 ss.;
- GORLA, *Dovere professionale di conoscere la giurisprudenza e i mezzi di informazione*, in *Quaderni del Foro it.* 1967, p. 291 ss.
- GRASSO, *Interpretazione della preclusione e nuovo processo civile di primo grado*, in *Studi in Onore di E. Fazzalari*, Milano 1993, III, p. 3 ss.
- GROSSI, *Il diritto civile tra le rigidità di ieri e le mobilità di oggi*, in Lobbuono, *Scienza giuridica privatistica e fonti del diritto*, Bari 2009, p. 17 ss
- GROSSI, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari 2007, p. 35.

- GROSSI, *Code Civil: una fonte novissima per la nuova civiltà giuridica*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* 2006, I, p. 83 ss.
- GUAZZAROTTI, *La CEDU e l'Italia: dai rischi dell'ibridazione delle tutele giurisdizionali dei diritti*, in *Giur. cost.* 2013, p. 3657 ss.
- HAYDOCK-HERR, *Discovery: Theory, Practice and Problems*, Boston, Toronto 1983, p. 9 ss.
- HART, *Il concetto di diritto*, trad. di Cattaneo, Torino 1965, p.150 ss.
- HART, *Il positivismo giuridico e la separazione tra diritto e morale*, in *Contributi all'analisi del diritto*, trad. di Frosini, Milano 1964, p. 127 ss.
- HAZARD, TARUFFO, *La giustizia civile negli Stati Uniti*, Bologna 1993, p. 33 ss.
- IANNELLO, *Le modifiche alla legge Pinto tra esigenze di deflazione del contenzioso e contenimento della spesa pubblica e giurisprudenza di Strasburgo*, in *Giur. merito* 2013, p. 13 ss.;
- IANNELLO, *Sulla fase introduttiva del nuovo giudizio di cognizione: la citazione e il regime di nullità*, in *Giur. merito* 1999, p. 393 ss.
- IANNIRUBERTO, *Esposizione dei fatti e ricorso nel processo del lavoro*, in *Foro it.* 2011, p. 195 ss.
- IMPAGNATIELLO, *Il filtro dell'ammissibilità dell'appello*, in *Foro it.* 2012, p. 295.
- IMPAGNATIELLO, *Pessime nuove in tema di appello e ricorso in Cassazione*, in *Il giusto proc. civ.* 2012, p. 754 ss.
- IZAR, *Prime applicazioni giurisprudenziali della L. n. 89 del 2001 (cd. legge Pinto) sulla responsabilità dello Stato per violazione del termine ragionevole del processo*, in *Resp. civ. e prev.* 2002, p. 957 ss.
- JACCHERI, *La nullità della citazione*, in *Giust. Civ.* 1993, p. 562 ss.
- JACOB, *The fabric of English civil justice*, London 1987, spec. p. 148 ss. (trad. it. a cura di Silvestri, *La giustizia civile in Inghilterra*, Bologna 1995).
- JACOB, *The reform of civil procedural Law and other Essays in Civil Procedure*, Londra 1982, spec. p. 221 ss.
- JAMES, HAZARD, *Civil procedure*, New York 2001, spec. p. 586 ss.
- JOLOWICZ, *Il nuovo ruolo del giudice del pre-trial nel processo civile inglese*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2000, p. 1263 ss.
- JOLOWICZ, *Lo studio del diritto processuale civile in Inghilterra: perché così scarno e in ritardo?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1998, p. 871 ss.
- JOLOWICZ, *The Woolf Report and the Adversary system*, in *Civil Justice Quaterly* 1996, p. 198 ss.
- JOLOWICZ, *L'amministrazione della giustizia civile: Inghilterra e Galles*, in Fazzalari, *La giustizia civile nei paesi comunitari*, Padova 1994, p. 146
- KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino 2000, spec. p. 117 ss.
- KOTZ, ZWEIGERT, *Introduzione al diritto comparato. Principi fondamentali*, Milano 1998, p. 241 ss.
- LAMARQUE, *Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo la Corte*

*costituzionale italiana*, in *Corr. giur.* 2010, p. 960 ss.

- LANCELLOTTI, *Sentenza civile*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino 1980, XVI, p. 1119
- LANFRANCHI, *La roccia inclinata*, Torino 2004, p. 604 ss.
- LEVI, WALKER, *Language in Judicial Process*, New York 1990.
- LICCARDO, *Governance e tempo storico del processo: un esercizio di stile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2011, p. 93 ss.
- LIPARI, SANDULLI, *Osservatorio sulla giustizia amministrativa*, in *Foro Amm.* 2014, p. 1483 ss.
- LOTMAN, *I due modelli della comunicazione*, in *Tipologia della cultura*, Milano 2001, p. 113 ss.
- LUIISO, *Principio di eventualità e principio della trattazione orale*, in *Scritti in onore di E. Fazzalari*, II, Milano 1993, p. 205 ss.
- LUIISO, *Separazione e divorzio dopo la riforma del c.p.c.*, in *Giur. it.* 1996, p. 233 ss.
- LUIISO, *Il processo del lavoro*, Torino, 1992.
- LUIISO, voce *Appello (dir. proc. civ.)*, in *Dig. it.*, I, Torino 1987, p. 367
- LUPANO, *Il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. a tre anni dall'introduzione: orientamenti giurisprudenziali ed incertezze sistematiche*, in *Corr. giur.* 2013, p. 992 ss.
- LUPO, *Relazione sull'amministrazione della giustizia dell'anno 2012*, in *Foro it.* 2013, p. 42 ss.
- LUZZATI, *L'interprete e il legislatore, Saggio sulla certezza del diritto*, Milano 1999, p. 113.
- MACCARONE, *Ordine delle questioni e applicazione del principio della ragione più liquida*, in *Foro pad.* 2011, p. 195 ss.
- MAERO, *Il principio di non contestazione prima e dopo la riforma*, in *Giusto proc. civ.* 2010, p. 455 ss.
- MANDRIOLI, *Riflessioni in tema di □petitum□ e □causa petendi□*, in *Riv. dir. proc.* 1984 p. 468.
- MANNA, *Il requisito della specificità dei motivi d'appello*, in *Giur. mer.* 2010, p. 6 ss.
- MANNA, *La fase decisoria della causa. La ricostruzione del fatto. La motivazione in fatto e in diritto*, in *Quaderni del CSM* 2001, n. 115, p. 144 ss.
- MARIANI MARINI, BAMBI, *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, Pisa 2013
- MARIANI MARINI, PAGANELLI, *L'avvocato e il processo. Le tecniche della difesa*, Milano 2003.
- MARCHESI, *Insolvenza, fresh start, ed economia della giustizia*, in *An. giur. ec.* 2004, p. 383 ss.
- MARTELLONI, *La nullità del ricorso per indeterminatezza del thema decidendum e la controversa questione della sanabilità del vizio*, in *Il lavoro nella giurisprudenza* 2007, p. 391 ss.,
- MARTINO, PICARDI, voce *Termini*, in *Enc. gur.*, XXXI, Roma 1994, p. 8 ss.

- MARTINO, *Sul diritto all'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (L. 24 marzo 2001 n. 89)*, in *Riv. dir. proc.* 2001, p. 1068 ss.
- MASONI, *Il moltiplicarsi dei riti decisori del processo civile dopo l'entrata in vigore della legge sulle sezioni stralcio ed il d.lg. n. 51 del 1998*, in *Giur. merito* 2000, p. 1026 ss.
- MASTRANGELO, *Il sindacato della Cassazione sugli errores in procedendo*, in *Foro it.* 2013, p. 1635 ss.
- MATTEI, *Common Law: il diritto anglo americano*, Torino 1992, p. 49 ss.
- MATTEUCCI, *Il processo amministrativo accelerato: il rito abbreviato comune a particolari materie e il giudizio sulle procedure contrattuali negli artt. 119 e 120 c.p.a.*, in Sandulli, *Il nuovo processo amministrativo*, Milano 2013
- MAZZARELLA, *"Fatto e diritto" in Cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1974, p. 82 ss
- MELE, *La prelazione culturale nell'attuale contesto socio – economico: spunti di riflessione*, in *Giurispr. metr.* 2013, p. 2465 ss.
- MENGONI, *I cinquant'anni del codice civile: considerazioni sulla parte generale delle obbligazioni*, *Scritti in onore di Rodolfo Sacco. La comparazione giuridica alle soglie del terzo millennio*, Milano 1994, II, p. 752 ss.
- MENGONI, *Diritto vivente*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, Torino 1990, p. 450 ss.
- MESTITZ, *Selezione e formazione professionale dei magistrati e degli avvocati in Francia*, Padova 1990.
- MICHALIK, *Justice in crisis: England and Wales*, in Zucherman, *Civil Justice in crisis. Comparative perspectives of Civil Procedure*, Oxford 1999, p. 134.
- MILLER, *From Conley to Twombly to Iqbal: a double play in the Federal Rules of Civil Procedure*, in *Duke Law Journal* 2010, p. 6 ss.
- MIRATE, *Equa riparazione per durata irragionevole del processo dinanzi alle giurisdizioni speciali: la competenza territoriale non si determina ex art. 11 c.p.p.*, in *Resp. Civ. e Prev.* 2007, p. 2542 ss.
- MIRENDA, *Principali problemi in materia di procedimento pretorile con riferimento alla fase decisoria*, in *Quaderni C.s.m.* 1997, n. 96, p. 266
- MOCCI, *Il «filtro» in appello fra ottimismo della volontà e pessimismo della ragione*, in *Giur. merito* 2012, p. 2013 ss.
- MOCCI, *Principio del contraddittorio e non contestazione*, in *Riv. dir. proc.* 2011, p. 316 ss.
- MOCCIA, *Il processo civile inglese*, Rimini 1991, p. 65 ss.
- MONTELEONE, *Gaetano Filangieri e la motivazione delle sentenze*, in *Il giusto proc. civ.* 2007, p. 663 ss.
- MONTELEONE, *Il processo civile alla luce dell'art. 111 cost. Linee generali di una necessaria e possibile riforma del processo civile*, in *Giust. civ.* 2001, p. 523 ss.
- MONTELEONE, *Spigolature e dubbi sulla legge 26 novembre 1990, n. 353*, in *Riv. dir. proc.* 1992, p. 32 ss.
- MONTELEONE, *La funzione dei motivi e i limiti dell'effetto devolutivo dell'appello civile secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione*, in *Giur. it.* 1988, V, c. 1818 ss.

- MONTESANO, *La garanzia costituzionale del contraddittorio e i giudizi civili di □terza via□*, in *Riv. dir. proc.* 2000, p. 929 ss.;
- MORO, *L'utopia*, Roma-Bari 2001, p. 102 ss.
- MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino 2001.
- ORIANI, *Eccezione in senso lato e onere di tempestiva allegazione: un discorso chiuso?*, in *Foro. it.* 2013, p. 3515 ss.;
- ORIANI, *Eccezione rilevabile d'ufficio e onere di tempestiva allegazione: un discorso ancora aperto*, in *Foro. it.* 2001, p. 127 ss.;
- ORIANI, *Processo di cognizione ed interruzione della prescrizione*, Napoli 1977, p. 254 ss.
- OTTOBRE, *Problemi applicativi della riforma del rito civile in appello*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2015, p. 1067 ss.;
- PACILLI, *Osservazioni sul principio di non contestazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2011, p. 299 ss.;
- PAGNI, *L'onere di contestazione dei fatti avversari, dopo la modifica dell'art. 115 c.p.c.*, in *Giurispr. ita.* 2011, p. 237 ss.
- PALEOLOGO, *Forme ed autorità delle sentenze amministrative*, in *Studi per il centocinquantenario del Consiglio di Stato*, Milano, 1983, p. 1933 ss.
- PAJNO, *Giustizia amministrativa ed economica*, in *Dir. proc. amm.* 2015, p. 952 ss.
- PANZAROLA, *Commento sub art. 348-bis c.p.c.*, in Martino-Panzarola, *Commentario alle riforme del processo civile: dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo*, Torino, 2013, p. 624 ss.
- PANZAROLA, *Tra □filtro□ in appello e □doppia conforme□: alcune considerazioni a margine della l. n. 134 del 2012*, in *Giusto proc. civ.* 2013, p. 89 ss
- PANZAROLA, *Sulla rimessione in termini art. 153 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.* 2009, p. 163 ss.
- PANZAROLA, *Sul (presunto) principio di sinteticità nella redazione degli atti processuali civili*, in *Il giusto proc. civ.* 2018, 69
- PASSANANTE, *Modelli di tutela dei diritti. L'esperienza inglese e italiana*, Padova 2007, p. 311 ss.
- PASSANANTE, *La riforma del processo civile inglese: principi generali e fase introduttiva*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2000, p. 1353 ss.
- PATRONI GRIFFI, *Forma e contenuto della sentenza amministrativa*, in *Dir. proc. amm.* 2015, p. 17 ss.
- PATTI, *La disponibilità delle prove*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, p. 75 ss.
- PEDERZOLI, *Selezione e formazione delle professioni legali in Germania*, Padova 1992.
- PEIRCE, *Pragmatismo e oltre*, Milano 2000, p. 61 ss.;
- PELLEGRINELLI, *voce Giusto processo civile*, in *Dig. Disc. Priv.*, Sez. civ., Torino 2007, p. 652 ss.
- PELLEGRINO, *L'avvocato italiano negli Stati Uniti d'America*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*



2013, p. 765 ss.:

- PERA, *Sulla motivazione succinta delle sentenze*, in *Riv. it. dir. lav.* 1997, II, p. 5. ss.,
- PERELMAN, TYTECA, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Torino 1996.
- PERELMAN, *Logica giuridica*, Milano 1979, p. 75 ss.
- PETRONIO, *L'analogia tra induzione e interpretazione nell'ottica di uno storico del diritto*, in *Europa e dir. priv.* 2010, p. 91 ss.
- PICARDI, *Le riforme processuali e sociali di Franz Klein*, in *Giusto proc. civ.* 2011, p. 1102 ss.
- PICARDI, *Manuale del processo civile*, Milano 2010, p. 412 ss.
- PICARDI, *Audiatur et altera pars – Le matrici storico culturali del contraddittorio*, in *Riv. trim. dir.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2003, p. 7 ss.
- PIETROSANTI, *Sulla violazione dei principi di chiarezza e sinteticità previsti dall'art. 3, comma 2, c.p.a.*, in *Foro amm.* 2013, 11, p. 3611 ss.
- PILLONI, *Le S.U. ed il divieto di rinnovazione della notifica inesistente nella prospettiva del giusto processo*, in *Corr. giur.* 2009, p. 199 ss.
- PINCHERLE, *L'ordinamento giudiziario in Gran Bretagna*, in *Indagine sulla magistratura italiana. L'ordinamento giudiziario*, Milano 1965, p. 302 ss.
- PIOMBO, *Osservazioni a Cass. Sez. Un. nn. 6306 e 6307 del 2010*, in *Foro it.* 2010, p. 1131 ss.
- POGGIO, *Sentenza inglese di condanna generica e liquidazione italiana delle spese processuali relative a giudizi stranieri (con brevi note sul sistema inglese in materia di condanna delle spese)*, in *Giur. it.* 2003, p. 653 ss.
- POLI, *Il nuovo giudizio di appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 120 ss.;
- POLI, *Giusto processo e oggetto del giudizio di appello*, in *Riv. dir. proc.* 2010, p. 48 ss.
- POLI, *Il giudizio di cassazione dopo la riforma*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2007, p. 14 ss.
- POLINSKY, *An introduction to Law and Economics*, New York 2011, p. 135 ss.;
- PORCELLI, *Le novità in materia di motivazione della sentenza*, in Punzi, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio 2010-2013*, Torino 2013, p. 72 ss.
- PORRECA, *La motivazione a richiesta nei giudizi civili*, in *Corr. giur.* 2011, p. 705 ss.
- PORRECA, *L'appellabilità dell'ordinanza di rigetto nel procedimento sommario di cognizione: deformalizzazione, giudicato e giusto processo*, in *Giur. merito* 2011, p. 2676 ss.
- PROTO PISANI, *Un nuovo principio generale del processo*, in *Foro it.* 2011, p. 117 ss.,
- PROTO PISANI, *Per un nuovo codice di procedura civile*, in *Foro it.* 2009, V, p. 1 ss.
- PROTO PISANI, *Ancora sull'allegazione dei fatti e sul principio di non contestazione nei processi a cognizione piena*, in *Foro it.* 2006, p. 3143 ss.;
- PROTO PISANI, *Allegazione dei fatti e principio di non contestazione nel processo civile*, in *Foro it.* 2003, p. 604 ss.

- PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli 1999, p. 624 ss.
- PROTO PISANI, *Controversie individuali di lavoro*, Torino, 1993.
- PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli 1991, p. 95 ss.
- PROTO PISANI, *Note in tema di nullità dell'atto di citazione e di effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale*, in *Riv. dir. civ.*, 1988, p. 665 ss.;
- PROTO PISANI, *In tema di prova nel processo del lavoro: temperamenti al principio di eventualità*, in *Foro it.* 1981, p. 2402 ss.
- PUNZI, *il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio 2010 – 2013*, Torino 2013.
- PUNZI, *Il processo civile – sistema e problematiche*, Torino 2010, p. 77 ss.
- PUSTORINO, *Sull'applicabilità diretta e la prevalenza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano*, in *Riv. int. dir. dell'uomo* 1995, p. 23 ss.
- RAGNI, *Il giudicato implicito ed il principio della ragione più liquida: i confini mobili del giudicato nella giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2015, p. 647 ss.
- RAMSEY, *Implementation of the Costs Reforms*, in *Civil Justice Quarterly* 2013, p. 112 ss.
- RANDAZZO, *Le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo: effetti ed esecuzione nell'ordinamento italiano*, in *Aa.Vv., Le Corti dell'integrazione europea e la Corte costituzionale italiana*, Napoli 2006.
- REALI, *La non contestazione nel giusto processo civile*, in *Giusto proc. civ.* 2006, p. 232 ss.
- RECCHIA, *Riflessioni di diritto comparato sull'ermeneutica giudiziaria e la chiarezza delle leggi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1999, p. 435 ss.
- REDENTI, *Diritto processuale civile* a cura di Cornacini e Vellani, Milano 1985, II, p. 173 ss.
- REINERT, *The Costs of Hightened pleading*, in *Indiana law journal* 2011, n. 86, p. 119 ss.
- RESNIK, *From "case" to "litigation"*, in *Law and Contemp. Probs.* 1991, Vol. n. 54, p. 38 ss.
- RESNIK, *Managerial Judges*, in *Harvard law rev.* 1982, Vol. 96, p. 374 ss.
- RHEINSTEIN, *Common law/Equity*, in *Enc. dir.* 1960, VII, p. 914 ss
- RICCI, *Questioni controverse in tema di onere della prova*, in *Riv. dir. proc. civ.* 2014, p. 321 ss.
- RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, Torino 2013, p. 272 ss
- RICCI, *Nooo! La tristissima sorte della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Cassazione: da garanzia in cerca di attuazione a killer di garanzie*, in *Riv. dir. proc.* 2010, p. 975 ss.
- RICCI, *Sull'autosufficienza del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli come mero esercizio ginnico e l'avvocato cassazionista come amanuense*, in *Riv. dir. proc.* 2010, p. 736 ss.
- RICCI, *La Suprema Corte tra funzione nomofilattica e tutela dello ius litigatoris*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2009, p. 571 ss.

- RICCI, *La riforma del processo civile*, Torino 2009, spec. p. 21 ss.
- RICCI, *Ancora novità (non tutte importanti, non tutte pregevoli)*, in *Riv. dir. proc.* 2008, p. 1359 ss.
- RICCI, *La sentenza della "terza via" e il contraddittorio*, in *Riv. dir. proc.* 2006, p. 750 ss
- RICCI, *"Individuazione" o "sostanziazione" nella riforma del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1995, p. 1239 ss.;
- RICCI, *L'allegazione dei fatti nel nuovo processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1992, p. 835 ss.
- RIGANO, *Costituzione e potere giudiziario*, Padova 1982.
- ROCCO GALLI, *Corso di diritto processuale*, Padova 2011, p. 1573 ss.
- RONCO, *L'azione di condanna all'equa riparazione e la disciplina del procedimento*, in Chiarloni, *Misure acceleratorie e riparatorie contro l'irragionevole durata dei processi*, Torino 2002, p. 261 ss.
- RORDORF, *Nuove norme in tema di motivazione delle sentenze e di ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.* 2010, p. 134 ss.
- RUGGIERI, *Giudizio di verità, giudizio di probabilità e lealtà nel processo civile*, in *Processo e verità*, a cura di Mariani Marini, Pisa 2005, p. 81 ss
- RUGGIERI, *Così la richiesta iniziale vincola le prove*, in *Guida al diritto, Le tecniche difensive dell'avvocato*, dossier 2000, 9, p. 48 ss.
- SACCO, GAMBARO, *Sistemi giuridici comparati*, Torino 2008
- SACCO, *Lingua e diritto*, in *Ars interpretandi* 2000, V, p. 132.
- SACCO, *Interpretazione del diritto, dato oggettivo e spirito dell'interprete*, in Derida, Vattimo, *Diritto, giustizia e interpretazione*, Roma – Bari 1998, p. 111 ss.
- SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, Torino 1992, p. 43 ss.; *Id.*, *Formante*, in *Dig. disc. priv.*, III, Torino 1992, p. 438 ss.
- SALMÈ, *Il nuovo giudizio di Cassazione*, in *Foro it.* 2009, p. 441 ss.
- SALVANESCHI, *La riduzione del tempo del processo nella nuova riforma dei primi due libri del codice di rito*, in *Riv. dir. proc.* 2010, p. 1560 ss.
- SALVANESCHI, *La novella del codice di rito e la fase introduttiva dei procedimenti di separazione e divorzio*, in *Corr. giur.* 1996, p. 746 ss.
- SALVATO, *La disciplina dell'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo nella morsa della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e delle specificità del nostro ordinamento*, in *Corr. giur.* 2012, p. 997 ss.
- SALVIONI, *La tecnica di redazione degli atti introduttivi nei diversi modelli di rito di cognizione*, in AA.VV. (a cura di Donadio, Maniaci), *Tecniche e strategie difensive nel processo civile tra storia e attualità*, Milano 2020, p. 253
- SANDULLI, *Osservazioni a primissima lettura sull'impatto del d.l. 24 giugno 2014 n. 90 sul sistema di giustizia amministrativa*, in *Foro Amm.* 2014, 5, p. 1483
- SANTAGADA, *Il giudizio d'appello riformato e l'introduzione del "filtro"*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, p. 611 ss.

- SANTANGELI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.* 2012, p. 607 ss.
- SANTANGELI, *Art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., commento a tali disposizioni normative alla luce della L. 69/2009*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, XXXIII, 4-5 Luglio – Ottobre 2010, p. 822 ss.
- SANTANGELI, *L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione*, Milano 2001, p. 297 ss.
- SASSANI, TISCINI, *Commento all'art. 39 c.p.c.*, in Saletti, Sassani, *Commentario alla riforma del c.p.c. (Legge 18 giugno 2009, n. 69)*, Torino 2009, p. 15 ss.
- SASSANI, TISCINI, *Provvedimenti anticipatori (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, Milano 2002, p. 872 ss.
- SASSANI, *Riflessioni sulla motivazione della sentenza e sulla sua (in)controllabilità in cassazione*, in *Corr. giur.* 2013, p. 849 ss.
- SASSANI, *L'onere della contestazione*, in *Giusto proc. civ.* 2010, p. 426 ss.
- SASSANI, *Commento all'art. 115*, in *Commentario alla riforma del codice di procedura civile*, a cura di Saletti e Sassani, Torino 2009, p. 71 ss.
- SASSANI, *Il nuovo giudizio di Cassazione*, in *Riv. dir. proc.* 2006, p. 228 ss.
- SBISÀ, *Certezza del diritto e flessibilità del sistema (la motivazione della sentenza in common law e in civil law)*, in *Contratto e impresa* 1988, p. 519 ss.,
- SCARPA, *Nullità della citazione, errores in procedendo ed accesso diretto della corte di Cassazione agli atti del procedimento*, in *Corr. giur.* 2013, p. 92 ss.
- SCARPA, *L'introduzione e la trattazione della causa*, in *Giurispr. di merito* 2011, p. 254 ss.
- SCARPELLI, DI LUCIA, *Il linguaggio del diritto*, Milano 1994, spec. p. 19 ss.
- SCARPELLI, *Filosofia analitica e giurisprudenza*, Milano 1953; *Id., Diritto e analisi del linguaggio*, Milano 1976.
- SCARPELLI, *Semantica giuridica*, in *Noviss. dig. it.*, XVI, Torino 1969, p. 995.
- SCARPELLI, *Cos'è il positivismo giuridico*, Milano 1965, 9 ss.
- SCARSELLI, *Il nuovo contenuto dell'atto di appello ex artt. 342 e 434 c.p.c., ovvero della pretesa che gli avvocati scrivano progetti di sentenze*, in *Giusto proc. civ.* 2013, p. 481 ss.
- SCARSELLI, *Sul nuovo filtro per proporre appello*, in *Foro it.* 2012, V, p. 287 ss.
- SCARSELLI, *Poteri del giudice e diritti delle parti nel processo civile*, Napoli 2010, spec. p. 43 ss.
- SCARSELLI, *Le modifiche in tema di spese*, in *Foro it.* 2009, p. 258 ss.
- SCARSELLI, *Il nuovo art. 111 della Costituzione e l'imparzialità del giudice nel processo civile*, in *Quest. giust.* 2000, p. 82 ss.
- SCARSELLI, *Osservazioni sparse sul nuovo art. 186-quater c.p.c.*, in *Foro it.* 1995, p. 389 ss.
- SCARSELLI, *Sulla sinteticità degli atti processuali civili*, in *Foro it.* 2017, 324

- SCODITTI, *Ontologia della motivazione semplificata*, in *Giust. civ.* 2014, p. 677.
- SCOTT, *Caseflow Management in the Trial Court*, in Zuckerman, Cranston, *Reform of civil procedure. Essays on access to justice*, Oxford 1995, p. 11.
- SEARLE, *Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio*, Torino 2009.
- SEGATTI, *Accuratezza e costi: note sull'analisi economica della giustizia civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2013, p. 699 ss.
- SEGNI, *Il principio di eventualità e la riforma del processo civile*, in *Scritti giuridici*, Torino 1965, I, p. 338 ss.
- SILVESTRI, *Diritto americano e codificazione del processo civile: il contributo di David Dudley Field*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2011, p. 439 ss.
- SILVESTRI, *Osservazioni in tema di strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1999, p. 321 ss.
- SPACCASASSI, *Domanda di brevetto europeo e capacità giuridica del richiedente*, in *Giur. merito* 2008, p. 1278 ss.
- SPACCAPELO, *La redazione chiara e sintetica degli atti processuali civili (in particolare di quelli di impugnazione) tra protocolli, riforme e principi giurisprudenziali*, in AA.VV. (a cura di Donadio, Maniaci), *Tecniche e strategie difensive nel processo civile tra storia e attualità*, Milano 2020, p. 297
- SPENCER, *Pleading and Access to Civil Justice: a Response to Twiqbal Apologists*, in *U.C.L.A. law rev.* 2013, n. 60, p. 1710 ss.
- SPENCER, *Understanding Pleading Doctrine*, in *Michigan law rev.* 2009, n. 108, p. 11 ss.
- STEIN, *I fondamenti del diritto europeo*, Milano 1987, p. 32 ss.
- SUBRIN, *Fishing Expeditions Allowed: The Historical Background of the 1938 Federal Discovery Rules*, in *Boston law rev.* 1998, p. 691 ss.
- TAMIETTI, *Prima pronuncia della Corte europea sulla legge Pinto: la decisione Brusco c. Italia*, in *Dir. uomo* 2001, p. 45 ss.
- TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano 1980.
- TARELLO, *Teorie e ideologie del diritto sindacale. L'esperienza italiana dopo la Costituzione*, Milano 1967, p. 7 ss.
- TARUFFO, *Per una rilettura dell'art. 115 c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, p. 101 ss.
- TARUFFO, *Addio alla motivazione?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, p. 375 ss.
- TARUFFO, *L'abuso del processo: profili generali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2012, p. 117 ss.
- TARUFFO, *La riforma delle norme sulla motivazione della sentenza*, in *Giur. ita.* 2011, p. 243 ss.
- TARUFFO, *La complessità della complessità processuale. Elementi per una definizione di complessità processuale*, Milano 2011, p. 179 ss.
- TARUFFO, *La motivazione della sentenza*, in *Il processo civile riformato*, a cura di Taruffo, Bologna 2010, p. 380 ss.

- TARUFFO, *Precedente e giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2007, p. 709 ss.
- TARUFFO, voce *Motivazione della sentenza*, in *Enc. giur.*, XX, Roma 1990.
- TARUFFO, *Diritto processuale civile nei paesi anglosassoni*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, VI, Torino 1990, p. 326.
- TARUFFO, *La fisionomia della sentenza in Italia*, in *La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile*, Padova 1988, p. 180 ss.
- TARUFFO, *Il processo civile □adversary□ nell'esperienza americana*, Padova 1979, spec. p. 22 ss.
- TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Padova 1975
- TARUFFO, *L'obbligo di motivazione della sentenza civile tra diritto comune e illuminismo*, in *Riv. dir. proc.* 1974, p. 265 ss.;
- TARZIA, CIPRIANI, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, Padova 1992, p. 188 ss.
- TARZIA, FONTANA, voce *Sentenza civile*, in *Enc. Giur.*, Roma 1990.
- TARZIA, BALBI, *Riconvenzione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XL, Milano 1989, p. 665 ss.
- TARZIA, *L'art. 111 e le garanzie europee del processo civile*, in *Riv. dir. proc.* 2001, p. 1 ss.
- TARZIA, *Sul procedimento di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo*, in *Giur. it.* 2001, p. 2430 ss.
- TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano 1999.
- TARZIA, *Le garanzie generali del processo nel progetto di revisione costituzionale*, in *Riv. dir. proc.* 1998, p. 657 ss.
- TARZIA, *I provvedimenti urgenti sul processo civile approvati dal Senato*, in *Riv. dir. proc.* 1990, p. 742 ss.
- TEDOLDI, *I motivi specifici e le nuove prove in appello dopo la novella «iconoclastica» del 2012*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 145 ss.
- TEDOLDI, *La non contestazione nel nuovo art. 115 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.* 2011, p. 94 ss.
- TEDOLDI, *La nuova disciplina del procedimento di cassazione: esegesi e spunti*, in *Giur. it.* 2006, p. 2002 ss.
- TICCHI, *Considerazioni sugli ultimi orientamenti in tema d'inammissibilità dell'appello*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2015, p. 1067 ss.
- TISCINI, *Il giudizio di cassazione riformato*, in *Giusto proc. civ.* 2007, p. 523 ss.
- TOMMASEO, *Revisione della seconda parte della Costituzione. Norme sulla giurisdizione*, in Aa. Vv., *Le garanzie della giurisdizione e del processo nel progetto della Commissione bicamerale*, Milano 1999, p. 182 ss.
- TONETTI, *Nuovo appello: come e cosa scrivere*, in *Dir. e Giust.* 2015, p. 84 ss.
- TRIOLA, *La resistibile ascesa del c.d. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Foro it.* 2012, V, p. 265 ss.
- TRISORIO LUZZI, *La difesa del convenuto e dei terzi nella nuova fase introduttiva del processo civile*, in *Giur. it.* 1996, p. 78 ss.

- TROCKER, *Il valore costituzionale del "giusto processo"*, in Aa. Vv., *Il nuovo art. 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, Milano 2001, p. 45 ss.
- URRU, *Brevi cenni intorno alla nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda*, in *Riv. giur. sarda* 2004, p. 419 ss.
- VACCA, *I precedenti e i responsi dei giuristi*, in *Lo stile delle sentenze e l'utilizzazione dei precedenti*, Torino 2000, p. 37 ss.:
- VALLEBONA, *Prolissità è delitto (la prolissità degli atti difensivi contrasta con la chiarezza e pregiudica la celerità del processo)*, in *Mass. giur. lav.* 2012, p. 816 ss.
- VARANO, BARSOTTI, *La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil law e common law*, Torino 2014, p. 310 ss.
- VARANO, *Organizzazione e garanzie della giustizia civile nell'Inghilterra moderna*, Varese 1973, p. 2.
- VARANO, TROCKER, *The reforms of civil procedure in comparative perspective*, Torino 2005.
- VERDE, *La riforma dell'appello civile: due anni dopo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, p. 971 ss.
- VERDE, *Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2013, p. 507 ss.
- VERDE, *Jus litigatoris e jus constitutionis*, in *Il difficile rapporto tra giudice e legge*, Napoli, 2012, p. 11 ss.
- VERDE, *L'impianto del codice nella prospettiva (ancora non pienamente realizzata) della parità delle parti*, in Sassani, Villata, *Il codice del processo amministrativo*, Torino 2012, p. 90.
- VERDE, *Il processo sotto l'incubo della ragionevole durata*, in *Riv. dir. Proc.* 2011, p. 505 ss.
- VERDE, *Profili del processo civile*, II, Napoli 2005, p. 21 ss.
- VERDE, *Giustizia e garanzie nella giurisdizione civile*, in *Riv. Dir. proc.* 2000, p. 310 ss.
- VERDE, *Il nuovo processo di cognizione. Lezioni su primo grado ed impugnazioni in generale*, Napoli 1995, p. 64 ss.
- VERDE, voce *Prova (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano 1988, p. 579.
- VERDE, *Profili del processo civile*, Napoli 1986, p. 134 ss.;
- VETTORI, *Il diritto dei contratti fra Costituzione, codice civile e codici di settore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2008, p. 751 ss.;
- VIAZZI, *La riforma del processo civile e alcune prassi giurisprudenziali in materia di prove: un nodo irrisolto*, in *Foro it.* 1994, V, p. 106 ss.;
- VIGORITI, *Due process of law*, in *Dig. civ.*, Torino 1991, p. 228 ss.
- VIGORITI, *Garanzie costituzionali del processo civile, due process of law e art. 24 Cost.*, Milano 1973, p. 30 ss.
- VINCENTI, *Il valore dei precedenti giudiziari nella tradizione europea*, Padova 1998.
- VINCIGUERRA, *Divieto legale di concorrenza e scissione societaria*, in *Giur. comm.* 2009, p. 548 ss.

- VISINTINI, *Il modello italiano*, in *Lo stile delle sentenze e l'utilizzazione dei precedenti*, Torino 2000, p. 158 ss.
- VISINTINI, *La giurisprudenza per massime e il valore del precedente con particolare riguardo alla responsabilità civile*, Padova 1988.
- VITTORIA, *La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo*, in Acierno, Curzio, Giusti, *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, Bari 2011, p. 275 ss.
- WALKER, *The end of the New Deal and the Federal Rules of Civil Procedure*, in *Iowa law. Rev.* 1997, p. 1269 ss.
- WROBLEWSKI, *Il sillogismo giuridico e la razionalità della decisione giudiziale*, in Comanducci, Guastini, *L'analisi del ragionamento giuridico*, Torino 1987.
- YEAZELL, *Federal Rules of Civil Procedure*, New York 2011, p. 31.
- ZAGREBELSKY, *Sugli inattuali presupposti del vigente ordinamento giudiziario*, in *Foro it.* 2014, p. 109 ss.
- ZUCKERMAN, *Adjudication of civil dispute: a mismanaged public service*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2008, p. 123.